

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e VII)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XII)	»	14
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	15
GIUSTIZIA (II)	»	38
DIFESA (IV)	»	46
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	53
FINANZE (VI)	»	68
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	96
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	120
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	133
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	151
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	160
AFFARI SOCIALI (XII)	»	175
AGRICOLTURA (XIII)	»	191

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	<i>Pag.</i>	199
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	204
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	206
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	207
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	208
<i>INDICE GENERALE</i>	»	209

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	10

SEDE REFERENTE

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello e il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 settembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il Governo ha presentato una nuova formulazione dell'emendamento 5.10 (*vedi allegato*) e che le relatrici hanno presentato

l'articolo aggiuntivo 8.0100 (*vedi allegato*). Invita quindi le relatrici ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti e articoli aggiuntivi agli articoli 2 e 5 precedentemente accantonati.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Lanzillotta 2.60, invitando tuttavia la presentatrice a riformularlo nel senso di sostituire il riferimento alla « Autorità degli appalti e di servizi nelle pubbliche amministrazioni » con quello alla « Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture », secondo il dettato della legge.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Lanzillotta 2.61, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), che tengono conto di quanto emerso nel dibattito della scorsa seduta, e invita conseguentemente al ritiro degli emendamenti Ferranti 2.16 e 2.18, in quanto assorbiti.

Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Favia 2.03 e parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento 5.10 del Governo.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice Santelli e raccomanda l'approvazione delle emendamenti 5.10 (*nuova formulazione*) del Governo.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) aderisce alla richiesta di riformulazione del proprio emendamento 2.61 (*vedi allegato*), sottolineando come quello proposto dall'emendamento sia un passaggio importante, che consente di estendere alle procedure in deroga le disposizioni in materia di trasparenza.

Dà quindi atto al Governo di aver lavorato per superare i profili problematici che riguardavano il parere espresso dalla Commissione bilancio del Senato su una precedente formulazione del testo.

Donatella FERRANTI (PD) sottoscrive l'emendamento Lanzillotta 2.61, come testé riformulato, e ritira di conseguenza i propri emendamenti 2.16 e 2.18.

Le Commissioni approvano l'emendamento Lanzillotta 2.61 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

David FAVIA (IdV) insiste per la votazione del proprio articolo aggiuntivo 2.03 poiché ritiene che la materia non sia ancora trattata in maniera insufficiente.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Favia 2.03.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO chiarisce che la riformulazione dell'emendamento 5.10 del Governo nasce dall'esigenza di una nuova riflessione manifestata da molti gruppi, con particolare riguardo alla necessità di un collegamento espresso con il Codice antimafia, da pochi giorni pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Rileva poi che, con il comma 2 dell'emendamento, sono state raccolte due indicazioni emerse nel corso del dibattito: da una parte, quella di prevedere l'obbligo di comunicazione anche relativamente alle modifiche intervenute con riguardo all'as-

setto proprietario e degli organi sociali e, dall'altra parte, quella di introdurre sanzioni efficaci.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) dà atto al sottosegretario che il nuovo testo è più completo: anche se accantona per il momento il tema delle *white list* rinviandolo al Codice antimafia, reca una disciplina più efficace, prevedendo da una parte che la comunicazione debba riguardare anche le modifiche degli assetti societari dei subfornitori e dall'altra che la comunicazione debba essere al prefetto, come proposto dal suo gruppo, perché questi possa poi attivare le necessarie procedure con l'ausilio della DIA.

Ritiene dunque tale previsione più efficace rispetto alla semplice iscrizione in un registro chiuso che consentirebbe di avere una sorta di « patente di impunità » per il futuro.

Mario TASSONE (UdCpTP) prende atto del raccordo effettuato con il Codice antimafia, al quale di fatto si rinvia, ed evidenzia una preoccupazione riguardante l'effettiva possibilità per le prefetture di fare fronte in maniera efficace alle nuove funzioni che vengono loro attribuite con l'emendamento in discussione. Rischia, infatti, di essere defatigante lo svolgimento di nuovi compiti mantenendo le strutture esistenti.

Segnala, quindi, l'opportunità di una ulteriore riflessione al riguardo ed auspica che il Governo ne abbia tenuto conto nella formulazione del testo. Il rischio infatti è quello di definire procedure che restano poi inattuato.

David FAVIA (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo sull'emendamento 5.10 del Governo, come riformulato. Da una parte, infatti, è condivisibile la *ratio*; dall'altra parte, tuttavia, restano le perplessità evidenziate dal collega Tassone e quelle connesse al fatto che, di fatto, si modifica una legge con un decreto ministeriale. In più, non viene mantenuta l'attuale previsione che contempla il parere delle Commissioni parlamentare com-

petenti, seppure di carattere non vincolante.

Donatella FERRANTI (PD) dà atto al Governo di aver fatto un passo in avanti anche per garantire un raccordo normativo con il Codice antimafia.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 5.10 del Governo, come riformulato, riservandosi ulteriori approfondimenti per la discussione in Assemblea. Concorda, in particolare, sull'esigenza di garantire l'effettività dei controlli da parte delle prefetture, manifestata nel dibattito.

Doris LO MORO (PD) sottopone al Governo la possibilità di rivedere la formulazione della lettera e) del comma 1, sostituendo le parole « noli a freddo dei macchinari » con le seguenti « noli a freddo di macchine ad attrezzature » così da evitare che il riferimento al complesso dei macchinari possa fare in modo che le singole macchine non siano ricomprese nell'applicazione della norma.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO fa presente che la lista di attività di cui al comma 1, testé richiamata dalla deputata Lo Moro, è stata definita d'intesa con il ministero competente e nasce da un emendamento presentato al Senato su cui vi era stato un ampio consenso da parte delle associazioni operanti nel settore e dei soggetti specializzati nelle politiche di contrasto alla mafia.

Ritiene, pertanto, che si debba mantenere l'attuale formulazione del testo, fermo restando che si potrà svolgere una ulteriore riflessione ai fini del successivo iter in Assemblea.

Per quanto riguarda la comunicazione al prefetto, ricorda che si tratta di una esigenza emersa nel dibattito parlamentare e ripresa nel testo dell'emendamento del Governo. Si riserva comunque una ulteriore valutazione, ai fini della discussione in Assemblea e successivamente al parere della Commissione bilancio, per assicurare l'effettività dei controlli.

Le Commissioni approvano l'emendamento 5.10 (*nuova formulazione*) del Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 5.10 (*nuova formulazione*) del Governo, non saranno poste in votazione le ulteriori proposte emendative riferite all'articolo 5. Avverte quindi che si passa ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, invita al ritiro dell'emendamento Ferranti 7.2 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 7.3. Invita altresì al ritiro delle proposte emendative Fontana 7.1 e 7.01, Zaccaria 7.05, Ferranti 7.06, Mariani 7.07 e 7.08.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO esprime parere conforme a quello della relatrice per la I Commissione.

Donatella FERRANTI (PD), accogliendo l'invito della relatrice, ritira il proprio emendamento 7.2.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ferranti 7.3.

Giuseppe CALDERISI (PdL) fa propri l'emendamento Fontana 7.1 e l'articolo aggiuntivo Fontana 7.01, e li ritira.

Roberto ZACCARIA (PD) sottolinea come il proprio articolo aggiuntivo 7.05 abbia lo scopo di estendere vantaggiosamente un importante modello di trasparenza, già sperimentato dagli enti locali. Dichiaro quindi di non comprendere quali siano le ragioni dei pareri contrari.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), Mario TASSONE (UdCpTP), David FAVIA (IdV) e Marilena SAMPERI (PD) sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Zaccaria 7.05.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, fa presente di essersi confrontata in modo approfondito con l'ono-

revole Angela Napoli in merito all'articolo aggiuntivo in questione. Sottolinea in particolare come le relatrici, pur comprendendo il problema ed apprezzando la *ratio* della proposta emendativa, ritengano tuttavia che essa riguardi più il tema del corretto esercizio della funzione amministrativa in relazione al meccanismo dello *spoils system* che quello della corruzione in senso stretto. Ritengono inoltre che dovrebbero essere valutati con attenzione gli aspetti relativi alla composizione del comitato previsto dal comma 3, per assicurarne l'effettiva imparzialità. Il tema, pertanto, dovrebbe essere oggetto di un autonomo provvedimento.

Mario TASSONE (UdCpTP) ritiene che le relatrici, proprio in considerazione dell'importanza della questione e dell'ampia convergenza ravvisata sul principio espresso dalla proposta emendativa in esame, avrebbero dovuto esprimere un parere favorevole, eventualmente subordinato ad una riformulazione del testo.

Jole SANTELLI (Pdl), *relatore per la I Commissione*, ribadisce come le relatrici non ritengano opportuno che il tema sia affrontato nell'ambito dell'esame del provvedimento in oggetto.

Piorguido VANALLI (LNP) dichiarando di non condividere la tendenza normativa volta a circoscrivere sempre di più i poteri dei sindaci, esprime forti perplessità sull'articolo aggiuntivo Zaccaria 7.05.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che, per quanto la formulazione dell'articolo aggiuntivo 7.05 sia migliorabile, la proposta emendativa sia pienamente condivisibile, poiché costituisce evidentemente un'applicazione del principio di trasparenza, delineato anche dall'articolo 2 del provvedimento in esame come un fondamentale strumento di prevenzione contro il fenomeno della corruzione.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore per la II Commissione*, precisa come l'articolo aggiuntivo 7.05 presenti degli aspetti pre-

gevoli e suscitati, al contempo, talune perplessità, anche sotto il profilo della copertura finanziaria, essendo difficile immaginare che il comitato di cui al comma 3 possa essere costituito senza oneri aggiuntivi. Ritiene quindi che la soluzione preferibile sia quella di ribadire l'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo, al fine di elaborarne eventualmente una riformulazione che possa essere presentata nel corso dell'esame in Assemblea.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) dichiara di condividere l'intervento dell'onorevole Angela Napoli, sottolineando come l'articolo aggiuntivo in questione ponga un tema ormai ineludibile, sia pure con una formulazione migliorabile.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO rileva come vi siano numerose considerazioni che inducono a confermare la valutazione negativa del Governo sulla proposta emendativa in esame. Evidenzia in particolare le difficoltà di affrontare questo tema senza un approfondimento ed un confronto con l'Associazione nazionale comuni italiani. Sembra evidente, inoltre, che la norma ponga anche delicate questioni relative alla copertura finanziaria.

Oriano GIOVANELLI (PD) ritiene che l'atteggiamento di chiusura del Governo sia molto grave. Sottolinea, in particolare, come sia irragionevole porsi il problema dei costi per finanziare un efficace strumento volto a prevenire e, quindi, a ridurre l'impatto di un fenomeno, come quello della corruzione, che ha un costo incomparabilmente maggiore, essendo equiparabile ad una tassa occulta da 60 miliardi di euro all'anno. Evidenzia come la corruzione non possa essere contrastata solo con lo strumento repressivo, poiché quando si interviene con la norma penale, il danno si è già prodotto. Occorre quindi rafforzare gli strumenti di trasparenza e prevenzione.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) condivide le osservazioni dell'onorevole Giovanelli. Ricorda, inoltre come la traspa-

renza, attenendo ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, rientri nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato. Non vi è quindi alcuna necessità di una negoziazione con gli enti locali. Un limite della norma potrebbe essere, eventualmente, rappresentato dalla sua non applicabilità alle regioni, con particolare riferimento ai *manager* delle aziende sanitarie locali.

Salvatore VASSALLO (PD) rileva come l'articolo 7.05 si ispiri ad un modello di trasparenza che è stato già sperimentato nel Comune di Bologna, dove sono stati nominati dei « saggi », che svolgono a titolo gratuito il compito di vagliare le nomine nelle società partecipate. Poiché l'attività dei « saggi » non si estrinseca in atti vincolanti, il potere di nomina rimane intatto in capo all'ente. Sottolinea, inoltre, come la pubblicità dei titoli di coloro che aspirano alla nomina ponga il titolare del potere di nomina di fronte ad una responsabilità politica qualora non abbia scelto i soggetti più qualificati.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, ritiene necessario che gli amministratori assumano sempre una responsabilità politica piena per le proprie scelte, esprimendo peraltro perplessità e preoccupazione per i casi in cui attraverso la nomina di persone amiche si cerchi una qualche forma di « copertura », anche se questo non sempre viene fatto in mala fede.

La proposta emendativa in esame può essere esaminata sotto due profili. In primo luogo, il potere di nomina rimane intatto nella titolarità di chi ha la responsabilità politica. Vi è tuttavia un altro aspetto, che riguarda le modalità con le quali si esplica questa responsabilità politica e la trasparenza effettiva della scelta. Su questo secondo profilo ritiene si debba lavorare in vista dell'esame in Assemblea.

Raffaele VOLPI (LNP) concorda con la relatrice Santelli, sottolineando l'importan-

za della assunzione della responsabilità politica di una scelta. Quanto al merito della proposta emendativa, si dichiara favorevole alla trasparenza nelle nomine, ma contrario all'introduzione di un comitato per il vaglio delle proposte di nomina, che comprimerebbe in modo eccessivo l'autonomia degli enti locali. Aggiunge che non si vede per quale ragione la disciplina proposta dall'articolo aggiuntivo dovrebbe valere soltanto per i comuni al di sopra dei 15 mila abitanti, quando anche un comune più piccolo può, per effetto di un particolare assetto societario, essere responsabile di nomine di grande importanza.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Zaccaria 7.05, Ferranti 7.06, Mariani 7.07 e 7.08.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che le Commissioni passano ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8 e invita le relatrici ed il Governo ad esprimere il parere su di esse.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, chiede l'accantonamento degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 8, compreso l'articolo aggiuntivo 8.0100 delle relatrici.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto che non vi sono obiezioni, avverte che gli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 8 si intendono accantonati per essere discussi nella seduta che sarà convocata domani. Le Commissioni passano pertanto all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

David FAVIA (IdV) chiede che l'articolo aggiuntivo Di Pietro 8.04, di cui è cofirmatario, sia esaminato insieme alle proposte emendative riferite all'articolo 9, in quanto reca modifiche al codice penale.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore per la II Commissione*, chiede di conoscere il parere del Governo sulle proposte emendative riferite all'articolo 9 così da capire

se su questa parte del provvedimento, che interviene sulla corruzione dal punto di vista penale, vi sia la disponibilità del Governo a rivedere il testo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda che, a partire dall'inizio degli anni '90, la corruzione e gli altri reati contro la pubblica amministrazione sono stati perseguiti con forza sul fronte della repressione penale, come testimoniano anche i dati relativi al numero delle condanne e alle pene inflitte. Il Governo ritiene che oggi l'urgenza riguardi invece soprattutto il fronte della prevenzione di questi reati e in tal senso si orienta il disegno di legge in esame, il quale, d'altra parte, innova anche sotto il profilo penale, prevedendo aumenti di pena per i reati in questione.

Osserva che modificare l'articolo 9 per rivedere ed eventualmente ampliare il complesso dei reati connessi alla corruzione comporterebbe un significativo allungamento dei tempi di esame del provvedimento da parte del Senato, mentre è necessario che la legge entri in vigore il più presto possibile, in quanto la corruzione è tuttora molto diffusa nel Paese e arreca un grave danno all'economia. Aggiunge che il Governo è disponibile a una riflessione sui reati in questione, ma ritiene che tale riflessione debba aver luogo in un secondo momento, anche sulla base di una delega legislativa del Parlamento.

Ribadito quindi che il Governo auspica che il provvedimento in esame divenga legge prima della fine della legislatura, invita al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti alla materia penale.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore per la II Commissione*, dichiara di non condividere la linea del Governo. È vero che il testo in esame è stato valutato positivamente, anche da parte di alcuni dei soggetti auditi nel corso dell'indagine conoscitiva, perché insiste più sulla prevenzione che sulla repressione del fenomeno corruttivo, ma non per questo, a suo avviso, si può pensare di non aggiornare la disciplina penale in materia: basti pensare a quanto sia importante aggiornare le

fattispecie di reato, introducendo per esempio quella dell'autoriciclaggio.

A suo avviso, la motivazione addotta dal Governo per giustificare la propria chiusura totale sull'articolo 9 non è altro che un « alibi »: è vero infatti che è urgente intervenire per porre freno alla corruzione, ma è anche vero che la velocità non preclude l'introduzione di modifiche al testo: quando il Governo ha voluto portare avanti provvedimenti in materia di giustizia connessi ad alcuni interessi particolari ha infatti saputo imporre alle Camere tempi di esame anche molto accelerati e non si vede perché non possa farlo anche in questo caso.

Ricorda di aver fin dall'inizio espresso perplessità sulla adeguatezza del testo rispetto all'intento di contrastare la corruzione. Si tratta, a suo parere, di un testo privo della concretezza e della forza necessaria su questa materia, e questo anche in conseguenza del modo in cui si sono svolti i lavori al Senato, dove il testo è stato sostanzialmente redatto in Assemblea.

In conclusione, preannuncia l'espressione di pareri difformi da quelli del Governo.

Donatella FERRANTI (PD), nel ringraziare la relatrice per la correttezza con la quale svolge il suo ruolo, dichiara di non comprendere il ragionamento svolto dal Governo: fa presente, infatti, che i tempi di una ulteriore lettura da parte del Senato devono comunque essere messi in conto, dal momento che il testo è stato modificato. Rileva poi che il profilo della repressione penale non può essere ignorato in un intervento in materia di corruzione e che tale profilo non può certamente considerarsi esaurito con qualche aumento di pena. Ricorda che il GRECO, nelle sue raccomandazioni all'Italia, ha segnalato tra l'altro la mancata introduzione nell'ordinamento dei reati di corruzione tra privati e di traffico di influenze.

Federico PALOMBA (IdV) giudica incomprensibile il fatto che il Governo esprima parere contrario su decine di

emendamenti riferiti a una parte sostanziale del provvedimento, sostenendo l'urgenza di approvazione della legge, quando il testo dovrà comunque tornare al Senato perché modificato in altri punti. Sottolinea che quelle all'articolo 9 sono proposte emendative che migliorano sensibilmente il testo per quanto riguarda la parte penale.

Mario TASSONE (UdCpTP) ritiene che anche le misure di carattere preventivo non possano avere efficacia se non sono accompagnate da una riforma del sistema penale in materia di corruzione e di reati connessi.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda che anche al Senato il Governo ha

invitato al ritiro di tutti gli emendamenti riguardanti la materia penale per permettere una più rapida approvazione del provvedimento e che tutti i gruppi hanno convenuto sull'opportunità di procedere in questo modo.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che in regime di bicameralismo le scelte politiche o procedurali di una Camera non possono vincolare l'altra. Chiede poi al rappresentante del Governo di svolgere un ulteriore approfondimento, insieme con le relatrici, per verificare se sia possibile raggiungere un'intesa sull'articolo 9. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 2.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Sui siti internet delle amministrazioni pubbliche sono altresì pubblicati i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Tali informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che ne cura altresì la raccolta sul proprio sito al fine di consentirne una agevole comparazione.

2. 60. *(nuova formulazione)* Lanzillotta.

(Approvato)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti realizzati in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sui siti istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.

2-ter. Le informazioni pubblicizzate ai sensi dei commi 1 e 2 sono trasmesse in via telematica alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui

all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. 61. *(nuova formulazione)* Lanzillotta.

(Approvato)

ART. 5.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

(Attività d'impresa particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa).

1. Fino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 91, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono individuate le seguenti tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa per le quali è sempre richiesta l'informazione antimafia indipendentemente dal valore del contratto o del subcontratto:

a) trasporto di materiali a scarica conto terzi;

b) trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo, qualora il relativo contratto non sia assimilabile al subappalto, ai sensi dell'articolo 118, comma 11 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

h) autotrasporto conto terzi;

i) guardiania dei cantieri.

2. L'affidamento a terzi, da parte dell'aggiudicatario, di attività comprese tra quelle di cui al comma 1, nonché le modifiche dell'assetto proprietario e degli organi sociali delle imprese aggiudicatarie delle attività di cui al comma 1 sono oggetto di comunicazione alla prefettura per l'espletamento degli opportuni controlli anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150. Si applicano le disposizioni dell'articolo 86, commi 3 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'individuazione delle attività di cui al comma 1 può essere aggiornata con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

5. 10. *(nuova formulazione)* Governo.

(Approvato)

ART. 7.

Al comma 1, capoverso « 1-septies » sostituire, le parole da: probabile *a:* erariale *con le seguenti:* fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale.

7. 3. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tennaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.

(Approvato)

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

1. All'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale » sono inserite le seguenti: « nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale ».

8. 0100. Le relatrici.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di organizzazioni sindacali nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari (Atto n. 402) ...

12

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 ottobre 2011.

Audizione informale di rappresentanti di organizzazioni sindacali nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari (Atto n. 402).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.40.

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 13

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 11 ottobre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.50 alle 13.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente della Corte dei conti, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4566, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale ed assistenziale »	14
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 ottobre 2011.

**Audizione del Presidente della Corte dei conti,
nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4566,
recante « Delega al Governo per la riforma fiscale ed
assistenziale ».**

L'audizione informale è stata svolta
dalle 11.40 alle 13.25.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2011-2012. Atto n. 403 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	16
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010 (Doc. LXXXVII, n. 4) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	16
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
ALLEGATO 1 (<i>Testo base adottato</i>)	29
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per l'assessamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011. C. 4622 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione - Parere</i>)	25
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008. C. 4250 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	25
Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010. C. 4589 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione - Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	32
Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano. C. 4590 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione - Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	33
Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait. C. 4591 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione - Parere favorevole</i>)	27
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	34

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale. C. 4592 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	27
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	35
Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri (C. 4564 Governo. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	27
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	36
Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia. C. 4565 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	37
AVVERTENZA	28

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 11 ottobre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.10 alle 11.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 11.20.

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2011-2012.

Atto n. 403.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 ottobre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 11.25.

Legge comunitaria 2011.

C. 4623 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.

(Doc. LXXXVII, n. 4).

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, secondo quanto concordato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione svolgerà nella seduta di oggi la discussione di carattere generale congiunta del disegno di legge comunitaria e della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Ricorda che mercoledì 12 ottobre, alle ore 10 scadrà, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria e che questi potranno essere presentati solo limitatamente ai profili di competenza della I Commissione.

La discussione dei due provvedimenti proseguirà quindi, disgiuntamente, nella giornata di giovedì 14 ottobre. In tale giornata, la Commissione – per quanto riguarda il disegno di legge comunitaria – dovrà concluderne l'esame con l'approvazione, per le parti di propria competenza, di una relazione e con la nomina di un relatore che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la relazione consuntiva, la discussione proseguirà dopo la conclusione dell'esame del disegno di legge comunitaria, e si dovrà concludere con l'approvazione di un parere.

Invita la relatrice, on. Pastore, ad illustrare il disegno di legge comunitaria per il 2011 e la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, ricorda che il disegno di legge comunitaria 2011 (C. 4623), presentato in prima lettura alla Camera, reca norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario.

Il provvedimento è esaminato dal Parlamento congiuntamente alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2010. A seguito delle modifiche apportate alla legge n. 11 del 2005 con la legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010), è stata infatti prevista la presentazione, entro termini temporali diversi di due relazioni: la prima, da presentarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, di carattere « previsionale » sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno successivo; la seconda, entro il 31 gennaio di ciascun anno (e quindi in coincidenza con la presentazione del disegno di legge comunitaria) di carattere « consuntivo » sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea nell'anno precedente.

Com'è noto, peraltro, è attualmente in corso un processo di riforma della legge n. 11 del 2005, volto in primo luogo ad accelerare i tempi di approvazione della legge comunitaria: la Camera ha approvato in prima lettura, nella seduta del 23 marzo 2011, il progetto di legge C. 2854 e abb., attualmente all'esame del Senato (A.S. 2646).

Il disegno di legge comunitaria per il 2011 consta di cinque articoli, nonché degli allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 2 e 21 direttive). Esso è corredato di un'ampia relazione illustrativa, nonché dell'analisi tecnico-normativa e di una sintetica analisi dell'impatto della regolamentazione.

Preliminarmente, va ricordato che la relazione governativa al disegno di legge comunitaria 2011, come stabilito dell'articolo 8, comma 5, della legge n. 11 del 2005, contiene i dati sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione. In proposito, la relazione evidenzia che, alla data del 31 dicembre 2010, risultavano complessivamente aperte contro l'Italia 131 procedure, di cui 97 per violazione del diritto europeo (VDUE) e 34 per mancata trasposizione di direttive (MA). Per quanto riguarda le 131 procedure, 59 di queste sono lettere di costituzione in mora ex articolo 258 TFUE, altre 82 sono relative a stadi più avanzati del contenzioso: 8 messe in mora complementare, 35 pareri motivati, 5 ricorsi e 13 sentenze per inadempimento. A queste si aggiungono 10 procedure di cui all'articolo 260 TFUE in base al quale la Commissione europea, in caso di mancata esecuzione del giudicato, può adire la Corte di Giustizia per chiedere l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per lo Stato membro inadempiente.

Per quanto riguarda la mancata trasposizione di direttive risultano aperte 34 procedure, di cui 27 lettere di messa in mora e 7 pareri motivati. Nella Relazione il Governo fornisce, altresì, la classificazione per amministrazioni competenti. Il maggior numero di procedure riguarda i

seguenti ministeri: Ambiente (31 procedure), Economia e finanze (26), Infrastrutture e trasporti (17) Salute (15), Sviluppo economico (14), Lavoro (12), Politiche agricole (5), Interno (4), Giustizia e Istruzione (3 procedure per ciascun settore) Affari esteri (1).

In considerazione del ritardo nella presentazione del disegno di legge comunitaria 2011, il Governo ha ritenuto opportuno fornire un aggiornamento dei dati relativi alle procedure di infrazione: alla data del 15 luglio 2011, risultano ancora aperte 130 procedure, di cui 92 per violazione del diritto europeo e 38 per mancata trasposizione di direttive.

La relazione del Governo reca poi l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa: si tratta di 41 direttive pubblicate nel corso del 2010, non ancora attuate alla data del 31 dicembre 2010, alla cui attuazione provvedono lo Stato ovvero le regioni o le province autonome, nell'ambito del riparto costituzionale di competenze e fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato. Di queste 41 direttive, alla data del 3 ottobre 2011, ne risultano già recepite 28. Il Governo ha inoltre fornito l'elenco di 49 direttive – pubblicate nell'anno 2010 – che alla data del 15 luglio 2011 risultavano essere già attuate in via amministrativa.

Nella relazione il Governo evidenzia poi che sono omesse, in quanto non comportano obblighi di recepimento, due direttive, ovvero la direttiva 2010/33/UE, che rettifica la direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana e la direttiva 2010/66/CE, recante modifica della direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso IVA, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro.

Va quindi ricordato che risultano essere sei le direttive, già scadute al 31 dicembre 2010, non recepite e non inserite nel disegno di legge comunitaria 2011, oltre a 19 direttive di rifusione o di

codifica per le quali non è indicato un termine preciso ai fini del recepimento.

Nella relazione si precisa che, nell'anno 2010, non risultano essere state attuate direttive con regolamento. Essa reca, infine, l'elenco degli atti normativi regionali e delle province autonome attuativi delle direttive comunitarie, anche con riferimento alle leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni o dalle province autonome.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge comunitaria 2011, l'articolo 1 conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato alla legge comunitaria e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi.

Il termine generale per l'esercizio della delega non è determinato mediante indicazione di una data fissa o di un periodo uniforme per tutte le direttive, ma viene fatto coincidere entro il termine dei due mesi antecedenti a quello di recepimento di ciascuna delle direttive medesime, che viene riportato negli allegati A e B. Accanto al termine generale «flessibile», il comma 1 dispone anche, specificamente, in ordine: alle direttive comprese negli allegati il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge comunitaria: in questo caso il termine della delega è di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge; alle direttive comprese negli allegati che non prevedono un termine di recepimento: in questo caso il termine della delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria.

In proposito, va ricordato che una delle due direttive contenute nell'allegato A (la direttiva 2009/156/CE) e cinque delle ventuno direttive contenute nell'allegato B (le direttive 2006/112/CE; 2009/101/CE; 2009/102/CE; 2009/158/CE e 2010/23/UE) non indicano espressamente un termine per il loro recepimento e dovranno pertanto essere attuate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Inoltre, altre cinque direttive (la 2009/126/CE, la 2010/18/UE, la 2010/40/UE, la

2010/65/UE e la 2010/73/UE) hanno termini di recepimento compresi tra il 1° gennaio e il 1° luglio 2012.

Ovviamente, la congruità della scadenza dei termini di delega potrà essere valutata soltanto in uno stadio più avanzato del procedimento di approvazione della legge comunitaria, anche in connessione con i procedimenti previsti per l'adozione dei relativi decreti legislativi (parere e, in qualche caso, doppio parere parlamentare e coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni).

Il comma 4 dell'articolo 1 reca poi una disposizione — già contenuta nelle leggi comunitarie a partire dal 2004 — che prevede modalità procedurali specifiche per il recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie: i relativi schemi di decreto legislativo dovranno essere corredati della relazione tecnica prevista dalla L. 196/2009 e saranno oggetto del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Per quanto riguarda la prima condizione, va segnalato che l'obbligo di accompagnare con la relazione tecnica gli schemi di decreto legislativo comportanti conseguenze finanziarie è ora già contemplato, in via generale, dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Giova poi soffermarsi sulle previsioni del comma 7 del medesimo articolo 1, che prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di potere sostitutivo statale nei casi di inadempienza delle regioni o delle province autonome (articolo 11, comma 8, della legge n. 11 del 2005), per i decreti legislativi di cui all'articolo 3 del disegno di legge, ovvero per quei decreti legislativi chiamati a definire le sanzioni penali o amministrative per violazioni di obblighi contenuti in direttive dell'Unione europea attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea.

Al riguardo, appare opportuno un chiarimento sulla portata della disposizione, al fine di circoscriverne meglio l'ambito di applicazione. Infatti la ratio della norma appare chiara per quel che concerne le sanzioni amministrative, anche alla luce

della giurisprudenza della Corte costituzionale che ha precisato che le regioni e le province autonome hanno potestà normativa in materia di sanzioni amministrative per violazioni di disposizioni regionali. In tal senso si può quindi ipotizzare l'esercizio del potere sostitutivo statale in caso di inerzia regionale nell'adozione di tali sanzioni. Di contro, la materia della definizione delle sanzioni penali risulta di competenza esclusiva statale (articolo 117, terzo comma, lettera l)), appare pertanto incongrua la previsione di un potere sostitutivo statale rispetto ad una materia nella quale regioni e province autonome non appaiono poter in alcun modo intervenire.

L'articolo 2 detta i principi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie; si tratta di principi e criteri in gran parte già contenuti, come rileva la relazione illustrativa, nelle precedenti leggi comunitarie. La disposizione, prima di elencare tali principi generali, richiama come ulteriori principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe, quelli contenuti nelle singole direttive comunitarie da attuare.

Venendo ai criteri generali di delega, quello di cui alla lettera a) prevede che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione dei decreti legislativi avvalendosi delle loro strutture ordinarie, seguendo il principio della massima semplificazione procedimentale ed organizzativa: si ripropone così un principio introdotto nel disegno di legge comunitaria 2008 in coerenza — rileva la relazione illustrativa al disegno di legge — con gli obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi posti anche dalla Commissione europea.

La lettera b) dispone l'introduzione delle modifiche necessarie per un migliore coordinamento con le discipline vigenti nei singoli settori interessati dall'attuazione delle direttive comunitarie. Analogamente alle ultime leggi comunitarie, la norma in esame fa salve «le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa».

Norme specifiche per l'introduzione nei decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie di sanzioni penali e amministrative, per il caso di violazioni delle disposizioni contenute nei decreti legislativi stessi, sono previste nella lettera c).

Vi sono poi due previsioni che non risultano presenti né nella legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010) né nella legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009) ma che erano invece contenute nel testo dell'articolo 2 del disegno di legge comunitaria 2010 presentato al Senato (S. 2322), che è stato successivamente soppresso nel corso dell'esame della Camera.

Si tratta, da una parte, della possibilità, ove necessario per assicurare l'osservanza dei decreti legislativi, di sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione fino a sei mesi ovvero la privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Dall'altra parte, della possibilità, ove necessario per assicurare l'osservanza dei decreti legislativi, della confisca obbligatoria delle cose utilizzate per commettere l'illecito amministrativo o il reato previsto dai decreti legislativi, fermi restando i limiti del terzo e del quarto comma dell'articolo 240 del codice penale e dall'articolo 20 della legge n. 689 del 1981, che riguardano il divieto di procedere alla confisca se le cose interessate appartengono a persona estranea al reato ovvero alla violazione amministrativa.

L'articolo 3 prevede, analogamente a quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa) e per le violazioni di regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria.

La necessità della disposizione risiede nel fatto che, sia nel caso dell'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti co-

munitari (che, come è noto, non necessitano di leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale), è necessaria una fonte normativa di rango primario atta ad introdurre norme sanzionatorie di natura penale nell'ordinamento nazionale.

La finalità dell'articolo è, pertanto, quella di consentire al Governo di introdurre sanzioni volte a punire le trasgressioni commesse in violazione dei precetti contenuti nelle disposizioni normative comunitarie, garantendo il rispetto degli atti regolamentari o amministrativi con cui tali disposizioni comunitarie vengono trasposte nell'ordinamento interno.

L'articolo 4 detta disposizioni circa gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria.

A tal fine, viene richiamato il disposto dell'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 11 del 2005, che da una parte pone a carico dei soggetti interessati i predetti oneri, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, purché ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria; dall'altra parte, dispone che le entrate derivanti dalle tariffe siano attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione alle unità previsionali di base del bilancio statale.

L'articolo 5 conferisce, al comma 1, una delega al Governo – da esercitare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento – per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie.

Per quanto riguarda il previsto parere della Conferenza Stato-regioni e della Commissione parlamentare per le que-

stioni regionali qualora la relativa disciplina riguardi la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente tra Stato e regioni o, più generalmente, « altre materie di interesse delle regioni », va ricordato che l'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, al quale il comma in esame fa rinvio, già prevede l'acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali su tutti gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 20 medesimo.

Il comma 2 stabilisce che i testi unici e i codici di settore debbano riguardare materie o settori omogenei. Inoltre, esso precisa che le disposizioni contenute nei predetti provvedimenti di riordino possono essere oggetto di interventi di abrogazione, deroga, sospensione o modificazione solo in via esplicita e con indicazione puntuale della disposizione su cui si interviene. Si tratta di una disposizione che ha ovviamente una valenza solo di monito nei confronti del legislatore, non potendo una norma di legge vincolare giuridicamente una norma successiva di grado gerarchico equivalente.

Venendo ora alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010, va ricordata innanzitutto – per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione affari costituzionali – la cooperazione nel settore degli affari interni.

Il 2010 è stato caratterizzato dall'avvio del nuovo programma pluriennale dell'Unione europea nei settori di giustizia, libertà e sicurezza per il periodo 2010-2014: il cosiddetto « Programma di Stoccolma », approvato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009.

La Commissione europea ha presentato ad aprile un Piano d'Azione per rendere operativo il Programma di Stoccolma. Il Piano risponde a varie richieste avanzate dall'Italia, in particolare per quanto riguarda la lotta all'immigrazione irregolare nel Mediterraneo e il rafforzamento dell'agenzia FRONTEX e della lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo.

L'azione del Governo nel settore degli affari interni ha avuto principalmente ad oggetto i temi dell'asilo, dell'immigrazione e della sicurezza interna. Più nello specifico, sul fronte del contrasto dell'immigrazione irregolare, l'Italia ha sostenuto l'adozione, da parte del Consiglio giustizia e affari interni, delle cosiddette « 29 misure volte a rafforzare la protezione delle frontiere esterne e a combattere l'immigrazione irregolare ». È proseguito, altresì, l'impegno italiano per dare attuazione al Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo approvato dal Consiglio europeo il 16 ottobre 2008.

L'Italia ha mantenuto un costante impegno al fine di portare in primo piano, in sede europea, la necessità di una solida politica comune relativamente alle problematiche affrontate dai Paesi di « frontiera esterna », ribadendo la necessità di prestare attenzione al quadrante mediterraneo e di controllare alcune rotte in particolare, quali quella libica.

L'Italia ha, pertanto, sostenuto l'impegno delle istituzioni europee per assistere la Grecia nella fase in cui è stata soggetta a una forte pressione migratoria. Ha, altresì, garantito la partecipazione a cinque operazioni congiunte di pattugliamento marittimo, coordinate dall'Agenzia FRONTEX, ha organizzato nove voli charter congiunti per il rimpatrio di clandestini irregolari, di cui 5 finanziati integralmente da FRONTEX e i restanti co-finanziati con il Fondo Rimpatri. Ha assunto, inoltre, il ruolo di leader, unitamente alla Francia, nella realizzazione della misura 17 delle « 29 misure », dedicata allo sviluppo della solidarietà tra Stati membri ed alla gestione integrata delle frontiere esterne europee, che prevede di potenziare la rete europea di pattuglie, in particolare tra Stati membri limitrofi alle frontiere marittime meridionali ed orientali, nonché di assicurare la piena integrazione della rete europea di pattuglie nella rete EUROSUR.

Il Governo ha ribadito l'esigenza di un'azione dell'Unione finalizzata al dialogo con i Paesi terzi in materia di migrazione, al fine di porre le condizioni per una politica in grado di affrontare il fenomeno

dell'immigrazione – in particolare quella irregolare – in piena collaborazione con i Paesi di origine e di transito dei flussi. L'Italia ha sostenuto la necessità di sviluppare il dialogo euro-libico, sottolineando il ruolo centrale della Libia quale Paese di transito di consistenti flussi migratori verso l'Europa.

Particolare impegno è stato profuso per assicurare la partecipazione ai sempre più numerosi e diversi gruppi di esperti convocati dalla Commissione.

Sul fronte della tutela dei minori non accompagnati, l'Italia e gli altri Stati membri hanno adottato un testo di conclusioni nel corso del Consiglio giustizia e affari interni di giugno, che rappresenta un primo significativo passo verso un approccio comune europeo nei confronti di un tema che rimane un obiettivo prioritario, come previsto dal Programma di Stoccolma.

Al fine di assicurare la piena applicazione del regolamento CE n. 867/2007 sulla raccolta dei dati statistici in materia di migrazione e protezione internazionale, è stata svolta, altresì, una proficua attività di raccordo nei confronti di EUROSTAT per quel che riguarda la trasmissione dei dati statistici.

Per quanto riguarda il settore dell'asilo, l'Italia ha sostenuto l'obiettivo generale di rafforzare l'azione dell'Unione europea nel campo, aumentando il livello di armonizzazione dei sistemi e degli strumenti giuridici. Ha quindi sostenuto in sede di Consiglio europeo il processo di costituzione del cosiddetto Sistema comune europeo d'asilo (CEAS) che è stato oggetto di particolare attenzione da parte della Presidenza belga e dovrebbe, in prospettiva, trovare compimento nel 2012.

Più nello specifico, l'Italia, ha ribadito la necessità di tenere in considerazione la situazione dei Paesi di frontiera esterna dell'Unione e di mettere a punto meccanismi di condivisione degli oneri per tenere conto delle peculiarità dei Paesi più esposti e sollecitati dalla pressione migratoria. Ha inoltre sottolineato la necessità di considerare la specificità dei cosiddetti

flussi misti e, più in generale, di affrontare il tema delle domande infondate di protezione internazionale.

L'Italia ha, altresì, attivamente sostenuto la costituzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'Asilo (EASO), con sede a Malta, individuato come un'importante tassello sulla strada della creazione del Sistema europeo di asilo.

Per quanto riguarda la sicurezza interna nell'Unione europea, l'Italia, nel mese di febbraio, ha sostenuto l'approvazione, da parte del Consiglio GAI, della cosiddetta strategia di sicurezza interna, volta a rilanciare l'impegno europeo a fronte di minacce comuni come il terrorismo e la criminalità organizzata, condividendo l'impostazione di un « modello europeo di sicurezza ». L'Italia ha, inoltre, sostenuto l'esigenza di una maggiore proiezione esterna delle politiche di sicurezza interna.

Sempre sul piano delle strategie complessive di sicurezza interna, il Consiglio GAI di febbraio ha approvato la Decisione istitutiva del Comitato permanente per la sicurezza interna (COSI), previsto dal Trattato di Lisbona, quale organismo di promozione e rafforzamento della cooperazione operativa nel settore, che potrà essere una importante cabina di regia delle strategie di sicurezza interna.

Sul fronte della lotta alla criminalità organizzata, l'Italia ha confermato il proprio impulso a strategie di aggressione, in tutto il territorio dell'Unione europea, dei beni di origine criminale, le quali prevedano anche la possibilità di riutilizzo dei medesimi, tematica che è stata oggetto di specifica attenzione, tra l'altro, in sede di Comitato articolo 36 del Trattato sull'Unione europea. Ha inoltre sostenuto l'approvazione del Patto europeo contro il traffico internazionale di droghe, proposto dalla Francia. Su proposta dell'Italia, il patto prevede l'impegno ad assumere in futuro analoghe iniziative con riferimento ad altri tipi di stupefacenti di alto allarme sociale, quali la cannabis e le droghe sintetiche.

Sul fronte della collaborazione UE-Paesi terzi, l'Italia ha fornito il proprio

contribuito per agevolare l'avvio dei nuovi negoziati sullo scambio dei dati del codice di prenotazione PNR (Passenger Name Record) con Stati Uniti, Canada ed Australia (i relativi mandati negoziali sono stati approvati a dicembre 2010), e ha, altresì, seguito con attenzione il dossier relativo all'accordo con gli Stati Uniti riguardante lo scambio di dati sulle transazioni finanziarie per finalità di lotta al terrorismo entrato in vigore nell'agosto scorso.

Per rilanciare la sicurezza all'interno dello Spazio Schengen, la Commissione ha presentato a novembre una proposta di Regolamento relativo all'istituzione di un nuovo meccanismo di verifica dell'applicazione dell'acquis di Schengen. L'Italia è stata, altresì, fortemente impegnata nel complesso processo finalizzato alla realizzazione dei nuovi sistemi informatici dell'Unione europea, quali il Sistema Informativo Schengen di seconda generazione (SIS II) e il Sistema Informativo di gestione dei visti (VIS).

In conclusione, la relazione del Governo, nel rilevare che l'Italia nel 2010 ha conseguito alcuni risultati coerenti con i propri obiettivi strategici in materia di immigrazione e asilo, ribadisce la necessità di proseguire il percorso avviato non potendosi ancora ritenere sufficiente lo sforzo sostenuto dall'Europa per sostenere gli Stati che, come appunto l'Italia, occupano una posizione geografica strategica per la gestione delle frontiere esterne dell'Unione.

In materia di pari opportunità, la relazione riporta che il Governo, attraverso il Dipartimento per le Pari opportunità, ha presieduto il Gruppo di lavoro istituito il 18 dicembre 2008 dal Comitato consultivo per le pari opportunità tra uomini e donne della Commissione europea, incaricato di elaborare il « Parere sul futuro della politica di uguaglianza di genere dopo il 2010 e sulle priorità di un possibile quadro di riferimento futuro per la parità tra donne e uomini ». Il Parere, adottato il 29 gennaio 2010, individua le aree prioritarie di intervento da inserire nella strategia per l'uguaglianza di genere dopo il 2010.

L'atto di indirizzo ha avuto un forte impatto nella delineazione e conseguente elaborazione della nuova Strategia della Commissione europea per l'uguaglianza tra uomini e donne 2010-2015. Il Governo ha preso parte alle riunioni del Gruppo Affari Sociali del Consiglio dell'Unione europea nel quadro dei lavori preparatori alle Conclusioni riguardanti il contrasto della violenza contro le donne a livello europeo; il superamento del divario salariale e la revisione della Piattaforma d'azione di Pechino, definite anch'esse durante il Consiglio EPSCO del dicembre scorso.

Il Governo ha partecipato alle riunioni del « Gruppo di esperti governativi in materia di non discriminazione e della promozione delle pari opportunità », istituito nel 2008 dalla Commissione europea con Decisione C(2008) con il compito di promuovere una cooperazione tra le varie Autorità competenti degli Stati membri e la Commissione europea su tutte le questioni legate alla lotta contro le discriminazioni fondate sull'origine etnica o razziale, sulla religione o sulle convinzioni personali, sull'handicap, sull'età o sull'orientamento sessuale, e su tutte le iniziative a tutela e a favore delle pari opportunità, affinché possano essere adottate azioni concrete nelle politiche nazionali e in quelle dell'Unione e possa essere favorito lo scambio di buone prassi.

L'Italia ha partecipato altresì ai lavori che hanno portato all'adozione, da parte della Commissione europea della proposta di Direttiva del Consiglio recante « Applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale », finalizzata ad introdurre all'interno dell'Unione europea livelli minimi di tutela contro la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale al di fuori del mercato del lavoro. La proposta è all'esame del Gruppo Affari Sociali del Consiglio.

Su questa proposta è intervenuto un documento finale della Commissione Affari Costituzionali approvato il 6 novembre 2008, il quale rileva che la proposta di direttiva prevede numerose deroghe al divieto di discriminazione volte a riservare opportuni spazi decisionali ai singoli legislatori nazionali e che, nel prevedere l'istituto dell'inversione dell'onere della prova, si potrebbe dare luogo ad abusi nell'uso della tutela, soprattutto nei casi di « discriminazione indiretta », rendendo altresì complessa la decisione dell'autorità giudicante. La Commissione ha quindi invitato il Governo ad adoperarsi affinché sia introdotto nella direttiva un principio volto a stimolare politiche statali di promozione attiva della « non discriminazione », facilitando lo scambio delle buone prassi ed il confronto tra modelli di riferimento tra gli Stati membri.

Il Governo ha partecipato attraverso i rappresentanti delle Amministrazioni competenti per materia al Gruppo di esperti sulla lotta contro razzismo e xenofobia, istituito dalla Commissione europea.

Sono proseguite, infine, le azioni a sostegno dell'attuazione del principio di pari opportunità e di non discriminazione nell'ambito di quanto previsto a livello nazionale dal Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 approvato nel 2007.

Per quanto riguarda, infine, la gioventù, il Governo ha partecipato ai lavori del Consiglio dell'Unione europea su questo tema contribuendo all'elaborazione ed all'adozione di diversi atti. Attraverso il Dipartimento della gioventù ha inoltre preso parte ai diversi gruppi di lavoro attivati e agli eventi promossi dalle Presidenze di turno e dalla Commissione europea nel settore della gioventù, che si sono concentrati sulle priorità tematiche dell'occupazione giovanile, dell'inclusione sociale e dell'animazione socio-educativa.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali.

C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 ottobre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stato presentato un testo unificato delle proposte di legge in titolo, predisposto dalla relatrice. Propone quindi di adottare tale testo come testo base per il seguito dell'esame.

Sesa AMICI (PD) esprime apprezzamento per lo sforzo compiuto dalla relatrice, che ha condotto ad un testo non privo di elementi innovativi. Nel preannunciare quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del presidente, chiarisce che tale voto non deve essere inteso nel senso di una piena adesione al testo proposto dalla relatrice, al quale il suo gruppo si riserva di presentare emendamenti, ma come segno della volontà di portare avanti l'iter del provvedimento.

Mario TASSONE (UdCpTP) preannuncia la propria astensione dalla votazione, dichiarando di essere in grande imbarazzo, in quanto il suo stesso gruppo ha presentato su questa materia una proposta di legge da lui non condivisa. A suo avviso, provvedimenti come quello in esame vanno contro i processi di integrazione reale della donna nella società politica.

Maria Piera PASTORE (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'adozione del testo della relatrice come testo base. Ritiene che si tratti di un testo migliorabile, ma esprime senz'altro apprezzamento per il lavoro della relatrice.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, dichiara la propria piena disponibilità a valutare tutte le proposte di miglioramento del testo che saranno formulate. Esprime inoltre l'auspicio che nel corso del dibattito ci sia modo di trovare un punto di incontro anche con chi, come il deputato Tassone, sostiene posizioni di netta contrarietà al provvedimento.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato delle proposte di legge in titolo elaborato dalla relatrice (*vedi allegato 1*).

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di svolgere alcune audizioni sul provvedimento prima di passare alla successiva fase emendativa. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011.

C. 4622 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, rileva che l'emendamento contenuto nel fascicolo n. 1 non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008.

C. 4250 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, illustra brevemente il contenuto dell'Accordo oggetto della ratifica, soffermandosi in particolare sull'articolo 10, che attribuisce alle Autorità competenti di Italia e Cina il compito di approvare il film coprodotto e di autorizzarne l'uscita in pubblico. Ricorda che questo articolo è stato oggetto di dibattito in Italia nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di ratifica dell'Accordo e che le competenti autorità dei due Paesi, alla luce delle obiezioni sollevate in sede parlamentare, hanno stipulato nel 2008 una Nota interpretativa dell'articolo stesso, che, allo scopo di prevenire interventi censori da parte cinese sulle opere coprodotte – incompatibili con l'ordinamento italiano – prevede anzitutto che la preventiva approvazione provvisoria dell'opera filmica avverrà distintamente in Italia e in Cina nel quadro delle rispettive regole interne. Inoltre, l'approvazione in via definitiva consegnerà automatica-

mente a quella provvisoria, salvo il caso di sostanziale scostamento tra l'opera realizzata e il progetto presentato, e il permesso di uscita del film all'interno e all'esterno dei due Paesi Parti dell'Accordo conseguirà a sua volta in via automatica dall'approvazione definitiva.

Peraltro, contestualmente all'approvazione del disegno di legge di ratifica, il Senato, nella seduta del 30 marzo scorso, ha adottato un ordine del giorno presentato dal senatore Marcenaro, non posto in votazione perché accolto dal Governo, il quale rileva il pericolo che l'Accordo attribuisca alle autorità anzidette un inammissibile potere di censura, incompatibile con l'ordinamento italiano, contrastante segnatamente con i principi fissati dall'articolo 21 della Costituzione. L'ordine dei giorno rileva inoltre l'opportunità di porre in essere ogni opportuna iniziativa, in sede di attuazione dell'Accordo, volta a scongiurare un uso censorio o limitativo della libertà artistica o di espressione nelle coproduzioni cinematografiche e, in caso contrario, di ricorrere alla procedura di denuncia di cui all'articolo 17 dell'Accordo. Il documento impegna quindi il Governo a ricorrere agli strumenti di natura diplomatica e giuridica, incluso l'avvio della procedura di denuncia di cui all'articolo 17 dell'Accordo, qualora vengano riscontrati, nell'attuazione dell'Accordo da parte delle competenti autorità cinesi, comportamenti censori ovvero limitativi della libertà artistica o di espressione.

In conclusione, attesa la delicatezza delle questioni toccate dalla ratifica in esame, si riserva di formulare una proposta di parere dopo aver sentito la posizione degli altri componenti del comitato e, al fine di dare modo agli stessi di approfondire il problema, invita la presidente a rinviare l'esame ad altra seduta.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, preso atto che non vi sono obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010.

C. 4589 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano.

C. 4590 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI (PdL), *presidente*, sostituendo il relatore, rileva che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale. For-

mula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait.

C. 4591 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI (PdL), presidente, sostituendo il relatore, rileva che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale.

C. 4592 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI (PdL), presidente, sostituendo il relatore, rileva che il provvedimento interviene in materie, quelle della « politica estera e rapporti interna-

zionali dello Stato » e delle « dogane », che l'articolo 117, secondo comma, lettere *a*) e *q*), della Costituzione riservano alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri (C. 4564 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, considerato che il provvedimento interviene in due materie, quelle della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e dei « rapporti con l'Unione europea », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia.

C. 4565 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, considerato che il provve-

dimento interviene in due materie, quelle della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e dei « rapporti con l'Unione europea », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PARERI

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.

*Testo unificato C. 3107 Milanato e abb.
(Parere alla X Commissione).*

ALLEGATO 1

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali (C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo).

TESTO BASE ADOTTATO

ART. 1.

(Modifica all'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di statuti comunali e provinciali).

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: « promuovere » è sostituita dalla seguente: « garantire ».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

ART. 2.

(Parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province).

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garan-

tire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici »;

b) all'articolo 46, comma 2, dopo la parola: « nominano » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, »;

c) all'articolo 71:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contiene una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. »;

2) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Nel caso di espressione di due preferenze, esse

devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza »;

d) all'articolo 73:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contiene una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. »;

2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza ».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma primo, la lettera d-*bis*) è sostituita dalla seguente:

« d-*bis*) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nella lettera 3-*bis*, del comma 3, dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, la commissione riduce la lista cancellando i nomi dei candidati, appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della lettera 3-*bis*, del comma 3, dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora la

lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contiene un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, la commissione ricusa la lista; »;

b) all'articolo 30, comma primo, lettera e), dopo le parole « cancellando gli ultimi nomi » sono aggiunte le seguenti « in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nella lettera 3-*bis*, del comma 3, dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni »;

c) all'articolo 33, comma primo, la lettera d-*bis*) è sostituita dalla seguente:

« d-*bis*) verifica che nelle liste dei candidati, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1, dell'articolo 73, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario la commissione riduce la lista cancellando i nomi dei candidati, appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del comma 1, dell'articolo 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contiene un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, la commissione ricusa la lista; »;

d) all'articolo 33, comma primo, lettera e), dopo le parole « cancellando gli ultimi nomi » sono aggiunte le seguenti « in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1, dell'articolo 73, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ».

3. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

« In ogni gruppo di candidati collegati a un candidato presidente della provincia nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nel gruppo dei candidati contenga una cifra decimale inferiore a 50

centesimi. La mancata osservanza del limite dei due terzi comporta la non ammissione del gruppo dei candidati ».

4. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, dopo la parola: « nomina, » sono inserite le seguenti: « nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, purché sia garantita almeno la presenza di entrambi i sessi, ».

ART. 3.

(Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di pari opportunità).

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive mo-

dificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5 »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso ».

ALLEGATO 2

Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010 (C. 4589 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4589 Governo, approvato dal Senato, recante « Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010 »,

rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, ri-

serva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano (C. 4590 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4590 Governo, approvato dal Senato, recante « Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano »,

rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, ri-

serva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait (C. 4591 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4591 Governo, approvato dal Senato, recante « Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait »,

rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, ri-

serva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale (C. 4592 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4592 Governo, approvato dal Senato, recante « Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale »,

rilevato che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, riserva le ma-

terie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » (lettera *a*) e dogane (lettera *q*) alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 6

Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri (C. 4564 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4564 Governo, recante « Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri »,

rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti

internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 7

Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia (C. 4565 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4565 Governo, recante « Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia »,

rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, ri-

serva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4166, approvata dalla 2 ^a Commissione del Senato, recante norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica del dottor Alberto Nobili, procuratore aggiunto responsabile VII Dipartimento criminalità informatica presso il Tribunale di Milano, e del dottor Francesco Cajani, sostituto procuratore presso il Tribunale di Milano	38
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . Testo unificato C. 627 Binetti ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	38
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo della proposta C. 2800, approvata dalla 7 ^a Commissione del Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 190, 238- <i>bis</i> , 438, 442 e 495 del codice di procedura penale e all'articolo 58- <i>quater</i> della legge 26 luglio 1975, n. 354. C. 668-B Lussana, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari. C. 3722 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 ottobre 2011.

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4166, approvata dalla 2^a Commissione del Senato, recante norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica del dottor Alberto Nobili, procuratore aggiunto responsabile VII Dipartimento criminalità informatica presso il Tribunale di Milano, e del dottor Francesco Cajani, sostituto procuratore presso il Tribunale di Milano.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 14.30.

**Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.
Testo unificato C. 627 Binetti ed abb.
(Parere alla I Commissione).
(*Esame e rinvio*).**

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame contiene disposizioni volte ad introdurre il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale nonché il reato di costrizione all'occultamento del volto oltre che modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

In particolare, l'articolo 1 sostituisce l'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, secondo cui è vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. Il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.

Il nuovo reato si configura quando, senza giustificato motivo, viene celato o travisato il volto o viene comunque reso difficoltoso il riconoscimento personale in luogo pubblico o aperto al pubblico, precisando che ciò può avvenire «anche mediante caschi protettivi o indumenti o accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il burqa e il niqab.» Si ricorda che la norma vigente rinvia genericamente a qualunque altro mezzo (rispetto ai richiamati caschi protettivi) atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona. Si continua a precisare che è in ogni caso vietato celare o travisare il volto o comunque rendere difficoltoso il riconoscimento personale in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Il comma 2 del nuovo articolo 5 precisa i casi in cui ricorra un giustificato motivo al contrario della normativa vigente. In particolare, costituiscono giustificato motivo le ipotesi previste o autorizzate da disposizioni legislative o da regolamenti o la presenza di condizioni di salute certificate o di motivi professionali. Costituisce

altresì giustificato motivo la partecipazione a manifestazioni sportive, artistiche o tradizionali che comportino l'uso di indumenti atti a celare il volto.

Non si prevede più la pena detentiva ma solo quella dell'ammenda da 300 a 500 euro. Il giudice può disporre che l'ammenda sia commutata nell'obbligo di prestare servizio non retribuito presso associazioni o enti che svolgono attività sociali e culturali comunque finalizzate al raggiungimento di obiettivi di integrazione sociale.

La pena detentiva è prevista dal delitto introdotto dall'articolo 2 e relativo alla costrizione all'occultamento del volto. In particolare, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a dodici mesi e con la multa da 10.000 a 30.000 euro chiunque costringa taluno all'occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità o in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare nella persona un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di minore o di persona con disabilità.

Segnala che il delitto si perfeziona indipendentemente dal luogo (privato, pubblico e aperto al pubblico) in cui è commesso, in quanto ciò che si vuole punire è la costrizione (anche in luoghi privati) all'occultamento del volto. Il bene giuridico è quindi la dignità della persona che viene costretta ad avere celato il volto.

Anzi nel caso in cui la costrizione sia finalizzata all'occultamento del volto in luogo pubblico o aperto al pubblico non si applicherà il nuovo articolo 612-*ter*, bensì l'articolo 611 che punisce la violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, essendo punito quest'ultimo reato con pena più grave (reclusione fino a 5 anni) rispetto al reato di cui all'articolo 612-*ter*.

Inoltre, secondo l'articolo 3, la condanna in via definitiva per tale delitto preclude l'acquisto della cittadinanza.

Si sofferma in particolare sulla scelta della Commissione di merito di non prevedere la sanzione detentiva per la contravvenzione prevista dall'articolo 5 della legge n. 152 del 1975 relativa alla condotta di chi cela o travisa il volto o comunque rende difficoltoso il riconoscimento personale in luogo pubblico o aperto al pubblico, ricordando che per tale fattispecie la normativa vigente prevede congiuntamente la pena dell'arresto da un anno a due anni e quella dell'ammenda da 1.000 a 2.000 euro. Ritiene opportuno continuare a prevedere la pena detentiva in quanto la disposizione ha una valenza di prevenzione strettamente connessa ad istanze di sicurezza, considerato che il travisamento è spesso strumentale alla commissione di un reato, come ad esempio quello di rapina. Preannuncia pertanto che nella propria proposta di parere favorevole inserirà una osservazione con la quale si metterà in evidenza l'opportunità di continuare a prevedere la sanzione detentiva in tutti i casi in cui il travisamento sia finalizzato alla commissione di un reato.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara di concordare con il relatore circa l'opportunità di sanzionare con la pena detentiva il travisamento del volto quando questo sia finalizzato alla commissione di un reato. Dichiara invece di essere contrario alla previsione di sanzioni che puniscano comportamenti dettati da motivi religiosi quando non siano pregiudicati interessi di altre persone.

Nicola MOLTENI (LNP) ritiene che non si possa votare oggi la proposta di parere del relatore in quanto occorre approfondirla ulteriormente per verificare se sia conforme alla *ratio* del testo trasmesso dalla I Commissione, che dichiara di condividere.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di comprendere pienamente le osservazioni del relatore. Inoltre ritiene che il testo sia alquanto contraddittorio oltre che non condivisibile laddove viene fatto specifico riferimento in una norma penale a speci-

fici indumenti attinenti a particolari tradizioni religiose. Il provvedimento a suo parere è contraddittorio nella parte in cui introduce il reato di costrizione all'occultamento del volto, formulato sulla base delle fattispecie dei delitti di violenza o minaccia e *stalking* che puniscono con pene più gravi condotte che, secondo i promotori del nuovo reato, invece sarebbero meno gravi. In sostanza, ritiene che la Commissione dovrebbe approfondire meglio tutte le diverse questioni emerse nel corso del dibattito.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, prendendo atto delle perplessità emerse rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani entro la quale la Commissione dovrà esprimere il parere sul testo, considerato che il medesimo è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì prossimo.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.

Nuovo testo della proposta C. 2800, approvata dalla 7ª Commissione del Senato, ed abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio SCCELLI (PdL), *relatore*, prima di illustrare il provvedimento evidenzia come questo sia atteso non soltanto da società calcistiche di serie A che intendono costruire uno stadio di proprietà ma anche da società di campionati cosiddetti « minori » nonché da associazioni di sport diversi dal calcio, che aspettano tale provvedimento per poter costruire impianti sportivi adeguati alle loro esigenze.

Osserva quindi che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato e in parte modificato dalla Commissione Cultura della Camera, ha lo scopo, come si legge all'articolo 1, di favorire e di incentivare la

realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi, e sia migliorata, a livello internazionale, l'immagine dello sport in vista della candidatura dell'Italia per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.

Si tratta di un provvedimento atteso specialmente dalle società professionistiche di calcio per le quali un impianto di proprietà rappresenta un importante strumento di crescita economica. Salvo il caso della Juventus, che da questo campionato ha a disposizione uno stadio di proprietà, la costruzione di nuovi stadi con tutte le caratteristiche funzionali e di sicurezza necessarie appare oggi estremamente difficoltoso anche per ragioni anche burocratiche. Si segnala comunque che l'intenzione di costruire stadi di proprietà è stata manifestata anche da altre società di calcio, come ad esempio l'Associazione Sportiva Roma.

Il provvedimento in esame, quindi, è volto a semplificare le diverse procedure che devono essere attivate per costruire nuovi « impianti sportivi », intendendosi ogni impianto sportivo omologato, purché di almeno 7.500 posti a sedere allo scoperto o di 4.000 posti a sedere al coperto, destinato allo svolgimento dell'evento da parte di società ed associazioni sportive riconosciute dal CONI, comprensivo delle aree tecniche nonché delle aree adibite ai servizi di informazione giornalistica e audiovisiva e delle parti destinate alle attività culturali e commerciali della società sportiva, fra le quali le attività di vendita dei propri prodotti e dei propri servizi, l'eventuale sede legale e operativa, il museo sportivo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio e relative pertinenze.

Sono pertanto dettate le norme per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o di nuovi complessi multifunzionali. In primo luogo sono individuate le aree per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o di nuovi complessi multifunzionali (complesso di opere comprendente l'impianto sportivo, unitamente ad altri impianti tra loro collegati da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica).

Sono anche previste disposizioni per la ristrutturazione e privatizzazione degli impianti sportivi esistenti. In questo ambito si prevede la cessione di diritti reali a società sportive per la ristrutturazione di impianti sportivi esistenti o per la loro trasformazione in complessi multifunzionali.

Per quanto attiene alla competenza della Commissione Giustizia si segnala che il comma 7 dell'articolo 5 prevede che nel caso di fallimento della società sportiva o di altro soggetto proprietario o superficiario ai sensi del predetto articolo, il diritto di proprietà e il diritto di superficie, in ogni tempo, si estinguono e il bene rientra nel patrimonio del comune nel cui territorio è ubicato.

In merito a quest'ultima disposizione potrebbe essere opportuno, in vista dell'eventuale esame in sede legislativa, valutare la sua conformità alla disciplina vigente in materia di fallimento.

Propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 14.50.

Modifiche agli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale e all'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

C. 668-B Lussana, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 28 settembre 2011.

Federico PALOMBA (IdV) esprime, a nome del proprio gruppo, la più totale disapprovazione per il provvedimento in esame, che è tornato dal Senato completamente stravolto e snaturato. Sottolinea come anche il Presidente dell'Italia dei valori, onorevole Di Pietro, avesse sottoscritto il provvedimento originario, che aveva uno scopo ben diverso. Ritiene che la maggioranza al Senato abbia tenuto un comportamento estremamente scorretto, dando un vero e proprio schiaffo alla Camera, alla presentatrice della proposta di legge, l'onorevole Lussana, ed agli altri firmatari. Esprime il proprio sdegno per quanto accaduto ed esprime solidarietà all'onorevole Lussana, che ha manifestato la propria indignazione in una relazione assolutamente condivisibile. Preannuncia quindi che il gruppo dell'Italia dei valori sosterrà in ogni modo la relatrice e si opporrà con forza al testo in esame, che rappresenta un intollerabile sopruso.

Angela NAPOLI (FLpTP) ricorda di avere sottoscritto il testo licenziato dalla Camera che aveva lo scopo di evitare che i soggetti, in primo luogo i mafiosi, che hanno commesso delitti puniti con la pena dell'ergastolo potessero trarre benefici in termini di riduzione della pena dall'applicazione della disciplina sul giudizio abbreviato. Successivamente il testo è stato completamente stravolto al Senato. Questo comportamento è grave. Tuttavia, è addi-

rittura assurdo se si considera che la trasformazione del provvedimento originario nel provvedimento sul cosiddetto « processo lungo » è avvenuta al Senato proprio mentre alla Camera si discuteva del provvedimento sul cosiddetto « processo breve ». Pertanto, un provvedimento ampiamente condiviso e che alla Camera aveva coagulato una sua maggioranza è stato stravolto dal Senato e trasformato in un provvedimento *ad personam*.

Dopo avere riconosciuto alla relatrice la correttezza e l'onestà intellettuale con le quali, nella relazione, ha evidenziato le sue perplessità sul testo trasmesso dal Senato, esprime la propria totale contrarietà sul provvedimento in esame.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari.

C. 3722 Bernardini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 22 settembre 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame (*vedi allegato*) i quali non saranno oggi posti in votazione. Da quindi la parola al relatore che ha chiesto di intervenire prima di eventuali interventi volti a illustrare gli emendamenti presentati.

Rita BERNARDINI (PD), *relatore*, esprime perplessità sugli emendamenti presentati dal gruppo del PD e dalla Lega, che qualora venissero approvati snaturebbero un provvedimento semplice e si-

curamente non pretenzioso, essendo volto unicamente ad ampliare l'ambito dei soggetti istituzionali che possono visitare gli istituti penitenziari senza la preventiva autorizzazione. Ribadisce quanto più volte sottolineato nel corso dell'esame del provvedimento, sottolineando che si tratta di soggetti che istituzionalmente dovrebbero avere il potere di valutare se le condizioni di vita dei detenuti siano soddisfacenti. Non comprende, quindi, le ragioni della contrarietà di alcuni gruppi alla proposta di legge in esame. Ringrazia, invece, gli onorevoli Rao e Palomba, che a nome rispettivamente dei gruppi UDC ed IDV, hanno sin dall'inizio manifestato un atteggiamento favorevole ad una eventuale richiesta di trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame.

Per quanto attiene agli emendamenti presentati, rileva come il gruppo della Lega abbia mostrato la sua contrarietà al provvedimento sin dall'inizio del suo esame, nonostante che sindaci della Lega si siano invece dichiarati favorevoli al medesimo. Non comprende, invece, l'atteggiamento del gruppo del PD, considerato che l'emendamento presentato finirebbe, qualora approvato, per stravolgere completamente il provvedimento. Tale emendamento, inoltre, è del tutto incomprensibile in quanto attribuisce ai sindaci, attraverso una formulazione giuridica non adeguata, poteri che già sono a loro riconosciuti.

Ricorda che nel corso dell'esame preliminare da più parti sono state espresse forti perplessità sulla proposta di legge rilevando come l'inserimento dei presidenti di provincia e dei sindaci nell'elenco dei soggetti che possono visitare le carceri senza autorizzazione fosse del tutto incongruo in quanto, al contrario dei parlamentari e dei consiglieri regionali, costoro non sono titolari del potere di iniziativa legislativa. Evidenzia come tale rilievo sia del tutto fuori luogo, in quanto nel predetto elenco sono già inseriti soggetti ai quali la legge non attribuisce tale potere, come ad esempio l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero ovvero l'ispettore

dei cappellani. Osserva a tale proposito che in realtà il potere di visita degli istituti penitenziari senza autorizzazione non è assolutamente connesso all'esercizio della funzione legislativa, quanto piuttosto è lo strumento che consente a determinati soggetti individuati dalla legge di poter verificare le condizioni di vita all'interno delle carceri senza dover chiedere una preventiva autorizzazione per accedervi. A suo parere è del tutto evidente, se si vuole rafforzare il collegamento tra il carcere ed il territorio ove esso è situato, che tale possibilità debba essere concessa anche ai presidenti di provincia ed ai sindaci, i quali per altro sono anche titolari di competenze inerenti agli istituti penitenziari.

È poi del tutto singolare che alcune parti politiche abbiano modificato totalmente la propria posizione rispetto al tema oggetto del provvedimento in esame nel corso degli anni, senza che nel frattempo si sia verificato un fatto nuovo. Si riferisce, in particolare, alla proposta di legge n. 3532 approvata dalla Camera dei deputati nella XIV legislatura con il voto a favore, tra gli altri, dei gruppi DS e Forza Italia. Il testo della proposta di legge inseriva nell'elenco dei soggetti che possono visitare le carceri senza autorizzazione il presidente della provincia, l'assessore provinciale delegato, il sindaco e l'assessore delegato del comune nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario, il Garante dei diritti dei detenuti, ove costituito presso la regione nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario, ed i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Non comprende come i gruppi del PD e del PDL possano ora essere contrari ad un provvedimento come quello in esame di portata minore rispetto a quello che i loro gruppi corrispondenti avevano approvato nella XIV legislatura.

Ricorda, infine, che il provvedimento in esame ha il favore di sindaci e presidenti di provincia sia di centro-destra (compresa la Lega) che di centro-sinistra. A tale

proposito deposita un documento dal quale risulta che sono a favore del provvedimento ottantasei esponenti di enti locali (sindaci e presidenti di provincia di tutte le regioni italiane) appartenenti quaranta al centro-sinistra, trentotto al centro-destra ed uno al centro. Gli altri sette sono espressioni di liste civiche.

Conclude auspicando che il provvedimento sia approvato quanto prima conservando la sua *ratio* originaria.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari.
C. 3722 Bernardini.**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 2. Nicola Molteni.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 17 della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiungere il seguente comma: « Il presidente della provincia e il sindaco del comune nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari interagendo per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, per la promozione e la gestione di progetti volti all'inserimento

dei condannati e degli internati in attività lavorative, formative, al sostegno delle famiglie e di ogni attività propedeutica e necessaria al loro reinserimento nella società ».

2. Dopo la lettera l) del primo comma dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiungere la seguente lettera:

« l-bis) i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ».

1. 1. Samperi, Ferranti.

Al comma 1, sopprimere il capoverso l-ter).

1. 3. Nicola Molteni.

Al comma 1, sopprimere il capoverso l-quater).

1. 4. Nicola Molteni.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa, a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.

Audizione del Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, Col. Antonio Paparella (*Svolgimento e conclusione*) 46

RISOLUZIONI:

7-00700 Cirielli: Sulla tempestiva adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzato all'erogazione degli assegni *una tantum* al personale individuato dal decreto-legge n. 27 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2011 e sul trattamento retributivo del medesimo personale.

7-00710 Ruggia: Sulla tempestiva adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzato all'erogazione degli assegni *una tantum* al personale individuato dal decreto-legge n. 27 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2011 e sull'eventuale riconoscimento di benefici fiscali (*Discussione congiunta e rinvio*) 47

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 49

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 51

AVVERTENZA 51

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa, a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.

Audizione del Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, Col. Antonio Paparella.

(*Svolgimento e conclusione*).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul

canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il colonnello Antonio PAPARELLA, *Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Edmondo CIRIELLI, *presidente*, Gianfranco PAGLIA (FLpTP), Augusto DI STANISLAO (IdV), Pier Fausto RECCHIA (PD), Franco GIDONI (LNP), Federica MOGHERINI REBESANI (PD) e Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD).

Antonio PAPARELLA, *Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri*, replica ai quesiti e alle osservazioni dei deputati intervenuti.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.45.

7-00700 Cirielli: sulla tempestiva adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzato all'erogazione degli assegni *una tantum* al personale individuato dal decreto-legge n. 27 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2011 e sul trattamento retributivo del medesimo personale.

7-00710 Ruggia: Sulla tempestiva adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzato all'erogazione degli assegni *una tantum* al personale individuato dal decreto-legge n. 27 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2011 e sull'eventuale riconoscimento di benefici fiscali.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che, vertendo sulla stessa materia, ove non vi siano obiezioni, la discussione delle risoluzioni all'ordine del giorno sarà svolta congiuntamente.

La Commissione consente.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, illustra la risoluzione a sua firma sulla procedura di corresponsione degli assegni *una tantum* in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevista dal recente decreto-legge n. 27 del 2011.

Tale personale è stato anch'esso colpito dal blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali disposto dall'articolo 9, comma 21, del decreto legge n. 78 del 2010, che ha sostanzialmente congelato ai livelli del 2010 il trattamento retributivo onnicomprensivo per il triennio 2011-2013. Ricorda quindi che, per garantire al comparto difesa e sicurezza la possibilità di recuperare quota parte della progressione economica, il citato decreto-legge n. 27 prevedeva la corresponsione di assegni *una tantum*, da erogare sulla base di un provvedimento del

Presidente del Consiglio, su proposta dei Ministri competenti, che definisse « le misure e la ripartizione tra i ministeri interessati delle risorse » confluite all'apposito fondo (istituito dall'articolo 8, comma 11-bis, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010).

A distanza di più di sette mesi dall'entrata in vigore della richiamata disciplina, il previsto decreto di riparto non è stato ancora adottato. Segnala, al riguardo che il tenore letterale della disposizione, oltre a non indicare alcun termine per l'emanazione dell'atto secondario, non chiarisce nemmeno se esso debba avere carattere annuale.

L'atto di indirizzo a sua firma intende quindi principalmente stimolare l'azione dell'Esecutivo a procedere speditamente ad approvare il suddetto decreto e, in più, a orientare l'interpretazione della norma nel senso di conferire al medesimo decreto carattere annuale, in coerenza con gli obiettivi del testo legislativo di ristoro dei tagli subiti. Ove le attuali dotazioni del fondo si rivelassero insufficienti a coprire l'intero triennio, si esplicita l'impegno ad integrare le risorse, anche attingendo ai risparmi sulle missioni internazionali di pace e al Fondo unico giustizia, secondo quanto già previsto nel citato decreto-legge n. 27.

Funzionale a siffatto obiettivo è anche la richiesta rivolta al Governo di riferire alle Commissioni sui criteri adottati nella predisposizione dello schema di decreto, anche con riferimento alla pensionabilità delle misure *una tantum* e all'esigenza di garantire al personale interessato l'integrale ristoro dei tagli subiti per l'anno 2011.

Infine, la risoluzione mira ad evitare che il comparto subisca la proroga del blocco stipendiale anche per il 2014 che – ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 98 del 2011 – può essere disposta con apposito regolamento di delegificazione. Oltre che ingiustamente penalizzanti, siffatti meccanismi si sono dimostrati sin dall'inizio di problematica applicazione per le peculiarità del comparto, soprattutto per la fattispecie rela-

tiva agli effetti economici delle progressioni di carriera. Ciò in quanto, nell'ambito delle Forze armate, vige un rigoroso sistema gerarchico-funzionale nel quale il « grado » è una componente imprescindibile degli assetti organizzativi ed è strettamente connesso al livello di responsabilità sul piano amministrativo e finanche penale.

Sostanzialmente, la risoluzione vuole dare impulso all'attuazione di norme approvate dal Parlamento e che i destinatari legittimamente attendono. Auspica, pertanto, che la risoluzione possa riscontrare consensi unanimi, indipendentemente dalle posizioni assunte dalle forze politiche in sede di approvazione del decreto-legge n. 27 del 2011.

Antonio RUGGHIA (PD) evidenzia che le due risoluzioni in esame presentano contenuti in larga parte coincidenti. Anche il proprio atto di indirizzo intende infatti attuare il decreto-legge n. 27 del 2011 al fine di dare una concreta risposta alle attese del comparto difesa e sicurezza. Gli operatori del settore hanno subito un blocco salariale i cui effetti sono apparsi ancora più gravi di quelli verificatisi in altri ambiti del pubblico impiego, a causa della mancata corresponsione dei trattamenti di omogeneizzazione, degli assegni funzionali e degli incrementi non connessi a promozioni, che sarebbero maturati nel corso del triennio.

La parte dispositiva della risoluzione a sua prima firma reca sostanzialmente i medesimi impegni formulati nell'altra risoluzione, differenziandosi solo per un ulteriore impegno, volto a stimolare il Governo a prevedere benefici fiscali a favore del personale che non appartiene al servizio permanente delle Forze armate, per ridurre il carico fiscale che grava su redditi indubbiamente modesti.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA esprime apprezzamento per i contenuti degli atti di indirizzo, che reputa complessivamente condivisibili. Ai fini dell'espressione del parere del Governo sugli impegni formulati nelle risoluzioni, si riserva di

svolgere i dovuti approfondimenti, anche in ordine alla possibilità di introdurre benefici fiscali a favore di talune categorie di personale, come prefigurato nella sola risoluzione presentata dall'onorevole Ruggia. Occorre infatti valutare concretamente la stessa possibilità di dare seguito all'impegno senza una specifica previsione legislativa, nonché l'esigenza di una quantificazione degli effetti sul piano finanziario. Invita quindi il presentatore a valutare l'opportunità di riformulare il testo, inserendo tali contenuti in termini eventuali e nella sola parte motiva.

Franco GIDONI (LNP) nel ricordare che un'ipotesi di franchigia fiscale, analoga a quella prefigurata nella risoluzione del deputato Ruggia, era già stata valutata negativamente dalla Commissione Bilancio, dichiara di accogliere l'invito del Presidente a cercare una convergenza su un testo che rappresenti la posizione unanime della Commissione.

Augusto DI STANISLAO (IdV) si associa alla richiesta di addivenire ad una posizione di sintesi rappresentativa di tutte le forze politiche, segnalando che sarebbe stato più produttivo muoversi in tal senso ancor prima di incardinare i lavori in Commissione. Auspica tuttavia che gli impegni assunti dal Governo non siano poi disattesi nei fatti, come frequentemente avvenuto.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, precisa di aver presentato la sua risoluzione proprio allo scopo di raccogliere su di essa il maggior consenso possibile e che, in tal senso, aveva informalmente sollecitato la sottoscrizione del testo da parte dei rappresentanti dei diversi gruppi in Commissione.

Antonio RUGGHIA (PD) rileva che i suggerimenti di riformulazione avanzati dal rappresentante del Governo possano essere accolti, consentendo così una sostanziale convergenza tra i due atti di indirizzo.

Riccardo MAZZONI (PdL) manifesta pieno apprezzamento per l'iniziativa del presidente Cirielli e per la disponibilità espressa dai gruppi di convergere su un'unica posizione.

Gianfranco PAGLIA (FLpTP) esprime, anche da parte del suo Gruppo, convinto sostegno alle risoluzioni in esame, che potrebbero essere più utilmente sintetizzate in un unico testo.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, preso atto dell'orientamento unanime della Commissione, si riserva di presentare un testo unificato delle risoluzioni, aperto alla sottoscrizione di tutti i rappresentanti dei gruppi in Commissione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 15.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4517 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in oggetto.

Riccardo MAZZONI (PdL), *relatore*, osserva che il disegno di legge del Governo C. 4517, sul quale la Commissione Difesa è chiamata a esprimere il parere alla Commissione Affari costituzionali, intende

regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, sulla base dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007.

Ricorda, quindi, che il testo dell'intesa – firmata dal Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* e dal Presidente della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale – è stato elaborato, dopo lunghe trattative iniziate il 21 novembre 2000, dalla Commissione interministeriale all'uopo istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Come noto, l'articolo 8, terzo comma, della Costituzione stabilisce che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze. In tale materia, dunque, opera una riserva di legge rinforzata, caratterizzata da aggravamenti procedurali, che non consente la modifica, l'abrogazione o la deroga di tali leggi se non mediante leggi ordinarie che abbiano seguito la stessa procedura bilaterale di formazione. Al riguardo, si è affermata una prassi parlamentare che, pur non escludendo in assoluto l'emendabilità dei testi, restringe l'ambito di intervento del Parlamento a modifiche di carattere non sostanziale, quali quelle dirette ad integrare o chiarire il disegno di legge, o ad emendarne le parti che non rispecchiano fedelmente l'intesa.

Osserva, quindi, che in Italia, i fedeli del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli sono circa 150.000 e che la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, con sede a Venezia, è stata riconosciuta dallo Stato italiano come ente di culto con Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1998.

Ricorda, altresì, che le confessioni i cui rapporti sono regolati per legge sono: la Tavola valdese, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa cristiana avventista del 7° giorno, l'Unione delle comunità ebraiche italiane, l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia e la Chiesa evangelica luterana in Italia.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, il testo è stato elaborato sulla falsariga delle intese già concluse, per quanto adattate alle esigenze della Sacra arcidiocesi ortodossa, ed è stato oggetto del parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio.

Il provvedimento, composto da 27 articoli, è stato approvato dalla I Commissione del Senato in sede deliberante (AS 2233).

Illustra, dunque, i contenuti di particolare interesse della Commissione Difesa soffermandosi sull'articolo 3, comma 3 che, nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, in attuazione delle disposizioni della legge 14 novembre 2000, n. 331, sancisce il diritto dei ministri di culto dell'Arcidiocesi, su loro richiesta, a essere esonerati dal servizio militare o ad essere assegnati al servizio civile. Evidenzia, quindi, l'articolo 4, che, al comma 1, disciplina l'assistenza spirituale ai militari ortodossi, appartenenti a parrocchie dell'Arcidiocesi, sancendo il loro diritto a partecipare, nei giorni e nelle ore fissate e nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose ed ecclesiastiche ortodosse che si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni del loro servizio militare. Il successivo comma 2 prevede inoltre che – qualora non esistano chiese dell'Arcidiocesi nel luogo ove prestano il servizio – gli stessi militari appartenenti a parrocchie dell'Arcidiocesi possano comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa ortodossa più vicina nell'ambito provinciale o regionale, previa dichiarazione del sacerdote della parrocchia dell'Arcidiocesi competente per territorio. Infine, il comma 3, in caso di loro decesso in servizio, prevede che il comando militare competente adotti, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate dai ministri di culto dell'Arcidiocesi.

In conclusione, non ravvisando nel provvedimento profili di particolare pro-

blematicità per la Commissione, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4518 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in oggetto.

Riccardo MAZZONI (Pdl), *relatore*, per quanto concerne le osservazioni di carattere generale relative al disegno di legge del Governo recante « norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia » (C. 4518), richiama integralmente contenuti della relazione da lui svolta sul provvedimento al precedente punto all'ordine del giorno.

Evidenzia, quindi, che anche l'intesa per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, le cui trattative sono iniziate il 30 gennaio 2001, è stata siglata il 4 aprile 2007 dal Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* e dal Presidente di tale confessione.

Ricorda che la Chiesa apostolica è un movimento internazionale missionario che si è costituito nella Chiesa apostolica in Italia il 15 dicembre 1973, con articolazioni su tutto il territorio nazionale, la cui sede italiana è stabilita a Grosseto. Il numero dei fedeli è stimato in circa 5.500 unità.

Sottolinea, inoltre, che il provvedimento, per la parti di competenza della Commissione difesa, reca contenuti pressoché identici a quelli già illustrato nella precedente relazione, salvo alcune precisazioni che illustra.

In particolare, evidenzia che il testo del provvedimento dispone che i ministri

di culto *con cura di anime* siano dispensati dalla chiamata alle armi (articolo 3, comma 3). Inoltre, è previsto che gli stessi ministri di culto, al fine di prestare assistenza spirituale, hanno il diritto di accedere alle caserme e di organizzare apposite riunioni in locali predisposti in accordo con l'autorità militare competente che è dunque tenuta a mettere a disposizione i locali necessari e a consentire l'affissione di appositi avvisi (articolo 4, commi 4 e 5). È altresì riconosciuto ai ministri di culto, che siano anche militari in servizio o prestino servizio civile, la facoltà di svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano (articolo 4, comma 6). Infine, viene garantita esplicitamente la facoltà per gli appartenenti alla Chiesa apostolica in Italia di essere assegnati, su loro richiesta, al servizio civile, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, nonché la facoltà di richiedere di poter svolgere il servizio militare in attività di protezione e di assistenza civile (articolo 5).

In conclusione, non ravvisando neanche in tale provvedimento profili di particolare problematicità per la Commissione, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'ordina-

*mento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.
Atto n. 404.*

SEDE CONSULTIVA

*Legge comunitaria 2011.
C. 4623 Governo.*

*Relazione sulla partecipazione dell'Italia al-
l'Unione europea nell'anno 2010.
Doc. LXXXVII, n. 4.*

COMITATO RISTRETTO

*Disposizioni in materia di affondamento di
navi radiate dai ruoli del naviglio militare.
C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao.*

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011. C. 4622 Governo, approvato dal Senato 53

ATTI DEL GOVERNO:

Relazione concernente i lavori della commissione incaricata del riordino della relazione generale sulla situazione economica del Paese. Atto n. 405 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 53

ALLEGATO (*Parere approvato*) 66

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (*Parere alla XIV Commissione*) (*Esame congiunto e rinvio*) 58

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 65

ERRATA CORRIGE 65

COMITATO DEI NOVE

Martedì 11 ottobre 2011.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011.

C. 4622 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 12.30 alle 12.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 12.35.

Relazione concernente i lavori della commissione incaricata del riordino della relazione generale sulla situazione economica del Paese.

Atto n. 405.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame della relazione.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, ricorda che la relazione della quale oggi si avvia l'esame costituisce il frutto dei lavori della commissione incaricata, ai sensi dell'articolo 52, comma 3 della legge di contabilità e finanza pubblica, come sostituito dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, del riordino dei contenuti della Relazione gene-

rale sulla situazione economica del Paese. Tale ultimo documento, la cui presentazione alle Camere è formalmente prevista dall'articolo 12 della legge n. 196 del 2009, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 39 del 2011, illustra l'andamento dell'economia e della finanza pubblica nell'anno precedente. La Relazione generale è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, che ne aveva previsto la presentazione alle Camere entro il mese di marzo di ciascun anno. Osserva che i suoi contenuti sono stati successivamente arricchiti dalla legge n. 472 del 1952, ai sensi della quale la relazione contiene rilevamenti statistici ed analitici sull'andamento della domanda e dell'offerta di lavoro, con particolare riguardo ai fenomeni della mobilità dell'occupazione, nonché alla disoccupazione ed all'emigrazione, dà notizia sull'andamento del mercato del lavoro nell'ultimo anno ed una prospettiva per l'annata successiva, nonché contiene un prospetto statistico-finanziario delle attività previdenziali comunque esercitate dal Paese. Rileva che l'attuale struttura della Relazione generale sulla situazione economica del Paese è stata definita nel 1993 dalla commissione istituita dall'allora Ministro del bilancio e della programmazione economica, Luigi Spaventa. Allo stato, la Relazione consta di tre volumi. Il primo analizza l'evoluzione dell'economia internazionale e italiana ed è corredato da allegati statistici sui conti economici nazionali dell'ISTAT. Il secondo volume si compone di tre sezioni: nella prima si riportano informazioni sulla formazione del prodotto da parte delle varie branche produttive, sull'impiego delle risorse disponibili per la spesa delle famiglie e per gli investimenti privati e pubblici, lo sviluppo economico territoriale e l'intervento statale nelle aree sottoutilizzate; nella seconda, espressamente richiesta dalla legge n. 472 del 1952, peraltro abrogata dall'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008, si analizza la situazione del mercato del lavoro e del sistema di protezione sociale; nella terza sezione si analizzano i conti finanziari del settore

statale e degli enti pubblici che non rientrano in tale settore, nonché i bilanci dello Stato e degli enti territoriali. Il terzo volume contiene, infine, un'appendice statistica degli argomenti trattati nel secondo volume. La legge di contabilità n. 196 del 2009, abrogando l'articolo unico della legge n. 639 del 1949, ha stabilito che la Relazione venisse presentata nel mese di aprile di ciascun anno. Ricorda che tale termine è stato prorogato al 30 settembre dall'articolo 2, comma 17-*sexies*, del decreto legge n. 225 del 2010 e che, in occasione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, il legislatore ha sentito l'esigenza di istituire una commissione per i lavori di riordino della Relazione generale sulla situazione economica del Paese al fine di condurre una verifica analitica dei suoi contenuti e valutarne il grado di attualità, alla luce dei numerosi cambiamenti normativi e istituzionali intervenuti, e in particolare delle innovazioni legate al nuovo ciclo di bilancio volte ad allineare la normativa nazionale al processo di coordinamento rafforzato delle politiche economiche degli Stati membri dell'area dell'euro. Per ciò che riguarda la Relazione generale sulla situazione economica del paese, osserva che l'articolo 6 della legge n. 39 del 2011 ha, da un lato, ripristinato il termine di aprile per la presentazione della Relazione al Parlamento e, dall'altro, ha previsto, attraverso la sostituzione del citato articolo 52, comma 3, della legge n. 196 del 2009, che il contenuto del documento sia oggetto di riordino. A tal fine, rileva che si prevede l'istituzione di una apposita commissione incaricata di valutare i contenuti della Relazione, nonché le informazioni da farvi confluire, individuando le parti di competenza, rispettivamente, delle amministrazioni interessate e dell'ISTAT. In ragione di tale riordino, il medesimo articolo 52, comma 3, ha previsto che la relazione riferita al 2010 sia presentata entro il 30 settembre 2011. Ricorda che la commissione incaricata del riordino della relazione è composta da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti dell'ISTAT e da

due esperti ed è stata istituita con decreto del Ministro dell'economia e finanze 16 maggio. Evidenzia che, sulla base dell'esame condotto sulle fonti da cui derivano le informazioni contenute nell'attuale Relazione generale sulla situazione economica del Paese, la commissione ha presentato due opzioni alternative di revisione della relazione, formulando al riguardo delle valutazioni conclusive. Fa presente che, nel condurre il lavoro di analisi, la commissione ha tenuto conto delle innovazioni al ciclo di bilancio disposte dalla legge n. 39 del 2011 ed in particolare della disciplina e dei contenuti del Documento di economia e finanza, che è corredato da un numero di allegati sensibilmente accresciuto rispetto ai precedenti documenti programmatici. Rileva che la prima opzione formulata dalla commissione prevede una più sintetica articolazione della Relazione generale sulla situazione economica del Paese in due volumi, corrispondenti agli attuali secondo e terzo volume, rivisti in un'ottica di sintesi ed omogeneità, attribuendo maggiore spazio alle informazioni di carattere quantitativo. In tali volumi si racchiudono, secondo la commissione, i temi più significativi della Relazione generale sulla situazione economica del Paese.

Osserva che, secondo questa prima opzione, l'attuale primo volume della Relazione, contenente l'analisi dell'economia nazionale ed internazionale, potrebbe essere soppresso, in quanto tale analisi sarebbe già contenuta nel DEF, presentato in contemporanea alla Relazione generale sulla situazione economica del Paese nonché nel Rapporto annuale dell'ISTAT. Rappresenta che per l'economia internazionale, poi, la commissione rileva che vi sarebbero già i documenti pubblicati nella primavera di ogni anno da importanti organizzazioni internazionali, che sono ripresi e commentati in altri documenti nazionali. Le tavole statistiche del Volume I relative ai conti nazionali potrebbero – a giudizio della commissione – confluire nel Rapporto annuale dell'ISTAT o in altre pubblicazioni ISTAT. Quanto alla data di presentazione della nuova Relazione, se-

condo la commissione essa potrebbe continuare ad essere presentata entro il mese di aprile, come attualmente previsto. Osserva che la seconda opzione prevede invece una completa ricollocazione dei contenuti della Relazione generale sulla situazione economica del Paese in pubblicazioni già esistenti, prodotte dalle Istituzioni competenti per materia, con la conseguente eliminazione dell'obbligo di presentazione della Relazione generale sulla situazione economica del Paese a partire dall'anno 2012. Precisa che le modalità attraverso le quali perseguire la prima o la seconda opzione sono illustrate nell'Allegato 1 alla Relazione, ove sono riportate le pubblicazioni specifiche, curate dalle Amministrazioni e dagli enti competenti e i relativi siti *web* in cui le informazioni originali della Relazione potrebbero essere reperibili. Dopo aver analizzato ciascuna delle due ipotesi, la commissione evidenzia che sono disponibili analisi macroeconomiche e di finanza pubblica relative all'anno di consuntivo nel DEF, nel Rapporto annuale sulla situazione del Paese pubblicato dall'ISTAT nel mese di maggio e nella Relazione annuale pubblicata nello stesso mese dalla Banca d'Italia. Inoltre, diverse Amministrazioni ed enti provvedono a pubblicare rapporti o relazioni su temi di specifica competenza: si cita, ad esempio, il rapporto sulla coesione sociale realizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'ISTAT. Osserva che per alcune rilevanti pubblicazioni non esiste, tuttavia, un obbligo normativo per le Amministrazioni o enti che li producono; la commissione suggerisce pertanto l'introduzione di un obbligo normativo per le Amministrazioni e gli enti che curano tali pubblicazioni e l'indicazione di una scadenza per il rilascio delle stesse, preferibilmente entro la prima metà dell'anno. La commissione evidenzia altresì che informazioni di carattere statistico, non rintracciabili in altre sedi, potrebbero essere inserite nel Piano statistico nazionale. Fa presente che la commissione, nel valutare le due opzioni di lavoro, ha evidenziato come la scelta della prima opzione possa condurre ad un do-

cumento sintetico e più agile, che tuttavia potrebbe risultare poco equilibrato soprattutto nelle sezioni di approfondimento, mentre la seconda opzione risponderebbe invece all'esigenza di evitare duplicazioni di lavoro, senza penalizzare la continuità e la pubblicità delle informazioni. Ricorda che sulla base di tali considerazioni la commissione ha convenuto sull'adozione della seconda opzione, proponendo l'eliminazione dell'obbligo di redazione della Relazione generale sulla situazione economica del Paese. Rileva che si renderebbe, quindi, necessario un rinvio ad altre pubblicazioni ufficiali, qualora i contenuti da trasfondere siano già presenti in tali pubblicazioni, ovvero una riallocazione dei residui contenuti specifici della Relazione in altre pubblicazioni già esistenti. Rappresenta che secondo la commissione, tale soluzione presenterebbe il vantaggio di sistematizzare le informazioni tematiche, ampliandone il contenuto informativo, nonché di sollevare l'Amministrazione dall'onere di rendicontare sulla contabilità nazionale nell'anno precedente, compito adempiuto istituzionalmente dall'Istituto di Statistica. Infine, in ragione della procedura in corso finalizzata al riordino della Relazione, evidenzia come la commissione segnali che la Relazione riferita all'esercizio 2010 – la quale ai sensi del citato articolo 52, comma 3, della legge di contabilità avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 settembre – sarà un documento di « transizione », destinato ad accogliere le informazioni non ancora diffuse e composto di un unico volume, con contenuti specifici espressamente indicati. In particolare, precisa che questa relazione, che in virtù del processo di riordino sarà presentata oltre il termine previsto del 30 settembre 2011, sarà composta di una premessa e otto capitoli tematici e conterrà in allegato un prospetto di raccordo tra i contenuti con le edizioni precedenti della medesima Relazione.

Conclusivamente, ritiene che il lavoro svolto dalla commissione sia particolarmente qualificato ed offra una ricognizione analitica e ragionata dei contenuti della Relazione e della sua collocazione

nell'ambito dei documenti e del sistema informativo esistente in materia di economia e finanza pubblica. Quanto alle proposte formulate, pur ritenendo che in prospettiva ci si possa muovere nella direzione della soppressione della Relazione e della riallocazione dei suoi contenuti in nuovi documenti, deve rilevare che questa soluzione richiede innovazioni normative che comporterebbero l'esigenza di un intervento legislativo in materia. Del resto, lo stesso articolo 52, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica, così come modificato dalla legge n. 39 del 2011, prevedeva che le proposte della commissione di studio dovessero essere finalizzate a una razionalizzazione della Relazione per valorizzarne il contenuto, in una ottica di una migliore fruibilità dei dati. Ritiene, pertanto, che la Commissione possa esprimere parere favorevole sulla relazione trasmessa, indicando l'esigenza di seguire la prima opzione indicata nel documento, che prevede l'elaborazione di una versione più sintetica della Relazione generale sulla situazione economica del Paese, articolata in due volumi.

Il sottosegretario Bruno CESARIO non formula osservazioni sul documento.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminata la relazione concernente i lavori della commissione incaricata del riordino della relazione generale sulla situazione economica del Paese (atto n. 405),

considerato che:

la Relazione generale sulla situazione economica del Paese, prevista dall'articolo 12 della legge n. 196 del 2009, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 39 del 2011, reca una illustrazione degli sviluppi economici del Paese, nonché degli andamenti di finanza pubblica dell'anno precedente;

l'articolo 52, comma 3, della legge n. 196 del 2009, ha previsto l'istituzione della commissione incaricata del riordino dei contenuti della Relazione generale sulla situazione economica del Paese,

l'esigenza di condurre una verifica analitica dei contenuti della Relazione deriva dalla necessità di valutarne il grado di attualità, alla luce delle innovazioni legislative legate al nuovo ciclo di bilancio e di allineare la normativa nazionale al processo di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri dell'area dell'Euro, cosiddetto « Semestre europeo »;

la commissione ha presentato due opzioni alternative in merito al contenuto della Relazione: la prima prevede una più sintetica articolazione della Relazione in due volumi, corrispondenti agli attuali secondo e terzo volume, rielaborati in una veste più sintetica e omogenea, al fine di dare spazio alle analisi quantitative; la seconda prevede una completa ricollocazione dei contenuti della Relazione in pubblicazioni già esistenti, prodotte dalle istituzioni competenti per materia, con la conseguente eliminazione dell'obbligo di presentazione della Relazione a partire dall'anno 2012;

tale seconda opzione viene preferita dalla commissione in quanto risponderebbe all'esigenza di evitare duplicazioni di lavoro e presenterebbe il vantaggio di sistematizzare le informazioni tematiche, nonché di evitare di rendicontare sulla contabilità nazionale dell'anno precedente, posto che tale compito è già svolto dall'Istituto nazionale di statistica;

in merito alla seconda opzione individuata dalla commissione, si rileva che:

non è possibile sopprimere l'obbligo di presentazione della Relazione, in quanto la disposizione legislativa sulla quale si basa l'attività della commissione è finalizzata esclusivamente a una razionalizzazione della Relazione al fine di valorizzarne il contenuto, assicurando una migliore fruibilità dei dati;

appare invece auspicabile che il contenuto della Relazione venga semplificato, ottemperando in ogni caso all'obbligo di fornire al Parlamento tutte le informazioni necessarie per una completa valutazione della situazione economica del Paese, secondo quanto previsto dalla prima opzione,

considerate favorevolmente le proposte della commissione relative alla struttura della Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno 2010,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Renato CAMBURSANO (IdV) auspica che si possa addivenire ad un'ulteriore semplificazione nella configurazione della Relazione e che siano assunte iniziative normative volte a sopprimere la Relazione. Chiede quindi chiarimenti sulla composizione della commissione, in particolare se i membri esterni siano comunque riconducibili all'area di Governo, ovvero rappresentino voci critiche in seno alla commissione.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che, al fine di chiarire la posizione della commissione, sarebbe necessario esplicitare nella parte dispositiva del parere l'indicazione in ordine alla necessità di procedere nella direzione dell'elaborazione di una versione più sintetica della Relazione generale sulla situazione economica del Paese.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prendendo atto delle osservazioni dell'onorevole Vannucci, sospende la seduta al fine di consentire al relatore di valutare la possibilità di una riformulazione della proposta di parere presentata.

La seduta, sospesa alle 12.45, riprende alle 13.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, riformula la proposta di parere (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Bruno CESARIO concorda con la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata da ultimo dal relatore.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 12.45.

**Legge comunitaria 2011.
C. 4623 Governo.**

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.

Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto del disegno di legge comunitaria 2011 e della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per l'esame congiunto del disegno di legge comunitaria per l'anno 2011 e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nel 2010. In proposito, ricorda che il termine per l'espressione del parere sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nel 2010 nonché per l'approvazione della relazione sul disegno di legge comunitaria scade il prossimo 13 ottobre. Con riferimento al disegno di legge comunitaria, ricorda che per lo stesso esiste una specifica procedura di

esame parlamentare disciplinata dall'articolo 126-ter del Regolamento. Secondo tale procedura, alle Commissioni in sede consultiva è riconosciuta la capacità di approvare emendamenti che sono trasmessi alla Commissione politiche dell'Unione europea, competente in sede referente, la quale li può respingere unicamente per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. Tuttavia, in base alla prassi, nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria da parte della Commissione non si procede alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e alla votazione degli stessi, in quanto si ritiene preferibile esprimere le valutazioni della Commissione in ordine ad eventuali modifiche al testo del provvedimento attraverso l'inserimento di condizioni nel parere che, come previsto con riferimento a tutti i pareri espressi dalla Commissione, assumono una particolare valenza procedurale. Ricorda, peraltro, che nel prosieguo dell'esame del disegno di legge comunitaria la Commissione sarà poi chiamata ad esprimersi sugli emendamenti presentati presso la Commissione XIV, ivi compresi quelli approvati dalle Commissioni di settore, aventi profili finanziari e trasmessi dalla stessa alla Commissione. Alla luce di tali considerazioni, propone che, come negli scorsi anni, la Commissione non procederà alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria.

La Commissione concorda.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, segnala, preliminarmente, che il disegno di legge comunitaria per il 2011 arriva all'esame del Parlamento in ritardo rispetto ai termini previsti dalla legge n. 11 del 2005. Ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, il disegno di legge comunitaria è presentato dal Governo entro il 31 gennaio di ogni anno, mentre il disegno di legge in esame è stato presentato il 19 settembre 2011, anche in

considerazione dei rilevanti ritardi registrati nell'*iter* di approvazione del disegno di legge comunitaria per il 2010, approvato in seconda lettura dalla Camera il 26 luglio scorso e attualmente all'esame del Senato della Repubblica. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, osserva che il disegno di legge in esame presenta un contenuto sostanzialmente corrispondente a quello delle passate leggi comunitarie, essendo prevista una delega legislativa al Governo per l'adozione di decreti volti a dare attuazione alle direttive contenute negli allegati A e B annessi al disegno di legge. Precisa che il comma 4 dell'articolo 1 prevede che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie siano corredati di relazione tecnica e su di essi sia richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Qualora il Governo non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, gli schemi sono ritrasmessi alle Camere, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, al fine di acquisire un ulteriore parere delle Commissioni bilancio, che devono esprimersi entro venti giorni. Con riferimento alla quantificazione dei possibili oneri derivanti dal recepimento delle direttive, ricorda che il disegno di legge è corredato di una relazione tecnica, la quale precisa che esso « non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato ». La medesima relazione precisa, tuttavia, che è estremamente difficile, se non impossibile, determinare *a priori* se l'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive possa comportare effetti onerosi. Osserva che nell'ambito dei principi e criteri direttivi generali per la delega legislativa, l'articolo 2, comma 1, lettera d), riprendendo una formulazione contenuta nei più recenti disegni di legge comunitaria, prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che

non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Per quanto attiene alla copertura finanziaria di tali oneri, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, la medesima lettera stabilisce che ad essi si provvede a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni. In proposito, ricorda che tale disposizione riprende testualmente un criterio generale di delega contenuto nelle più recenti leggi comunitarie e che anche in questo disegno di legge non è previsto un limite massimo di utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Segnala, invece, che in precedenza, i disegni di legge comunitaria recavano un limite massimo di ricorso al predetto Fondo, stabilito in 50 milioni di euro. Come già rilevato in occasione dell'esame delle precedenti leggi comunitarie prive del suddetto limite di spesa, la previsione di un limite sembrerebbe corrispondere all'esigenza sia di delineare il quadro finanziario entro il quale dovrebbero trovare attuazione le direttive comunitarie, sia di limitare il ricorso alle risorse del Fondo di rotazione. Ricorda, tuttavia, che il ricorso a tale modalità di copertura residuale in passato è stato estremamente ridotto. Sul punto, nel corso dell'esame della legge comunitaria 2010, il Governo ha chiarito che il predetto limite massimo di ricorso al Fondo di 50 milioni di euro, fissato sino alla legge comunitaria 2006, non era stato mai superato, precisando, inoltre, che l'utilizzo di tale Fondo riveste carattere eccezionale sia in relazione alla percentuale di direttive al cui recepimento è destinata a dare copertura, inferiore al 5 per cento, sia in

relazione alla quantità di risorse del Fondo medesimo impiegato a tale scopo. In proposito, rammenta inoltre che nella corrente legislatura solo due decreti legislativi hanno fatto ricorso a tale modalità di copertura, per oneri sensibilmente inferiori ai limiti indicati. Alla luce di queste considerazioni, ritiene quindi che il ricorso alle risorse del citato Fondo di rotazione abbia carattere eccezionale. Su tale aspetto ritiene, comunque, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Per quanto attiene, invece, al ricorso, in via ordinaria, ai «fondi già assegnati alle competenti amministrazioni» segnala che nella prassi applicativa delle disposizioni di identico tenore contenute nelle precedenti leggi comunitarie si è ritenuto che tale formulazione consenta anche il ricorso alla riduzione di autorizzazioni legislative di spesa o alla riduzione dei fondi speciali di pertinenza delle rispettive amministrazioni. Pur alla luce di queste premesse, ritiene opportuno un approfondimento in ordine alle conseguenze finanziarie di talune direttive contenute nell'allegato B del disegno di legge, che appaiono suscettibili di determinare effetti, anche di carattere finanziario, che dovrebbero essere valutati anche in sede di approvazione della delega legislativa. Considerato che la relazione tecnica si limita a considerazioni di carattere generale in ordine al meccanismo di copertura degli oneri derivanti dalle direttive, soffermandosi in questa sede solo sugli atti di maggiore rilievo, reputa in primo luogo necessario che il Governo fornisca più puntuali indicazioni rispetto alle conseguenze del recepimento della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. In proposito, segnala che tale direttiva modifica la disciplina vigente in materia, attualmente contenuta nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, prevedendo una maggiore vincolatività della normativa in materia di termini per i pagamenti nelle transazioni commerciali, che trova applicazione anche nei rapporti nei quali una pubblica

amministrazione sia debitrice nei confronti di un'impresa. Al riguardo, ricorda che la questione relativa ai possibili oneri derivanti dal recepimento della direttiva 2011/7/UE era stata affrontata in occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria per il 2010, quando erano state presentate due proposte emendative volte a prevedere il recepimento di tale direttiva, l'emendamento Borghesi 1.54 e l'emendamento 1.300 della Commissione, che prevedeva anche il recepimento di ulteriori direttive. In mancanza di indicazioni in ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dal recepimento della direttiva, la Commissione bilancio, nelle sedute del 5 aprile e del 28 giugno 2011, ha espresso parere contrario sull'emendamento Borghesi 1.54, nonché sulla parte dell'emendamento 1.300 della Commissione relativa al recepimento della direttiva in esame. In quella occasione, nella seduta dell'Assemblea del 29 giugno 2011, si svolse poi un ampio dibattito sulle implicazioni finanziarie del recepimento della direttiva, nel quale intervenne anche il presidente della Commissione bilancio, rappresentando l'esigenza di acquisire elementi al riguardo da parte della Ragioneria generale dello Stato. Ritiene, inoltre, opportuno che il Governo fornisca indicazioni rispetto a possibili implicazioni finanziarie della direttiva 2010/23/UE, volta a prevedere un meccanismo di inversione contabile in materia di imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate nell'ambito del sistema per lo scambio di quote ed emissioni di gas a effetto serra. Segnala, infine, che, come di consueto, l'articolo 4, richiamando le disposizioni dell'articolo 9 della legge n. 11 del 2005, prevede che gli oneri per le prestazioni e i controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria siano posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, mentre le entrate derivanti dalle tariffe siano attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli.

Con riferimento alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010, ricorda che la legge n. 96 del 2010 ha introdotto alcune modifiche nella legge n. 11 del 2005, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea. In particolare, si è prevista la sostituzione della precedente relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea con due documenti: una relazione preventiva, da presentare al Parlamento entro il 31 dicembre di ciascun anno, volta a definire gli orientamenti e le priorità che il Governo intende promuovere per il nuovo anno sugli sviluppi dell'integrazione europea e sui progetti di atti normativi all'esame dell'Unione europea e una relazione consuntiva sull'anno precedente, da presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno. Ai sensi dell'articolo 15 della richiamata legge n. 11 del 2005, tale ultima relazione deve illustrare, in primo luogo, gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento quindi la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell'emanazione degli atti legislativi dell'Unione; la partecipazione dell'Italia all'attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali. Osserva che la relazione reca altresì i dati consuntivi, nonché una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti; l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia; il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di

Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome; nonché l'elenco e i motivi delle impugnazioni da parte del Governo italiano di Decisioni dell'Unione europea. Ricorda che il documento di cui oggi si avvia l'esame rappresenta la prima relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea ed è stata trasmessa alla Camera il 19 maggio 2011, purtroppo con un non trascurabile ritardo, rispetto al termine del 31 gennaio previsto dalla legge. Con riferimento alle parti della Relazione di specifica competenza della Commissione, osserva che essa rappresenta innanzitutto che il Governo ha proseguito nelle attività di coordinamento, sorveglianza, monitoraggio e promozione delle azioni dirette alla piena attuazione nel Paese della politica di coesione e sviluppo territoriale dell'Unione europea. Per quanto riguarda il periodo di programmazione 2007-2013, osserva che è proseguita nel 2010 l'attuazione dei Programmi del Quadro strategico nazionale 2007-2013, con una particolare attenzione agli investimenti programmati nel settore delle infrastrutture di trasporto, dei servizi, dei rifiuti e della difesa del suolo e della promozione della ricerca. Sulla base dei dati raccolti e monitorati dalla Ragioneria generale dello Stato, inoltre, nella Relazione viene dettagliata la situazione degli accreditati dell'Unione europea a favore del nostro Paese registrati nell'esercizio 2010, con aggiornamento alla data del 30 settembre. Con riferimento alle questioni economiche e finanziarie tracciate nell'ambito del quadro generale delle politiche dell'Unione europea, segnala che nella Relazione si ricorda che, per far fronte alla crisi economico-finanziaria, l'Unione europea ha lavorato per dotarsi di nuovi strumenti che sono il naturale completamento della moneta unica e che modificheranno dunque l'architettura economico-finanziaria dell'Unione. In particolare, ricorda che vengono richiamati il Meccanismo permanente di gestione delle

crisi, che comincerà ad operare a metà 2013 e sostituirà l'*European Financial Stabilisation Facility* (EFSF) e l'*European Financial Stabilization Mechanism* (EFSM), i due strumenti temporanei approntati nel maggio scorso in risposta alla crisi greca. Per quanto riguarda la supervisione sui mercati finanziari, grazie all'accordo raggiunto tra Parlamento e Consiglio, il Comitato europeo per i rischi sistemici e le tre nuove Autorità di vigilanza microprudenziale europee operative dal 1° gennaio 2011. Il costituendo sistema europeo di controllo del settore finanziario si affiancherà a quelli esistenti a livello nazionale. Ricorda che in tale ambito è stato inoltre raggiunto dopo un complesso negoziato, l'accordo sulla direttiva relativa ai fondi alternativi di investimento. Segnala, poi, come un ulteriore tassello della nuova architettura economico-finanziaria europea è quello del coordinamento delle politiche economiche. Rammenta, in proposito, che il Consiglio Ecofin del settembre 2010 ha approvato le modifiche del Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, necessarie per l'adeguamento alle nuove procedure del cosiddetto « semestre europeo ». Precisa che la nuova architettura istituzionale si configura sostanzialmente attraverso una valutazione « sincronizzata » sulle politiche fiscali e sulle politiche economiche degli Stati membri da parte delle istanze dell'Unione. Tale valutazione viene pertanto anticipata e si completa entro il primo semestre di ogni anno, in modo tale da precedere la presentazione nei Parlamenti nazionali dei provvedimenti di bilancio. A tale nuovo ciclo, che ha avuto inizio il 12 gennaio 2011 con la presentazione da parte della Commissione europea della *Annual Growth Survey*, la Commissione ha avuto modo di partecipare attivamente con l'approvazione, il 7 aprile 2011, di un documento finale e, successivamente con l'esame del Documento di economia e finanza, recante appunto il Programma nazionale di riforma e il Programma di stabilità dell'Italia. Sempre in tema di coordinamento delle politiche economiche, ricorda che la Commissione europea ha

presentato il 29 settembre 2010 sei proposte legislative volte a rafforzare la *governance* economica europea. I testi comprendono due proposte di modifica dei regolamenti alla base del Patto di stabilità e crescita; una proposta di direttiva sui requisiti minimi dei *framework* delle politiche di bilancio nazionali; tre proposte di nuovi regolamenti riguardanti la sorveglianza degli squilibri macroeconomici; le sanzioni relative agli squilibri macroeconomici, le sanzioni legate al Patto di stabilità e crescita. Ricorda che anche questi testi sono stati esaminati dalla Commissione, insieme alla Commissione politiche dell'Unione europea, ed in proposito è stato approvato un articolato documento finale nella seduta delle Commissioni riunite del 10 dicembre 2010. Ricorda, inoltre, che le nuove regole, di recente adottate in via definitiva, raggiungeranno la piena operatività presumibilmente nel 2014. Segnala che la Relazione rappresenta altresì che il Consiglio Ecofin ha approvato i pareri sugli aggiornamenti dei Programmi di stabilità e convergenza degli Stati membri e che ha emesso una nuova raccomandazione nei confronti di Lituania, Malta e Romania, per prorogare di un anno i termini per la correzione del disavanzo eccessivo, alla luce del deterioramento delle rispettive economie, più grave di quanto previsto. Sempre con riferimento ai disavanzi eccessivi, il Consiglio ha avviato nuove procedure nei confronti di Bulgaria, Cipro, Danimarca e Finlandia, formulando raccomandazioni per la adeguata correzione dei rispettivi disavanzi. Il Consiglio si è inoltre concentrato sulla situazione riguardante il disavanzo e il debito in Grecia, adottando un parere sull'aggiornamento del Programma di stabilità greco, raccomandazioni per il risanamento del disavanzo eccessivo entro il 2012 attraverso l'indicazione di una serie di misure di consolidamento e un calendario specifico di attuazione delle stesse e una raccomandazione finalizzata all'adeguamento delle politiche economiche della Grecia agli indirizzi di massima delle politiche dell'Unione europea. La Relazione sottolinea, inoltre, che l'attività

svolta nell'ambito del Comitato di politica economica dell'Unione europea e dei suoi gruppi di lavoro si è rivelata particolarmente efficace nel corso del 2010, anno in cui si è rafforzato il ruolo di *leadership* dell'Italia sia per il significativo lavoro di supporto informativo e analitico, sia per la presidenza del Comitato, ad essa assegnata nel gennaio 2010. Prosegue quindi ricordando come nel maggio 2010, a seguito dell'approvazione della nuova strategia Europa 2020 si è svolto il *joint meeting* del Comitato di politica economica dell'Unione europea e del comitato economico e finanziario supplenti, avente per oggetto l'identificazione delle principali strozzature del mercato degli Stati membri che rallentano la crescita. Nell'ambito dell'analisi delle misure temporanee sul mercato del lavoro e del prodotto e della definizione di una credibile *exit strategy* di tali interventi, la delegazione italiana, sebbene sostanzialmente in linea con il calendario di ritiro predisposto dalla Commissione europea, ha sottolineato i rischi di un ritiro eccessivamente anticipato delle misure sulle prospettive di crescita e la necessità di attuare un ritiro graduale tenendo in considerazione le posizioni macroeconomiche e di finanza pubblica dei singoli paesi. Segnala che la Relazione rappresenta che, in riferimento alle richiamate strozzature del mercato, e le relative raccomandazioni individuate dalla Commissione europea per l'Italia, la delegazione italiana ha sostanzialmente concordato sulle priorità individuate. Osserva, in proposito, che è stata evidenziata un'enfasi eccessiva sul debito pubblico che, sebbene elevato nel livello, è previsto crescere a tassi di molto inferiori a quelli degli altri principali Stati membri. Inoltre, a testimonianza della solidità finanziaria del Paese, si sono indicati l'elevato tasso di risparmio delle famiglie e il basso indebitamento privato. Osserva che il documento in esame ricorda che la Commissione europea ha presentato lo scorso 19 ottobre 2010 una Comunicazione sul riesame del bilancio dell'Unione europea che esamina il funzionamento e gli aspetti problematici del bilancio e del quadro finanziario at-

tuali e individua alcuni principi, metodi e opzioni per l'elaborazione del quadro finanziario pluriennale successivo al 2013 e per la revisione delle risorse proprie dell'Unione europea. Ricorda in proposito che le Commissioni riunite V e XIV stanno appunto esaminando i documenti predisposti dalla Commissione europea sulla riforma del bilancio dell'Unione e che è in corso un'apposita indagine conoscitiva. Per quanto riguarda la politica di coesione, il 9 novembre 2010, la Commissione europea ha adottato il V Rapporto sulla coesione economica, sociale e territoriale, contenente anche gli orientamenti sul futuro della politica di coesione, sul quale ha avviato un processo pubblico di consultazione. In proposito, fa presente che l'Italia ha seguito con particolare interesse tale dibattito che si è concluso il 31 gennaio 2011 in occasione del Forum europeo sulla coesione, svoltosi a Bruxelles, il 31 gennaio e il 1° febbraio 2011. Precisa che alla politica di coesione è dedicata la Parte quarta della Relazione all'esame, che dà conto, in primo luogo, dell'attuazione delle politiche di coesione e quindi della conclusione del ciclo di programmazione 2000-2006 e della realizzazione del ciclo 2007-2013. La seconda sezione della Parte quarta evidenzia l'andamento dei flussi finanziari dell'Unione europea verso l'Italia e dell'Italia verso l'Unione. In proposito, precisa che l'entità dei rapporti finanziari con Bruxelles e la loro incidenza sugli aggregati di finanza pubblica ha indotto il Governo ad attivare, nell'ambito del proprio sistema informativo, una funzione di monitoraggio dedicata all'area europea, attraverso la quale si tiene sotto controllo sia il flusso di risorse trasferite dall'Unione europea all'Italia, sia l'utilizzo delle stesse da parte delle Amministrazioni titolari degli interventi. La Relazione fornisce quindi il dettaglio delle somme accreditate dall'Unione europea all'Italia in relazione a ciascun tipo di fonte finanziaria e rispetto ai singoli programmi delle regioni rientranti nei diversi obiettivi della politica di coesione. Allo stesso tempo ricorda che la Relazione dà conto dell'attuazione finanziaria dei diversi programmi

a livello regionale. Nell'osservare che la terza sezione riporta i risultati conseguiti e la valutazione di merito dell'attività svolta nel 2010, sottolinea tra le conclusioni più rilevanti delle valutazioni *ex post* della Commissione europea, il riferimento al contributo positivo dei Fondi strutturali alla crescita delle regioni italiane, in particolare di quelle meridionali che nel ciclo di programmazione concluso ricadevano nell'Obiettivo 1. In proposito, evidenzia che la stessa Commissione europea ha sostenuto che « in un periodo di instabilità finanziaria e di carenza di risorse pubbliche per investimenti, il cofinanziamento comunitario della politica di coesione ha contribuito ad evitare l'allargamento del divario delle Regioni dell'Obiettivo 1 rispetto al resto dell'Italia, ma non è riuscito ad incidere sui fattori alla base della loro scarsa competitività ». Peraltro, sulla presenza di un impatto positivo sul PIL dei Fondi strutturali concordano i due modelli macroeconomici utilizzati dalla Commissione europea, HERMIN e QUEST, che utilizzano struttura ed ipotesi differenti, mettendo in luce i differenti canali di crescita di una economia. Tra le ragioni adottate dalla valutazione della Commissione europea per i deludenti, seppur positivi, effetti delle politiche di coesione in Italia, vi è, oltre allo sfavorevole contesto economico, che ha limitato la crescita dell'intero Paese, l'insufficiente apporto nazionale alla politica regionale, che si è tradotto in minore effetto di addizionalità. Segnala che un altro fattore critico individuato dalla valutazione della Commissione europea riguarda le distorsioni create dalla regola del disimpegno automatico. Il vincolo alla certificazione entro le due annualità successive degli importi annuali iscritti nel bilancio comunitario, se da un lato ha dato un forte impulso all'attuazione dei programmi, dall'altro ha accentuato la tendenza delle amministrazioni e degli altri attori interessati a concentrare l'attenzione sugli aspetti formali della spesa e in misura minore sulla qualità e sostenibilità degli interventi. Per gli altri ambiti cofinanziati dai fondi strutturali, la Commissione europea ha invece

espresso valutazioni generali, valide a livello di Unione europea e quindi non specificamente rivolte all'Italia. Evidenzia, pertanto, che il giudizio conclusivo della Commissione europea è comunque positivo sul miglioramento della capacità istituzionale delle amministrazioni, in particolare nelle strutture più direttamente interessate dai Fondi strutturali. Conclusivamente, pur apprezzando le modifiche introdotte, osserva che il documento all'esame sia ancora suscettibile di futuri miglioramenti. In particolare, al di là del ritardo con il quale la Relazione è pervenuta all'esame del Parlamento, ritiene che dovrebbero esserne rafforzati gli elementi che consentono di svolgere una valutazione della partecipazione dell'Italia alla vita dell'Unione europea, anche attraverso una migliore rappresentazione del seguito dato agli atti di indirizzo parlamentare adottati nel quadro delle procedure relative alla fase ascendente di formazione del diritto dell'Unione europea.

Il sottosegretario Bruno CESARIO si riserva di intervenire in sede di replica.

Massimo VANNUCCI (PD), con riferimento al disegno di legge comunitaria, osserva come la relazione tecnica non rechi le quantificazioni degli oneri derivanti dal recepimento delle direttive comunitarie, rinviando una valutazione più precisa al momento della predisposizione dei decreti legislativi di attuazione. Rileva in proposito come in tal modo si rischi di rendere inattuata la legge comunitaria, nel caso in cui si verificasse solo in quella sede la mancanza delle coperture necessarie. Riterrebbe più corretto valutare fin da ora la sussistenza o meno di eventuali oneri e, quindi, delle relative coperture finanziarie. Richiama in proposito in particolare il recepimento della direttiva sui ritardi dei pagamenti alle imprese, sottolineando come il nostro Paese non abbia problemi normativi rispetto alle transazioni tra privati. Osserva, tuttavia, che il problema si pone rispetto ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni, che spesso intervengono

con un ritardo di anni, ricordando che addirittura è stata legislativamente disposta l'impignorabilità dei beni delle Aziende sanitarie locali inadempienti, pure in presenza di un titolo esecutivo. Chiede, comunque, al Governo di predisporre una dettagliata relazione tecnica sulla questione, dati gli evidenti risvolti sulla finanza pubblica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.50 alle 18.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 542 del 5 ottobre 2011, a pagina 63, nona riga, e a pagina 64, prima colonna, ottava riga: la parola: « rinvio » è sostituita dalla seguente « conclusione ».

ALLEGATO

Relazione concernente i lavori della commissione incaricata del riordino della relazione generale sulla situazione economica del Paese (Atto n. 405).

PARERE APPROVATO

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminata la relazione concernente i lavori della commissione incaricata del riordino della relazione generale sulla situazione economica del Paese (atto n. 405),

considerato che:

la Relazione generale sulla situazione economica del Paese, prevista dall'articolo 12 della legge n. 196 del 2009, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 39 del 2011, reca una illustrazione degli sviluppi economici del Paese, nonché degli andamenti di finanza pubblica dell'anno precedente;

l'articolo 52, comma 3, della legge n. 196 del 2009, ha previsto l'istituzione della commissione incaricata del riordino dei contenuti della Relazione generale sulla situazione economica del Paese,

l'esigenza di condurre una verifica analitica dei contenuti della Relazione deriva dalla necessità di valutarne il grado di attualità, alla luce delle innovazioni legislative legate al nuovo ciclo di bilancio e di allineare la normativa nazionale al processo di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri dell'area dell'Euro, cosiddetto « Semestre europeo »;

la commissione ha presentato due opzioni alternative in merito al contenuto della Relazione: la prima prevede una più sintetica articolazione della Relazione in due volumi, corrispondenti agli attuali secondo e terzo volume, rielaborati in una

veste più sintetica e omogenea, al fine di dare spazio alle analisi quantitative; la seconda prevede una completa ricollocazione dei contenuti della Relazione in pubblicazioni già esistenti, prodotte dalle istituzioni competenti per materia, con la conseguente eliminazione dell'obbligo di presentazione della Relazione a partire dall'anno 2012;

tale seconda opzione viene preferita dalla commissione in quanto risponderebbe all'esigenza di evitare duplicazioni di lavoro e presenterebbe il vantaggio di sistematizzare le informazioni tematiche, nonché di evitare di rendicontare sulla contabilità nazionale dell'anno precedente, posto che tale compito è già svolto dall'istituto nazionale di statistica;

in merito alla seconda opzione individuata dalla commissione, si rileva che:

non è possibile sopprimere l'obbligo di presentazione della Relazione, in quanto la disposizione legislativa sulla quale si basa l'attività della commissione è finalizzata esclusivamente a una razionalizzazione della Relazione al fine di valorizzarne il contenuto, assicurando una migliore fruibilità dei dati;

appare invece auspicabile che il contenuto della Relazione venga semplificato, ottemperando in ogni caso all'obbligo di fornire al Parlamento tutte le informazioni necessarie per una completa valutazione della situazione economica del Paese, secondo quanto previsto dalla prima opzione;

considerate favorevolmente le proposte della commissione relative alla strut-

tura della Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno 2010,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla semplificazione della Relazione generale sulla situazione economica generale del Paese ed alle proposte della commissione in merito alla struttura della medesima Relazione per il 2010 nei termini di cui in premessa.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	69
Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4569 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, con Allegati. C. 4564 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	70
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con Allegati. C. 4565 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	74
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	79
Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>) ..	81
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di relazione formulata dal relatore</i>)	87
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	90

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro verde sul futuro dell'IVA: Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente. COM(2010)695 definitivo (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	82
ALLEGATO 3 (<i>Riformulazione della proposta di documento finale del relatore</i>)	92

RISOLUZIONI:

7-00703 Bernardo: Interventi nei settori dei giochi e dei tabacchi (<i>Discussione e rinvio</i>) ..	82
---	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza
del presidente Gianfranco CONTE. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 13.25.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica che il deputato Santo Versace entra a far parte della Commissione.

Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4569 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla I Commissione Affari costituzionali, il disegno di legge C. 4569, approvato in sede deliberante dalla 1a Commissione permanente del Senato, recante modifica della legge n. 116 del 1995, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Preliminarmente ricorda che l'articolo 8, terzo comma, della Costituzione espressamente riserva alla legge la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, richiedendo altresì che tale regolazione avvenga sulla base di intese con le relative rappresentanze

Nel rispetto di tale previsione costituzionale, il disegno di legge provvede a modificare la legge n. 116 del 1995, con la

quale era stata approvata l'Intesa stipulata il 29 marzo 1993 tra la Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia (UCEBI), integrandola al fine di estendere anche all'UCEBI l'applicazione dell'istituto dell'8 per mille dell'IRPEF.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, l'articolo 1 reca l'approvazione della nuova Intesa firmata il 16 luglio 2010 tra la Repubblica italiana e l'UCEBI, che è allegata al provvedimento.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, che l'UCEBI concorre con lo Stato e con gli altri soggetti contemplati dalla normativa vigente in materia, secondo le modalità indicate dalla predetta normativa, alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La norma specifica che il concorso alla ripartizione si attua a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento e che le somme assegnate all'UCEBI devono essere destinate ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero.

Ai sensi del comma 2 le quote dell'otto per mille sono attribuite all'UCEBI sulla base delle scelte dei contribuenti effettuate in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'UCEBI sarà indicata come Unione cristiana evangelica battista d'Italia, nonché, per le quote relative a scelte non espresse da parte dei contribuenti, in proporzione alle scelte espresse in favore della stessa UCEBI.

Il comma 4 regola le modalità di corresponsione delle somme, prevedendo che esse siano determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge n. 448 del 1998, cioè sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF risultanti dal Rendiconto generale dello Stato. A decorrere dal terzo anno successivo a quello in corso al momento dell'entrata in vigore della legge, le somme stesse saranno corrisposte annualmente dallo Stato all'UCEBI, entro il mese di giugno, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione all'UCEBI stessa.

In base al comma 5 l'UCEBI è tenuta a trasmettere al Ministero dell'interno, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini sopra indicati, dandone adeguata informazione.

Ai sensi dei commi 6 e 7, tale rendiconto, che deve indicare gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi sono stati eventualmente operati, nonché specificare le somme attribuite a ciascun intervento, è trasmesso dal Ministero dell'interno, con annessa una propria relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dal ricevimento.

L'articolo 3 prevede, al comma 1, che, su richiesta di una delle Parti firmatarie dell'Intesa, si può procedere, mediante un'apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'UCEBI, alla revisione dell'importo deducibile delle erogazioni liberali in denaro, fino ad un importo di 2 milioni di lire, effettuate in favore dell'UCEBI per finalità di culto, istruzione e beneficenza, previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge n. 116 del 1995.

La disposizione prevede inoltre che il predetto processo di modifica può riguardare anche la revisione « dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 2 della legge ».

In merito alla formulazione di tale ultima previsione, segnala come non appaia del tutto chiaro il riferimento all'aliquota IRPEF, che deve presumibilmente intendersi alla quota dell'otto per cento dell'IRPEF.

Al fine di coordinare la disciplina vigente con la norma di cui al comma 1, il comma 2 abroga il comma 4 del suddetto articolo 16 della legge n. 116, ai sensi del quale, su richiesta di una delle due Parti contraenti, si può procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui al comma 2 del medesimo articolo 16 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'UCEBI.

L'articolo 4 dispone in merito alla decorrenza delle modifiche apportate alla legge n. 116 del 1995, le quali decorrono

dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge, prevista per il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Intesa tra la Repubblica italiana e l'UCEBI, essa si compone di 4 articoli, che risultano sostanzialmente identici al testo degli articoli da 2 a 4 del disegno di legge.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, con Allegati.

C. 4564 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Amato BERARDI (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4564, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, con allegati, fatto a Bruxelles il 17 dicembre 2009.

Segnala preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica consenta di superare la precedente – e tuttora vigente – dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei. Esso si pone nel solco dell'analogo accordo stipulato con Gli Stati Uniti nel 2007, resosi necessario a seguito dei pronunciamenti della Corte di giustizia delle Comunità europee che, nel 2002, giudicò incompatibili con il diritto comunitario alcune clausole contenute negli accordi aerei bilaterali tra alcuni Stati membri e gli USA.

Al pari dell'Accordo con gli Stati Uniti, l'Accordo, oltre ad aprire i rispettivi mercati del trasporto aereo (eliminando le

disposizioni che ancora limitano i diritti delle compagnie aeree delle due parti di operare tra destinazioni dell'UE e del Canada), prevede l'allineamento delle relazioni tra il Canada e i vari Stati membri della CE nel settore aereo ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente.

Passando al contenuto dell'Accordo, esso si compone di un preambolo, 26 articoli e 3 allegati.

L'articolo 1 reca una serie di definizioni di termini utilizzati dall'Accordo, mentre l'articolo 2 concerne i diritti di traffico e stabilisce le possibilità operative concesse ai sensi dell'Accordo ai vettori di una Parte con riferimento al territorio dell'altra Parte.

In base all'articolo 3 le Parti contraenti riconoscono come designazione le licenze rilasciate dall'altra Parte, prevedendo che le autorità competenti di una Parte contraente rilascino celermente al vettore aereo dell'altra Parte che ne abbia fatto richiesta le autorizzazioni previste, subordinatamente a una serie di condizioni, che si possono riassumere essenzialmente:

nell'appartenenza effettiva della proprietà prevalente del vettore che ha richiesto l'autorizzazione al territorio di una delle Parti contraenti l'Accordo, tra le quali ovvero dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia o della Svizzera;

nella compatibilità del vettore medesimo con le leggi e i regolamenti dello Stato che rilascia le autorizzazioni.

La disposizione disciplina altresì i casi di revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio, che intervengono essenzialmente per difetto dei requisiti stabiliti per l'autorizzazione. La norma precisa che tali misure possono essere adottate solo dopo consultazione con le competenti autorità dell'altra Parte contraente, eccezion fatta per i provvedimenti immediatamente indispensabili per impedire ulteriori violazioni delle disposizioni

legislative o regolamentari, ovvero qualora ciò sia necessario per garantire la protezione e la sicurezza dell'aviazione civile.

Ai sensi dell'articolo 4 ciascuna Parte consente che i cittadini dell'altra detengano la proprietà sulle proprie compagnie aeree, fatte salve le condizioni stabilite dall'Allegato 2 dell'Accordo.

L'articolo 5 stabilisce l'obbligo di ciascuna Parte ad osservare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano sul proprio territorio l'ingresso, la permanenza o l'uscita di aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o l'esercizio e la navigazione di tali aeromobili: tale obbligo riguarda tanto i vettori e le operazioni di volo, quanto i passeggeri e gli equipaggi, come anche, con riferimento alle merci, gli spedizionieri.

In tale ambito rileva, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, gli obblighi di rispetto della normativa in materia doganale previsti dalla lettera *b*) dell'articolo.

In base all'articolo 6, concernente specificamente la sicurezza aerea, le Parti si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciate dalle competenti autorità dell'altra Parte, conformemente alle disposizioni applicabili dell'Accordo tra il Canada e la Comunità europea in materia di sicurezza dell'aviazione civile. In tale contesto le Parti accettano lo svolgimento di ispezioni a terra su aeromobili da parte delle autorità aeronautiche dell'altra Parte, le quali sono tenute, nel caso di non conformità dell'aeromobile, ad adottare le misure necessarie.

La disposizione afferma l'importanza della cooperazione tra le Parti nel settore della sicurezza nell'aviazione civile, in particolare attraverso lo scambio di informazioni. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte hanno inoltre il diritto di adottare misure immediate, compresa la revoca, sospensione o autorizzazione delle autorizzazioni e dei permessi, qualora ciò sia necessario per prevenire pericoli imminenti per la sicurezza.

Sono previste procedure di consultazione tra le Parti in relazione a problemi

relativi alla sicurezza dei servizi aerei, e si contempla comunque la possibilità di revoca dei permessi in difetto dei requisiti.

L'articolo 7 disciplina la cooperazione in materia di sicurezza, intesa come protezione contro atti di interferenza illecita a bordo degli aerei (quali il sequestro di aeromobili e atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile).

La disposizione precisa che le Parti devono agire in conformità alle norme per la protezione dell'aviazione civile definite dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), in quanto applicabili, e devono esigere dagli operatori il rispetto di tali norme. La cooperazione si esplica attraverso il mutuo riconoscimento delle reciproche norme di sicurezza, l'adozione delle misure di sicurezza richieste dall'altra Parte, l'effettuazione di ispezioni di sicurezza e la prestazione di assistenza reciproca in caso di sequestri di aeromobili o altri atti di interferenza illecita.

Si prevedono consultazioni qualora una delle Parti ritenga che l'altra non abbia rispettato le condizioni della cooperazione.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 8, il quale disciplina la materia delle esenzioni fiscali relative agli aeromobili utilizzati dalle compagnie aeree, analogamente alle previsioni largamente utilizzate nei trattati internazionali, rispetto alle quali peraltro l'autorità competente conserva facoltà di supervisione e controllo.

In particolare si prevede che, su base di reciprocità, e per quanto possibile in base alla normativa nazionale, le compagnie aeree siano esenti da restrizioni alle importazioni, nonché da imposte sulla proprietà e sul capitale, dazi doganali, accise, diritti ed oneri analoghi su carburanti, lubrificanti, materiali di consumo, provviste di bordo, attrezzature di terra, pezzi di ricambio e materiale stampato, che siano necessari per la effettiva operatività dei servizi aerei e per la manutenzione degli aeromobili, ad eccezione degli oneri corrispondenti al costo dei servizi prestati.

Inoltre si prevede che una Parte chieda assistenza all'altra per conto delle proprie

compagnie aeree, per ottenere esenzioni da tasse, imposte, dazi, diritti e oneri sui beni sopra indicati.

La disposizione specifica altresì che le Parti possono comunque imporre tasse, imposte, dazi, diritti e oneri sui beni venduti ai passeggeri non destinati al consumo a bordo.

Si fanno comunque salve le previsioni delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni in vigore tra il Canada e Stati membri dell'UE.

In base all'articolo 9 le Parti si forniscono vicendevolmente le statistiche relative all'attività dei propri vettori nei trasporti internazionali, sulla base delle normative nazionali.

L'articolo 10 sancisce l'importanza di tutelare gli interessi dei consumatori, impegnando le Parti ad adottare misure non discriminatorie, ragionevoli e proporzionate, riguardanti, tra l'altro, rimborsi ai passeggeri, compensazioni per mancato imbarco, assicurazioni per i danni fisici subiti dai passeggeri.

L'articolo 11 prevede che le Parti garantiscano l'accessibilità degli aeroporti, dei corridoi aerei, dei servizi di controllo del traffico, delle altre infrastrutture collegate alla navigazione aerea e dei servizi a terra alle compagnie aeree dell'altra Parte, su base non discriminatoria, nonché l'applicazione trasparente, efficace e non discriminatoria delle procedure e regolamentazioni in materia di gestione delle bande orarie negli aeroporti (cosiddetti *slots*). La disposizione fa comunque salvi i vincoli giuridici, operativi e fisici.

L'articolo 12 vieta a ciascuna Parte di imporre ai vettori dell'altra Parte oneri d'uso superiori a quelli imposti ad altri vettori aerei impegnati in analoghi servizi internazionali, per quanto riguarda i servizi di controllo e navigazione aerea, nonché l'utilizzo di aeroporti, infrastrutture o servizi di protezione dell'aviazione.

L'articolo 13, il quale disciplina il contesto commerciale, prevede che ciascuna Parte accordi alle compagnie aeree dell'altra eque e pari opportunità per la fornitura dei servizi di trasporto aereo.

La disposizione specifica il diritto dei vettori aerei di ciascuna delle Parti di provvedere in proprio alla vendita di servizi di trasporto aereo nel territorio dell'altra Parte, ovvero tramite propri intermediari; in tale ambito si precisa che l'acquisto di tali servizi da parte di chiunque è libero, in valuta locale o in altra convertibile e si sancisce la libertà di fissazione delle tariffe e dei prezzi per i servizi di trasporto aereo.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia la previsione di cui alla lettera c) del paragrafo 8, in base alla quale ciascuna Parte consente alle compagnie aeree dell'altra Parte di convertire e trasferire all'estero i fondi provenienti dal normale svolgimento delle loro attività, senza restrizioni o ritardi, al tasso di cambio di mercato applicabile ai pagamenti correnti e senza alcun onere, escluse le ordinarie commissioni bancarie.

La norma disciplina inoltre alcuni aspetti commerciali specifici, quali la frequenza e la capacità dei servizi di trasporto aereo, il *code-sharing*, l'assistenza a terra, i servizi intermodali, l'affiliazione commerciale ed il noleggio di aerei con equipaggi, i voli *charter* e l'invio sul territorio dell'altra Parte di personale commerciale, tecnico e di ogni altra categoria necessario alle attività da porre in essere.

L'articolo 14 interviene sui temi della concorrenza, indicando alcuni obiettivi di cooperazione che le Parti si impegnano a perseguire per la creazione di un ambiente equo per la fornitura dei servizi aerei.

In tale ambito si individuano come fattori essenziali per l'affermarsi di un contesto concorrenziale l'operatività delle compagnie aeree su base interamente commerciale, l'assenza di sovvenzioni statali, le condizioni di privatizzazione delle compagnie, l'accesso equo e non discriminatorio ad infrastrutture, servizi aeroportuali e sistemi di prenotazione.

Al riguardo si contempla la possibilità, quando si ritenga che sussistano condizioni anticoncorrenziali, che ciascuna Parte trasmetta all'altra osservazioni in merito, le quali costituiscono oggetto di

discussione in seno al Comitato misto istituito dall'articolo 17 dell'Accordo, e si prevede la cooperazione tra le rispettive autorità garanti della concorrenza.

L'articolo 15 prevede che le Parti cooperino per affrontare gli aspetti relativi alla gestione del traffico aereo al fine di ottimizzarne l'efficienza, ridurre i costi e migliorare la capacità e la sicurezza dei sistemi, nonché ridurre l'impatto ambientale del trasporto aereo.

L'articolo 16 stabilisce che ogni compagnia aerea canadese o di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso di designazione all'esercizio del trasporto aereo, rilasciata in forza di uno degli accordi sul trasporto aereo sostituiti dall'Accordo, ovvero che disponga di autorizzazione o licenza valida alla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso, continui a essere continui a disporre di tali titoli per l'esercizio della sua attività.

L'articolo 17 istituisce un Comitato misto per la gestione e attuazione dell'Accordo, il quale promuove la cooperazione tra Parti e costituisce la sede nella quale queste ultime si consultano su questioni attinenti all'interpretazione dell'Accordo e per risolvere problemi segnalati.

Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno, ma ciascuna delle Parti può chiedere una riunione del medesimo per risolvere questioni di interpretazione o di applicazione dell'Accordo.

L'articolo 18 sottolinea l'impegno delle Parti nel campo della protezione dell'ambiente, riconoscendo il diritto di ciascuna Parte ad applicare misure per affrontare il tema dell'impatto ambientale delle attività di trasporto aereo, senza alcuna distinzione basata sulla nazionalità degli operatori.

L'articolo 19 sottolinea l'importanza di considerare gli effetti dell'Accordo sull'occupazione e sulle condizioni lavorative, mentre l'articolo 20 individua nel Comitato misto di cui all'articolo 17 il luogo dove possono essere sollevate questioni di cooperazione internazionale rispetto alle relazioni in materia di trasporto aereo tra le Parti ed altri Paesi.

L'articolo 21 disciplina le modalità di composizione delle controversie relative all'interpretazione o applicazione dell'Accordo, le quali sono risolte attraverso consultazioni formali in seno al Comitato misto istituito dall'articolo 17 dell'Accordo, ovvero, in caso di mancata risoluzione in quella sede, ricorrendo ad una persona o organismo indicati consensualmente dalle Parti, ovvero, ancora, in caso di mancato raggiungimento di tale consenso, ad un tribunale arbitrale di tre membri.

Gli articoli da 22 a 25 contengono le consuete clausole finali: in particolare, si disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo e le eventuali modifiche al testo dello stesso, si prevede la possibilità di denuncia dell'Accordo, mediante comunicazione scritta attraverso i canali diplomatici all'altra Parte contraente, e simultaneamente all'ICAO, che sarà anche depositaria dell'Accordo.

L'articolo 26 riguarda il rapporto dell'Accordo con gli Accordi bilaterali nella stessa materia in vigore tra Stati membri della CE e Canada, e dispone che l'Accordo, all'inizio dell'applicazione e all'entrata in vigore definitiva, rispettivamente, sospenda e sostituisca quelli bilaterali tra Stati membri della CE e Canada, riportati nell'Allegato 3 dell'Accordo. Inoltre, nessuna disposizione dell'Accordo osta all'attuazione di future decisioni formulate dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, né tantomeno alla partecipazione futura delle Parti ad accordi multilaterali nella materia del servizio aereo: in tal caso, tuttavia, le Parti interessate consultano il comitato misto in vista di eventuali necessari adattamenti dell'Accordo.

Per quanto riguarda il contenuto degli Allegati all'Accordo, l'Allegato 1 indica i servizi di trasporto che ciascuna Parte consente alle compagnie aeree dell'altra Parte di offrire.

L'Allegato 2 regola la disponibilità di diritti sulle compagnie aeree di una Parte da parte di cittadini dell'altra Parte e disciplina i servizi che possono essere forniti dalle compagnie aeree delle due Parti.

L'Allegato 3 elenca gli accordi bilaterali tra il Canada e gli Stati membri dell'UE che sono sospesi o sostituiti dall'Accordo.

Evidenzia quindi come il provvedimento non contenga profili problematici per gli ambiti di competenza della Commissione, proponendo pertanto di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con Allegati.

C. 4565 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Amato BERARDI (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4565, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010.

Segnala preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica risponda all'esigenza di liberalizzare l'accesso al mercato, di creare nuove opportunità di investimento per gli Stati membri e di garantire pari diritti e opportunità ai vettori aerei sia dell'Unione europea sia georgiani. L'entrata in vigore dell'Accordo, destinato a sostituire gli accordi bilaterali esistenti e attualmente in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Georgia, contribuirà ad agevolare i necessari processi di fusione e di consolidamento di soggetti imprenditoriali dell'Unione che sono in grado di confrontarsi con le dinamiche di mercato mondiali.

La finalità dell'Accordo è rappresentata dall'istituzione di uno spazio aereo liberalizzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Georgia, nel cui ambito i vettori di entrambe le Parti potranno stabilirsi senza restrizioni, fornire liberamente i loro servizi sulla base dei principi commerciali, competere su base equa e paritaria nonché essere soggetti a condizioni regolamentari equivalenti e armonizzate.

Passando al contenuto dell'Accordo, esso si compone di un preambolo, 29 articoli e 4 allegati.

L'articolo 1 reca una serie di definizioni di termini utilizzati dall'Accordo, mentre l'articolo 2 concerne i diritti di traffico e stabilisce le possibilità operative concesse ai sensi dell'Accordo ai vettori di una Parte con riferimento al territorio dell'altra Parte. In nessun caso, comunque, i vettori europei in Georgia e quelli georgiani nel territorio dell'Unione europea potranno effettuare servizio di mero trasporto interno.

In base all'articolo 3 le autorità competenti di una Parte contraente rilasciano celermente al vettore aereo dell'altra Parte contraente che ne abbia fatto richiesta le autorizzazioni previste, subordinatamente a una serie di condizioni, che si possono riassumere essenzialmente nell'appartenza effettiva della proprietà prevalente del vettore che ha richiesto l'autorizzazione a cittadini di Stati o a Stati che siano Parti contraenti l'Accordo, nonché nella rispondenza del vettore medesimo alle leggi e ai regolamenti dello Stato che rilascia le autorizzazioni, e, infine, nell'applicazione da parte del vettore interessato delle disposizioni sulla sicurezza e protezione dell'aviazione, contenute rispettivamente dagli articoli 14 e 15 dell'Accordo.

Ai sensi dell'articolo 4 le Parti contraenti riconoscono le decisioni in materia di determinazione dell'idoneità adottate dalle autorità competenti dell'altra Parte, senza procedere ad ulteriori accertamenti salvo che non ritengano per motivi specifici che non siano state rispettate le condizioni in materia di autorizzazione stabilite dall'articolo 3 dell'Accordo.

La disposizione non si riferisce comunque alle determinazioni relative a certificati o licenze di sicurezza, disposizioni in materia di sicurezza o a coperture assicurative.

L'articolo 5 regola i casi di revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio dell'attività di trasporto aereo, che interviene essenzialmente per difetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 3, ivi comprese le disposizioni sulla sicurezza e sulla protezione dell'aviazione civile di cui ai già richiamati articoli 14 e 15 dell'Accordo, per violazioni delle disposizioni dell'articolo 7 concernenti l'ingresso e l'uscita dei vettori dal territorio delle Parti, le operazioni di volo e la navigazione degli aeromobili, nonché quando una Parte dichiara che non siano rispettate le condizioni di concorrenza.

La disposizione specifica che il rifiuto, la revoca, la sospensione o la limitazione delle autorizzazioni o dei permessi non possono essere disposti per il solo fatto che la proprietà o il controllo del vettore sono detenuti da cittadini della Comunità europea.

L'articolo 6 stabilisce che, nell'assumere decisioni in materia di proprietà e controllo societario di un vettore aereo di una Parte da parte di cittadini dell'altra Parte, saranno autorizzate sulla base di una decisione preventiva del Comitato misto istituito dall'articolo 22 dell'Accordo.

L'articolo 7 stabilisce l'obbligo di osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti l'Accordo: tale obbligo riguarda tanto i vettori e le operazioni di volo, quanto i passeggeri e gli equipaggi, come anche, con riferimento alle merci, gli spedizionieri.

A tal proposito evidenzia, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, gli obblighi di rispetto della normativa sullo sdoganamento ed in materia doganale.

L'articolo 8 interviene sui temi della concorrenza, indicando alcuni obiettivi di cooperazione che le Parti si impegnano a perseguire per la creazione di un ambiente

equo per la fornitura dei servizi aerei, escludendo il ricorso ad ogni discriminazione basata sulla nazionalità.

In tale ambito si dichiarano incompatibili con il funzionamento dell'Accordo gli aiuti di Stato che falsino la concorrenza e si prevede che ogni pratica contraria alla concorrenza sarà valutata sulla base delle norme in materia applicabili nell'Unione europea.

Al riguardo si contempla la possibilità, quando si ritenga che sussistano condizioni anticoncorrenziali, che ciascuna Parte trasmetta all'altra osservazioni in merito, e possa chiedere l'avvio di discussioni in seno al Comitato misto istituito dall'articolo 22 dell'Accordo. Nel caso di mancato accordo in sede di consultazioni la Parte che ne ha fatto richiesta può rifiutare, ritirare, revocare, sospendere o condizionare le autorizzazioni relative ai vettori aerei coinvolti.

L'articolo 9 prevede che i vettori di ciascuna delle Parti hanno il diritto di istituire uffici sul territorio dell'altra Parte per promuovere e vendere servizi di trasporto aereo e attività collegate, come anche di inviare sul territorio dell'altra Parte personale commerciale, tecnico e di ogni altra categoria necessaria alle attività da porre in essere. Inoltre, è espressamente specificato il diritto dei vettori aerei di ciascuna delle Parti di provvedere in proprio alle operazioni di assistenza a terra o di selezionare prestatori di tali servizi, fatti salvi i vincoli fisici o operativi conformi alla normativa locale, nonché di provvedere in proprio alla vendita di servizi di trasporto aereo nel territorio dell'altra Parte, ovvero tramite propri intermediari: l'acquisto di tali servizi da parte di chiunque è libero, in valuta locale o in altra convertibile.

Le compagnie possono inoltre pagare in valuta locale le spese effettuate nel territorio dell'altra Parte, ovvero pagare in moneta liberalmente convertibile, nel rispetto della normativa valutaria vigente nel territorio dell'altra Parte.

In tale contesto segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il paragrafo 5

dell'articolo 9, ai sensi del quale è altresì liberalizzato il trasferimento in patria dei redditi prodotti con tali attività sul territorio dell'altra Parte contraente, senza restrizioni temporali o imposizioni fiscali, a un tasso di cambio determinato al momento della domanda di rimessa.

La norma disciplina inoltre alcuni aspetti commerciali specifici, quali il *code-sharing*, i servizi di superficie, il *leasing* di aeromobili ed il noleggino di aerei con equipaggi, l'affiliazione commerciale.

Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala anche l'articolo 10, il quale disciplina la materia delle esenzioni fiscali relative agli aeromobili utilizzati dalle compagnie aeree, analoghe alle previsioni largamente utilizzate nei trattati internazionali, rispetto alle quali peraltro l'autorità competente conserva facoltà di supervisione e controllo.

In particolare si prevede che, su base di reciprocità, e per quanto possibile in base alla normativa nazionale, le compagnie aeree siano esenti da restrizioni alle importazioni, nonché da imposte sulla proprietà e sul capitale, dazi doganali, accise, diritti ed oneri analoghi su carburanti, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio, stampe, apparecchi per la sicurezza dei passeggeri, bagagli e merci in transito, ad eccezione degli oneri corrispondenti al costo dei servizi prestati.

La disposizione specifica altresì che le Parti possono comunque imporre tasse, imposte, dazi, diritti e oneri sui beni venduti ai passeggeri non destinati al consumo a bordo e che rimane salva la possibilità, per ciascuna Parte, di applicare prelievi sul carburante, fornito sul suo territorio, utilizzato per aeromobili che operino collegamenti all'interno del territorio della predetta Parte.

Si esclude inoltre dall'ambito di applicazione dell'Accordo l'IVA e si fanno comunque salve le previsioni delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni in vigore tra la Georgia e Stati membri dell'UE.

L'articolo 11 vieta a ciascuna Parte di imporre ai vettori dell'altra Parte, per

quanto riguarda i servizi di controllo e navigazione aerea, nonché l'utilizzo di aeroporti, infrastrutture o servizi di sicurezza dell'aviazione, oneri d'uso che non siano adeguati, che siano discriminatori o non equamente ripartiti tra le categorie di utenti, o il cui costo sia superiore a quelli imposti ad altri vettori aerei.

L'articolo 12 specifica il diritto dei vettori aerei di ciascuna delle Parti di fissare liberamente i prezzi, senza obblighi di notifica o deposito.

In base all'articolo 13 le Parti si forniscono vicendevolmente le statistiche relative all'attività dei propri vettori nei trasporti internazionali, sulla base delle normative nazionali e cooperano a tal fine nell'ambito del Comitato misto di cui all'articolo 22.

L'articolo 14 riguarda la protezione della sicurezza aerea. In particolare il paragrafo 1, rinvia alle disposizioni in materia elencate nell'Allegato II, mentre i paragrafi da 2 a 7 riguardano la cooperazione tra le Parti al fine di un'efficace protezione dell'aviazione civile, prevedendo la partecipazione della Georgia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

In tale contesto le Parti accettano lo svolgimento di ispezioni a terra su aeromobili da parte delle autorità aeronautiche dell'altra Parte, le quali sono tenute, nel caso di non conformità dell'aeromobile, ad adottare le misure necessarie.

Sono inoltre previste procedure di consultazione tra le Parti in relazione a problemi relativi alla sicurezza dei servizi aerei.

L'articolo 15 disciplina la cooperazione in materia di protezione della navigazione aerea, intesa come protezione contro atti di interferenza illecita a bordo degli aerei (quali il sequestro di aeromobili e atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile).

La disposizione precisa che le Parti si conformano alle disposizioni dell'UE elencate nell'Allegato II, devono agire in conformità alle norme per la protezione dell'aviazione civile definite dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale

(ICAO), in quanto applicabili, e devono esigere dagli operatori il rispetto di tali norme.

La cooperazione si esplica attraverso l'adozione di provvedimenti urgenti e delle misure di sicurezza richieste dall'altra Parte, l'assunzione di misure efficaci per proteggere gli aeromobili, compreso il trattenimento a terra del velivolo, la prestazione di assistenza reciproca in caso di sequestri di aeromobili o altri atti di interferenza illecita.

Si prevedono consultazioni qualora una delle Parti ritenga che l'altra non abbia rispettato le condizioni della cooperazione.

L'articolo 16 prevede che le Parti cooperino per affrontare gli aspetti relativi alla gestione del traffico aereo al fine di estendere il « cielo unico europeo » alla Georgia, per rafforzare le norme di sicurezza, ottimizzare la capacità, ridurre i ritardi e migliorare l'efficienza ambientale. A tal fine la Georgia partecipa come osservatore ai lavori del Comitato per il cielo unico, è associata dall'UE alle iniziative di carattere operativo nei settori della navigazione aerea e adegua le sue strutture istituzionali di gestione al cielo unico.

L'articolo 17 sottolinea la rilevanza della protezione dell'ambiente in sede di attuazione della politica dell'aviazione, impegnandosi a cooperare in materia e a conformarsi alle disposizioni in materia recate dall'Allegato III, Parte E.

In ogni caso si esclude che le Parti subiscano limitazioni rispetto alla possibilità di adottare misure per affrontare il problema dell'impatto ambientale del trasporto aereo, fatto salvo l'obbligo che esse siano applicate senza alcuna distinzione basata sulla nazionalità degli operatori.

L'articolo 18 riguarda la protezione dei consumatori, impegnando le Parti a conformarsi alle disposizioni in materia di sicurezza aerea indicate nell'Allegato III, Parte G.

L'articolo 19 riguarda invece i sistemi informatici di prenotazione, impegnando le Parti a conformarsi alle disposizioni in materia indicate nell'Allegato III, Parte H.

L'articolo 20 si interessa degli aspetti sociali implicati dall'Accordo, impegnando

le Parti a conformarsi alle disposizioni in materia indicate nell'Allegato III, Parte F.

L'articolo 21 impegna le Parti a rispettare gli obblighi dell'Accordo e ad astenersi da misure che ne pregiudichi gli obiettivi, sancendone la responsabilità sul rispettivo territorio circa la corretta attuazione dell'Accordo stesso. In tale ambito si stabilisce l'obbligo reciproco di fornirsi informazioni ed assistenza.

L'articolo 22 istituisce un Comitato misto per l'attuazione dell'Accordo, le cui decisioni sono adottate consensualmente e sono vincolanti per le Parti. Il Comitato promuove la cooperazione tra Parti e costituisce la sede nella quale queste ultime si consultano su questioni attinenti all'interpretazione dell'Accordo e per risolvere problemi segnalati.

Il comitato si riunisce in funzione delle esigenze, ma ciascuna delle Parti può chiedere una riunione del medesimo per risolvere questioni di interpretazione o di applicazione dell'Accordo stesso.

L'articolo 23 disciplina le modalità di composizione delle controversie relative all'interpretazione o applicazione dell'Accordo, le quali sono risolte attraverso consultazioni formali in seno al Comitato misto istituito dall'articolo 22 dell'Accordo, ovvero, in caso di mancata risoluzione in quella sede, ricorrendo ad una commissione arbitrale di tre membri, le cui decisioni sono vincolanti per le Parti.

Se tuttavia la decisione della commissione arbitrale non dovesse essere applicato da una Parte, l'altra Parte può sospendere l'applicazione di diritti o privilegi scaturenti dall'Accordo.

L'articolo 24 impegna le Parti ad adottare tutte le misure necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti loro dall'Accordo.

L'articolo 25, il quale regola le relazioni dell'Accordo con altri accordi bilaterali tra Georgia e Stati membri dell'Unione europea, stabilisce, in particolare, che le disposizioni dell'Accordo stesso prevalgono sulle disposizioni in materia contenute negli accordi bilaterali vigenti fra la Georgia e gli Stati membri dell'UE.

È tuttavia autorizzato l'esercizio dei diritti di traffico esistenti scaturiti da tali accordi bilaterali e non coperti dall'Accordo, a condizione che non vengano effettuate discriminazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e i loro cittadini.

L'articolo 26 definisce la procedura nel caso in cui una delle Parti intenda modificare le disposizioni dell'Accordo, mentre, ai sensi dell'articolo 27, ciascuna Parte può in qualsiasi momento dare preavviso scritto, tramite i canali diplomatici, all'altra Parte di denuncia dell'Accordo. Tale preavviso deve essere comunicato simultaneamente all'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) e al Segretariato dell'ONU.

L'articolo 28 dispone la registrazione dell'Accordo e di tutte le modifiche relative, presso l'ICAO e presso il Segretariato delle Nazioni Unite, mentre l'articolo 29 fissa l'entrata in vigore dell'Accordo entro un mese dopo la data dello scambio dell'ultima nota diplomatica fra le Parti; la disposizione specifica che l'Accordo sia applicabile, in via transitoria, dal primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima nota con la quale le Parti si sono comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Per quanto riguarda il contenuto degli Allegati all'Accordo, l'Allegato I indica i servizi aerei che ciascuna Parte consente alle compagnie aeree dell'altra Parte di offrire, rinviando comunque alle disposizioni transitorie previste dall'Allegato II.

L'Allegato II reca una serie di disposizioni transitorie, concernenti sostanzialmente l'applicazione graduale, da parte della Georgia, delle legislazioni dell'UE in materia di trasporto aereo elencata nell'Allegato III.

L'Allegato III contiene previsioni l'elenco delle disposizioni vigenti nell'UE applicabili conformemente all'Accordo, con gli adattamenti specifici indicati dall'Allegato stesso.

L'Allegato IV estende all'Islanda, al Liechtenstein, alla Norvegia e dalla Confederazione elvetica le previsioni dell'Accordo

in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto aereo e di riconoscimento reciproco dei vettori.

Rileva quindi come il provvedimento non presenti profili problematici per gli ambiti di competenza della Commissione, proponendo pertanto di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.

Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elvira SAVINO (Pdl), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla VII Commissione Cultura, l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione del Senato, recante disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale, cui sono abbinate le proposte di legge C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti, trasmesso dalla Commissione di merito.

Il provvedimento che, si compone di 8 articoli, suddivisi in 4 capi, stabilisce, all'articolo 1, le finalità dell'intervento legislativo, il quale intende favorire e incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi o la ristrutturazione di quelli già

esistenti, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative.

L'articolo 2 contiene le definizioni di alcuni termini utilizzati dal provvedimento

L'articolo 3 prevede, al comma 1, che l'individuazione delle aree nelle quali realizzare un nuovo impianto sportivo ovvero un nuovo complesso multifunzionale (con tale nozione si indica il complesso di opere comprendente l'impianto sportivo, unitamente ad altri impianti tra loro collegati da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica, comprendente, oltre alla struttura sportiva ogni altro insediamento edilizio ritenuto necessario ed inscindibile ai fini del complessivo equilibrio economico e finanziario della costruzione e gestione del complesso multifunzionale medesimo) avvenga mediante stipula di apposita intesa tra le parti, su iniziativa del soggetto proponente ovvero del comune.

Ai sensi del comma 2 l'individuazione delle aree deve essere supportata da uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale e infrastrutturale, degli impatti paesaggistici e delle esigenze di riqualificazione paesaggistica, nonché del piano finanziario, che deve indicare le eventuali risorse pubbliche e gli eventuali finanziamenti per la sua predisposizione.

In base al comma 3, entro novanta giorni dalla presentazione dello studio di fattibilità al comune, questo promuove, anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali e per conseguire l'effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere, un accordo di programma da concludersi non oltre sei mesi dalla presentazione dello studio di fattibilità. Qualora l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici comunali, vigenti o adottati, l'adesione del comune all'accordo stesso deve essere ratificata entro centoventi giorni dalla richiesta.

La disposizione specifica che i pareri e gli altri atti di assenso delle Autorità competenti alla tutela dei vincoli archeo-

logici, architettonici, idrogeologici, paesaggistici e storico-artistici sono acquisiti nella conferenza di servizi, ferma restando, ove prevista, l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di aree naturali protette.

Per quanto riguarda i profili attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 4, il quale stabilisce che, qualora l'area su cui è programmata la realizzazione del nuovo impianto sportivo sia di proprietà del comune, una volta attribuita l'idonea destinazione urbanistica, quest'ultimo possa trasferire a titolo oneroso al soggetto proponente la proprietà dell'area ovvero il diritto di superficie sulla stessa, tramite assegnazione diretta. Il soggetto proponente è tenuto a prestare idonea garanzia per l'effettiva realizzazione e utilizzazione dell'impianto sportivo o del complesso multifunzionale previsto nello studio di fattibilità. Il valore della cessione è individuato sulla base di apposita perizia di stima, redatta dall'Agenzia del Territorio, i cui oneri sono a carico dei soggetti cessionari interessati.

L'articolo 4 disciplina il contenuto dei progetti per la realizzazione dei nuovi impianti sportivi, prevedendo, al comma 1, che il soggetto proponente, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità deve attenersi ad una serie di criteri:

a) garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto;

b) garantire le migliori condizioni di visibilità per gli spettatori;

c) prevedere locali da adibire a palestra, servizi commerciali, spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza;

d) garantire la massima sicurezza degli impianti sportivi;

e) prevedere un piano per la realizzazione di impianti sportivi scolastici nel Comune dove sorge il nuovo impianto sportivo, nel limite di costo pari al 2 per cento di quello di costruzione.

f) fruibilità degli spazi per le persone disabili.

Inoltre, in base al comma 3 il soggetto proponente deve tenere conto, tra l'altro, di una serie di criteri di sicurezza, fruibilità e redditività della gestione economico-finanziaria, quali: diversificazione delle attività all'interno della struttura; previsione di *box* o palchi per seguire le manifestazioni sportive da una posizione privilegiata; massima adattabilità alle riprese televisive; previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa; uso di tecnologie innovative di produzione di energie alternative e di risparmio di energia.

Ai sensi del comma 2 il progetto per la realizzazione di complessi multifunzionali può prevedere ambiti da destinare ad attività residenziali, direzionali, turistico-ricettive e commerciali.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala inoltre l'articolo 5, comma 1, il quale consente al comune di cedere, a titolo oneroso con affidamento diretto, i diritti reali di proprietà o di superficie (per periodi non inferiori a cinquant'anni) relativi agli impianti sportivi, alle società sportive che ne abbiano, a titolo legittimo, l'uso prevalente. La cessione avviene sulla base di apposita perizia di stima da parte dell'Agenzia del Territorio, i cui oneri sono a carico dei cessionari.

In base al comma 2 possono essere oggetto di cessione, unitamente all'impianto sportivo, anche le aree e le strutture ad esso funzionali o pertinenti, quali parcheggi, aree di rispetto, costruzioni adibite a biglietteria, a pronto soccorso o ad accoglienza.

In tale contesto il comma 3 sancisce l'obbligo per l'acquirente di garantire, mediante apposita convenzione e per un periodo non inferiore a dieci anni, l'uso delle strutture cedute per lo svolgimento di attività sportive, commerciali e ricettive connesse, ricreative e di spettacolo, nonché per le funzioni sociali e pubbliche cui gli impianti sportivi sono destinati.

Il comma 4 specifica che nell'atto di cessione il comune deve specificare le destinazioni d'uso, anche in variante alle destinazioni d'uso esistenti, degli impianti sportivi e delle aree funzionali e pertinenziali, al fine di consentire l'utilizzo e lo sfruttamento economico degli impianti sportivi e delle aree. In tale ambito il comune può prevedere la possibilità di un ampliamento edificatorio delle cubature che già insistono sull'area interessata, in modo da garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dell'impianto sportivo o del complesso multifunzionale e la loro redditività.

Il comma 5 ribadisce l'obbligo che le opere di ristrutturazione degli impianti sportivi siano realizzate nel rispetto della normativa prevista dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, mentre il comma 6 specifica che, qualora gli interventi di ristrutturazione o di trasformazione non siano conformi agli strumenti urbanistici e non si possa rilasciare il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali, ovvero in tutti i casi in cui gli interventi richiedano l'ampliamento dell'area su cui gli impianti sportivi e le strutture ad essi funzionali o pertinenziali attualmente insistono, si procede alla redazione dello studio di fattibilità ed alla stipula dell'accordo di programma previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 3.

Il comma 7 disciplina l'ipotesi di fallimento della società sportiva o di altro soggetto cessionario delle strutture, prevedendo in tal caso che il diritto di proprietà e il diritto di superficie si estinguono e il bene ceduto rientra nel patrimonio del comune nel cui territorio è ubicato.

L'articolo 6 prevede, al comma 1, che la legge si applichi alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

In merito ai profili di interesse della Commissione Finanze, richiama il comma 2, il quale esclude dall'applicazione dei

benefici previsti dal provvedimento le società sportive che non siano in regola con i versamenti contributivi e fiscali.

L'articolo 7 reca una previsione di natura transitoria, ai sensi della quale le norme della legge si applicano anche ai progetti di costruzione o ristrutturazione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore.

L'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, che è prevista il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene opportuno consentire ai componenti della Commissione di approfondire il contenuto del provvedimento, rinviandone pertanto l'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Legge comunitaria 2011.

C. 4623 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.

Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 6 ottobre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti alle parti del disegno di legge Comunitaria afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Gerardo SOGLIA (PT), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge comunitaria 2011 (*vedi allegato 1*) e una proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010 (*vedi allegato 2*).

Alberto FLUVI (PD) chiede di rinviare alla seduta di domani la votazione sulle proposte di relazione e di parere formulate dal relatore, al fine di consentire alla Commissione di valutare in maniera più approfondita il contenuto di tali documenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, accedendo alla richiesta del deputato Fluvi, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di relazione sul disegno di legge C. 4623 e della proposta di parere concernente la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 13.45.

Libro verde sul futuro dell'IVA: Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente.
COM(2010)695 definitivo.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che il relatore, Pagano, aveva presentato, nel corso della precedente seduta di esame del documento, una proposta di documento finale.

Alessandro PAGANO (PdL), *relatore*, formula la propria proposta di documento

finale (*vedi allegato 3*), al fine di inserire nel documento un'ulteriore osservazione, alla lettera *f*), la quale invita il Governo ad adoperarsi per giungere ad un'armonizzazione del regime IVA dei prodotti culturali, applicando l'aliquota ridotta anche ai prodotti musicali e agli audiovisivi, nonché ai prodotti dell'editoria elettronica e agli audiolibri, che sono attualmente soggetti ad un trattamento fiscale peggiorativo, sotto il profilo dell'IVA, rispetto ad altri prodotti di analogo rilievo culturale.

Alberto FLUVI (PD) con riferimento all'integrazione della proposta di documento finale formulata dal relatore, evidenzia come essa attenga ad una tematica molto specifica, concernente le aliquote IVA applicabili ai prodotti musicali ed a quelli dell'editoria elettronica, laddove il Libro verde affronta, in una prospettiva molto più ampia e generale, le problematiche complessive relative a tale imposta.

Francesco BARBATO (IdV) chiede di rinviare ad altra seduta la votazione della proposta di documento finale, al fine di approfondirne in maniera più compiuta il contenuto.

Gianfranco CONTE, *presidente*, accedendo alla richiesta del deputato Barbato, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

RISOLUZIONI

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 13.50.

7-00703 Bernardo: Interventi nei settori dei giochi e dei tabacchi.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Maurizio BERNARDO (PdL), illustra la risoluzione, evidenziando preliminarmente l'importanza assunta dal settore dei giochi, che costituisce non soltanto uno dei più importati comparti dell'economia italiana, avendo fatto registrare, nel 2010, un fatturato complessivo pari a circa 61 miliardi di euro, realizzato da circa 5.800 imprese, le quali impiegano complessivamente oltre 100.000 persone, ma anche un'importantissima fonte di gettito tributario, da cui l'erario dello Stato ha conseguito, nel medesimo anno, circa 9,5 miliardi di euro.

Segnala inoltre come la notevole evoluzione conosciuta dal settore nel corso degli ultimi quindici anni, sia sotto il profilo regolatorio, sia sotto quello industriale, abbia portato ad una rapida modernizzazione, attraverso l'estensione delle modalità di gioco e l'introduzione di reti tecnologiche di raccolta, che hanno consentito di ridurre in misura considerevole gli ambiti del gioco irregolare o illegale.

Sono numerosi, pertanto, i profili di delicatezza che connotano tale tipologia di attività, in particolare per quanto riguarda la tutela dei consumatori e l'esigenza di assicurare la massima trasparenza e legalità in un ambito che, per la rilevanza degli interessi economici e dei flussi finanziari coinvolti, risulta esposto ad alcuni rischi.

A fronte di ciò, la produzione normativa che ha interessato il settore dei giochi è risultata, in alcuni casi, piuttosto convulsa, essendo spesso dettata più che altro dall'esigenza di incrementare il gettito erariale, piuttosto che da quella di assicurare un quadro normativo il più possibile chiaro, stabile ed omogeneo.

In tale contesto, considera opportuno individuare alcune linee di indirizzo, alle quali deve rifarsi sia l'attività normativa, di rango primario e secondario, sia la giornaliera attività di vigilanza sul settore esercitata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

In primo luogo, occorre che il governo complessivo del comparto sia ricondotto a

logiche di politica industriale, e che, al tempo stesso, siano garantiti, in ragione dei richiamati profili di specialità e delicatezza, presidi pubblicistici di regolazione e vigilanza adeguati ad assicurare i primari interessi pubblici coinvolti.

In particolare, è innanzitutto opportuno ribadire che i principi cardine della regolazione del settore dei giochi devono essere rappresentati: dalla tutela dei giocatori; dal rispetto del divieto di gioco per i soggetti minori; dal contrasto alle forme di gioco patologico; dalla garanzia circa la piena trasparenza della struttura proprietaria e l'operatività dei soggetti concessionari; dalla tutela degli interessati erariali.

Al fine di raggiungere tali obiettivi, considera utile incentivare ogni opportuna forma di dialogo e concertazione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i soggetti imprenditoriali operanti nel settore, sempre nel pieno rispetto delle rispettive responsabilità.

Inoltre, in un contesto più ampio, occorre cogliere l'occasione rappresentata dalla presentazione, da parte della Commissione europea, del Libro verde sul gioco d'azzardo *on-line* nel mercato interno (COM(2011)128 definitivo/2), per ribadire la fondatezza e la compatibilità con i principi comunitari, dell'assetto concessorio adottato dall'ordinamento italiano, in particolare al fine di evitare che l'ingresso indiscriminato nel mercato italiano di operatori di gioco *on-line* residenti in altri Stati membri possa determinare un indebolimento degli strumenti regolatori posti a tutela dei consumatori, oltre a rappresentare una forma di concorrenza sleale nei confronti degli operatori nazionali, sottoposti ad un regime di requisiti ed obblighi molto più rigoroso.

In parallelo, assume analogo rilievo, sia sotto l'aspetto degli interessi erariali, sia sotto quello della rilevanza economica e sociale, il settore dei tabacchi lavorati, che a sua volta presenta profili di peculiare delicatezza per ciò che concerne l'elevato livello del prelievo, il particolare assetto concorrenziale del mercato, la notevole

articolazione della rete distributiva e la presenza di specifici profili pubblicistici di tutela della salute.

A tale ultimo riguardo, è opportuno che, nell'applicazione delle recenti novità normative introdotte in materia di tassazione e di rivendita dei generi di monopolio, si tenga conto, oltre che dei vincoli dettati dal complessivo sforzo di stabilizzazione dei conti pubblici, anche dell'esigenza di mantenere una prospettiva di stabilità a tale settore, in particolare evitando di dare nuovamente adito a fenomeni di contrabbando che hanno caratterizzato negativamente una fase precedente, nonché tutelando l'interesse dei consumatori e delle comunità locali nel loro complesso a disporre di una rete di vendita, in modo da assicurare la disponibilità su tutto il territorio nazionale di servizi essenziali anche nelle aree geograficamente svantaggiate.

Sulla scorta di tali premesse, la risoluzione in discussione impegna il Governo, innanzitutto, ad avviare quanto prima, anche sulla base di un'interlocuzione con le Commissioni parlamentari competenti e con gli operatori del settore, una riflessione complessiva circa l'adeguamento dei diversi regimi tributari esistenti nel settore dei giochi, al fine di accentuare la neutralità del prelievo rispetto alle singole tipologie di gioco, di dare stabilità e certezza al gettito, senza pregiudicare la possibilità di un'ulteriore crescita del settore, tenendo altresì conto delle conseguenze della sempre più forte competizione in tale mercato.

Per quanto riguarda, in particolare, le problematiche di carattere tributario, si segnala l'esigenza di verificare la possibilità di eliminare la diversificazione nel regime di prelievo dei giochi *on-line* rispetto ai giochi cosiddetti « fisici », ad esempio per quanto riguarda il trattamento fiscale del bingo « fisico », che attualmente sconta un'aliquota del 12 per cento, più onerosa rispetto a quella applicata al bingo *on-line*, sebbene quest'ultimo sia gravato da costi di gestione certamente inferiori.

Inoltre, l'atto di indirizzo sottolinea l'esigenza di assumere le opportune iniziative volte a rivedere le previsioni di cui all'articolo 1, comma 78, della legge n. 220 del 2010, le quali hanno introdotto una serie di requisiti ed obblighi di natura patrimoniale per i concessionari dei servizi pubblici di gioco su rete fisica, verificando al riguardo l'opportunità di rivedere i parametri previsti da tale normativa, al fine di tener conto degli impegni finanziari che sono stati assunti dai medesimi concessionari, anche a seguito di obblighi di legge, nonché onde evitare un trattamento deteriorato degli stessi rispetto agli operatori *on-line*.

L'atto di indirizzo evidenzia quindi la necessità di rafforzare tutti gli strumenti, normativi e di controllo, atti a contrastare il gioco illegale e le pratiche concorrenziali sleali, anche attraverso un concreto coinvolgimento in tale ambito dei comuni.

Più specificamente, la risoluzione sottolinea la necessità di assumere tutte le opportune iniziative, in sede comunitaria, affinché sia riconosciuto il diritto di ciascuno Stato membro dell'Unione europea ad assoggettare anche gli operatori titolari di un'autorizzazione o concessione rilasciata da altro Stato membro che offrano servizi di gioco d'azzardo via internet anche in quest'ultimo Stato, a requisiti ed obblighi riconducibili alla tutela di interessi pubblici, quali la valutazione delle qualifiche professionali e dell'integrità degli operatori stessi, la protezione dei consumatori contro i rischi di frode, il contrasto alle infiltrazioni del settore da parte della criminalità organizzata e la lotta alle diverse forme di dipendenza patologica dal gioco. A tal fine si richiama l'esigenza di valorizzare l'orientamento della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale, da ultima con la sentenza del 15 settembre 2011 relativa alla normativa austriaca, ha confermato il principio secondo cui gli Stati membri possono limitare l'accesso al mercato dei giochi ai soli operatori che hanno conseguito la relativa concessione dal regolatore nazionale, escludendo inoltre che esista alcun obbligo di mutuo

riconoscimento dei titoli autorizzatori o concessori rilasciati in materia dai diversi Stati membri.

Per quanto attiene ad alcune problematiche di natura tecnica, l'atto di indirizzo impegna il Governo, in primo luogo, ad adottare tutte le misure necessarie al fine di superare i problemi che attualmente impediscono ai concessionari dei giochi di utilizzare le modalità di pagamento RID, ai fini del rispetto della disciplina circa la tracciabilità dei flussi finanziari.

In secondo luogo, appare necessario verificare la congruità delle specifiche tecniche previste per l'attivazione del sistema di georeferenziazione degli apparecchi da gioco collegati in rete, al fine di assicurare la precisione ed affidabilità del sistema, ridurre al minimo le possibilità di manomissione, minimizzare nei limiti del possibile gli oneri di adeguamento per i concessionari ed i gestori, nonché scongiurare i possibili rischi di inquinamento ambientale derivanti dall'installazione degli apparecchi tecnologici necessari al suo funzionamento.

Inoltre, la risoluzione sottolinea l'esigenza di velocizzare, sia pure nel pieno rispetto della normativa in vigore, le procedure amministrative e di collaudo relative agli apparecchi da gioco cosiddetti *videolotteries* (VLT), al fine di consentire il rispetto dei piani di sviluppo previsti e l'installazione degli apparecchi per i quali sono già state rilasciate le licenze.

Con riferimento specifico al settore del Bingo, la risoluzione impegna inoltre il Governo a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente le disposizioni che hanno incrementato la percentuale di somme giocate restituite ai giocatori, nonché a prevedere il riallineamento delle scadenze delle concessioni relative al Bingo « fisico ».

L'atto di indirizzo affronta anche le tematiche afferenti ai giochi su base ippica e sportiva, impegnando il Governo ad evitare disparità tra la procedura per l'aggiudicazione dei diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di tali giochi presso i cosiddetti « *corner* » e la procedura di

aggiudicazione dei diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica e sportiva presso i negozi che svolgono come attività principale tale commercializzazione, in particolare per quanto riguarda la revoca delle concessioni in materia precedentemente detenute dai medesimi soggetti, nonché a garantire la sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e giochi su base sportiva, e ad assicurare una maggiore capillarità della rete di tali giochi, contrastando in tal modo il gioco illegale.

In tale contesto, si rileva la necessità di procedere, in tempi ragionevolmente rapidi, alla trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in agenzia fiscale.

Al fine di assicurare che i principi della tutela dei giocatori, del rispetto del divieto di gioco per i soggetti minori e del contrasto alle forme di gioco patologico costituiscano, tra gli altri indicati in premessa, i principali cardini della regolazione del settore dei giochi, la risoluzione impegna altresì il Governo a rafforzare, anche con il contributo dei soggetti concessionari, le azioni di contrasto e di recupero dei fenomeni di ludopatia, sia attraverso presidi che impediscano al singolo giocatore di impegnare risorse esorbitanti rispetto alla propria condizione economica, sia attraverso programmi di informazione, sensibilizzazione e recupero, nonché a irrobustire i meccanismi per rendere maggiormente efficace il divieto di partecipazione al gioco da parte dei soggetti minori.

Su un piano più generale, l'atto di indirizzo evidenzia l'esigenza di realizzare un testo unico dei giochi che consenta di razionalizzare e stabilizzare il complesso *corpus* normativo vigente in materia, evitando ogni eccesso di adempimenti amministrativi e burocratici inutili.

Per quanto riguarda il settore dei tabacchi lavorati, la risoluzione impegna il Governo a valutare con attenzione l'impatto che un eventuale incremento del prelievo sulle sigarette previsto dall'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011, in partico-

lare per ciò che attiene all'eventuale espansione del contrabbando.

Inoltre, sempre con riferimento al settore dei tabacchi, si segnala l'esigenza che le nuove disposizioni del decreto-legge n. 98 del 2011 con cui si prevede di rivedere le modalità per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio siano applicate in modo tale da tenere conto, della specifica situazione delle rivendite ubicate nei piccoli comuni, nei comuni montani o in quelli caratterizzati da particolari condizioni geografiche, al fine di evitare la chiusura di tali esercizi, i quali costituiscono spesso un indispensabile presidio per l'erogazione di servizi fondamentali per quelle comunità locali, nonché al fine di consentire un ampliamento dei prodotti che possono essere offerti dalle rivendite speciali.

Infine, la risoluzione impegna il Governo a favorire, sia pure nel rigoroso rispetto delle diverse responsabilità e competenze, forme permanenti di dialogo e concertazione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le diverse tipologie di soggetti imprenditoriali operanti nel settore.

Alberto FLUVI (PD) ritiene opportuno fissare una seduta di discussione dell'atto di indirizzo che consenta alla Commissione di approfondire, con tempi adeguatamente ampi, le numerose tematiche sottese alla risoluzione.

Francesco BARBATO (IdV) chiede di porre all'ordine del giorno della Commissione la propria risoluzione n. 7-00695, la quale affronta anch'essa le problematiche concernenti il regime concessorio per la gestione in via telematica degli apparecchi da gioco, intervenendo anche sulla definizione dei contenziosi esistenti tra i soggetti concessionari e l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento all'intervento del deputato Barbato, ricorda che la questione relativa alle contestazioni avanzate dalla Corte dei conti nei confronti dei concessionari della rete dei giochi sia stata più volte affrontata dalla Commissione, sia in occasione dell'au-

dizione del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sia, da ultimo, nella stessa audizione del Presidente della Corte dei conti svoltasi oggi nell'ambito dell'esame, in congiunta con la XII Commissione, del disegno di legge C. 4566, recante delega per la riforma fiscale ed assistenziale. In tale contesto non considera utile affrontare ulteriormente la questione attraverso un atto di indirizzo, anche in considerazione del fatto che, come segnalato dallo stesso Presidente della Corte dei conti, non appare possibile definire per legge l'importo dei risarcimenti eventualmente dovuti dai predetti concessionari.

Francesco BARBATO (IdV) non condivide le considerazioni del Presidente, sottolineando come la propria risoluzione non si limiti alla sola questione dei risarcimenti richiesti dalla Corte dei conti ai concessionari, ma affronti, in modo articolato, una serie di temi rilevanti per il settore, in particolare per quanto riguarda il regime sanzionatorio nel caso di mancato collegamento degli apparecchi di gioco alla rete telematica, nonché in merito alla disciplina dei requisiti richiesti per partecipare all'assegnazione delle concessioni.

Ritiene pertanto utile porre quanto prima all'ordine del giorno la risoluzione, per consentire a tutti i gruppi di fornire il proprio apporto al lavoro della Commissione su questa materia, con l'obiettivo di definire indirizzi al Governo condivisi il più possibile da tutte le forze politiche.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che il modo più efficace con cui le forze politiche possono contribuire al contenuto della risoluzione in discussione sia quello di formulare proposte di modifica o di integrazione, che saranno certamente prese in attenta considerazione da parte dei presentatori. In ogni caso, prendendo atto della richiesta del deputato Barbato, si riserva di inserire la risoluzione n. 7-00695 all'ordine del giorno della Commissione nella prossima settimana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

**Legge comunitaria 2011.
C. 4623 Governo.****PROPOSTA DI RELAZIONE FORMULATA DAL RELATORE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato il disegno di legge C. 4623, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011;

rilevato come l'esame del disegno di legge comunitaria 2011 sia stato avviato quando non è ancora stato approvato in via definitiva il disegno di legge comunitaria 2010, il quale è attualmente all'esame del Senato, dopo essere già stato approvato in prima lettura dal Senato ed in seconda lettura dalla Camera;

evidenziato come gli articoli del disegno di legge non rechino disposizioni direttamente rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze;

considerato invece come l'Allegato B contenga alcune direttive rilevanti per i profili di competenza della Commissione;

evidenziata, in particolare, la direttiva 2010/23/UE, la quale integra la direttiva 2006/112/CE, in materia di imposta sul valore aggiunto, consentendo agli Stati membri di prevedere, per un periodo limitato di tempo, l'applicazione del meccanismo di inversione contabile (cosiddetto *reverse charge*), nel quale gli obblighi di assolvimento dell'imposta ricadono sul soggetto cessionario e non sul cedente, alle operazioni che comportano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili effettuate nell'ambito del sistema per lo scambio di quote ed emissioni di gas a effetto serra;

sottolineata la necessità di incidere in maniera drastica ed efficace sul problema dell'evasione fiscale in materia di IVA, il quale, oltre a determinare un danno ingentissimo ai bilanci degli Stati nazionali e della stessa Unione europea, tanto più preoccupante nell'attuale fase di crisi, rappresenta un elemento che falsifica in modo inaccettabile le condizioni della concorrenza tra i soggetti passivi dell'imposta;

raccomandata l'esigenza di tradurre quanto prima in atti concreti le numerose proposte in materia contenute nel Libro verde sul futuro dell'IVA, presentato dalla Commissione europea il 1° dicembre 2010 (COM(2008)428) ed attualmente all'esame della Commissione Finanze;

rilevato come il meccanismo dell'inversione contabile, oggetto della predetta direttiva 2010/23/UE, possa costituire uno strumento utile per contrastare il grave fenomeno dell'evasione in ambito IVA, in particolare nei settori ad alto valore aggiunto e a più elevato rischio di frode;

richiamata, nel medesimo contesto, la direttiva 2010/45/CE, la quale modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, al fine di realizzare tre condivisibili obiettivi, costituiti: dall'introduzione di un regime di contabilità di cassa che consenta di versare l'IVA solo quando il pagamento ad essa relativo sia effettivamente incassato; di omologare a livello europeo il contenuto delle fatture, rendendone uniforme l'utilizzo e la comprensione da parte dell'emittente e del destinatario; di favorire un più ampio ricorso alla fatturazione elettronica,

mediante la soppressione degli ostacoli giuridici alla trasmissione e all'archiviazione dei documenti dematerializzati;

condivisa l'opportunità di estendere il più possibile l'utilizzo del meccanismo di fatturazione elettronica delle operazioni IVA, attraverso l'uniformazione delle regole vigenti in materia nei diversi Stati membri, nonché mediante la riduzione dei numerosi obblighi di comunicazione attualmente previsti;

sottolineata, in tale prospettiva, l'opportunità di utilizzare tutte le misure atte a contrastare il predetto fenomeno dell'evasione IVA, ad esempio introducendo modalità automatiche di assolvimento dell'imposta, attraverso il circuito bancario o postale, ovvero mediante gli istituti di moneta elettronica, al fine di realizzare la tracciabilità delle transazioni e di connettere direttamente l'effettuazione del pagamento del corrispettivo dell'operazione imponibile al versamento all'Erario della relativa imposta dovuta;

evidenziata, al tempo stesso, l'opportunità di ridurre il numero di partite IVA, in particolare verificando l'effettiva corrispondenza tra soggettività IVA formale ed effettivo svolgimento di attività imprenditoriali, artigianali o professionali, al fine di contrastare il fenomeno delle transazioni fittizie (ad esempio nelle ipotesi di cosiddette « frodi carosello ») e delle detrazioni indebite di imposta;

sottolineata l'esigenza di rafforzare i meccanismi di controllo ed i metodi di verifica sull'adempimento degli obblighi IVA, in particolare migliorando ulteriormente la cooperazione tra le Amministrazioni fiscali degli Stati membri, anche attraverso un più ampio utilizzo delle tecnologie informatiche, al fine di individuare i settori a più elevato rischio di frode o di evasione;

segnalata la direttiva 2011/16/CE, la quale contiene alcune nuove disposizioni per facilitare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali dei diversi Stati membri, al fine di contrastare maggiormente l'evasione e l'elusione fiscale;

rilevato, a tale proposito, come il tema, più generale, della lotta all'evasione fiscale costituisca uno degli snodi essenziali per perseguire un duraturo ed effettivo risanamento delle finanze pubbliche che non pregiudichi, attraverso ulteriori incrementi della pressione fiscale, le prospettive di crescita economica e che consenta di riequilibrare il carico impositivo a favore dei fattori della produzione costituiti dal lavoro e dalle iniziative imprenditoriali aventi carattere non speculativo;

evidenziata la direttiva 2010/73/UE, la quale intende perseguire una maggiore trasparenza nelle negoziazioni degli strumenti finanziari, puntando in particolare a ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, senza peraltro compromettere la tutela degli investitori ed il corretto funzionamento dei mercati degli strumenti finanziari nell'Unione europea;

sottolineato come il miglioramento della trasparenza ed efficienza dei mercati degli strumenti finanziari costituisca una delle condizioni fondamentali per riavviare la crescita dell'economia europea ed italiana e per superare la situazione di crisi in cui attualmente queste si trovano;

richiamato, a quest'ultimo riguardo, come le raccomandazioni rivolte nel luglio scorso all'Italia dalla Commissione europea e dal Consiglio europeo nell'ambito del Semestre europeo, segnalino appunto, tra le priorità nell'azione di politica economica, la necessità di migliorare l'efficienza dei mercati dei capitali, in particolare facilitando l'accesso delle piccole e medie imprese a canali di finanziamento ulteriori rispetto a quello tradizionalmente costituito dall'indebitamento bancario,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE**

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il testo del provvedimento, il quale annovera, tra le direttive

contenute nell'Allegato B, la direttiva 2010/73/UE, in materia di trasparenza delle negoziazioni di strumenti finanziari, con l'articolo 7 del disegno di legge comunitaria 2010, ora all'esame del Senato

(A.S. 2322-B), il quale conferisce una delega specifica al Governo per attuare la predetta descritta direttiva 2010/73/UE, dettando una serie di principi e criteri direttivi.

ALLEGATO 2

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia
all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4.****PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La VI Commissione Finanze,

esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010 (Doc. LXXXVII, n. 4);

rilevato come la Relazione in esame costituisca un'innovazione rispetto alle precedenti relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'UE, in quanto, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 96 del 2010 (Legge Comunitaria 2009), sono stati separati nettamente, nell'informativa annuale che il Governo deve fornire al Parlamento su tali tematiche, gli orientamenti che il Governo intende perseguire rispetto ai risultati conseguiti nell'anno precedente;

evidenziato come, grazie a tali innovazioni, l'efficacia informativa e la chiarezza della Relazione risultino nettamente migliorati rispetto alle precedenti versioni, in quanto il documento, oltre a fornire dati più analitici ed esaustivi sui diversi profili delle attività europee, riferisce in merito alle posizioni politiche assunte dal Governo italiano nelle sedi istituzionali e dei contributi forniti in tali ambiti;

ribadito come l'instaurarsi di un efficiente e continuo circuito informativo tra Parlamento e Governo in merito allo stato di avanzamento delle discussioni in sede comunitaria sui principali dossier legislativi costituisca un elemento fondamentale per migliorare la capacità del Paese nel suo complesso di rappresentare e difendere efficacemente i propri interessi nelle sedi istituzionali europee;

segnalato positivamente il netto miglioramento della posizione dell'Italia ri-

spetto agli altri Stati membri circa il tasso di trasposizione nell'ordinamento italiano delle direttive europee riguardanti il mercato interno, che ha consentito di recuperare in parte il grave ritardo accumulato in tale ambito dal Paese;

sottolineata parimenti la significativa riduzione, pari al 15 per cento, delle procedure di infrazione avviate contro l'Italia dalla Commissione europea, il cui numero è calato da 150 alla data del 24 gennaio 2010, a 131 al 31 dicembre 2010, riduzione che ha consentito al Paese, per la prima volta in assoluto, di lasciare l'ultimo posto della classifica tra gli Stati membri per numero di infrazioni;

sottolineato positivamente il contributo fornito dall'Italia in tutte le sedi europee ed internazionali per migliorare l'efficienza dei sistemi di vigilanza sui mercati degli strumenti finanziari, nel quadro dell'attuale crisi economico-finanziaria, e salutata con favore la nomina di un esponente italiano alla guida dell'Autorità europea di vigilanza microprudenziale sul settore bancario (EBA), che consente di colmare, almeno in parte, il *deficit* nella rappresentanza italiana in seno alle istituzioni europee;

sottolineato, a tale ultimo riguardo, l'esigenza di completare il processo di riforma del mercato dei capitali avviato con l'istituzione del sistema europeo di regolamentazione e supervisione macro e micro-prudenziale sul settore, in particolare attraverso l'instaurazione, in tempi rapidi, di un meccanismo di prevenzione e gestione delle crisi finanziarie che sia in

grado di tranquillizzare i mercati circa il comune convincimento di tutti gli Stati membri rispetto all'esigenza di assicurare la stabilità dell'Area dell'Euro;

evidenziato come tale ultimo obiettivo presupponga, nel medio periodo, la maggiore armonizzazione delle politiche economiche e fiscali degli Stati membri, rafforzando l'unitarietà delle scelte politiche europee e bandendo quei fenomeni di concorrenza dannosa che sono alla base degli squilibri di bilancio di alcuni Paesi membri;

rilevato come il miglioramento nel quadro regolamentare sulle agenzie di *rating* conseguente all'approvazione della proposta di revisione del Regolamento CE n. 1060/2009, non abbia ancora portato ad un assetto di vigilanza soddisfacente su tali operatori, i quali, come dimostrato dalle recenti turbolenze che stanno interessando i mercati dei titoli pubblici, sono in grado di influenzare, in modo del tutto incontrollato, l'andamento di tali mercati e, conseguentemente, di incidere profondamente sulla stabilità finanziaria degli Stati membri, nonché sulle stesse prospettive dell'Area Euro;

evidenziata la necessità di trarre finalmente le conclusioni dell'ampio dibattito da tempo in corso sui temi del contrasto all'evasione in materia IVA, che è tra l'altro oggetto delle proposte contenute nel Libro verde sul futuro di tale imposta, in particolare attraverso: l'armonizzazione a livello europeo del regime IVA sostanziale e degli adempimenti dichiarativi, documentali e di versamento; un incremento selettivo del ricorso al meccanismo dell'inversione contabile; la razionalizzazione del sistema delle deroghe e delle aliquote ridotte; l'incremento nell'utilizzo dello strumento della fatturazione elettronica; il rafforzamento della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali;

sottolineata la necessità di rafforzare i meccanismi della cooperazione in materia doganale tra gli Stati membri, in particolare combattendo quei meccanismi di concorrenza dannosa che hanno indotto alcuni Paesi dell'Unione europea ad attrarre traffici commerciali verso i propri punti doganali di accesso attraverso una maggiore superficialità nei controlli operati sulle merci in ingresso nel territorio dell'Unione;

rilevata l'opportunità di prendere realisticamente atto dello stallo dei negoziati politici relativi alla proposta di direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di interessi, presentata nel 2008, e di individuare conseguentemente soluzioni alternative, anche di natura bilaterale, volte a contrastare l'evasione e l'elusione in materia, attraverso il recupero a tassazione dei redditi, pregressi e futuri, derivanti dalle attività detenute all'estero da cittadini italiani,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Libro verde sul futuro dell'IVA: Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente. (COM(2010)695 definitivo).**RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DEL RELATORE**

La VI Commissione della Camera dei deputati,

esaminato il Libro verde sul futuro dell'IVA, presentato dalla Commissione europea il 1° dicembre 2010 (COM(2008)428);

rilevato come il Libro verde sia stato presentato dalla Commissione europea con il condivisibile obiettivo di rivedere complessivamente il sistema vigente dell'IVA, al fine di conseguire cinque obiettivi principali:

rafforzare la coerenza tra il regime dell'IVA e il mercato unico;

incrementare il gettito dell'imposta e respingere gli attacchi fraudolenti verificatisi negli ultimi anni, anche al fine di sostenere il processo di risanamento del bilancio negli Stati membri;

ridurre i costi di conformità alle norme e di riscossione per i contribuenti;

adattare la disciplina dell'imposta ai cambiamenti dell'ambiente economico e tecnologico;

contribuire alla realizzazione della strategia « Europa 2020 » per la crescita e l'occupazione e, più in generale, il rilancio dell'economia europea dopo la crisi;

considerato che:

il coordinamento dei sistemi fiscali nazionali dovrebbe costituire, nell'attuale fase del processo di integrazione europea, un obiettivo prioritario in quando necessario per coniugare il rilancio della cre-

scita e dell'occupazione con un risanamento equo ed efficace delle finanze pubbliche;

l'ulteriore armonizzazione dell'imposta sul valore aggiunto deve essere inserita in una più ampia strategia di convergenza delle politiche fiscali, volta a prevenire fenomeni di concorrenza dannosa che potrebbero avere effetti negativi sulla competitività complessiva dell'economia europea: tale strategia andrebbe perseguita nell'ambito dei nuovi meccanismi di *governance* economica, nel quadro del Semestre europeo per il coordinamento *ex ante* delle politiche economiche nazionali;

è apprezzabile l'aspirazione del Libro verde ad operare, per la prima volta dall'introduzione dell'IVA, una riforma organica dell'intera disciplina dell'imposta, a fronte delle numerose lacune e contraddizioni del quadro normativo vigente a livello europeo e nazionale;

la disciplina IVA vigente a livello europeo risulta in contrasto con il principio di proporzionalità, caratterizzandosi per un'eccessiva e crescente complessità degli oneri amministrativi per i soggetti passivi e non tenendo conto delle esigenze delle piccole e medie imprese;

il sistema delle aliquote IVA, tenuto conto delle numerose esenzioni e della previsione di aliquote ridotte e super ridotte applicabili da singoli Stati membri, presenta forti elementi di incoerenza e frammentazione, e può determinare distorsioni nel funzionamento del mercato interno e alterazioni della concorrenza;

L'IVA costituisce l'imposta in cui si registra il più elevato tasso di evasione ed elusione, certamente anche in ragione delle complessità insite nella sua natura di imposta plurifase, determinando in tal modo un gravissimo *vulnus* sia alla parità delle condizioni concorrenziali in cui operano le imprese, e dunque alla stessa realizzazione del mercato unico, sia agli interessi erariali, nazionali ed europei;

le pratiche evasive ed elusive, che determinano una forte perdita del gettito dell'imposta, sembrano comunque derivare in misura non trascurabile anche dalle debolezze insite nelle disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle che autorizzano gli acquisti transfrontalieri di beni e servizi in esenzione IVA e dal modello di riscossione dell'imposta, che è rimasto sostanzialmente invariato nonostante le innovazioni tecnologiche intervenute nel frattempo;

a fronte di tale complessa problematica, occorre dunque porre in essere una strategia articolata di contrasto ai fenomeni evasivi, che non può prescindere da interventi normativi di riforma ed armonizzazione, nonché da un utilizzo più spinto delle tecnologie telematiche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di fatturazione, dichiarazione e versamento dell'imposta;

in particolare, nonostante le difficoltà illustrate nel Libro verde, appare opportuno verificare la possibilità di procedere, modificando alcuni recenti orientamenti contrari in materia, verso un sistema IVA basato sul principio della tassazione nel Paese di origine, nonché assicurare una forte armonizzazione delle aliquote IVA, per impedire che le differenze di aliquota influiscano sulla decisione del luogo di acquisto, e definendo un adeguato sistema di compensazione, per garantire che le entrate IVA siano attribuite allo Stato membro di consumo;

L'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che costituisce la base giuridica per l'armonizzazione dell'IVA, non specifica lo

strumento giuridico da utilizzare a tale scopo: a tale proposito occorre rilevare come il ricorso pressoché esclusivo allo strumento delle direttive, pur consentendo agli Stati membri o di tener conto in sede di recepimento delle specificità degli ordinamenti giuridici, abbia determinato una mancanza di uniformità delle normativa IVA nazionali;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso unitamente al parere espresso dalla XIV Commissione alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

INVITA IL GOVERNO

ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali dell'Unione europea affinché:

a) la Commissione europea dia seguito alla consultazione svolta sul Libro verde presentando le proposte legislative necessarie al fine di procedere alla modernizzazione del sistema IVA, secondo gli obiettivi e i principi delineati nel medesimo Libro verde;

b) sia privilegiato, ai fini dell'ulteriore armonizzazione del regime IVA, il ricorso a regolamenti, anziché a direttive, in modo da conseguire una maggiore coerenza ed uniformità nell'applicazione dell'imposta negli ordinamenti nazionali;

c) si proceda ad una razionalizzazione del sistema delle aliquote, che deve essere reso più coerente ed equo: in particolare, occorre porre le basi per definire un'unica aliquota normale e un'unica aliquota agevolata per beni e servizi considerati meritevoli di tale beneficio a livello comunitario, eliminando quelle differenziazioni nazionali che attualmente determinano effetti distorsivi della concorrenza, assicurando peraltro che tale opera di omogeneizzazione non determini spinte inflazionistiche;

d) in tale contesto, si realizzi in particolare una complessiva revisione del sistema delle aliquote ridotte e dei numerosi regimi speciali di deroga o di esen-

zione attualmente previsti in favore di singoli Stati membri, al fine di migliorare l'efficacia e la neutralità dell'imposta nonché di ampliarne la base imponibile, offrendo un'alternativa valida all'aumento delle aliquote IVA per il consolidamento delle finanze pubbliche nazionali;

e) in particolare, si proceda a limitare l'applicabilità delle aliquote ridotte, oltre che ai servizi ad alta intensità di manodopera, ai servizi prestati localmente e, più in generale, ai servizi prestati dalle piccole e medie imprese europee, prevedendo al contempo la possibilità, per gli Stati membri, di adottare in via temporanea aliquote ridotte per fronteggiare motivate situazioni di crisi economica nazionale;

f) inoltre, appare auspicabile puntare ad un'armonizzazione del regime IVA dei prodotti culturali, applicando l'aliquota ridotta anche ai prodotti musicali e agli audiovisivi, nonché ai prodotti dell'editoria elettronica e agli audiolibri, che sono attualmente soggetti ad un trattamento fiscale deteriore rispetto ad altri prodotti di analogo rilievo culturale;

g) in connessione con il processo di armonizzazione del quadro delle aliquote e delle deroghe, si verifichi anche la possibilità di introdurre un meccanismo di tassazione delle operazioni imponibili basato sul principio del Paese di origine del bene o del servizio, valutando se i vantaggi derivanti da tale sistema, sul piano della semplificazione e del contrasto all'evasione, risultino maggiori dei possibili inconvenienti derivanti dalla necessità di instaurare un sistema di compensazione in favore degli Stati membri in cui il bene o il servizio sono consumati;

h) si valuti l'opportunità di istituire un regime speciale IVA a favore delle piccole e medie imprese, basato su una soglia comune di accesso, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese derivanti dall'applicazione del regime IVA generale;

i) si provveda, in generale, a ridurre drasticamente gli oneri amministrativi

connessi all'assolvimento dell'imposta, anche mediante la definizione a livello europeo di un elenco esaustivo di obblighi standardizzati in materia di IVA che possono essere imposti dagli Stati membri e la predisposizione di una modulistica unica europea per tutti gli adempimenti relativi alla dichiarazione ed al versamento dell'imposta;

l) si prosegua con maggiore incisività nell'azione di contrasto al gravissimo fenomeno dell'evasione fiscale in materia di IVA, il quale, oltre a costituire un grave elemento di sperequazione tra i soggetti passivi dell'imposta, determina un danno ingentissimo al bilancio degli Stati nazionali e della stessa Unione europea, che risulta ancor più preoccupante nell'attuale fase di crisi;

m) a tale ultimo proposito, si provveda ad estendere il più possibile l'obbligo di fatturazione elettronica delle operazioni IVA, ovvero ad incentivare, sulla falsariga di quanto già previsto dalla direttiva 2010/45/CE, l'utilizzo di tale modalità di fatturazione attraverso l'alleggerimento dei numerosi obblighi di comunicazione attualmente vigenti, prevedendo che, mediante tale modalità telematica, ciascun documento IVA venga trasmesso sia al cessionario sia all'ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria del Paese di riferimento, che in tal modo disporrebbe in tempo reale di archivi documentali IVA aggiornati;

n) in tale contesto si verifichi la possibilità di introdurre modalità automatiche di assolvimento dell'imposta, attraverso il circuito bancario o degli istituti di moneta elettronica, che consentano la piena tracciabilità delle transazioni e che leghino direttamente l'effettuazione del pagamento del corrispettivo dell'operazione imponibile al versamento all'Erario della relativa imposta dovuta;

o) si valuti inoltre la possibilità di estendere il meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto *reverse charge*), nel quale gli obblighi di assolvimento dell'imposta ricadono sul soggetto cessionario e

non sul cedente, a tutti i settori ad alto valore aggiunto e ad alto rischio di frode, al fine di eliminare una delle circostanze che maggiormente aumenta il rischio di evasione, costituita dal trasferimento di somme di denaro a titolo di IVA in tutti i passaggi intermedi: a tale riguardo si segnala come la direttiva 2010/23/UE sia orientata in tale direzione, consentendo agli Stati membri di applicare, sia pure per un periodo limitato di tempo, il meccanismo dell'inversione contabile alle operazioni che comportano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili effettuate nell'ambito del sistema per lo scambio di quote ed emissioni di gas a effetto serra, appunto al fine di combattere in tale settore le frodi IVA;

p) si valuti altresì, in alternativa all'estensione del meccanismo dell'inversione contabile, la possibilità di applicare in via sistematica il sistema dell'IVA per cassa alle operazioni tra soggetti passivi IVA (operazioni cosiddette «*business to business*»), nelle quali il versamento e la detrazione dell'IVA sono legate alla movimentazione finanziaria, al fine di eliminare le difficoltà del cedente a recuperare l'IVA nei casi di perdite su crediti o di assoggettamento del creditore a procedura concorsuale;

q) si introducano meccanismi volti a ridurre il numero di partite IVA, in particolare verificando l'effettiva corrispondenza tra soggettività IVA formale ed effettivo svolgimento di attività imprenditoriali, artigianali o professionali, al fine di contrastare le distorsioni che possono derivare da tale fenomeno, soprattutto sotto il profilo delle transazioni fittizie (ad esempio nelle ipotesi di cosiddette «*frodi carosello*») e delle detrazioni indebite, in un quadro più generale di restrizione alla possibilità di detrarre l'IVA pagata su beni e servizi utilizzati per scopi non professionali;

r) si intervenga sul tema della tassazione IVA delle operazioni transfrontaliere *intra* – UE, al fine di porre rimedio alla vulnerabilità nei confronti dei comportamenti fraudolenti mostrato dal sistema attuale con particolare riguardo a tali operazioni;

s) si provveda infine, in generale, a rendere più razionali ed efficaci i meccanismi di controllo ed i metodi di verifica sull'adempimento degli obblighi IVA, nonché la cooperazione in materia tra le Amministrazioni fiscali degli Stati membri, anche avvalendosi più estesamente delle nuove tecnologie informatiche, in particolare per individuare i settori a più elevato rischio di frode o di evasione.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02792 De Pasquale: Sull'assegnazione di posti di sostegno in deroga a docenti con contratto a tempo determinato	97
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	109
5-04510 Pili: Sulla collaborazione della Soprintendenza archeologica per le province di Cagliari e Oristano con gli enti locali della Sardegna	97
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	111
5-05118 Livia Turco: Iniziative volte a garantire l'insegnamento della lingua francese nel biennio dei licei classici e scientifici al fine di accedere ai progetti Esabac	98
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	113
5-05206 Ghizzoni: Sulla contemporanea iscrizione degli studenti all'università e alle istituzioni del sistema AFAM	98
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	115
5-05347 Alessandri: Sul rischio di chiusura dell'Istituto Tommaso Pellegrini di Modena – educatorio per sordomuti	98
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	118

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. C. 3428 Aprea	98
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvata dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato. Parere alla I Commissione (<i>Esame e rinvio</i>)	99
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvata dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato. Parere alla I Commissione (<i>Esame e rinvio</i>)	101
Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207, approvato in un testo unificato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato e abbinato. Parere alla XII Commissione (<i>Esame e rinvio</i>)	103
Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	105

AUDIZIONI:

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria, Paolo Bonaiuti, su questioni concernenti il settore dell'editoria (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 107

SEDE REFERENTE:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci, e abbinate, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis (*Seguito dell'esame e rinvio*) 107

AVVERTENZA 108

INTERROGAZIONI

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 12.45.

5-02792 De Pasquale: **Sull'assegnazione di posti di sostegno in deroga a docenti con contratto a tempo determinato.**

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rosa DE PASQUALE (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, ricordando la situazione disperata in cui versano molteplici famiglie per la carenza di insegnanti di sostegno negli organici della scuola. In particolare, rileva la palese contraddizione della risposta del Governo tra il dichiarato aumento, per l'anno scolastico 2010-2011, di ben 7.272 alunni disabili rispetto al precedente anno, e il numero di docenti di sostegno per un totale di 4.400 allievi; di guisa che resterebbero senza sostegno circa 3.000 ragazzi disabili. Sottolinea inoltre, con riferimento al numero degli alunni per classe, che non corrisponde al vero che rimane invariato il numero di venti alunni nelle classi con allievi disabili. A causa, infatti, della formazione di classi con un numero maggiore di alunni, vi sono infatti classi con più di venticinque allievi, pur in presenza di alunni disabili. Osserva, inoltre,

come il Governo non abbia risposto alla sua domanda in merito all'attuazione della sentenza della Corte costituzionale del 22 febbraio 2010, n. 80, che ha sancito l'illegittimità dell'articolo 2, comma 413, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, e del comma 414 dello stesso articolo 2, nella parte in cui escludeva la possibilità di assumere insegnanti in deroga, in presenza di disabilità gravi. In particolare, rileva come non siano stati indicati i criteri con cui sarebbero assegnati i posti per i docenti in deroga. Deve stigmatizzare d'altra parte che i docenti di sostegno sono assegnati genericamente alla scuola o a reti di scuole all'uopo costituite: un tale tipo di assegnazione non tiene conto infatti delle specificità delle singole situazioni. Se il Governo volesse risolvere la situazione lo potrebbe fare. Ricorda infatti che il suo gruppo all'inizio della legislatura ha presentato la proposta di legge n. 1468, in materia di disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali, che prevede espressamente la riserva di ore di formazione per i docenti su tematiche e necessità peculiari degli alunni disabili. Ne auspica quindi l'avvio dell'esame da parte della Commissione cultura, anche allo scopo di risolvere le criticità create dal Ministro Gelmini.

5-04510 Pili: **Sulla collaborazione della Soprintendenza archeologica per le province di Cagliari e Oristano con gli enti locali della Sardegna.**

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Valentina APREA (PdL), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo per gli aspetti di competenza del Ministero. Auspica che anche il comune di Cagliari, per le parti di propria competenza, si attivi per risolvere la questione.

5-05118 Livia Turco: Iniziative volte a garantire l'insegnamento della lingua francese nel biennio dei licei classici e scientifici al fine di accedere ai progetti Esabac.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Livia TURCO (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta articolata fornita dal rappresentante del Governo, pur conservando elementi di perplessità su alcune informazioni ulteriori che aveva richiesto nonché sulla clausola di invarianza degli oneri finanziari.

5-05206 Ghizzoni: Sulla contemporanea iscrizione degli studenti all'università e alle istituzioni del sistema AFAM.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Manuela GHIZZONI (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, risposta esauriente che reca in allegato anche l'atteso documento. Auspica peraltro che la tardiva emanazione del decreto ministeriale non comprometta le iscrizioni degli studenti all'università e alle istituzioni del sistema AFAM.

5-05347 Alessandri: Sul rischio di chiusura dell'Istituto Tommaso Pellegrini di Modena – educatorio per sordomuti.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Angelo ALESSANDRI (LNP) si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, rilevando come vi siano intenti speculativi sulla gestione dell'Istituto che per acquisirne la proprietà puntano al suo fallimento. Auspica quindi un più incisivo intervento del Governo al riguardo per evitare che la proprietà dell'Istituto cade nelle mani di speculatori.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA, intervenendo per una precisazione, assicura il suo impegno personale per definire la questione nel senso prospettato dall'onorevole Alessandri, una volta per tutte.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 11 ottobre 2011.

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.

C. 3428 Aprea.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13 alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4517 Governo, approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

Parere alla I Commissione.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GIANNI (PT), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame intende, ai sensi dell'articolo 1, regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007. Ricorda che l'articolo 2 conferma l'esplicito riconoscimento, già garantito in Costituzione, della libertà religiosa, con particolare riferimento all'Arcidiocesi, riconoscendo che le nomine dei chierici, l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale. Allo stesso modo vengono riaffermate le libertà previste dagli articoli 8, 17, 19 e 21 della Costituzione. Osserva, quindi che l'articolo 3 concerne lo *status* dei ministri di culto con riguardo ai chierici dell'Arcidiocesi i quali godono del libero esercizio del loro ministero. Questi, nel caso in cui fosse ripristinato il servizio obbligatorio di leva in attuazione delle disposizioni della legge 14 novembre 2000, n. 331, possono essere esonerati dal servizio militare o essere assegnati al servizio civile. L'Arcidiocesi rilascia un'apposita certificazione delle qualifiche di appartenenza canonica al proprio clero. L'articolo 4 disciplina l'assistenza spirituale ai militari in favore dei soldati ortodossi, appartenenti a parrocchie dell'Arcidiocesi. Gli articoli 5 e 6 disciplinano rispettivamente l'assistenza spirituale ai ricoverati e ai detenuti. L'articolo 9 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dell'Arcidiocesi. L'articolo 10 consente agli appartenenti

all'Arcidiocesi di osservare alcune festività religiose ortodosse, stabilendo che il diritto di osservare tali festività deve essere esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario. L'articolo 14 prevede le formalità per il riconoscimento, con decreto del Ministro dell'interno, degli enti ortodossi come persone giuridiche agli effetti civili. Gli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi, che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici appartenenti all'Arcidiocesi civilmente riconosciuti. L'articolo 16 prende in esame il regime tributario degli enti appartenenti all'Arcidiocesi, parificando gli enti appartenenti all'Arcidiocesi civilmente riconosciuti aventi fini di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, a quelli aventi fini di beneficenza o d'istruzione. Gli enti dell'Arcidiocesi civilmente riconosciuti possono, inoltre, svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto. Osserva, quindi, che l'articolo 17 riguarda la gestione degli enti appartenenti all'Arcidiocesi, mentre l'articolo 18 prescrive gli adempimenti connessi all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche degli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi civilmente riconosciuti. L'articolo 19 ha ad oggetto la disciplina dei mutamenti degli enti dell'Arcidiocesi, mentre con l'articolo 20 viene riconosciuto il principio secondo cui il sostegno finanziario dell'Arcidiocesi proviene da offerte volontarie; viene introdotta la detraibilità a fini IRPEF delle erogazioni liberali in denaro fatte dalle persone fisiche in favore dell'Arcidiocesi, degli enti da essa controllati e delle comunità locali per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Ricorda che l'articolo 21 prevede che l'Arcidiocesi concorra, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, vincolando la destinazione delle somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi il mantenimento dei ministri di

culto, per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri. La norma si applica a decorrere del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Per quanto concerne le modalità applicative della norma, si prevede che lo Stato corrisponda annualmente all'Arcidiocesi – a decorrere dal terzo anno successivo – entro il mese di giugno, la somma spettante, come determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge n. 448 del 1998 – vale a dire, sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche, risultanti dal rendiconto generale dello Stato – sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla stessa Arcidiocesi. L'Arcidiocesi trasmette annualmente al Ministero dell'interno, entro il mese di luglio dell'anno successivo, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme. Copia del rendiconto è trasmessa dal Ministero dell'interno con propria relazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 22 reca norme circa gli assegni ai ministri di culto e l'articolo 23 prevede che eventuali modifiche al sistema sopra esposto possono essere valutate da un'apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'Arcidiocesi. A norma degli articoli 24 e 26, l'Arcidiocesi deve essere obbligatoriamente consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa. In ogni caso, dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa. L'articolo 25 stabilisce che, con l'entrata in vigore della legge di approvazione, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'Arcidiocesi, delle comunità locali da essa rappresentate, di enti, istituzioni, organismi e di coloro che ne fanno parte, la legge n. 1159

del 1929, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e relative norme di attuazione di cui al regio-decreto 28 febbraio 1930, n. 289. L'articolo 27 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proposta di legge in esame valutati in 230.000 euro per l'anno 2011 e 130.000 euro a decorrere dall'anno 2012. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo interventi strutturali di politica economica (articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004). Dispone, altresì, che l'Agenzia delle entrate provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e riferisca in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. La norma, inoltre, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), dispone una specifica clausola di salvaguardia, nelle ipotesi in cui gli effetti finanziari derivanti dalla legge risultassero superiori rispetto alla previsione di spesa suindicata. In particolare, la clausola dispone, nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda alla riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese correnti rimodulabili (secondo la definizione fornita dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009) del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» nell'ambito della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura necessaria alla copertura dello scostamento finanziario riscontrato.

Rileva, quindi, con specifico riguardo alle competenze della Commissione Cultura, che l'articolo 7 è volto a regolamentare l'insegnamento religioso nelle scuole stabilendo che l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste

forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. Si riconosce, altresì, all'Arcidiocesi il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso, che possano pervenire dagli studenti, senza aggiungere oneri a carico dello Stato. L'articolo 8 riconosce, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità. Sempre con specifico riguardo alle competenze della Commissione Cultura, ricorda che gli articoli 11 e 12 sono dedicati alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico dell'Arcidiocesi, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico, nonché alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale ortodosso. L'articolo 13 reca disposizioni in relazione alle emittenti radiotelevisive della confessione religiosa, mentre l'articolo 15 concerne il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione o beneficenza.

Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4518 Governo, approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

Parere alla I Commissione.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GIANNI (PT), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato in sede deliberante dalla I Com-

missione del Senato, intende, all'articolo 1, regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e la Chiesa apostolica in Italia sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007. Osserva che l'articolo 2, riconoscendo l'autonomia della Chiesa apostolica in Italia liberamente organizzata e la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'organizzazione ecclesiastica e negli atti disciplinari e spirituali, esclude l'applicazione della legislazione sui cosiddetti culti ammessi, secondo la legge 24 giugno 1929, n. 1159, che prevede approvazioni e controlli da parte dello Stato. L'articolo 3 specifica che i ministri di culto godono del libero esercizio del loro ministero, riconoscendo loro la facoltà di richiedere, qualora fosse ripristinato il servizio di leva obbligatorio, l'esonero dal servizio militare o l'assegnazione al servizio civile, agli stessi sono corrisposti assegni equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. L'articolo 5 garantisce agli appartenenti alla Chiesa apostolica in Italia l'assegnazione, su loro richiesta, al servizio civile, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio ai sensi della legge n. 331 del 2000. Ai sensi degli articoli 4, 6, 7, 8, il diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto è assicurato agli appartenenti alla Chiesa apostolica in Italia, come ai fedeli delle confessioni che hanno già concluso un'intesa con lo Stato, anche se sono militari in servizio, se sono ricoverati in ospedali, case di cura o di riposo, o se sono detenuti in istituti penitenziari con relativi oneri sono a carico della Chiesa apostolica.

Rileva, quindi, che l'articolo 13 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia, mentre gli articoli da 15 a 20 disciplinano, sul modello delle precedenti intese approvate, il regime degli enti della confessione religiosa; il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione, assistenza e beneficenza; il mutamento degli enti stessi; la revoca del riconoscimento; l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; il regime tribu-

tario degli enti. L'articolo 21 prevede che all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze possono essere affisse e distribuite pubblicazioni e stampati di carattere religioso, senza autorizzazione o ingerenza da parte dello Stato, così come possono essere liberamente raccolte offerte, effettuate nei predetti luoghi, esenti da qualsiasi tributo. L'articolo 22 riconosce ai colportori della Chiesa apostolica in Italia la libertà di diffondere il Messaggio dell'Evangelo attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa. Essi possono essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti, anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dal comune. Ricorda che l'articolo 24 dispone che la Chiesa apostolica in Italia si sostiene finanziariamente mediante decime, offerte e contributi volontari dei suoi fedeli e simpatizzanti, viene introdotta la detraibilità, a fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, delle erogazioni liberali in denaro in favore della Chiesa apostolica, nonché degli enti ed opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Tale detrazione è fruibile a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del disegno di legge in commento e nel limite di 1.032,91 euro con modalità determinate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Chiesa apostolica in Italia. L'articolo 25 prevede che la Chiesa apostolica in Italia partecipi, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, vincolando la destinazione delle somme devolute a tale titolo dallo Stato a interventi sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri, a decorrere del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Chiesa apostolica in Italia dichiara di rinunciare alla quota relativa a tali scelte. Gli importi relativi rimarranno, pertanto, di esclusiva pertinenza dello

Stato. Per quanto concerne le modalità applicative della norma, si prevede che lo Stato corrisponda annualmente alla Chiesa apostolica, a decorrere dal terzo anno successivo, entro il mese di giugno, le somme di pertinenza, sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. Osserva, poi, che l'articolo 26 stabilisce che eventuali modifiche al sistema su esposto possono essere valutate da un'apposita commissione paritetica; l'articolo 27 equipara gli assegni corrisposti dalla Chiesa apostolica in Italia, per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. L'articolo 28 prevede che i rendiconti sull'utilizzazione delle somme percepite devono essere trasmessi annualmente al Ministero dell'interno, il quale ne trasmette copia al Ministero dell'economia e delle finanze, mentre gli articoli 30 e 32 prevedono che la Chiesa apostolica in Italia dovrà essere consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia. L'articolo 31 stabilisce che con l'entrata in vigore della legge cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Chiesa apostolica in Italia la legge n.1159 del 1929, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e le relative norme di attuazione di cui al Real decreto 28 febbraio 1930, n. 289. Ricorda che ai sensi dell'articolo 32, trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore della legge, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa, mentre l'articolo 33 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proposta di legge in esame valutati in 10.000 euro per l'anno 2011 e 5.000 euro a decorrere dall'anno 2012. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo interventi strutturali di politica economica (articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004). L'Agenzia delle

entrate provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. La norma, inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, dispone una specifica clausola di salvaguardia, nelle ipotesi in cui gli effetti finanziari derivanti dalla legge risultassero superiori rispetto alla previsione di spesa suindicata. In particolare, la clausola dispone, nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda alla riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese correnti rimodulabili (secondo la definizione fornita dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009) del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» nell'ambito della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura necessaria alla copertura dello scostamento finanziario riscontrato.

Aggiunge, quindi, con specifico riguardo alle competenze della Commissione Cultura, l'articolo 9 affronta il tema dell'istruzione riconoscendo agli alunni il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi, provvedendo a che tale insegnamento non abbia luogo secondo orari e modalità discriminanti. L'articolo 10 riconosce alla Chiesa apostolica in Italia il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso, che possano pervenire dagli studenti, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, senza aggiungere oneri a carico dello Stato. Ricorda, poi, che l'articolo 11 riconosce, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto di istituire scuole e istituti di educazione nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità. L'articolo 12 riconosce le lauree in teologia e i diplomi in teologia e cultura biblica rilasciati dalla Scuola e dalla Facoltà del Centro studi teologici della

Chiesa apostolica in Italia. Osserva, quindi, che gli articoli 14 e 29 sono dedicati alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa apostolica in Italia, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico, ed alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale appartenente alla Chiesa, mentre l'articolo 23 contiene, infine, disposizioni in relazione alle emittenti radiotelevisive della confessione religiosa.

Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

Nuovo testo C. 4207, approvato in un testo unificato dalla 1ª Commissione permanente del Senato e abbinato.

Parere alla XII Commissione.

(Esame e rinvio).

Manuela DI CENTA (PdL), *relatore*, osserva innanzitutto come la proposta di legge in esame sia frutto di un lavoro comune di tutte le forze politiche su una materia delicatissima, volta a riconoscere eguale dignità a tutte le persone, anche disabili. In particolare, rileva come sia necessario utilizzare tutti gli strumenti che la scienza offre per aiutare le persone che non hanno l'udito, mettendo le nuove tecnologie che la scienza offre al servizio della persona. Sottolinea di conoscere direttamente le problematiche oggetto del provvedimento, avendone seguito i profili clinici per un familiare a lei molto vicino. Aggiunge quindi, come il nuovo testo della proposta di legge recante «Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva» in esame, all'articolo 1, comma 1, affida alla Repubblica il compito di promuovere la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e garantisce ogni

forma di prevenzione, diagnosi anche precoce e cura della sordità, nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rivolta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.

Ricorda quindi, che l'articolo 1, comma 2, precisa che, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica promuove l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta; promuove la ricerca scientifica e tecnologica in funzione di un impiego sempre più diffuso ed efficace delle tecnologie e degli impianti acustici necessari per la comunicazione; promuove la diffusione degli interventi diagnostici precoci e l'attivazione degli interventi riabilitativi per la sordità congenita o acquisita; riconosce la lingua dei segni italiana (LIS). L'articolo 1, comma 3, consente, nella comunicazione delle persone sorde e con le persone sorde, sia in giudizio che nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, l'uso della LIS e di ogni altro mezzo tecnico idoneo, anche di tipo informatico. Osserva, poi, che l'articolo 2, comma 1, affida a regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, il compito di adottare le norme di attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della proposta di legge in esame. Nel dettaglio, i regolamenti recano, innanzitutto, disposizioni volte a disciplinare le modalità degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici,

quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. I regolamenti determinano, poi, le modalità di utilizzo della LIS e delle altre tecniche, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde in ambito scolastico e universitario, nel rispetto dell'autonomia universitaria, definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte. I regolamenti, quindi, recano disposizioni volte a promuovere in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche l'uso della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde. I regolamenti, infine, prevedono e disciplinano l'utilizzo della LIS e di tutte le tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive, e favoriscono la possibilità di effettuare progetti di ricerca anche attraverso convenzioni e protocolli di ricerca, a livello nazionale ed europeo, tra aziende ospedaliero-universitarie e aziende che si occupano specificamente di tecnologie avanzate per la sordità, disponendo circa i metodi di verifica sull'attuazione della proposta di legge.

Ricorda, infine, che l'articolo 3 reca la clausola di neutralità finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovendo le pubbliche amministrazioni provvedere alle attività previste dall'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge.

Maria Letizia DE TORRE (PD) condivide, innanzitutto, quanto esposto dalla relatrice, osserva tuttavia come vada esaminata con molta attenzione la norma che rimanda a successivi regolamenti la disciplina della LIS. Non può rappresentare un diritto pretendere sempre e comunque l'utilizzo della LIS piuttosto che l'utilizzo di altri strumenti pure idonei allo scopo.

Al riguardo, rileva come la Commissione cultura dovrebbe invece promuovere il maggiore accesso possibile a tutti gli strumenti in grado di superare le disabilità uditive.

Manuela DI CENTA (PdL), *relatore*, rispondendo all'onorevole De Torre, precisa che l'utilizzo della LIS, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame non è previsto come obbligatorio, ma ne risulta semplicemente il riconoscimento e ne viene consentito l'utilizzo. Si riserva in ogni caso di svolgere insieme all'onorevole De Torre un confronto al riguardo, allo scopo di giungere alla definizione di una proposta di parere condivisa.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge comunitaria 2011.

C. 4623 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.

Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Valentina APREA, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge comunitaria per il 2011 in esame, presentato in prima lettura alla Camera, reca norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario. Rileva che il provvedimento, che viene esaminato congiuntamente alla « Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea » riferita all'anno 2010,

consta di 5 articoli, nonché degli allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi, recanti rispettivamente 2 e 21 direttive. Il disegno di legge interviene in diversi settori, ora delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario. Esso è corredato sia di un'ampia relazione illustrativa, sia dell'analisi tecnico-normativa e di una sintetica analisi dell'impatto della regolamentazione. Osserva, nel dettaglio, che l'articolo 1 reca la delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie; l'articolo 2 reca i principi e criteri direttivi generali della delega legislativa; l'articolo 3 reca la delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni dell'Unione europea; l'articolo 4 reca disposizioni riguardanti gli oneri relativi a prestazioni e a controlli; l'articolo 5 reca, infine, la delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive dell'Unione europea. Rileva, pertanto, che nel disegno di legge comunitaria non vi sono disposizioni di competenza della Commissione Cultura.

Quanto alla Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2010, ricorda che essa è suddivisa in quattro parti. Nella prima parte vengono trattati gli sviluppi del processo di integrazione europea; la seconda parte dà conto della partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione analizzando in tre distinti capitoli i profili generali di tale partecipazione sia nella fase preparatoria e negoziale degli atti legislativi – cosiddetta ascendente – che in quella di attuazione della normativa, cosiddetta discendente; inoltre, nella medesima parte, si trattano i temi della formazione all'Europa delle pubbliche amministrazioni e le strategie di comunicazione. La terza parte della Relazione riguarda la partecipazione dell'Italia alle principali politiche settoriali, mentre la quarta parte illustra le politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari dall'Unione

verso l'Italia e la loro utilizzazione. Per quanto concerne le competenze della Commissione cultura, ricorda che per quanto riguarda, innanzitutto, la politica per l'istruzione e la formazione, che i Ministri dell'istruzione degli Stati membri hanno formalmente concluso il programma di lavoro « Istruzione e formazione 2010 », orientato su obiettivi comuni nell'ambito della strategia di Lisbona. Il parallelo processo di Copenaghen in materia di rafforzamento di cooperazione in materia di formazione professionale, è stato oggetto nel 2010 di un quinto Comunicato, nel quale sono state ribadite le priorità già individuate ed è stato avviato il rilancio della cooperazione per il prossimo futuro. Il Governo, attraverso il processo « L'Europa dell'istruzione », avviato al fine di potenziare il coinvolgimento del territorio nella attiva partecipazione alle iniziative europee, si è proposto di valorizzare le energie dei vari attori delle specificità locali, in un'azione convergente a sostegno degli obiettivi europei. In ciascuna regione, sono stati elaborati i Piani regionali integrati ad opera degli appositi nuclei di intervento del programma, che hanno permesso di realizzare iniziative a supporto della progettualità europea, approfondendo tematiche di interesse locale. Un importante obiettivo che il Governo sta cercando di perseguire consiste nella condivisione di comuni standard professionali formativi e per il riconoscimento e certificazione delle competenze acquisite nei vari contesti di apprendimento, al fine di dotare il Paese di un quadro nazionale di qualifiche in grado di interfacciarsi con *European Qualification Framework*.

Segnala, quindi, che altri interventi hanno riguardato il sistema statistico informativo della formazione professionale (SISTAF), il rapporto annuale sull'offerta di orientamento, un'analisi dei sistemi di apprendistato, un'analisi e anticipazione dei fabbisogni professionali, la sperimentazione di modelli di rete e servizi integrati per migliorare le competenze di soggetti a rischio di esclusione, azioni mirate a implementare il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore della

istruzione e formazione (« ET 2020 »). Ricorda che il Governo riferisce anche di aver dato attuazione alle politiche di coesione nel settore dell'istruzione a valere sulle risorse dei fondi strutturali europei.

Con riguardo alle politiche in materia di cultura, rileva poi che il Governo riferisce di aver partecipato all'attuazione della politica unitaria di sviluppo regionale, che discende dal quadro strategico nazionale 2007-2013, con particolare riferimento all'attuazione della « Priorità 5 – valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo ». Le attività realizzate al riguardo consistono, ad esempio, nei programmi interregionali « Attrattori naturali, culturali e di turismo 2007-2013 », e nel progetto « Poli museali di eccellenza ». Sulla politica per la ricerca e l'innovazione, ricorda infine che il Governo italiano ha operato nel 2010 per l'attuazione di « Europa 2020 » sia rinnovando gli strumenti esistenti di indirizzo della politica nazionale della ricerca, sia predisponendo strumenti nuovi. Come noto, la strategia Europa 2020 definisce un approccio strategico all'innovazione, avendo come obiettivo l'attuazione di una economia intelligente, sostenibile e inclusiva, nell'ambito della quale l'investimento in ricerca, sviluppo e innovazione possa raggiungere entro il 2020 l'obiettivo del 3 per cento del prodotto interno lordo europeo.

Segnala quindi che il Governo riferisce, in particolare, come una delle attività più rilevanti del ministero nell'ambito della ricerca europea sia stato il coordinamento nazionale della partecipazione al 7° Programma Quadro della Ricerca, essendo in tale ambito responsabile della rete nazionale dei punti di contatto dei programmi europei, gestita come uno sportello di consulenza continua a disposizione del partenariato italiano, rivolto alle istituzioni di ricerca, alle università e alle piccole e medie imprese, anche con il supporto dell'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE). Notevole rilevanza ha rivestito anche l'avvio delle nuove iniziative europee per la programmazione congiunta della ricerca e attività

di indirizzo verso l'8° Programma Quadro. Osserva che altre rilevanti attività consistono nell'attuazione delle iniziative tecnologiche congiunte e dei progetti ai sensi dell'articolo 185 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel finanziamento da parte del Ministero dei progetti nell'ambito del programma EURO-STARS, rivolto alle piccole e medie imprese con proprie capacità di ricerca, che ha come principali obiettivi quali di incoraggiare tali imprese a sviluppare nuove attività produttive basati sui progetti di ricerca e sviluppo, di creare una rete di supporto alle attività di ricerca e di aiutare le imprese a sviluppare nuovi prodotti, processi e servizi per il mercato, nonché la partecipazione diretta ad alcuni progetti ERANET, aventi come obiettivo il coordinamento delle strategie di ricerca nazionali e regionali, al fine di aumentare la cooperazione tra gli Stati membri.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria, Paolo Bonaiuti.

La seduta comincia alle 14.25.

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria, Paolo Bonaiuti, su questioni concernenti il settore dell'editoria.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale

satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Il sottosegretario Paolo BONAIUTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Giuseppe GIULIETTI (Misto)

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il sottosegretario per la relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.50.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

Testo unificato C. 136 Carlucci, e abbinate, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 luglio 2011.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sul nuovo testo del provvedimento in esame, in attesa della relazione tecnica del Governo. Le risulta peraltro che la relatrice, oggi impossibilitata a partecipare ai lavori della Commissione, stia verificando con il Governo i necessari profili di copertura finanziaria del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921.

(C. 4333 Distaso).

ALLEGATO 1

5-02792 De Pasquale: Sull'assegnazione di posti di sostegno in deroga a docenti con contratto a tempo determinato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare in discussione, l'Onorevole interrogante chiede quali provvedimenti siano stati adottati per garantire agli studenti con disabilità il diritto ad una reale e qualificata istruzione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22 febbraio 2010, che ha sancito l'illegittimità dell'articolo 2, comma 413, della legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, e del comma 414 dello stesso articolo 2 nella parte in cui escludeva la possibilità di assumere insegnanti in deroga, in presenza di disabilità gravi, una volta esperiti gli elementi di tutela previsti dalla normativa vigente.

Come già più volte sottolineato, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca presta particolare attenzione alla tutela dei bisogni e delle esigenze degli alunni disabili, come dimostrano i dati relativi all'area del sostegno.

Infatti, per l'anno scolastico 2010/2011, a fronte di un aumento di ben 7.272 alunni disabili rispetto al precedente anno, pur essendo necessario perseguire i ben noti obiettivi di contenimento degli organici in applicazione dell'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, il Ministero, anche sulla base di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sopra citata sentenza, si è adoperato per garantire un numero di docenti adeguato alla domanda.

Il decreto interministeriale relativo agli organici per l'anno scolastico 2010/2011, infatti, in applicazione dell'articolo 9,

comma 15, della legge n. 122 del 2010, ha confermato un numero complessivo di posti attivabili in ciascuna regione pari alle quantità assegnate in organico di fatto del precedente anno scolastico. A tale contingente sono stati aggiunti i posti in deroga attivati, ai sensi della medesima norma, per situazioni di particolare gravità.

Queste scelte hanno fatto sì che il numero dei docenti di sostegno, in organico di fatto, passasse da 90.000 dell'anno scolastico 2009/2010 a 94.400 dell'anno successivo, con un aumento, quindi di 4.400 unità.

Venendo al corrente anno scolastico 2011/2012, si fa presente che è stato confermato interamente l'organico di diritto dei docenti di sostegno di oltre 63.400 posti, che è il risultato di un incremento di circa 15.000 posti negli ultimi 3 anni scolastici; tali posti sono utili per le immissioni in ruolo e per la stabilizzazione dei docenti di sostegno. Il numero totale dei posti in organico di fatto si attestava, all'inizio dell'anno scolastico, su 94.430, e rappresenta il livello più elevato mai raggiunto, suscettibile di ulteriori incrementi.

Anche l'articolo 19 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, recante « Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria », intervenendo sulla materia in argomento, non ha previsto alcuna riduzione delle dotazioni organiche del sostegno, confermando anzi l'organico dell'anno scolastico 2010/2011, fatta salva la possibilità di deroga ai fini della piena tutela dell'integrazione scolastica.

Più precisamente, è stato confermato il rapporto di un insegnante ogni due studenti disabili, e non è stata prevista l'abrogazione del tetto per il numero degli alunni nelle classi con studenti con disabilità, che resta a 20 alunni per classe. È stata, come già detto, parimenti confermata la possibilità di attivare posti di sostegno in deroga per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica.

La medesima disposizione normativa ha, altresì, previsto, ai fini di un migliore ed efficiente utilizzo delle risorse umane, che i docenti di sostegno siano assegnati complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, proprio per rendere possibile, con più flessibilità, l'in-

tervento di personale e l'utilizzo di strumenti specificamente finalizzati al tipo di disabilità, promuovendo, nel contempo, anche nei confronti degli altri docenti dei consigli di classe, una più diffusa cultura dell'integrazione.

Nella sostanza, viene assunta a norma di legge quella che fino ad ora era una sana applicazione dei principi generali della didattica, vale a dire che l'azione di integrazione del soggetto disabile non è compito del solo insegnante di sostegno ma dell'intero corpo docente per il quale viene prevista specificamente dalla legge una corsia preferenziale per la formazione sulle problematiche generali della disabilità.

ALLEGATO 2

5-04510 Pili: Sulla collaborazione della Soprintendenza archeologica per le province di Cagliari e Oristano con gli enti locali della Sardegna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ci si riferisce all'interrogazione parlamentare dell'onorevole Pili, relativa al diniego di autorizzazione allo svolgimento di spettacoli all'interno dell'anfiteatro di Cagliari espresso dalla Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari ed Oristano.

Si precisa, al riguardo, che si è ben consapevoli del fatto che le argomentazioni che saranno di seguito svolte risultano, oramai, superate dai fatti, poiché l'atto di sindacato ispettivo era stato presentato, presumibilmente, in relazione alla stagione teatrale dell'Estate 2011.

Si ritiene tuttavia opportuno fornire il riscontro dell'Amministrazione che rappresento anche per evidenziare l'importanza della sinergia tra gli organi periferici dello Stato e gli Enti locali nella ricerca di soluzioni che consentano la conservazione di un patrimonio culturale che è, in primo luogo, patrimonio e testimonianza culturale del territorio sul quale esso insiste.

Come noto i motivi di contrasto tra la competente Soprintendenza per i beni archeologici ed il Comune di Cagliari sorsero nel 2000 quando il Comune si rifiutò di smontare le strutture in legno ed i connessi montanti metallici presenti nell'area dell'Anfiteatro ed autorizzate dalla stessa Soprintendenza in forma condizionata e subordinata alla loro assoluta rimovibilità ed al solo fine di consentire la stagione degli spettacoli teatrali.

Le successive e rispettive bozze di accordo alla ricerca di una composizione della controversia, non hanno mai portato alla redazione di un documento condiviso.

Peraltro il Comune di Cagliari non ha mai ottemperato nemmeno ai contenuti

della propria stessa proposta di accordo, che prevedeva, tra l'altro, lo smontaggio e il rimontaggio ad ogni stagione di tutte le gradinate fino al 1° anello e lo smontaggio definitivo, al termine della stagione 2004, delle gradinate del 3° e 4° anello, con ipotesi di utilizzi successivi subordinati a nuove autorizzazioni da parte della Soprintendenza.

Inoltre va rilevato che, almeno per quanto attiene agli ultimi tre anni, il Comune non ha provveduto nemmeno allo smontaggio della platea e del palco, condizioni senz'altro previste in maniera esplicita e incontrovertibile da tutti i documenti di progettazione preliminari e definitivi, risultando pertanto sicuramente in difetto rispetto alle autorizzazioni ottenute nel 1998.

Al fine di attivare la procedura di rimozione delle strutture la Soprintendenza aveva inoltrato una prima nota al Comune di Cagliari sin dal maggio del 2010 poi, con note del gennaio e marzo del 2011, richiedeva al Comune di attivare le procedure per la rimozione delle impalcature per spettacoli ai sensi degli articoli 30, 31 e 40 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Nel frattempo il Comune di Cagliari aveva prospettato al Ministero, e reso pubblica sul proprio sito istituzionale, la volontà di pubblicare un bando di concorso al fine di attivare un concorso di idee per la ricerca di una proposta di utilizzo alternativo dell'anfiteatro: proposta avviata e poi rinviata a data da destinarsi con Avviso pubblico del comune di Cagliari in data 1° marzo 2011.

Vorrei sottolineare, proprio perché è questo il compito istituzionale del Mini-

stero che qui rappresento, che l'Anfiteatro romano di Cagliari è interessato da una complessità dei fenomeni che determinano condizioni di degrado accelerato.

Esso è stato oggetto di numerosi sopralluoghi; da ultimo l'Istituto Superiore di Conservazione e Restauro del Ministero ha ribadito esplicitamente che la presenza delle infrastrutture per spettacoli impedisce ogni intervento corretto di diagnosi, manutenzione e conservazione del bene culturale, condannandolo di fatto alla totale assenza di interventi conservativi e quindi al suo definitivo degrado. La situazione dell'Anfiteatro porta quindi ad escludere in modo categorico che possa essere ulteriormente consentito un massiccio utilizzo antropico del monumento considerati i rischi per la sicurezza delle persone.

Autonomamente la Procura di Cagliari ha avviato un'indagine per danneggiamento dell'anfiteatro nell'aprile del 2011.

Concludo informando che l'Amministrazione Comunale di Cagliari è poi addivenuta alla determinazione di operare nel senso del ripristino delle condizioni di tutela e conservazione dell'anfiteatro romano di Cagliari e rilevo, con soddisfazione, che è stata recepita da parte della stessa Amministrazione l'indisponibilità all'utilizzo del monumento già a partire dalla stagione estiva appena conclusa.

Gli spettacoli sono stati collocati in sedi differenti, evitando i possibili paventati rischi derivanti da una pressione antropica non più sostenibile da parte del monumento nelle attuali condizioni di conservazione.

Resta positivamente avviata la progettazione dell'intervento di smontaggio e la Soprintendenza ha già garantito al Comune di Cagliari il suo supporto e quello degli organismi competenti del Ministero, al fine di assicurare il più ampio contributo di competenze ed assistenza.

ALLEGATO 3

5-05118 Livia Turco: Iniziative volte a garantire l'insegnamento della lingua francese nel biennio dei licei classici e scientifici al fine di accedere ai progetti Esabac.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante chiede che venga potenziato nelle scuole secondarie l'insegnamento della seconda lingua straniera e, con riferimento alla lingua francese, fondamentale in alcune regioni come il Piemonte per i rapporti prioritari di natura commerciale e culturale intercorrenti con la Francia, sollecita l'assunzione di iniziative atte a favorire la partecipazione al progetto educativo di eccellenza « Esabac » che consente agli alunni italiani e francesi partecipanti di conseguire un diploma binazionale.

Al riguardo si fa preliminarmente presente che deve essere tenuto distinto il progetto « Esabac » dall'attivazione dell'insegnamento di una seconda lingua straniera nei percorsi di studio dell'istruzione secondaria di secondo grado.

Tale progetto prevede, infatti, il rilascio contestuale del doppio diploma, italiano e francese, agli studenti che abbiano seguito, in Italia, un particolare piano formativo negli ultimi tre anni di scuola secondaria superiore, comprendente l'insegnamento della lingua e della letteratura francese per almeno quattro ore settimanali e la veicolazione della storia in lingua francese per due ore settimanali.

Sono già state individuate le scuole che realizzano il progetto nella fase sperimentale: si tratta di 26 istituti nell'anno scolastico 2010/2011 e 40 nell'anno scolastico 2011/2012. Sono state parimenti individuate, a cura dei competenti Uffici scolastici regionali, le scuole che saranno impegnate nella realizzazione del progetto negli anni scolastici successivi, quando il

progetto stesso uscirà dalla fase sperimentale per assumere la forma definitiva.

Per quanto riguarda le scuole del Piemonte, il competente Ufficio scolastico regionale, dopo aver esaminato le candidature pervenute entro il termine stabilito dallo stesso ufficio con propria circolare del 30 novembre 2010, ha comunicato al Ministero in data 14 marzo 2011, l'elenco delle 16 scuole autorizzate ad intraprendere il percorso formativo in argomento, che si aggiungono alle 7 già coinvolte nella fase transitoria come da nota dello stesso Ufficio del 3 settembre 2009 protocollo n. 8925.

Il progetto « Esabac » non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come stabilito all'articolo 10 del decreto ministeriale n. 91 del 22 novembre 2010 relativo allo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni in cui è attivato il progetto stesso.

Per la sua realizzazione, le scuole si avvalgono delle ordinarie risorse professionali e finanziarie loro assegnate dall'Amministrazione. In particolare, si evidenzia che il competente Ufficio scolastico regionale non è tenuto a mettere a disposizione delle scuole impegnate nel progetto risorse aggiuntive rispetto all'organico del personale docente, per l'insegnamento della lingua francese o per la veicolazione in francese della disciplina non linguistica. Per fare fronte alle necessità connesse con la realizzazione del progetto, le stesse utilizzano tutte le risorse proprie dell'autonomia scolastica.

Passando al tema dell'insegnamento della seconda lingua straniera negli istituti

d'istruzione secondaria di secondo grado, si ricorda che la sperimentazione in atto interessa, in particolare, i licei scientifici e gli *ex* istituti magistrali. Si tratta di una sperimentazione che prevede quattro ore di insegnamento della seconda lingua nel biennio e tre ore nel triennio.

Tale sperimentazione è stata adottata con la circolare ministeriale n. 198 dell'8 giugno 1992 ed è ben radicata nel territorio nazionale. Sono interessate ad essa 379 istituzioni scolastiche, di cui 26 nella regione Piemonte.

Il nuovo ordinamento dei percorsi liceali, introdotto con decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, è fondato sulla netta distinzione fra attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e insegnamenti attivabili sulla base del Piano dell'offerta formativa, nei limiti del contingente di organico assegnato all'istituzione scolastica. Ne consegue che l'attivazione dell'insegnamento di seconda lingua straniera presuppone l'assegnazione all'istituzione scolastica interessata del personale docente necessario.

L'istituzione scolastica può deliberare, nell'ambito della propria autonomia, l'attivazione dell'insegnamento della seconda lingua straniera con corrispondente riduzione dell'orario di altri insegnamenti, oppure può chiedere al competente Ufficio scolastico regionale l'assegnazione di risorse aggiuntive di personale, senza corrispondente riduzione dell'orario di altri

insegnamenti. Nel caso in cui l'istituzione scolastica deliberi riduzioni di orario di altri insegnamenti, occorre, comunque, evitare la formazione di esuberi.

L'attribuzione di risorse aggiuntive di personale, senza corrispondenti riduzioni, deve d'altra parte tenere conto dei vincoli complessivi dell'organico provinciale del personale docente.

Al riguardo, si fa presente che la circolare n. 21 del 14 marzo 2011, relativa agli organici del personale docente per il corrente anno scolastico, precisava che, a conclusione delle operazioni di elaborazione dell'organico di diritto e dell'organico di fatto, debbono essere comunque raggiunti gli obiettivi finanziari di contenimento della spesa di cui al Piano programmatico previsto dall'articolo 64 della legge n. 133 del 2008.

La stessa circolare invitava contestualmente i Direttori degli Uffici scolastici regionali a porre in essere autonomamente le azioni ritenute più funzionali e coerenti con gli specifici bisogni delle rispettive realtà territoriali e, tenendo in debita considerazione le autonome scelte delle scuole (quali quelle collegate all'attivazione dell'insegnamento della seconda lingua straniera), a valutare la possibilità di attivare ulteriori iniziative volte al raggiungimento delle finalità di razionalizzazione e di contenimento della spesa, nel rispetto della qualità del servizio e dell'offerta formativa.

ALLEGATO 4

5-05206 Ghizzoni: Sulla contemporanea iscrizione degli studenti all'università e alle istituzioni del sistema AFAM.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante chiede notizie in merito al ritardo nell'emanazione del decreto attuativo del comma 21, dell'articolo 29 della legge n. 240 del 2010, che disciplina le modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione ai corsi di studio universitari e presso i Conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza, rappresentando il rischio che le istituzioni coinvolte non possano procedere alle iscrizioni degli studenti interessati per il prossimo anno accademico.

A tal proposito si riferisce che il Ministro ha firmato il decreto ministeriale in data 28 settembre 2011, dopo aver acquisito il parere del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale nella seduta del 9 giugno 2011 e quello del Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 6 luglio 2011.

Il decreto è stato trasmesso alla Corte dei Conti e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per completezza di informazione si fa infine presente che il medesimo è al momento disponibile sul sito *internet* del Ministero.

Decreto Ministeriale 28 settembre 2011**Modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici.**

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art.1, comma 5;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 concernente norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO in particolare l'articolo 29, comma 21, della predetta legge n. 240/2010 il quale prevede che con decreto del Ministro, previo parere del CUN e del CNAM, sono disciplinate le modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";

VISTO il D.P.C.M. 9 aprile 2001 concernente "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art.4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO in particolare l'art. 2, comma 8, lettere c) ed h) della citata legge 508/1999 che prevede modalità e strumenti di raccordo tra il sistema universitario e gli istituti di alta formazione artistica e musicale, nonché la facoltà di convenzionamento con le Istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli Atenei e di diplomi accademici da parte di Istituzioni di alta formazione artistica e musicale;

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n.212, concernente "Regolamento riguardante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della Legge 21 dicembre 1999, n.508";

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, concernente "Regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali a norma della Legge 21 dicembre 1999 n. 508";

ACQUISITO il parere del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale nella seduta del 9 giugno 2011;

ACQUISITO il parere del Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 6 luglio 2011;

CONSIDERATO necessario, tenuto conto dei predetti pareri, fissare un tetto massimo di crediti acquisibili annualmente nelle due Istituzioni, adeguati alla contemporanea frequenza dei corsi di studi e ai relativi contenuti e obiettivi formativi;

RITENUTO pertanto, in esecuzione della predetta legge n.240/2010, di dover disciplinare la materia in esame;

DECRETA

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina le modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici.
2. Al tal fine, all'atto dell'iscrizione lo studente che dichiara l'intenzione di avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette istituzioni presenta i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti.
3. I competenti organi delle strutture didattiche interessate verificano i piani di studio presentati, nonché la loro compatibilità con la contestuale frequenza e con l'impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso. A seguito della predetta verifica, i piani di studio sono approvati da entrambe le Istituzioni. Eventuali modifiche ai piani di studio, richieste dallo studente, sono approvate con le medesime modalità. Fino all'approvazione dei piani di studio, lo studente è iscritto con riserva ed è ammesso alle attività formative in entrambe le istituzioni.
4. Ciascuna Istituzione ha l'obbligo di trasmettere all'altra ogni informazione relativa alla frequenza, al percorso, alla carriera di studio dello studente.

Art. 2

Le Università e gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici, previa eventuale individuazione di un referente per ciascuna Istituzione al fine di favorire il raccordo tra le stesse, concordano inoltre le modalità per la verifica dei seguenti aspetti:

1. le attività formative svolte dallo studente per ciascun anno accademico nelle due istituzioni e l'acquisizione dei relativi crediti formativi che, comunque, non possono superare il limite complessivo di 90 per anno, fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti;
 2. il rispetto dei piani di studio presentati dallo studente;
- c) l'applicazione dei benefici connessi al diritto allo studio, previsti dalla normativa vigente, in raccordo con gli organismi regionali competenti in materia;
- d) la durata massima di iscrizione prevista nei rispettivi ordinamenti, le situazioni di studenti fuori corso, nonché eventuali ripetenze e sbarramenti in relazione a particolari insegnamenti.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 settembre 2011

ALLEGATO 5

5-05347 Alessandri: Sul rischio di chiusura dell'Istituto Tommaso Pellegrini di Modena – educatorio per sordomuti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante chiede notizie in merito alla situazione dell'Istituto « Tommaso Pellegrini – Educatorio dei Sordomuti » di Modena, per il quale viene paventato il rischio di chiusura.

Sulla questione sono state attinte notizie dal Direttore scolastico regionale per l'Emilia Romagna, il quale ha, anzitutto, precisato che il suddetto istituto è ente gestore di una scuola dell'infanzia paritaria per non udenti e udenti, di una scuola primaria paritaria speciale per non udenti, e dall'anno scolastico 2003/2004 di una scuola primaria paritaria. Inoltre, nella sede dell'Istituto si svolgono le attività didattiche della scuola statale secondaria di primo grado speciale per alunni non udenti, sede associata della scuola secondaria di primo grado statale « Lanfranco » di Modena.

Dai dati forniti, risulta che, dai primi anni 2000, il numero degli alunni non udenti, iscritti alla scuola primaria speciale paritaria e alla sezione speciale della scuola media statale, ha registrato un calo tendenziale e non contrastabile. Secondo quanto riferito dal responsabile dell'ambito territoriale scolastico di Modena, detto calo è da mettere in relazione al fatto che le moderne tecniche di intervento sulla sordità favoriscono un recupero della funzionalità uditiva e verbale, tale da consentire l'integrazione nella scuola comune.

Molte famiglie, infatti, si dimostrano sempre più favorevoli all'integrazione scegliendo la scuola comune, tanto che nell'intera provincia di Modena la scuola comune statale accoglie 70 ragazzi non

udenti. Ciò in quanto il nostro sistema scolastico persegue l'obiettivo dell'integrazione della diversità, per il superamento della separazione a favore dell'inclusione non solo scolastica, ma anche sociale e culturale dell'individuo.

Ciò detto, si forniscono i dati degli alunni iscritti all'Istituto « Pellegrini » per l'anno scolastico in corso: per la scuola dell'infanzia paritaria l'alunno; per la scuola speciale paritaria 3 alunni, di cui 1 in quarta classe e 2 in quinta; per la scuola media statale speciale 4 alunni complessivamente tra seconda e terza classe.

Per quest'ultima, a fronte della non attivazione della classe prima e dell'esiguità del numero degli iscritti in seconda e terza, l'Ufficio scolastico non aveva assegnato risorse di docenti sull'organico di diritto, in attesa, comunque, della definizione dell'organico di fatto in base alle reali iscrizioni. In tale sede, il numero delle iscrizioni è rimasto invariato in quattro unità.

Le famiglie interessate sono state ricevute in un incontro istituzionale dal dirigente dell'ambito territoriale di Modena, presente il dirigente scolastico della Scuola secondaria di primo grado « Lanfranco ». Esaminata la situazione, le famiglie hanno iscritto i 4 alunni alle classi comuni della stessa Scuola « Lanfranco ». Il dirigente scolastico, al fine di garantire continuità al percorso scolastico degli allievi coinvolti, ha provveduto ad inserirli in corsi nei quali insegnano quattro docenti che nel

precedente anno scolastico hanno svolto la loro attività didattica presso l'Istituto « Pellegrini ».

Relativamente alla scuola primaria comune, gli elementi raccolti dal titolare dell'ambito territoriale di Modena riferiscono anche notizie riguardanti contatti telefonici intercorsi tra il coordinatore dell'istituto e le singole famiglie, da cui risulta che, per quanto riguarda la mancata conferma per l'anno scolastico 2011/2012 di 18 preiscrizioni alla classe prima comune, il problema economico abbia interessato solo 5 famiglie, pur rimanendo il dato che 16 famiglie complessivamente hanno optato per altra soluzione.

All'ambito scolastico territoriale risulta, altresì, che, per il corrente anno scolastico, il consiglio di amministrazione abbia deliberato l'incremento di 40 euro della retta per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, che è passata così da 180 a 220

euro, incremento reso necessario per coprire le spese di frequenza e le attività pomeridiane.

Sempre a partire dall'anno 2011/2012, per i pasti è stato deliberato di chiedere il pagamento di 5 euro a pasto ai nuovi iscritti alla prima classe della scuola primaria comune.

L'Ufficio scolastico regionale ha riferito, inoltre, che è in corso presso la Regione Emilia-Romagna il procedimento di variazione della natura giuridica dell'Educatore in Fondazione Onlus. Allo stato attuale, concluse tutte le verifiche istruttorie documentali ai fini dell'iscrizione della « Fondazione Educatore per Sordomuti di Modena Mons. Tommaso Pellegrini – ONLUS » nel Registro regionale delle persone giuridiche private, si è in attesa dell'apposito atto del Direttore generale degli affari istituzionali e legislativi della Giunta regionale dell'Emilia Romagna.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti della Confederazione Italiana Piccola e Media Industria (CONFAPI), del Centro di coordinamento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), di Federtrasporti, della CNA-FITA, di Confartigianato Trasporti, della FAI-Confrtrasporto e dell'ANITA sull'operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	121
--	-----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione e allo sviluppo dell'Abruzzo e agli eventi sismici. Doc. XXII, n. 9 Mantini (<i>Esame e rinvio</i>)	121
Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti, C. 4107 Loli, C. 4675 Cicchitto (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4675 Cicchitto</i>)	122

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione)	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	123
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	125
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	126
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, ed abb. (<i>Esame e rinvio</i>)	127

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti, C. 4107 Loli e C. 4675 Cicchitto	132
--	-----

AVVERTENZA	132
------------------	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 ottobre 2011.

Audizioni di rappresentanti della Confederazione Italiana Piccola e Media Industria (CONFAPI), del Centro di coordinamento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), di Federtrasporti, della CNA-FITA, di Confartigianato Trasporti, della FAI-Conftrasporto e dell'ANITA sull'operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR).

Le audizioni informali sono state svolte dalle 11 alle 12.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Aurelio Salvatore MISITI.

La seduta comincia alle 14.05.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione e allo sviluppo dell'Abruzzo e agli eventi sismici.

Doc. XXII, n. 9 Mantini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame del documento riguardante l'istituzione di una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione e allo sviluppo dell'Abruzzo e agli eventi sismici.

Fa presente che l'articolo 1, nel disporre l'istituzione della Commissione d'inchiesta per la durata della XVI legi-

slatura ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e degli articoli 140 e seguenti del Regolamento della Camera dei deputati, ne elenca i compiti che, oltre a riguardare le problematiche connesse alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009, si riferiscono anche alle questioni riguardanti più in generale la prevenzione del rischio sismico.

Osserva, quindi, che l'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione e le modalità per la nomina dei componenti e l'elezione del proprio ufficio di presidenza. In particolare viene previsto che la Commissione sia composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

Riferisce altresì che l'articolo 3 disciplina l'acquisizione di atti e documenti. Ai sensi del comma 2, poi, la Commissione stabilisce quali siano gli atti e i documenti non divulgabili, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Relativamente agli atti e documenti disciplinati dal comma 2 viene posto l'obbligo del segreto dal successivo articolo 4.

Osserva, poi, che l'articolo 5, nel disciplinare l'organizzazione interna della Commissione, pone le spese per il funzionamento della Commissione a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, stabilendo un limite massimo di 50 mila euro per il 2009 e di 80 mila euro per ciascuno degli anni successivi. Segnala, in proposito, l'opportunità di aggiornare i riferimenti temporali previsti dalla norma in esame. Lo stesso articolo prevede, inoltre, che il presidente della Camera dei deputati possa autorizzare un incremento delle spese fino al 30 per cento, a seguito di richiesta del presidente della Commissione formulata per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), preliminarmente, evidenzia che, seppure la proposta di cui è primo firmatario, risale a due anni e mezzo fa, essendo stata presentata ad un mese dalla data del terremoto del 6 aprile 2009, essa mantiene intatta la propria importanza quale strumento diretto ad aiutare e ad accompagnare il complesso delle attività indispensabili per portare a compimento la ricostruzione e lo sviluppo delle zone dell'Abruzzo colpite dal terremoto del 2009, che rappresenta una sfida per l'intero Paese.

Ringrazia quindi il relatore anche per aver segnalato, cogliendo un punto qualificante del provvedimento in esame, che esso ha un contenuto più ampio rispetto alla ricostruzione *post-terremoto* del 6 aprile 2009, avendo di mira l'analisi e l'approfondimento delle questioni relative, in termini più generali, agli eventi sismici.

Nel formulare, infine, l'auspicio che il provvedimento in esame possa proseguire celermente il proprio *iter*, conviene sui rilievi formulati dal relatore in ordine alla ripartizione temporale dei costi dell'organismo parlamentare di cui si chiede la costituzione, manifestando la più ampia disponibilità a correggere il testo, anche sotto il profilo dell'ammontare dei costi preventivati.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) osserva che la proposta di istituire una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione e allo sviluppo dell'Abruzzo assume, a due anni e mezzo dal terremoto, anche al di là delle intenzioni dei presentatori e della loro originaria volontà, un significato particolare alla luce delle gravi inadempienze e dei ritardi con cui il Governo si è fin qui occupato della ricostruzione dei territori colpiti dal terribile sisma del 6 aprile 2009. Sotto questo profilo, ritiene che la Commissione di cui si chiede l'istituzione sia un efficace strumento per accertare le mancanze del Governo e per dotare il Parlamento di tutti gli elementi conoscitivi necessari a dare risposta sul piano legislativo alle pressanti

esigenze e ai bisogni di una parte così significativa dell'Abruzzo e del Paese.

Giovanni LOLLI (PD), nel ricordare che l'istituzione della Commissione di inchiesta era stata chiesta subito dopo il verificarsi del tragico terremoto del 6 aprile 2009, riconosce che, a due anni e mezzo di distanza dalla sua presentazione, la proposta in esame possa assumere un significato ed un sapore diverso da quelli originari.

Sottolinea, tuttavia, che essa conserva ancor oggi il suo più profondo valore di utile strumento di collegamento e di accompagnamento dei provvedimenti d'urgenza e degli atti amministrativi fin qui emanati, nonché delle proposte di legge oggi all'esame del Parlamento. Al riguardo, segnala, in via esemplificativa e senza alcun intento polemico, che la previsione di una relazione annuale della Commissione potrebbe ben sopperire alla incompleta osservanza della specifica disposizione di cui all'articolo 14, comma 5-*quater*, del decreto legge n. 39 del 2009, ponendo, come è giusto che sia, il Parlamento nella condizione di poter conoscere e monitorare compiutamente l'andamento della ricostruzione e dello sviluppo delle zone dell'Abruzzo colpite dal terremoto del 6 aprile 2009.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti, C. 4107 Lolli, C. 4675 Cicchitto.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4675 Cicchitto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che, in data odierna, è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge n. 4675 Cicchitto ed altri, la quale verte su materia identica a quella delle proposte di legge in titolo. Avverte, pertanto, che, per tale ragione, ne ha disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Fa poi presente che, in sede di Comitato ristretto, nominato ai fini della predisposizione di un testo unificato, si terrà quindi conto anche della proposta di legge abbinata nella seduta odierna. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Aurelio Salvatore MISITI.

La seduta comincia alle 14.30.

Legge comunitaria 2011.

C. 4623 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2010.

Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che la Commissione procederà all'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge comunitaria 2011 e della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione

europea nel 2010. Al riguardo, ricorda che la Commissione esamina le parti di sua competenza del disegno di legge comunitaria, che è assegnato in sede referente alla XIV Commissione, e conclude tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. Ricorda, altresì, che gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione sono trasmessi, unitamente alla relazione stessa, alla XIV Commissione, che dovrà a sua volta approvarli, potendo respingerli esclusivamente per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale.

Come rilevato in precedenza, ricorda, infine, che, congiuntamente al disegno di legge comunitaria, la Commissione esamina anche le parti di sua competenza della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e conclude tale esame con l'approvazione di un parere.

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore*, nel riferirsi a quanto appena detto dal presidente della Commissione, rileva che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare il disegno di legge comunitaria 2011 e la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.

Ricorda anzitutto che il disegno di legge comunitaria è l'atto normativo con il quale l'Italia promuove ogni anno l'adeguamento del proprio ordinamento alla legislazione dell'Unione europea; esso, infatti, contiene le disposizioni con cui la legislazione italiana recepisce direttamente le direttive comunitarie nelle varie materie di interesse, in particolare mediante due allegati (A e B), nei quali sono elencate le direttive comunitarie in scadenza, delle quali si propone l'attuazione nell'ordinamento interno, da realizzare mediante l'emanazione di appositi decreti legislativi, secondo principi e criteri, di carattere generale, esposti nello stesso disegno di legge comunitaria.

Fa presente, inoltre, che, secondo quanto stabilito dalle stesse norme del

Regolamento, la relazione odierna si concentrerà sulle parti del disegno di legge comunitaria 2011 che intervengono sui soli ambiti di competenza della VIII Commissione. In questo contesto, osserva che le disposizioni di competenza della Commissione riguardano esclusivamente l'attuazione di tre direttive, una contenuta nell'allegato A e le restanti due contenute nell'allegato B, che – ricorda – prevede il recepimento della normativa comunitaria mediante decreto legislativo, previa acquisizione del parere parlamentare.

Quanto all'allegato A, segnala la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia, il cui articolo 28 fissa il termine per il recepimento al 9 luglio 2012. Al riguardo ricorda che il recepimento di tale direttiva è presente anche nel disegno di legge Comunitaria 2010 (A.S. 2322-B), in corso d'esame presso il Senato in seconda lettura. Si tratta di una direttiva volta a promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, delle loro parti e delle unità immobiliari, ai fini della riduzione dei consumi energetici che nel settore edilizio rappresentano il 40 per cento del consumo totale di energia nell'Unione europea (UE). La loro riduzione costituisce, pertanto, una priorità nell'ambito degli obiettivi « 20-20-20 » in materia di efficienza energetica. Le disposizioni della direttiva, con la quale si provvede ad una rifusione della direttiva 2002/91/CE – che è stata modificata più volte e che necessita di ulteriori modifiche sostanziali – riguardano in particolare: il quadro comune generale di una metodologia di calcolo della prestazione energetica; l'applicazione di requisiti minimi alla suddetta prestazione energetica; i piani nazionali per l'aumento di edifici ad energia zero; la certificazione energetica; l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento; i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica.

Aggiunge che le direttive dell'allegato B afferenti agli ambiti di competenza della VIII Commissione sono la direttiva 2009/126/CE (Recupero dei vapori di benzina

durante il rifornimento nelle stazioni di servizio) e la direttiva 2010/75/CE (Emissioni industriali).

Al riguardo, ricorda che la direttiva 2009/126/CE (Recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento nelle stazioni di servizio) stabilisce misure intese a ridurre la quantità di vapori di benzina che fuoriescono dal serbatoio dei veicoli a motore durante il rifornimento nelle stazioni di servizio. La direttiva era già presente nel disegno di legge comunitaria 2010, approvato dalla Camera ed il cui *iter* è ancora in corso presso il Senato della Repubblica (AS.2322-B). In merito ricorda che già la direttiva 94/63/CE, relativa al controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio, ha disposto misure finalizzate al recupero dei vapori di benzina emessi dal deposito e dalla distribuzione della benzina dai terminali petroliferi alle stazioni di servizio (la cosiddetta « fase I » del recupero dei vapori di benzina). La nuova direttiva avvia, pertanto, la fase II del recupero dei vapori di benzina, cd. « PVR – phase II » (Petrol Vapour Recovery), disponendo l'utilizzo di una idonea attrezzatura volta a recuperare i vapori di benzina da parte dei distributori delle stazioni di servizio. Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro il 1° gennaio 2012.

Quanto alla direttiva 2010/75/CE (Emissioni industriali), fa presente anzitutto che essa integra la direttiva 2008/1/CE (cd. direttiva IPPC), la cui corrispondente disciplina nazionale è contenuta nel Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), e sei altre direttive sulle emissioni industriali in una sola direttiva. Osserva, inoltre, che il campo di applicazione della direttiva 2010/75/CE riguarda le attività industriali ad elevato potenziale inquinante, elencate nei Capi da II a VI della direttiva (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali, ecc.). Nel novero delle esclusioni dal campo di applicazione rientrano le attività

di ricerca e sviluppo nonché le sperimentazioni di nuovi prodotti e processi. Il termine per il recepimento delle disposizioni è fissato al 7 gennaio 2013.

Preso atto, pertanto, del contenuto di interesse della Commissione, preannuncia l'intenzione di esprimere un orientamento favorevole sul disegno di legge comunitaria, per le parti di competenza, fatta salva l'esigenza di verificare l'eventuale presentazione di emendamenti al testo, che saranno ovviamente valutati nel seguito dell'esame del provvedimento.

Passando, poi, alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ricorda che essa costituisce un importante strumento informativo sulle politiche generali, poiché dà conto dell'attività svolte dalle istituzioni comunitarie nei differenti settori e delle corrispondenti iniziative del Governo italiano. Con riferimento alle parti di interesse della VIII Commissione, fa presente che esse riguardano sostanzialmente le seguenti aree di intervento di carattere generale: gli appalti pubblici, la politica per l'energia, la politica per l'ambiente. Nel fare rinvio, per un'analisi di maggiore dettaglio, al contenuto testuale della Relazione, fa notare come, sotto il profilo della politica per l'ambiente, il documento evidenzia che, a fronte dell'impegno assunto a Cancun dagli Stati parti del Protocollo di Kyoto di ridurre le emissioni per il periodo *post-2012* al più presto, sono stati adottati indirizzi politici sulla base dei quali proseguire il negoziato nell'ambito della Convenzione sui cambiamenti climatici con l'auspicio di realizzare progressi per giungere ad un accordo globale legalmente vincolante.

In conclusione, ritiene che vi siano le condizioni per esprimere un parere favorevole anche sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Raffaella MARIANI (PD), riservandosi di approfondire nel dettaglio i contenuti dei provvedimenti in titolo, sottolinea il grave ritardo con cui il Governo, anche nel corso dell'ultimo anno, ha provveduto a

recepire le direttive comunitarie inserite in precedenti provvedimenti legislativi. Stigmatizza, in particolare, la lentezza dell'azione del Governo nel recepimento delle direttive europee in materia di gestione dei rifiuti e di perseguimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto, che rischiano di provocare l'apertura di pesanti ed onerose procedure d'infrazione comunitaria.

Sotto questo profilo, ritiene che sussista una grave responsabilità del Governo e denuncia quindi gli inaccettabili costi del « non fare » del Governo medesimo, che si ripercuotono negativamente, non solo sulla finanza pubblica, ma anche sul sistema produttivo italiano, le cui aziende rischiano di ritrovarsi sempre più emarginate, sul piano dell'innovazione tecnologica e della competitività, rispetto ai competitori europei.

Conclude, quindi, riservandosi di presentare proposte emendative tendenti a migliorare ed arricchire il testo degli stessi provvedimenti.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare congiunto. Ricorda che – come concordato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria è fissato per le ore 18 della giornata odierna. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4518 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, ricorda

che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge C. 4518 recante « Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione », approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

Al riguardo, ricorda che la Chiesa apostolica è un movimento internazionale missionario che cominciò ad essere conosciuto in Italia negli anni 1920, quando si formarono i primi nuclei di credenti a Civitavecchia e a Grosseto, attuale sede dell'organismo italiano, e si è costituito nella Chiesa apostolica in Italia il 15 dicembre 1973 con articolazioni su tutto il territorio nazionale. Attualmente il numero dei fedeli è di circa 5.500 unità. La Chiesa Apostolica ha ottenuto il riconoscimento di personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989 (il comunicato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1989).

Il disegno di legge C. 4518, approvato dalla 1^a Commissione del Senato, in sede deliberante, intende regolare, come disposto dall'articolo 1, i rapporti tra lo Stato Italiano e la Chiesa apostolica in Italia, in base all'intesa stipulata il 4 aprile 2007.

Il disegno di legge, che è composto di 33 articoli, investe la competenza della VIII Commissione limitatamente all'articolo 14, in base al quale gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa Apostolica non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo con il Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia.

Ciò premesso, e considerato che il testo dell'intesa, come evidenziato dalla relazione allegata, è stato elaborato, per quanto possibile, secondo il modello delle intese già concluse, acquisendo in merito anche il parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio, ritiene che la Commissione possa esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4517 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge C. 4518 recante « Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione », approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

Al riguardo, ricorda preliminarmente che i fedeli del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli sono stimati in Italia in circa 150.000 e che la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale con sede a Venezia è stata riconosciuta dallo Stato italiano come ente di culto con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1998 (il comunicato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 26 agosto 1998).

Il disegno di legge C. 4517, approvato dalla 1^a Commissione del Senato, in sede deliberante, intende regolare, come disposto dall'articolo 1, i rapporti tra lo Stato Italiano e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale in base all'intesa stipulata il 4 aprile 2007.

Tale disegno di legge, che è composto di 27 articoli, investe la competenza della VIII Commissione limitatamente all'articolo 11, in base al quale gli edifici aperti

al culto pubblico dell’Arcidiocesi non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo con la medesima Arcidiocesi.

Ciò premesso, e considerato che il testo dell’intesa, come evidenziato dalla relazione allegata, è stato elaborato, per quanto possibile, secondo il modello delle intese già concluse, acquisendo in merito anche il parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio, ritiene che la Commissione possa esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell’Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.

Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, ed abb.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul nuovo testo della proposta di legge C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, e delle abbinata proposte di legge C. 1225 Giancarlo Giorgetti, C.1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti, recante « Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell’Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale », così come risultante dall’approvazione degli emendamenti approvati

in sede referente dalla VII Commissione nella seduta del 5 ottobre 2011.

Al riguardo, fa anzitutto presente che già nell’ottobre del 2009, subito dopo la trasmissione alla Camera del provvedimento approvato dal Senato e l’assegnazione dello stesso in sede primaria esclusiva alla VII Commissione, la Commissione aveva esaminato con attenzione il contenuto di tale provvedimento, rilevando, in primo luogo, che esso investiva in misura significativa le competenze della VIII Commissione, dal momento che (sia pure ai fini di rendere concretamente realizzabili i nuovi stadi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti) introduceva rilevanti innovazioni in tema di localizzazione e destinazione urbanistica delle aree interessate, nonché in tema di destinazione d’uso degli immobili esistenti e di cessione dei diritti di proprietà delle aree e degli impianti ubicati in terreni di proprietà pubblica.

Per tale ragione, la Commissione aveva deliberato di rivolgersi al Presidente della Camera, ai sensi dell’articolo 72, comma 4, del Regolamento, per vedere riconosciuta la competenza primaria delle Commissioni riunite VII e VIII sul provvedimento proveniente dal Senato. Ricorda che tale richiesta non ha trovato accoglimento, anche se, in sede di conferma dell’assegnazione esclusiva alla VII Commissione, il Presidente della Camera ha disposto che il parere della VIII Commissione sia acquisito dalla Commissione di merito ai sensi dell’articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento.

Ciò premesso, rileva, nel merito, che il testo risultante dall’approvazione degli emendamenti da parte della VII Commissione nella seduta del 5 ottobre 2011, oggi all’attenzione della VIII Commissione, pur recando alcune significative modifiche rispetto al testo a suo tempo licenziato dal Senato, presenta diverse disposizioni di competenza della VIII Commissione.

Segnala, in primo luogo, che dal testo approvato al Senato è stato espunto l’articolo 3, recante, secondo uno modello tradizionalmente seguito nella elaborazione della legislazione di settore, norme

per l'elaborazione del « Piano triennale d'intervento straordinario per l'impiantistica sportiva » (necessario – secondo quanto espressamente previsto nel testo approvato dal Senato – « per rendere gli stadi e complessi funzionali idonei alla realizzazione di scopi di sicurezza delle manifestazioni sportive nell'interesse della collettività, nonché di scopi di interesse sociale, culturale, sportivo, e ricreativo ») e per l'istituzione di un apposito Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri assegnato al quale fare affluire le risorse per il credito sportivo.

Segnala altresì l'ulteriore soppressione degli articoli 7 e 8 recanti, rispettivamente, una serie di misure per favorire l'attività di costruzione di nuovi stadi o complessi multifunzionali, ovvero la ristrutturazione di stadi esistenti (ivi comprese le norme relative alle procedure di accesso al citato Fondo nazionale e alle ulteriori risorse pubbliche statali, regionali e comunali disponibili per la realizzazione di impianti sportivi), nonché una serie di modifiche al decreto legislativo n. 9 del 2008 contenente la disciplina in materia di distribuzione delle risorse assicurate alle società sportive dal mercato dei diritti audiovisivi.

Passando, quindi, all'illustrazione del contenuto del provvedimento in esame, osserva che l'articolo 1 individua le finalità del provvedimento nel favorire la realizzazione di nuovi impianti sportivi e la ristrutturazione di quelli esistenti, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli stessi impianti sportivi e sia migliorata, a livello internazionale, l'immagine dello sport in vista della candidatura dell'Italia per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo europeo e internazionale.

Osserva, peraltro, che in sede di approvazione degli emendamenti da parte della Commissione di merito, è stato soppresso il comma 2 del medesimo articolo, secondo il quale le opere oggetto della

proposta di legge rivestivano la qualifica di opere di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Il successivo articolo 2 del testo in esame reca, quindi, una serie di definizioni inerenti gli impianti sportivi disciplinati dalla proposta di legge e in particolare quelle « impianto sportivo », « complesso multifunzionale », « soggetto proponente » e « società sportiva ».

Al riguardo, segnala, con riferimento alla definizione di impianto sportivo, che rispetto al testo approvato dal Senato, è stato ridotto da 10.000 a 7.500 e da 7.500 a 4.000 il limite minimo di posti a sedere, rispettivamente, allo scoperto e al coperto, necessari per rientrare nella categoria degli impianti sportivi (comprensivi anche delle aree correlate e di altri locali destinati ad attività di ristoro, ricreazione e commercio) regolati dalla proposta di legge in esame.

Fa presente, inoltre, che per « complesso multifunzionale », si intende l'insieme di opere comprendente l'impianto sportivo unitamente ad altri impianti collegati tra loro da organicità funzionale, strutturale e impiantistica, abbinati a una o più strutture, comprendente ogni altro insediamento edilizio ritenuto necessario ed inscindibile, purché congruo e proporzionato ai fini del complessivo equilibrio economico e finanziario della costruzione e gestione del complesso funzionale medesimo. Al riguardo, sottolinea, peraltro, che il testo approvato dalla VII Commissione si discosta alquanto da quello iniziale che ricomprendeva nel concetto di complesso multifunzionale tutte le strutture « anche non contigue, destinate ad attività commerciali, ricettive, di svago, per il tempo libero, culturali e di servizio, nonché eventuali insediamenti residenziali o direzionali, tali da valorizzare ulteriormente [il complesso multifunzionale], anche con riferimento agli interessi pubblici di riqualificazione urbana ».

Il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti presso la Commissione di merito definisce altresì « soggetto proponente » la società sportiva, ovvero una

società di capitali dalla stessa controllata, nonché i soggetti pubblici o privati che, intendendo effettuare investimenti sull'impianto sportivo o sul complesso multifunzionale, abbiano stipulato un'intesa con la medesima società per la cessione alla stessa del complesso o del solo impianto, ovvero per il conferimento del diritto d'uso, a qualsiasi titolo, per una durata di almeno venti anni e, comunque, proporzionata al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti effettuati. Il provvedimento specifica, inoltre, che la stipulazione dell'intesa con la società sportiva è condizione necessaria per l'attivazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 3, comma 3. Per società sportiva, deve intendersi, infine, ai fini della proposta di legge in esame « la società o l'associazione sportiva riconosciuta dal CONI ».

Venendo, quindi, alle disposizioni di maggiore impatto sulle materie di competenza della Commissione, osserva preliminarmente che gli articoli 3 e 4 del testo in esame recano un insieme articolato di disposizioni tendenti a favorire e incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi o di nuovi complessi multifunzionali.

In particolare, l'articolo 3 disciplina le procedure per l'individuazione delle aree nelle quali far sorgere le nuove strutture, la quale può avvenire, mediante la stipula di apposita intesa tra le parti, su iniziativa del soggetto proponente o del comune, nell'ambito di un progetto di riqualificazione del proprio territorio, e deve essere supportata da uno studio di fattibilità, che tenga conto: delle valutazioni di ordine sociale, ambientale e infrastrutturale; degli impatti paesaggistici e delle esigenze di riqualificazione paesaggistica; del piano finanziario, con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche e degli eventuali finanziamenti per la sua predisposizione.

Segnala, altresì, che con una serie di puntuali modifiche intervenute nel corso dell'esame presso la VII Commissione, il comma 3 dell'articolo in commento prevede che l'autorità comunale competente (e non più il sindaco, come era previsto dal testo approvato al Senato), entro 90

giorni (e non più entro 60 giorni) dalla presentazione dello studio di fattibilità al comune, promuove un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali e di conseguire l'effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere. Relativamente a tale accordo, lo stesso comma 3 dispone che: la conclusione deve necessariamente avvenire entro e non oltre 6 mesi dalla presentazione dello studio di fattibilità; qualora comporti variazione degli strumenti urbanistici comunali, vigenti e/o adottati, l'adesione dell'autorità comunale competente (e non più del sindaco) allo stesso deve essere ratificata entro 120 giorni (e non più entro 30 giorni). All'attuazione dell'accordo di programma si provvede anche mediante i programmi integrati di intervento di cui alla legge n. 179 del 1992. Ulteriori modifiche sono state inoltre apportate alle disposizioni del medesimo comma che disciplinano, anche alla luce dei recenti interventi legislativi che hanno apportato semplificazioni e snellimento delle procedure amministrative, soprattutto di quelle che regolano i lavori della conferenza di servizi, l'espressione da parte delle competenti autorità in sede di conferenza di servizi dei pareri in materia di vincoli archeologici, architettonici, idrogeologici, paesaggistici e storico-artistici. Nella parte conclusiva del comma, si precisa, peraltro, che alla conferenza di servizi convocata al fine di concordare l'accordo di programma, nonché alla stipulazione del medesimo, si applica, anche quanto agli effetti del dissenso espresso nella conferenza suddetta, la disciplina prevista dagli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni. Infine, è espressamente ribadito nel testo che resta comunque ferma, ove prevista, l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di aree naturali protette.

Il comma 4 dell'articolo 3 in commento prevede, quindi, che nel caso in cui l'area su cui verrà realizzato il nuovo impianto

sportivo o complesso multifunzionale sia di proprietà del comune, una volta attribuita l'idonea destinazione urbanistica, l'autorità comunale competente può trasferire al soggetto proponente, a titolo oneroso, tramite assegnazione diretta, la proprietà dell'area ovvero il diritto di superficie della stessa, previa idonea garanzia da parte dello stesso soggetto della effettiva realizzazione e utilizzazione dello stadio o del complesso multifunzionale previsto nello studio di fattibilità. In tali casi il valore della cessione va individuato sulla base di apposita perizia di stima redatta dall'Agenzia del territorio competente.

Passando all'illustrazione dell'articolo 4, fa anzitutto presente che esso individua, al comma 1, il contenuto essenziale dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o complessi multifunzionali stabilendo, sulla falsariga di quanto già previsto nel testo approvato dal Senato, che nella predisposizione dei progetti e degli studi di fattibilità, fatte salve le vigenti norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, è necessario garantire: l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto; le migliori condizioni di visibilità per gli spettatori; la presenza di locali da adibire a palestre, servizi commerciali, spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza; la massima sicurezza degli impianti sportivi; la elaborazione di un piano per la realizzazione di impianti sportivi scolastici nel limite di costo pari al 2 per cento di quello di costruzione; la fruibilità degli spazi per le persone disabili. Al riguardo, segnalo che sia la definizione del piano per la realizzazione di impianti sportivi scolastici che la garanzia della fruibilità degli spazi per le persone disabili sono il risultato di modifiche apportate dalla Commissione di merito al testo a suo tempo trasmesso dal Senato.

Il successivo comma 2 dell'articolo 4, confermando sostanzialmente la norma già contenuta nel testo approvato dal Senato, stabilisce, inoltre, che nel caso della

realizzazione di complessi multifunzionali, il progetto può prevedere ambiti da destinare ad attività residenziali, direzionali, turistico-ricettive e commerciali.

Rileva, quindi, che, in forza del comma 3 del medesimo articolo 4, il soggetto proponente deve tener conto dei seguenti criteri di sicurezza, fruibilità e redditività della gestione economico-finanziaria: diversificazione delle attività all'interno della struttura; box o palchi per seguire le manifestazioni sportive da una posizione privilegiata; massima adattabilità alle riprese televisive; sistema di telecamere a circuito chiuso e centrale operativa situata in un locale all'interno dell'impianto sportivo. Fa altresì presente che, nel corso dell'esame del provvedimento presso la VII Commissione è stato aggiunto agli indicati criteri anche quello relativo all'uso di tecnologie innovative per la produzione di energie alternative e di risparmio energetico a favore del territorio su cui è ubicato l'impianto.

Evidenzia quindi che norme altrettanto rilevanti per i profili di interesse della VIII Commissione sono contenute nel successivo articolo 5 del testo approvato dalla Commissione di merito (articolo 6 del provvedimento licenziato dal Senato), recante disposizioni in materia di cessione di diritti reali a società sportive per la ristrutturazione di impianti sportivi esistenti o per la loro trasformazione in complessi multifunzionali. In particolare, al fine di favorire un'adeguata, efficace e trasparente attività di ristrutturazione ovvero di trasformazione in complessi multifunzionali degli impianti sportivi esistenti alla data di entrata in vigore della legge, il comma 1 dell'articolo 5 prevede la facoltà per i comuni di cedere, a titolo oneroso e con affidamento diretto, la proprietà o il diritto di superficie degli stessi impianti alle società sportive che ne abbiano a qualsiasi titolo l'uso prevalente.

Per il successivo comma 2, possono altresì essere oggetto di cessione anche le aree e le strutture funzionali all'impianto nonché le pertinenze quali, a titolo esem-

plificativo, i parcheggi, le aree di rispetto e costruzioni adibite a biglietteria, a pronto soccorso o ad accoglienza anche se costituite da fabbricati strutturalmente autonomi. Il trasferimento del diritto di superficie deve essere effettuato per un periodo di tempo non inferiore a cinquanta anni. Il soggetto acquirente deve garantire (comma 3) che le strutture saranno utilizzate (con una modifica introdotta dalla VII Commissione si è fissato il limite minimo di dieci anni per tale vincolo) per lo svolgimento di attività sportive, commerciali e ricettive connesse, ovvero per le funzioni sociali e pubbliche cui gli stadi sono destinati.

Ai sensi del comma 4, inoltre, nell'atto di cessione, il comune deve indicare quali dovranno essere le destinazioni d'uso, anche in variante delle destinazioni esistenti, degli impianti e delle aree funzionali e pertinenziali oggetto di trasferimento. Nell'atto di cessione, inoltre, il comune può prevedere la possibilità di un ampliamento edificatorio delle cubature che già insistono sull'area interessata, in modo da garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dell'impianto sportivo o del complesso multifunzionale e la loro redditività.

Il comma 5 stabilisce, quindi, che la realizzazione delle opere di ristrutturazione degli impianti sportivi e di trasformazione in complessi multifunzionali, sono realizzate nel rispetto della vigente normativa edilizia e, in particolare, nell'osservanza del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni. Segnala, peraltro, che nel corso dell'esame presso la VII Commissione, è stato espunto dal testo approvato dal Senato il limite temporale di cinque anni dall'entrata in vigore della legge per l'avvio delle opere di ristrutturazione o di trasformazione degli impianti esistenti.

Il successivo comma 6 prevede, quindi, il ricorso alla procedura prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 (studio di fattibilità per l'individuazione delle aree e successivo accordo di programma anche al

fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali) nei seguenti casi: interventi di ristrutturazione o di trasformazione non conformi agli strumenti urbanistici e per i quali non sia possibile ottenere il permesso di costruire in deroga a tali strumenti ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; ogni altro caso in cui gli interventi richiedano l'ampliamento dell'area su cui gli impianti sportivi e le strutture ad essi funzionali o pertinenziali attualmente insistono.

Il comma 7, infine, disciplina l'ipotesi del fallimento della società sportiva o di altro soggetto proprietario o superficario: in tal caso, il diritto di proprietà o il diritto di superficie, in ogni tempo, vengono meno e il bene rientra nel patrimonio del comune nel cui territorio è ubicato. Su questo punto, segnala che, nel corso dell'esame presso la VII Commissione, è stata cancellata la previsione contenuta nel testo approvato al Senato che limitava l'applicabilità della norma ai soli casi di fallimento intervenuto entro 10 anni dall'acquisto del diritto reale di proprietà o di superficie.

Conclude riferendo sugli articoli 6 e 8 (corrispondenti agli articoli 9 e 10 del testo licenziato dal Senato) che disciplinano l'ambito di applicazione e l'entrata in vigore della legge, prevedendo, rispettivamente, che le disposizioni da essa recate si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione (nel corso dell'esame presso la VII Commissione, l'ambito di applicazione della legge è stato ristretto alle sole società sportive in regola con i versamenti contributivi e fiscali) e che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Segnala, invece, che nel corso dell'esame presso la VII Commissione è stato inserito un ulteriore articolo al testo approvato dal Senato (articolo 7), che in via transitoria dispone l'applicabilità delle di-

sposizioni recate dalla proposta di legge anche ai progetti di costruzione o di ristrutturazione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge.

Conclude, riservandosi di definire una proposta di parere comunque favorevole anche sulla base delle indicazioni che dovessero emergere dal dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 11 ottobre 2011.

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti, C. 4107 Lolli e C. 4675 Cicchitto.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2011, n. 327, concernenti l'espropriazione di immobili abbandonati.

C. 1943 Gioacchino Alfano e C. 2063 Rondini.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali. C. 4663 Biasotti (<i>Esame e rinvio</i>)	133
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	134
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	145

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto – Conclusione dell'esame e relazione favorevole sul disegno di legge C. 4623 – Conclusione dell'esame e parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010</i>)	138
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	149
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	150
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, con Allegati, fatto a Bruxelles il 17 dicembre 2009. C. 4564 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	138
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010. C. 4565 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	140
Ratifica ed esecuzione degli Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, del 2 dicembre 1992, effettuati a Roma il 23 luglio ed il 24 settembre 2010. C. 4590 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	141

RISOLUZIONI:

7-00690 Boffa: Necessità di destinare risorse al trasporto pubblico su rotaia e su gomma, anche alla luce della decisione del gruppo FIAT di dismettere lo stabilimento IRISBUS di Flumeri (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	143
--	-----

SEDE REFERENTE

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.

Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali.

C. 4663 Biasotti.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Jonny CROSIO (LNP), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame è diretta a consentire una razionalizzazione della circolazione stradale nelle aree aeroportuali, che negli ultimi anni ha fatto registrare crescenti problemi di congestione, soprattutto negli scali più grandi come quelli di Malpensa e Fiumicino. Osserva che si intende introdurre, in particolare, una più rigorosa regolamentazione dell'afflusso dei veicoli in tali zone, limitando i termini di permanenza, e favorendo in tal modo la fluidità della movimentazione veicolare. Rileva che l'obiettivo viene perseguito mediante una estensione dei poteri già attribuiti dalla legislazione vigente all'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) in questa materia. Ricorda che l'articolo 6 del codice della strada, al comma 7, riserva infatti al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, precisando che, per gli aeroporti affidati in gestione a enti o società, il direttore della circoscrizione aeroportuale, nell'esercizio del predetto potere, è tenuto ad acquisire il parere degli enti di gestione. Ricorda altresì che l'articolo 5, comma 3, del citato codice, dispone che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione siano emessi dagli enti proprietari, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.

Nello specifico, sottolinea che l'articolo 1, comma 1, della proposta, fa richiamo proprio a tale comma, prevedendo che la direzione aeroportuale dell'ENAC competente per territorio, sentita la società di gestione aeroportuale, può adottare, ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del codice della strada, un'ordinanza volta ad istituire corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, con controllo elettronico del tempo di accesso e permanenza. Il comma 2 prevede, inoltre, che l'accesso e il tempo di permanenza nelle corsie o aree determinate con le predette ordinanze potranno essere controllati an-

che mediante apparecchiature o dispositivi elettronici omologati, ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Il comma 3 stabilisce che, per la violazione delle norme limitative della circolazione, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. Il comma 4, infine, dispone che l'accertamento delle violazioni correlate all'accesso o al protrarsi della permanenza oltre il tempo consentito nelle corsie o aree determinate con le ordinanze di cui al comma 1, può essere effettuato anche mediante i dispositivi o apparecchiature di rilevamento automatico di cui al comma 2, solo se questi sono direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che svolgono servizio in ambito aeroportuale. In tal caso, la contestazione immediata non è necessaria, e per il procedimento sanzionatorio si applicano le norme contenute nel titolo VI del codice della strada.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento in oggetto, auspica un rapido svolgimento dell'*iter* in Commissione, eventualmente anche in sede legislativa, in considerazione del carattere *bipartisan* della proposta di legge in discussione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Mario VALDUCCI, *presidente*, auspica che il provvedimento possa essere tempestivamente approvato, anche verificando le condizioni per un eventuale trasferimento alla sede legislativa. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.

Testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2011.

Silvia VELO (PD), intende preliminarmente ringraziare tutti coloro che hanno lavorato al provvedimento, in primo luogo il Governo, oltre che il relatore, il collega Garofalo e gli uffici, per portare a buon fine un provvedimento che, nato originariamente con un obiettivo specifico, ha poi esteso il proprio ambito di applicazione includendo – sulla base della proficua discussione e del confronto positivo fra tutti i soggetti interessati – obiettivi strategici per il Paese. Innanzitutto, intende dare atto al collega Garofalo di aver tenuto in debita considerazione, nella riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.100, delle riflessioni emerse a seguito del lavoro che è stato svolto con il relatore, con il rappresentante del Governo e con gli altri componenti della Commissione, durante il quale si è trovato un punto di incontro tra le diverse posizioni che erano emerse nell'ambito del Comitato ristretto. In particolare, sottolinea che la nuova formulazione dell'emendamento 1.100, in primo luogo, tende ad assicurare, nell'ambito di ciascuna piattaforma logistica territoriale, un ruolo di iniziativa e di coordinamento, non già ad un ente pubblico di nuova costituzione, ma bensì ad un organo collegiale, il Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica, che vede al proprio interno la qualificata partecipazione dei presidenti delle regioni. In secondo luogo, l'emendamento, anche ai fini della identificazione delle piattaforme logistiche territoriali, prevede l'elaborazione del Piano generale per l'intermodalità, configurato come piano autonomo rispetto al Piano nazionale della logistica. Rispetto a questa impostazione che, in linea generale, condivide, rimangono, a suo avviso, due aspetti ancora da chiarire e che l'hanno indotta a presentare i subemendamenti 0.1.100.1 e 0.1.100.2. Il primo aspetto riguarda il rischio che le competenze del Comitato interregionale, soprattutto quelle relative alla programmazione, possano sovrapporsi a quelle delle autorità portuali. Il secondo aspetto riguarda il ruolo della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, a cui spetta, secondo la riformulazione dell'emenda-

mento 1.100, l'elaborazione del Piano generale per l'intermodalità. In particolare, si chiede se tale ruolo sia coerente con la legislazione vigente e soprattutto se non vi siano rischi di interferenza con le competenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ritiene a tale riguardo improprio che sia la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, nella sua attuale composizione, ad elaborare il Piano generale per l'intermodalità. Infatti, a suo avviso, in essa trovano prevalente rappresentanza coloro che effettuano il trasporto su gomma, mentre l'Italia dovrebbe porsi come obiettivo proprio la riduzione della quota di tale forma di trasporto. Pertanto ritiene che ai fini dell'elaborazione del predetto piano la Consulta dovrebbe essere integrata, oltre che dai rappresentanti delle imprese ferroviarie private, anche da altri soggetti. Riguardo a questi due aspetti ritiene quindi necessario acquisire l'avviso del rappresentante del Governo.

Vincenzo GAROFALO (Pdl), nell'associarsi ai ringraziamenti espressi dalla collega Velo al Governo, al relatore e agli uffici, ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti, anche alla luce delle considerazioni che sono state testé svolte. Nel ricordare di avere presentato una nuova formulazione dell'emendamento a propria firma 1.100, proprio in considerazione degli elementi aggiuntivi che erano stati evidenziati nel confronto informale avutosi con il rappresentante del Governo e con i colleghi della Commissione, ricorda che l'elaborazione del Piano generale per l'intermodalità era prevista già nel testo unificato approvato dal Comitato ristretto. Ritiene che l'elaborazione del Piano generale per l'intermodalità sia indispensabile per il Paese, in ragione del fortissimo disequilibrio modale che lo caratterizza, e giudica l'integrazione della Consulta con i rappresentanti delle imprese ferroviarie un segnale importante nella direzione del riequilibrio ferroviario. Ritiene assai rilevante l'istituzione dei Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica, che permetterà a tutti gli attori interessati di

potersi confrontare in un'unica sede e di discutere insieme dell'obiettivo che si intende raggiungere. Quanto alla sovrapposizione delle competenze dei Comitati con quelle delle Autorità portuali, ricorda che al comma 1 dell'articolo 3-*bis*, introdotto dall'emendamento 1.100, è stato inserito l'inciso «ferme restando le competenze delle autorità portuali» teso proprio a salvaguardare il ruolo e le competenze di queste ultime rispetto ai compiti attribuiti ai comitati e a permettere ad ogni organismo coinvolto di collaborare al raggiungimento dell'obiettivo finale, nello spirito del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, nel ringraziare la Commissione per il lavoro svolto sul provvedimento, cui hanno dato il proprio contributo il relatore, i proponenti e gli auditi, ritiene che esso intervenga in modo assai positivo sull'assetto della logistica italiana, definendo una riforma importantissima che dà risposte necessarie e urgenti a questioni che il mondo della logistica pone ormai da lungo tempo. Sottolinea che, con tale provvedimento, sono potenziate le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e contestualmente il potere programmatico delle regioni. Osserva che l'istituzione dei comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica permetterà alle regioni di avere un ambito di confronto unitario, che consentirà a ciascuna regione di condividere le proprie strutture al fine di permettere alla logistica di compiere un salto di qualità e dare un importante contributo alla crescita del Paese. Nel ringraziare l'onorevole Velo per aver richiesto un approfondimento su due aspetti del provvedimento che considera di estremo interesse, ritiene opportuno sottolineare, riguardo al primo aspetto, che il provvedimento non si prefigge l'obiettivo di mettere in discussione le competenze attribuite dalla legislazione vigente alle autorità portuali, anche perché — è bene ricordarlo — vi sono all'esame del Senato diversi progetti di legge che riguardano proprio la disciplina delle autorità portuali. Ribadisce che la nuova formulazione

dell'emendamento 1.100 Garofalo, al fine di evitare qualsiasi dubbio in proposito, molto opportunamente, nel definire le competenze dei Comitati interregionali, prevede espressamente che rimangano ferme le competenze delle autorità portuali. Al riguardo osserva che la riforma posta in essere dal provvedimento in esame rafforza anche le autorità portuali e i porti in generale, che potranno effettuare una programmazione più completa e condivisa che tenga conto anche delle istanze degli altri attori coinvolti nel trasporto. Quanto alla seconda questione, ritiene opportuno ricordare che l'articolo 4 del decreto legislativo n. 284 del 2005 attribuisce alla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, il compito di predisporre il Piano nazionale della logistica, al cui interno è già presente un apposito paragrafo dedicato all'intermodalità. Ritiene quindi del tutto coerente con la legislazione in vigore il fatto che, nel momento in cui si decide di dare una veste autonoma al Piano generale per l'intermodalità, il compito di provvedere alla sua elaborazione rimanga in capo alla Consulta, fermo restando che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà comunque provvedere alla sua approvazione, come previsto dalla nuova formulazione dell'emendamento Garofalo 1.100. Nel ricordare inoltre che la composizione della Consulta è definita dall'articolo 5 del citato decreto legislativo, che prevede rappresentanze, oltre che del mondo dell'autotrasporto, anche di quello ferroviario, dei porti e degli aeroporti, ritiene opportuna la sua integrazione, ai soli fini del Piano generale per l'intermodalità, con rappresentanti delle imprese ferroviarie operanti sul territorio nazionale nonché con quella di rappresentanti del mondo degli interporti. Giudica comunque assolutamente indispensabile l'elaborazione di un Piano generale per l'intermodalità che permetterà di risolvere questioni assai importanti che frenano lo sviluppo competitivo del nostro Paese, come ad esempio quella posta recentemente dal più grande operatore logistico mondiale — nell'ambito dell'accordo con l'autorità portuale di Sa-

vana finalizzato ad accrescere il traffico portuale di 800 mila *container* – che ha chiesto che il 40 per cento dei container esca dal porto su rotaia. Tutto ciò considerato, invita quindi l'onorevole Velo a ritirare i suoi subemendamenti.

Rileva che la nuova formulazione dell'emendamento Garofalo 1.100 dovrebbe essere ulteriormente riformulata ai fini del coordinamento formale del testo. In particolare al comma 4 dell'articolo 2 si dovrebbe richiamare il comma 2, anziché il comma 1 e all'articolo 4-*bis*, comma 1, si dovrebbe sostituire la parola « predispone » con la seguente: « individua ».

Vincenzo GAROFALO (PdL), alla luce delle considerazioni espresse dal Governo, presenta un'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento a propria firma 1.100 (*vedi allegato 1*).

Mario TULLO (PD), nel riconoscere un indubbio merito a tutti coloro che hanno lavorato al provvedimento, ribadisce le perplessità evidenziate dalla collega Velo, soprattutto in ordine all'elaborazione del Piano generale per l'intermodalità ad opera della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica. Nel giudicare in ogni caso necessario che la Consulta venga integrata con una rappresentanza del mondo degli interporti, ritiene opportuno che l'emendamento 1.100 Garofalo sia modificato nel senso di prevedere l'intesa della Conferenza unificata per l'emanazione del decreto con cui si approva il Piano generale per l'intermodalità.

Mario LOVELLI (PD), in riferimento a quanto detto dal rappresentante del Governo sul caso di Savona, osserva che la soluzione delle questioni relative al trasporto ferroviario nel nostro Paese è ostacolata dalla presenza di un monopolista, come dimostra il caso degli interporti dell'area del Basso Piemonte che sono stati costretti a realizzare autonomamente i raccordi ferroviari.

Daniele TOTO (FLpTP), *relatore*, nel sottolineare l'importanza delle questioni

poste dalla collega Velo e nel condividere la preoccupazione che le competenze dei Comitati interregionali si sovrappongano a quelle dell'Autorità portuali, giudica positivi i chiarimenti del Governo e, accogliendo le richieste emerse nel corso dell'esame del provvedimento, presenta i subemendamenti 0.1.100.3 e 0.1.100.4 (*vedi allegato 1*) – riferiti all'emendamento 1.100 nella sua ulteriore nuova formulazione – con i quali si prevede rispettivamente la presenza di un rappresentante degli interporti all'interno della Consulta e l'intesa della Conferenza Stato-regioni per l'emanazione del decreto di approvazione del Piano generale per l'intermodalità.

Silvia VELO (PD), alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo e dei subemendamenti presentati dal relatore, ritira i propri subemendamenti 0.1.100.1 e 0.1.100.2. Ritiene necessario, comunque, che la Commissione, nel prossimo futuro, approfondisca le modalità di voto all'interno della Consulta, dal momento che il peso della rappresentanza dell'autotrasporto è superiore, in proporzione, a quello delle altre rappresentanze.

Daniele TOTO (FLpTP), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Garofalo 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.100 (*ulteriore nuova formulazione*), 3.100, 4.1 e 5.1. Infine, nel raccomandare l'approvazione dei subemendamenti a sua firma 0.1.100.3 e 0.1.100.4, segnala la necessità, quanto all'articolo aggiuntivo 6.02 Brugger, di effettuare un approfondimento con i presentatori.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore e formula parere favorevole sui subemendamenti 0.1.100.3 e 0.1.100.4 del relatore stesso.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Garofalo 1.1, 1.2, 1.3 1.4, i subemendamenti 0.1.100.3 e 0.1.100.4 del relatore, l'emendamento Garofalo 1.100 (*ulteriore nuova formulazione*) – quale risultante dai subemendamenti

testé approvati – nonché gli emendamenti Garofalo 3.100, 4.1 e 5.1 (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduto l'articolo aggiuntivo Brugger 6.02. Nel ricordare quindi che il testo unificato, come modificato dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso per il parere alle Commissioni competenti, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.55.

Legge comunitaria 2011.

C. 4623 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.

Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto – Conclusione dell'esame e relazione favorevole sul disegno di legge C. 4623 – Conclusione dell'esame e parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, presenta una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria 2011 (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO concorda con la proposta di relazione del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore e nomina il deputato Bergamini quale relatore per riferire presso la XIV Commissione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, presenta una proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010 (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO concorda con la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, con Allegati, fatto a Bruxelles il 17 dicembre 2009.

C. 4564 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario TULLO (PD), *relatore*, rileva che l'Accordo costituisce un significativo superamento della precedente – e tuttora vigente – dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei. Esso si pone nel solco dell'analogo accordo stipulato con gli Stati Uniti nel 2007, resosi necessario a seguito dei pronunciamenti della Corte di giustizia delle Comunità europee che, nel 2002, giudicò incompatibili con il diritto comunitario alcune clausole contenute negli accordi aerei bilaterali tra alcuni Stati membri e gli USA.

Osserva che, oltre ad aprire i rispettivi mercati del trasporto aereo, l'Accordo pre-

vede l'allineamento delle relazioni tra il Canada e i vari Stati membri della Comunità europea nel settore aereo ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente.

Fa presente che l'Accordo si compone di un preambolo, 26 articoli e tre allegati. L'articolo 1 reca le definizioni, tra le quali quella di « convenzione », che si riferisce alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago del 1944. L'articolo 2, che concerne i diritti di traffico, definisce i diritti di sorvolo e di scalo tecnico. In base all'articolo 3, le parti riconoscono come designazione (vale a dire indicazione delle compagnie aeree autorizzate) le licenze rilasciate dall'altra parte; le autorità competenti di una Parte contraente rilasciano celermente al vettore aereo dell'altra Parte, che ne abbia fatto richiesta, le autorizzazioni previste, subordinatamente a una serie di condizioni, che si possono riassumere essenzialmente nell'appartenenza effettiva della proprietà prevalente del vettore che ha richiesto l'autorizzazione al territorio di una delle Parti contraenti l'Accordo in esame, nonché nella compatibilità del vettore medesimo con le leggi e i regolamenti dello Stato che rilascia le autorizzazioni; l'articolo precisa che tali disposizioni si applicano anche a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. L'articolo 3 disciplina i casi di revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio, che intervengono essenzialmente per difetto dei requisiti stabiliti per l'autorizzazione. In materia di investimenti, le Parti consentono ai propri cittadini di detenere la piena proprietà delle proprie compagnie aeree (articolo 4). L'articolo 5 definisce il regime di applicabilità della legislazione delle rispettive parti contraenti in materia di dogana, immigrazione, passaporti e sanità. In base all'articolo 6, concernente specificamente la sicurezza dell'aviazione civile, le Parti si impegnano a riconoscere gli attestati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciate dalle com-

petenti autorità dell'altra Parte, purché soddisfino almeno i requisiti minimi previsti dalla Convenzione di Chicago del 1944. Sono previste procedure di consultazione tra le Parti in relazione a problemi relativi alla sicurezza dei servizi aerei. L'articolo 7 disciplina la cooperazione in materia di sicurezza intesa come protezione contro atti di interferenza illecita a bordo degli aerei (sequestro di aeromobili e atti e simili). L'articolo 8 disciplina la materia delle esenzioni fiscali e daziarie su carburanti, lubrificanti, ed altri materiali necessari per la effettiva operatività dei servizi aerei.

In base all'articolo 9, le Parti si comunicano le statistiche relative all'attività dei propri vettori nei trasporti internazionali sulla base delle normative nazionali. L'articolo 10, in materia di tutela dei consumatori, impegna le parti ad adottare misure non discriminatorie riguardanti, tra l'altro, rimborsi o compensazioni. L'articolo 11 prevede che le Parti garantiscano l'accessibilità degli aeroporti e delle altre infrastrutture collegate alla navigazione aerea su base non discriminatoria. L'articolo 12 vieta a una Parte di imporre ai vettori dell'altra Parte oneri d'uso superiori a quelli imposti ad altri vettori aerei impegnati in analoghi servizi internazionali. L'articolo 13 specifica il diritto dei vettori aerei di ciascuna delle Parti di provvedere in proprio alla vendita di servizi di trasporto aereo nel territorio dell'altra Parte, ovvero tramite propri intermediari e prevede la libertà di fissazione delle tariffe per i servizi di trasporto aereo. L'articolo 14 prevede che, in materia di concorrenza, le Parti debbano enunciare alcuni obiettivi di cooperazione per la creazione di un ambiente equo per la fornitura dei servizi aerei. L'articolo 15 riguarda la cooperazione in tema di gestione del traffico aereo. L'articolo 17 istituisce un comitato misto per la gestione e attuazione dell'Accordo. Altre funzioni del comitato misto sono precisate nel successivo articolo 20. Gli articoli 18 e 19 definiscono l'impegno delle Parti nei campi, rispettivamente, della protezione

dell'ambiente e dell'impatto dell'accordo sulle condizioni lavorative e sull'occupazione.

Gli articoli da 23 a 25 contengono le clausole finali. L'articolo 26 riguarda il rapporto dell'Accordo in esame con gli Accordi bilaterali nella stessa materia in vigore tra Stati membri della CE e Canada, e dispone che il presente Accordo, sospenda e sostituisca quelli bilaterali tra Stati membri della CE e Canada, riportati nell'Allegato 3.

I tre allegati relativi riguardano, rispettivamente, la Programmazione delle rotte, le Disposizioni relative alla disponibilità dei diritti e gli Accordi bilaterali tra il Canada e gli Stati membri della CE.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010.

C. 4565 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio MEREU (UdCpTP), *relatore*, sottolinea che l'Accordo risponde all'esigenza di liberalizzare l'accesso al mercato, di creare nuove opportunità di investimento per gli Stati membri e di garantire pari diritti e opportunità ai vettori aerei sia dell'Unione europea sia georgiani. L'entrata in vigore dell'Accordo, destinato a sostituire gli accordi bilaterali esistenti e attualmente in vigore tra gli Stati membri

dell'Unione europea e la Georgia, contribuirà ad agevolare, come si sottolinea nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge in oggetto, i necessari processi di fusione e di consolidamento di soggetti imprenditoriali dell'Unione in grado di confrontarsi con le dinamiche di mercato mondiali.

Rileva che la finalità dell'Accordo è rappresentata dall'istituzione di uno spazio aereo liberalizzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Georgia, nel cui ambito i vettori di entrambe le Parti potranno stabilirsi senza restrizioni, fornire liberamente i loro servizi sulla base dei principi commerciali, competere su base equa e paritaria nonché essere soggetti a condizioni regolamentari equivalenti e armonizzate.

Fa presente che l'Accordo si compone di 29 articoli e quattro Allegati. Tra le norme più rilevanti segnala, in primo luogo, l'articolo 2, che concerne i diritti di traffico, e definisce i diritti di sorvolo e di scalo tecnico nonché altri diritti di traffico previsti nell'Accordo e necessari alla concreta operatività e all'esercizio delle rotte. Con l'articolo 3 vengono indicati i requisiti che ciascun vettore aereo di una delle Parti contraenti deve soddisfare, una volta inoltrata la domanda alle competenti autorità dell'altra Parte, per la concessione delle opportune autorizzazioni di esercizio. Ai sensi dell'articolo 4 le autorità competenti della Parte che ha ricevuto la richiesta di autorizzazione di un vettore aereo dell'altra Parte, riconoscono le decisioni in materia di determinazione dell'idoneità o della cittadinanza adottate dalle autorità competenti della seconda Parte contraente in relazione a tale vettore aereo come se tale decisione fosse stata adottata dalle proprie autorità competenti e senza effettuare ulteriori accertamenti. Con l'articolo 5 vengono definiti i casi in cui le autorità competenti di ciascuna Parte hanno il diritto di rifiutare, revocare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio, o sospendere o limitare in un altro modo l'esercizio di un vettore aereo appartenente all'altra Parte, come, ad esempio, nel caso in cui il vettore aereo

non abbia la propria sede principale in Georgia o nell'Unione europea, ovvero nel caso in cui la Georgia o l'Unione europea non mantenga sul vettore aereo l'effettivo controllo regolamentare. L'articolo 12 stabilisce che le Parti consentono ai vettori aerei di fissare liberamente i prezzi sulla base di una libera ed equa concorrenza.

L'articolo 14 definisce le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea specificata nel dettaglio nell'Allegato III dell'Accordo.

Con l'articolo 15, in materia di protezione della navigazione aerea, si indicano le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea dell'Unione europea. L'articolo si riferisce all'eventualità di sequestro o atti terroristici nei confronti di aeromobili appartenenti al sistema integrato di navigazione aerea dell'Unione europea. In particolare, vengono enumerate una serie di Convenzioni internazionali in materia, che le Parti contraenti dell'Accordo in esame devono applicare nella misura in cui vi partecipino. È inoltre previsto che vengano adottate le misure più efficaci atte alla protezione di aeromobili nei confronti di attentati dinamitardi a bordo, con il controllo preventivo di tutti i passeggeri e relativi bagagli. L'articolo 16 dispone che le Parti cooperano nel settore della gestione del traffico aereo, conformandosi agli standard individuati nell'Allegato III dell'Accordo, al fine di estendere il « cielo unico europeo » alla Georgia e di rafforzare così le norme di sicurezza attuali e l'efficacia globale delle norme che disciplinano il traffico aereo generale in Europa, di ottimizzare la capacità, di ridurre al minimo i ritardi e di migliorare l'efficienza ambientale. Le Parti riconoscono, ai sensi dell'articolo 17, l'importanza della protezione dell'ambiente in sede di definizione e di attuazione della politica dell'aviazione e riconoscono la necessità di adottare misure efficaci a livello mondiale, nazionale e locale per ridurre al minimo gli impatti dell'aviazione civile sull'ambiente.

L'articolo 22 dispone l'istituzione di un Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti, responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo. L'articolo 29, infine, fissa l'entrata in vigore dell'Accordo entro un mese dopo la data dello scambio dell'ultima nota diplomatica fra le Parti; è convenuto che l'Accordo sia applicabile, in via transitoria, dal primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima nota con la quale le Parti si sono comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Quanto ai quattro Allegati fa presente che recano rispettivamente: servizi concordati e rotte specificate (Allegato I); disposizioni transitorie (Allegato II); norme applicabili all'aviazione civile (Allegato III); elenco degli altri Stati – segnatamente: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera – cui si applicano le disposizioni relative ad autorizzazioni e revoche o limitazioni previste nel testo dell'Accordo (Allegato IV).

In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sull'Accordo in esame, formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in oggetto.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione degli Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, del 2 dicembre 1992, effettuati a Roma il 23 luglio ed il 24 settembre 2010.

C. 4590 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Jonny CROSIO (LNP), *relatore*, ricorda che la Convenzione italo-svizzera del 1992, ratificata con legge n. 19 del 1997, ha delineato una nuova disciplina della navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano in sostituzione del precedente accordo in materia tra l'Italia e la Svizzera, risalente al 1923 e abrogato con l'entrata in vigore della nuova regolamentazione. In particolare, l'articolo 3 della Convenzione richiama la necessaria osservanza delle convenzioni esistenti o future in materia, prevedendo l'adozione di particolari misure da concordarsi tra le Parti.

Rileva che l'accordo raggiunto dalle parti contraenti ha dato luogo ad un doppio Scambio di Note, uno relativo alle modifiche della Convenzione, l'altro relativo alle modifiche apportate all'allegato della Convenzione cioè al regolamento internazionale di attuazione della medesima. Sottolinea che gli Scambi di Note traggono spunto dal fatto che l'evoluzione della normativa nazionale italiana aveva reso ben presto superate alcune previsioni della Convenzione del 1992, soprattutto per le innovazioni introdotte nella disciplina italiana della nautica da diporto, a seguito delle quali, ad esempio, l'obbligo di patente per la conduzione di natanti in tale ambito è stato abolito con riferimento a quelli di potenza inferiore a 30 Kw (pari a 40,8 cv). Rammenta che l'Analisi tecnico-normativa che correda il disegno di legge mette in evidenza che i cittadini italiani in navigazione nelle acque svizzere dei due laghi sono stati spesso soggetti, conseguentemente, al pagamento di sanzioni pecuniarie non irrilevanti da parte delle autorità elvetiche.

Fa presente che il primo dei due Scambi di Note riguarda la modifica dell'articolo 4, capoverso 3, e dell'articolo 6, capoverso 2 della Convenzione. Evidenzia che il nuovo testo del capoverso 3 dell'articolo 4 prevede che, per la navigazione nelle acque territoriali dei due Stati contraenti, i natanti di lunghezza superiore a 2,5 metri dovranno essere muniti dei documenti di bordo e dei contrassegni previsti dal Regolamento internazionale allegato alla Convenzione del 1992. Osserva,

come anche evidenziato nella relazione del provvedimento, che la modifica risponde a un'esigenza più volte segnalata dalle autorità locali di pubblica sicurezza italiane, che hanno constatato che la cessazione dell'obbligo di immatricolazione dei natanti da diporto inferiori a 2,5 metri lineari aveva creato problemi legati all'impossibilità di identificare unità che si rendevano responsabili di violazioni delle norme di ordine pubblico e sicurezza nella conduzione del mezzo; tali contrassegni permettono di risalire al comune di rilascio, ma non implicano il ripristino dell'obbligo di immatricolazione, e hanno valenza annuale o permanente.

Per quanto riguarda le nuove disposizioni sulla patente nautica, sottolinea che le prescrizioni della Convenzione sono state allineate alla normativa italiana: la modifica al capoverso 2 dell'articolo 6 apporta infatti una sostanziale modifica alla disciplina contenuta nella citata Convenzione, prevedendo la patente nautica per la navigazione nelle acque territoriali dell'altro Stato contraente a bordo dei soli natanti con potenza superiore a 30 kw (pari a 40,8 cv), come previsto dal codice della nautica da diporto, laddove la precedente disciplina disponeva analogo requisito anche per i natanti con potenza di propulsione superiore 8 kw, nonché per quelli a vela, qualora la superficie velica superasse i 15 metri quadrati.

Ricorda che il secondo dei due Scambi di Note riguarda la modifica degli articoli 1, 51 e 72 del Regolamento internazionale allegato alla Convenzione del 1992, nonché l'introduzione in esso dell'articolo 55a.

Segnala che la modifica all'articolo 1 concerne l'introduzione, tra le definizioni da esso recate, della nozione di « moto d'acqua », assente nella precedente versione e che conseguentemente vi è stata l'introduzione dell'articolo 55^a, che stabilisce di norma il divieto di utilizzare moto d'acqua e mezzi assimilabili sulle acque del Lago Maggiore e del Lago di Lugano di pertinenza delle autorità elvetiche, salvo deroghe per manifestazioni nautiche, delle quali vengono indicati limiti e condizioni.

Quanto alla modifica dell'articolo 51, rileva che trae anch'essa origine dal moltiplicarsi del numero e delle tipologie dei natanti nelle acque lacuali interessate, che rende necessario disporre con maggiore accuratezza le norme volte a limitare il moto ondoso. Pertanto, il nuovo testo dell'articolo 51 prescrive che tutti i natanti devono regolare la propria velocità al fine di evitare la formazione di onde o risucchi.

Infine, riguardo alle modifiche all'articolo 72, osserva che esse riguardano soprattutto il maggior rilievo dato al certificato internazionale per conduttori di imbarcazioni da diporto, da compilarsi — come in precedenza — in conformità ai modelli annessi da ultimo alla risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro per il trasporto sulle vie navigabili della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, e riportati nell'allegato 4 al Regolamento internazionale. Nella nuova formulazione, quindi, chi soggiorna temporaneamente in Italia o in Svizzera potrà condurre un natante in base alla propria abilitazione nazionale, ovvero al certificato internazionale. Ricorda, infine, che l'Analisi tecnico-normativa, allegata al disegno di legge, evidenzia la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica degli Scambi di Note, poiché essi comportano modifiche a una Convenzione a suo tempo ratificata con le stesse modalità.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

Carlo MONAI (IdV), con riferimento al divieto di utilizzare moto d'acqua nelle sole acque elvetiche, osserva che sarebbe opportuna una disciplina più omogenea tra i due Paesi, anche al fine di non far incorrere i conducenti italiani in sanzioni dovute alla difficoltà di individuare il confine tra le acque italiane e quelle svizzere.

Jonny CROSIO (LNP), *relatore*, osserva che si tratta di una ratifica ed esecuzione

di Scambi di Note, sui quali c'è stato un ampio lavoro istruttorio da parte della Commissione mista prevista dalla Convenzione e che la scelta di far navigare le moto d'acqua all'interno delle acque nazionali, per le quali ricorda esserci una normativa assai stringente, è motivata con esigenze di tutela del turismo lacuale.

Mario VALDUCCI, *presidente*, riguardo alla questione posta dal deputato Monai, ritiene che possa essere valutata l'opportunità di proporre un ordine del giorno in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

RISOLUZIONI

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.20.

7-00690 Boffa: Necessità di destinare risorse al trasporto pubblico su rotaia e su gomma, anche alla luce della decisione del gruppo FIAT di dismettere lo stabilimento IRISBUS di Flumeri.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 6 ottobre 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che è in corso la discussione in Assemblea di mozioni sul trasporto pubblico locale, il cui esito potrebbe incidere anche sulla discussione avviata sulla risoluzione in oggetto. Ritiene inoltre opportuno che la discussione abbia luogo dopo la presentazione della risoluzione annunciata nella

scorsa seduta dal gruppo del Popolo della libertà, con la presenza del rappresentante del Ministero dello sviluppo economico

Costantino BOFFA (PD), pur comprendendo le esigenze rappresentate dal presidente Valducci, sottolinea con forza l'urgenza di risolvere la questione rappresentata nella risoluzione in discussione, dal momento che l'unico stabilimento che produce autobus sta di fatto

chiudendo, con gravi conseguenze sui livelli occupazionali.

Mario VALDUCCI, *presidente*, si impegna a sollecitare il Ministero dello sviluppo economico ad intervenire in Commissione per riferire sulla crisi dello stabilimento industriale Irisbus di Flumeri. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

**Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali
logistiche (Testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri).**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: in materia di interporti aggiungere le seguenti: e piattaforme logistiche territoriali; conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: definisce fino a: dell'Unione europea.

1. 1. Garofalo.

(Approvato)

Al comma 2, lettera a), premettere le seguenti parole: migliorare e.

1. 2. Garofalo.

(Approvato)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: i limiti del trasporto aggiungere le seguenti: ferroviario tradizionale e.

1. 3. Garofalo.

(Approvato)

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: servizi integrati fino a: l'intermodalità con le seguenti: servizi integrati di rilevanza nazionale gestito da un soggetto imprenditoriale che opera al fine di favorire lo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e migliorare la logistica.

1. 4. Garofalo.

(Approvato)

All'emendamento 1.100 (nuova formulazione) Garofalo alla parte consequenziale di modifica all'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: operanti sul territorio nazionale aggiungere le seguenti: e degli interporti.

0. 1. 100. 3. Il Relatore.

(Approvato)

All'emendamento 1.100 (nuova formulazione) Garofalo alla parte consequenziale di modifica all'articolo 2, al comma 2, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

0. 1. 100. 4. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

c) per infrastruttura intermodale, ogni infrastruttura lineare o nodale, funzionale alla connettività della piattaforma logistica;

d) per Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica, l'organismo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge su ciascuna piattaforma logistica territoriale le funzioni di cui all'articolo 3-bis.

Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

1. In coerenza con le previsioni del Piano nazionale della logistica, la Con-

sulta generale per l'autotrasporto e la logistica, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, integrata con la partecipazione di rappresentanti delle imprese ferroviarie operanti sul territorio nazionale, elabora il Piano generale per l'intermodalità.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata « Conferenza unificata », approva il Piano generale per l'intermodalità, provvedendo alla definizione delle piattaforme logistiche territoriali e alla relativa disciplina amministrativa.

3. Lo schema di decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere adottato.

4. Con il decreto di cui al comma 2 o con successivo decreto adottato con la procedura di cui al medesimo comma 2, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determina l'ambito di influenza di ciascuna piattaforma logistica territoriale, in coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dei Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, provvede:

a) alla ricognizione degli interporti già esistenti e rispondenti alla delibera CIPE del 7 aprile 1993;

b) alla ricognizione delle infrastrutture intermodali.

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dei Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella logica di sistema a rete, provvede all'individuazione

di nuovi interporti, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2, nonché all'individuazione di nuove infrastrutture intermodali, sulla base delle risultanze dell'attività di ricognizione di cui al comma 5.

7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, individua i criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione e implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali, delle piattaforme logistiche territoriali e al funzionamento dei Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis. (Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica). 1. Ferme restando le competenze delle autorità portuali, il Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica, in conformità con gli obiettivi di cui all'articolo 1, svolge i seguenti compiti:

a) indirizzo, programmazione, coordinamento di tutte le iniziative inerenti lo sviluppo della piattaforma logistica territoriale, ai fini dell'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale ed aereo e per facilitare le operazioni ed i servizi intermodali e logistici delle merci;

b) promozione dello sviluppo economico delle aree facenti parte della piattaforma logistica territoriale;

c) valutazione di proposte e progetti locali per accedere a finanziamenti e programmi rivolti allo sviluppo della piattaforma logistica territoriale.

2. Il Presidente del Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica è il Presidente, o suo delegato, di una delle Regioni presenti nella piattaforma logistica, e resta in carica un anno, a rotazione con il Presidente, o suo delegato, di altra Regione presente nella medesima piattaforma logistica.

3. Con regolamento ministeriale, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono definiti la composizione, l'organizzazione e la disciplina amministrativa e contabile del Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica.

4. L'onere derivante dal funzionamento del Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica di cui al presente articolo è a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi operanti nell'ambito della piattaforma logistica territoriale, nel limite del 3 per cento delle risorse ad essi assegnate con le modalità di cui all'articolo 4-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente: 4-bis (Potenziamento della rete infrastrutturale delle piattaforme logistiche territoriali). 1. In conformità alle attività di pianificazione e programmazione di cui all'articolo 2, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica, individua, i progetti relativi alla realizzazione e implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali.

2. Il Governo, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, provvede ad inserire i progetti di cui al comma 1 nel Documento di economia e finanza di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai fini della definizione dei relativi finanziamenti nella legge di stabilità annuale di cui all'articolo 11 della legge n. 196 del 2009. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di impiego dei suddetti finanziamenti.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di agevolare la realizzazione delle opere ricadenti all'interno delle piattaforme logistiche territoriali, nonché il funzionamento dei Comitati interregionali per l'intermodalità e la

logistica, sono utilizzate, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, le risorse previste dalla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i parametri urbanistico – edilizi in merito alle particolari caratteristiche delle strutture.

2. Fatte salve le competenze delle Regioni, per gli interporti facenti parte della Piattaforma logistica territoriale, inseriti nei decreti ministeriali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, ai fini di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.

1. 100. *(ulteriore nuova formulazione)*
Garofalo.

(Approvato)

ART. 3.

Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

1. L'individuazione di un nuovo interporto è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti territoriali:

a) disponibilità di territorio privo di vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici che ne compromettano la fattibilità;

b) collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione;

c) collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;

d) adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto ovvero un aeroporto;

e) coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla Deci-

sione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010.

2. Il progetto di un nuovo interporto, nel rispetto del Testo Unico in materia di tutela dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, deve altresì prevedere:

a) un terminale ferroviario intermodale, idoneo a formare o ricevere treni completi a standard europei, in grado di operare con un numero non inferiore a dieci coppie di treni settimanali;

b) un'area attrezzata di sosta per i veicoli industriali;

c) un servizio doganale;

d) un centro direzionale;

e) un'area per i servizi alle persone ed una per i servizi ai veicoli industriali;

f) aree diverse destinate rispettivamente alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica, di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana;

g) sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori;

h) interconnessioni con piattaforme info-telematiche orientate alla gestione dei processi logistici e del trasporto merci.

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, al comma 5, sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 4 *con le seguenti:* di cui ai commi 1 e 2.

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, sopprimere i commi 7 e 8.

3. 100. Garofalo.

(Approvato)

ART. 4.

Al comma 2, dopo le parole: fine di lucro. *aggiungere le seguenti:* In ogni caso, l'utilizzo di risorse pubbliche è disciplinato dalle norme sulla contabilità di stato e dal codice dei contratti pubblici.

4. 1. Garofalo.

(Approvato)

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: in materia di rifiuti *aggiungere le seguenti:* e trasporto delle merci pericolose.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole da: di trasporto *fino a:* tali attività *con le seguenti:* di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, al fine di favorire la diversione modale e la sicurezza dei trasporti nell'ambito delle piattaforme logistiche territoriali.

Conseguentemente, al medesimo articolo 5, sostituire la rubrica con la seguente: (Gestione di rifiuti e trasporto e stoccaggio delle merci pericolose).

5. 1. Garofalo.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo.**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4623 recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011 »;

premesso che:

tra le direttive i cui schemi di attuazione devono essere sottoposti al parere parlamentare ve ne sono due di competenza della IX Commissione,

la prima, ossia la direttiva 2010/40/UE, in materia di trasporti intelligenti, da recepire entro il 27 febbraio 2012, istituisce un quadro a sostegno della diffusione e dell'utilizzo di sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nell'ambito dell'Unione europea, mediante azioni specifiche all'interno di settori prioritari, illustrati all'interno della direttiva stessa;

la seconda, ossia la direttiva 2010/65/UE, in materia di trasporto marittimo,

da recepire entro il 19 maggio 2012, è diretta alla semplificazione e all'armonizzazione delle procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi attraverso l'uso generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni e la razionalizzazione delle formalità di dichiarazione;

nell'ambito delle direttive da attuare in via amministrativa, ve ne sono alcune di competenza della IX Commissione, vale a dire la direttiva 2010/47/UE, in materia di controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali, la direttiva 2010/48/UE concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore, la direttiva 2010/62/UE relativa all'Omologazione dei trattori agricoli o forestali e la direttiva 2010/68/UE, in materia di equipaggiamento marittimo;

valutate positivamente le citate direttive,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 3

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010 (Doc. LXXXVII, n. 4),

premessi che:

la relazione in oggetto fornisce un quadro complessivo delle numerose iniziative assunte dal Governo nel corso dell'anno 2010 nell'ambito delle politiche europee;

per quanto riguarda il settore dei trasporti terrestri, viene ricordata l'adozione della direttiva sui trasporti intelligenti nonché l'esame in seno al Consiglio competitività di alcune proposte di regolamento, fra le quali quella relativa alla omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote;

per quanto concerne il trasporto marittimo, il Governo, nell'ambito del Gruppo Competitività e Crescita, ha seguito l'evoluzione della crisi della cantieristica navale, evidenziando le linee di azione elaborate per un rilancio del settore, mediante il sostegno alle innovazioni tecnologiche, le agevolazioni per l'accesso al credito, con il coinvolgimento della BEI, la promozione dell'innovazione e il sostegno alla concorrenza nell'Unione;

con riferimento al trasporto aereo, nel quadro della proposta di riforma del Cielo unico europeo, già presentata nel 2009, in relazione al tema della capacità

aeroportuale, il Governo ha partecipato ad una serie di incontri promossi dalla Commissione per verificare le possibilità di revisione della normativa in materia di assegnazione di *slot* aeroportuali;

con riguardo alle politiche per la Società dell'informazione, il Governo ha partecipato al dibattito concernente l'Agenda digitale europea, il cui obiettivo è quello di azzerare il *digital divide* entro il 2013, garantendo una connessione di almeno 2 megabit al secondo a tutti i cittadini;

in tema di spettro radio, inoltre, il Governo ha dato seguito al programma europeo, finalizzato all'apertura della banda 800 Mhz ai servizi di comunicazione elettronica;

con riguardo alla telefonia mobile, inoltre, l'Italia ha partecipato al dibattito in seno al Consiglio, concernente il rinnovo delle regole per le tariffe del *roaming* internazionale;

il Governo, infine, ha seguito le attività concernenti lo sviluppo dell'Agenzia per la sicurezza delle reti (ENISA), con particolare riguardo al rafforzamento dell'Agenzia quale centro per la promozione della cooperazione fra Stati, per lo sviluppo delle tecnologie finalizzate alla sicurezza, nonché quale sostenitore della *privacy*, della stabilità e della sicurezza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	151
Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	151

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 11.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che il deputato Santo Domenico Versace ha cessato di far parte della Commissione.

Legge comunitaria 2011.

C. 4623 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.

Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che la Commissione svolgerà nelle giornate di oggi e di domani l'esame con-

giunto del disegno di legge comunitaria 2011 e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2010. Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge comunitaria, che dovranno essere riferiti alle parti di competenza della X Commissione, alle ore 20 della giornata odierna.

La discussione dei due atti proseguirà quindi disgiuntamente e si concluderà con una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge comunitaria e la nomina di un relatore che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della XIV Commissione politiche dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la Relazione consuntiva, la discussione si dovrà concludere con l'approvazione di un parere.

Raffaello VIGNALI, *relatore*, comunica che la Commissione Attività produttive è chiamata ad esaminare congiuntamente, per le parti di propria competenza, il disegno di legge comunitaria per il 2011 e la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2010, ai fini dell'espressione, sui medesimi atti, rispettivamente, di una relazione e di un parere, da trasmettere alla Commissione politiche

dell'Unione europea che esamina i citati provvedimenti in via primaria.

Per quanto concerne il disegno di legge comunitaria – la cui struttura recepisce le innovazioni introdotte dalla legge di riforma n. 11 del 2005 – ricorda che con tale provvedimento il Governo adempie all'obbligo di proporre al Parlamento l'approvazione del principale provvedimento legislativo volto all'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto comunitario.

Il provvedimento consta di 5 articoli, nonché degli allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 2 e 21 direttive).

Il disegno di legge interviene in diversi settori, ora delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario.

Nello specifico, l'articolo 1 conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato alla legge comunitaria e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi. L'articolo 2 detta i principi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie; si tratta di principi e criteri in gran parte già contenuti, come rileva la relazione illustrativa, nelle precedenti leggi comunitarie. L'articolo 3 prevede, analogamente a quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa) e per le violazioni di regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria. L'articolo 4 detta disposizioni circa gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria. L'articolo 5 conferisce una delega al Governo – da esercitare entro 24 mesi dalla data di entrata

in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento – per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie.

Passando all'esame delle direttive contenute negli allegati A e B del disegno di legge in esame si segnalano in particolare le seguenti direttive rientranti nella competenza della X Commissione.

L'allegato A al disegno di legge Comunitaria 2011, che contiene l'elenco delle direttive da attuare con decreto legislativo, prevede il recepimento della direttiva 2010/31/UE. L'articolo 28 della direttiva fissa il termine per il recepimento al 9 luglio 2012.

Si segnala peraltro che il recepimento di tale direttiva è presente anche nel disegno di legge Comunitaria 2010 (A.S. 2322-B), in corso d'esame presso il Senato in seconda lettura. Pertanto, una volta approvata definitivamente la legge Comunitaria 2010, il riferimento alla stessa direttiva nel disegno di legge Comunitaria 2011 risulterà ultroneo.

La direttiva 2010/31/UE è volta a promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, delle loro parti e delle unità immobiliari, ai fini della riduzione dei consumi energetici che nel settore edilizio rappresentano il 40 per cento del consumo totale di energia nell'Unione europea (UE). La loro riduzione costituisce, pertanto, una priorità nell'ambito degli obiettivi « 20-20-20 » in materia di efficienza energetica.

Le disposizioni della direttiva, con la quale si provvede ad una rifusione della direttiva 2002/91/CE – che è stata modificata più volte e che necessita di ulteriori modifiche sostanziali (considerando 1) – riguardano in particolare: il quadro comune generale di una metodologia di calcolo della prestazione energetica; l'applicazione di requisiti minimi alla suddetta prestazione energetica; i piani nazionali

per l'aumento di edifici ad energia zero; la certificazione energetica; l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento; i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica.

Segnala inoltre che il 22 giugno 2011 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva (COM(2011)370) in materia di efficienza energetica nella quale si propone che gli Stati membri, tenendo conto dei requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dalla direttiva 2010/31/UE garantiscano ogni anno la ristrutturazione di almeno il 3 per cento della superficie totale degli immobili di proprietà di enti pubblici, a partire dal 2014.

Infine il 29 settembre 2011 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato complementare (procedura di infrazione n. 2006/2378) contestandole la non completa attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici entro il termine massimo consentito del 4 gennaio 2009.

In particolare, la Commissione contesta all'Italia di non aver soddisfatto nel proprio ordinamento quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva – concernente l'obbligo di presentare un attestato di certificazione energetica in caso di vendita o locazione di un immobile – né l'obbligo di garantire l'indipendenza degli esperti certificatori (articolo 10). Inoltre, nell'avviso della Commissione, l'Italia non avrebbe finora adottato alcuna misura relativa all'obbligo di ispezioni periodiche degli impianti di condizionamento dell'aria la cui potenza nominale sia superiore a 12 kW per valutarne il rendimento, previsto dall'articolo 9 della medesima direttiva.

Fra le direttive contenute nell'allegato B, che contiene le direttive da attuare con decreto legislativo per i quali è previsto il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, si segnala la direttiva 2011/7/CE finalizzata a contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Essa reca nuove e più dettagliate disposizioni sulla materia, abrogando, con

decorrenza dal 16 marzo 2013, la precedente normativa contenuta nella direttiva 2000/35/CE (articolo 13).

L'ambito di applicazione della direttiva 2011/7/CE concerne ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale», per essa intendendosi una « transazione tra imprese, ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo » (articolo 1 e articolo 2).

È consentito agli Stati membri di escludere i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte, comprese le procedure per la ristrutturazione del debito (articolo 1).

Per ritardo di pagamento la direttiva intende il pagamento non effettuato durante periodo contrattuale o legale (articolo 2).

Relativamente alle transazioni commerciali tra imprese, la direttiva prevede che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che il creditore abbia diritto agli interessi di mora, senza che sia necessario un sollecito, laddove il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, l'importo non sia stato da esso ricevuto nei termini e il ritardo sia imputabile al debitore.

In presenza di tali condizioni, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che il creditore abbia diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto (articolo 3).

Il periodo di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese non deve superare sessanta giorni, se non è espressamente diversamente concordato nel contratto e se ciò non è gravemente iniquo per il creditore (articolo 3).

Per quanto riguarda le transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni, in cui parte debitrice è una pubblica amministrazione, le imprese creditrici hanno diritto agli interessi legali di mora, senza che sia necessario un sollecito, laddove il creditore abbia adempiuto agli obblighi

contrattuali e di legge, l'importo non sia stato ricevuto nei termini e il ritardo sia imputabile al debitore (articolo 3).

I termini per il pagamento previsti per tali transazioni commerciali, in cui la parte debitrice è una pubblica amministrazione, sono di trenta giorni.

In particolare, i termini sono di trenta giorni dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento; se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, ovvero, se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi; nel caso in cui sia prevista una procedura di accettazione o di verifica di conformità delle merci o dei servizi, trenta giorni dalla data di accettazione o verifica; nei casi in cui la data di ricevimento della fattura non è soggetta ad un accordo contrattuale tra debitore e creditore (articolo 4, par. 3).

I suddetti termini possono essere prorogati fino ad un massimo di sessanta giorni per:

a) qualsiasi amministrazione pubblica che svolga attività economiche di natura industriale o commerciale offrendo merci o servizi sul mercato e che sia soggetta, come impresa pubblica, ai requisiti di trasparenza previsti dalla direttiva 2006/111/CE sulla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche;

b) enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine (articolo 4, par. 4).

Se uno Stato membro decide la proroga dei termini dei pagamenti, esso deve trasmettere alla Commissione una relazione su tale proroga entro il 16 marzo 2018.

Su tale base, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che indica gli Stati membri che hanno prorogato i termini e che tiene

conto dell'impatto di tale proroga sul funzionamento del mercato interno, in particolare sulle PMI. Alla relazione sono accluse eventuali proposte (articolo 4, par. 4).

Gli Stati membri devono assicurare che il termine per il pagamento stabilito nel contratto non superi i trenta giorni, a meno che un diverso termine sia espressamente concordato tra le parti e giustificato dalla particolare natura del contratto. Il termine non potrà comunque superare i sessanta giorni (articolo 4, par. 6).

Entro il 16 marzo 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva, corredata di eventuali proposte (articolo 11).

La direttiva, entrata in vigore il 15 marzo 2011, stabilisce – quale termine per il suo recepimento nel diritto interno degli Stati membri – il 16 marzo 2013 (articoli 12 e 14).

Passando ad illustrare i contenuti della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea segnala che essa riguarda i risultati relativi al 2010: in particolare essa è la prima trasmessa ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 come modificato dalla legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009) che ha inteso separare l'informativa annuale sugli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire (da presentare al Parlamento entro il 31 dicembre di ciascun anno), dai risultati conseguiti nell'anno precedente (da presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno).

La relazione consuntiva deve contenere (articolo 15, comma 2, della legge n. 11/2005) informazioni su: *a)* gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento; *b)* la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell'emanazione degli atti legislativi dell'Unione; *c)* la partecipazione dell'Italia all'attività delle istituzioni del-

l'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e per la pesca; politica per i trasporti e le reti transeuropee; politica per la società dell'informazione e le nuove tecnologie; politica per la ricerca e l'innovazione; politica per lo spazio; politica energetica; politica per l'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica per la salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. La relazione reca altresì i dati consuntivi, nonché una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti; *d*) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia; *e*) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome; *f*) l'elenco e i motivi delle impugnazioni da parte del governo italiano di Decisioni dell'Unione europea.

A seguito delle modifiche introdotte alla legge n. 11 del 2005, la Giunta del Regolamento della Camera, con il parere del 14 luglio 2010, ha stabilito che la relazione previsionale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea venga esaminata congiuntamente al programma di lavoro annuale della Commissione europea e al programma di diciotto mesi della Presidenza del Consiglio dell'Unione e che

la relazione consuntiva venga esaminata congiuntamente al disegno di legge comunitaria.

La prima relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2010 è stata trasmessa alla Camera il 19 maggio 2011; la prima relazione programmatica è stata trasmessa alla Camera nella medesima data.

In via generale, merita rilevare che, rispetto al dettato dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, la relazione non pare fornire, nella maggior parte dei casi, riscontro puntuale del « seguito dato » ai « pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere » e la stessa posizione italiana nel corso del negoziato non appare sempre emergere con chiarezza.

Inoltre, il ritardo nella presentazione della relazione rispetto al periodo considerato (la relazione è stata trasmessa il 19 maggio 2011 e fa riferimento all'anno 2010), nonché il ritardo nell'avvio dell'esame parlamentare della stessa, rendono suscettibili di un'esigenza di aggiornamento alcune delle informazioni contenute nella stessa, in particolare per quel che concerne la conclusione, intervenuta nell'anno 2011, dell'esame da parte delle istituzioni dell'Unione europea di alcune proposte di atto normativo.

Passando all'esame del contenuto del documento in esame si segnala che esso si articola in quattro parti. La prima parte tratta del processo di integrazione europea e degli orientamenti generali delle politiche dell'Unione: nella prima sezione si sviluppano i temi istituzionali, nella seconda la risposta dell'Unione alla crisi mondiale, nella terza i temi dell'energia e dell'ambiente.

La seconda parte dà conto della partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e del recepimento del diritto dell'Unione nell'ordinamento analizzando in tre distinte sezioni: i profili generali di tale partecipazione, quelli legati alle singole politiche comuni, quelli volti alla dimensione esterna dell'Unione, ivi incluse la politica estera comune e quella di sicurezza e difesa.

La terza parte riguarda la partecipazione dell'Italia alle attività dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali nel 2010.

La quarta parte riguarda le politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione.

Con riferimento ai profili di competenza della X Commissione si segnalano i temi relativi al mercato interno e la concorrenza, alla politica per la ricerca e l'innovazione e alla politica per l'energia.

In particolare quanto al mercato interno e la concorrenza la relazione dà conto del contributo italiano nell'approvazione della direttiva sui ritardi di pagamento; si segnala infatti che nel corso del negoziato si è riusciti a far accogliere alcune proposte italiane, e in particolare l'abolizione della compensazione forfetaria del 5 per cento inizialmente prevista dalla Commissione e la fissazione del termine di recepimento in 24 mesi. L'Italia aveva anche elaborato un'articolata proposta relativa al tasso di mora, ribadendo insieme alla Germania ed all'Austria, la ferma contrarietà alla proposta del Parlamento europeo, che chiedeva un tasso di almeno il 9 per cento: la definitiva fissazione del tasso all'8 per cento è stata ottenuta grazie proprio all'impegno della delegazione italiana in sede di negoziato.

Si segnala inoltre che con il decreto legislativo n. 123 del 2010 l'Italia ha dato attuazione alla direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, considerata una delle direttive più importanti per lo sviluppo del Mercato interno e per l'incremento della competitività dell'economia europea.

Lo schema di decreto, approvato in esame preliminare nella seduta del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2009, è stato modificato per tener conto dei pareri delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed è stato definitivamente approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010.

Da gennaio a settembre 2010 si sono svolte a Bruxelles le attività relative al cosiddetto processo di valutazione reci-

proca, previsto dalla direttiva. Gli Stati membri, suddivisi in gruppi, hanno esaminato e valutato i diversi approcci normativi degli Stati membri in relazione a determinate attività di servizi. Gli incontri si sono rivelati molto utili perché hanno messo a confronto culture giuridiche diverse e approcci differenziati per le stesse problematiche; hanno, inoltre, stimolato riflessioni su possibili soluzioni alternative. L'Italia ha partecipato attivamente a tale processo, elaborando uno studio comparato sul commercio relativo a cinque Stati membri (Spagna, Portogallo, Italia, Malta e Bulgaria).

Per quanto concerne il versante specifico dell'intervento europeo a favore delle imprese il 2010 ha fatto registrare sviluppi particolarmente significativi e strettamente interrelati, anche in considerazione del mutato contesto istituzionale, segnatamente dei nuovi poteri in materia di politica industriale attribuiti alla Commissione europea dall'articolo 173 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

In primo luogo, la Commissione ha varato le linee di una nuova politica industriale europea, con la presentazione dell'iniziativa-faro «Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione: riconoscere il ruolo centrale di concorrenzialità e sostenibilità», parte della Strategia «Europa 2020».

L'Italia ha accolto con favore l'iniziativa-faro della Commissione, condividendo la necessità di sviluppare e promuovere una base industriale solida e diversificata in Europa anche per sostenere l'uscita dalla crisi economica. Da parte italiana sono considerati particolarmente importanti i seguenti aspetti: le misure per accompagnare il sistema manifatturiero esistente nella transizione verso l'economia verde, le azioni per facilitare l'accesso alla finanza e al credito, soprattutto per le piccole e medie imprese, l'esigenza di ammodernare le regole sugli aiuti di Stato, in modo da poter contribuire a guidare le trasformazioni industriali, e le misure volte a favorire i distretti, le reti di impresa e le filiere.

La Commissione ha poi adottato una seconda iniziativa-faro, « Unione per l'Innovazione », frutto di un lavoro congiunto tra i Commissari responsabili dell'industria e dell'imprenditoria (il Vice Presidente Antonio Tajani) e della ricerca (Geoghegan Quinn).

Nel campo della proprietà intellettuale, nel 2010 il Consiglio Competitività ha adottato una risoluzione sul miglioramento della tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno. Tra i punti qualificanti della risoluzione figura il rafforzamento dell'Osservatorio europeo sulla contraffazione – incaricato tra l'altro di pubblicare un rapporto annuale sull'impatto della contraffazione sul mercato interno – e la creazione di un sistema di allarme rapido. Il Consiglio ha inoltre adottato conclusioni sul futuro sistema dei marchi nell'Unione europea.

Nel corso dell'anno sono inoltre proseguiti, come si già ricordato, i lavori sulla creazione del brevetto dell'Unione europea, con particolare riguardo al regime linguistico delle traduzioni del brevetto.

Dopo le Conclusioni approvate nel dicembre 2009 dal Consiglio Competitività con l'accordo politico sul regolamento istitutivo del brevetto, infatti, nel giugno 2010 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento sul regime linguistico del brevetto, destinata a completare il dossier. La proposta, basata sul trilinguismo (inglese, francese, tedesco), non è stata ritenuta accettabile in particolare dall'Italia e dalla Spagna. Nonostante il tentativo della Presidenza belga di giungere a un accordo politico, il Consiglio Competitività straordinario del 10 novembre non è riuscito a trovare il consenso unanime necessario in materia. E su impulso di alcuni Stati membri, il 14 dicembre la Commissione ha avanzato la proposta di procedere avanti lo stesso nel quadro di una cooperazione rafforzata.

Il Governo italiano, come d'altronde quello spagnolo, si è fermamente opposto a tale soluzione, ritenendola, oltre che chiaramente volta ad escludere alcuni Stati membri, discriminatoria e lesiva degli interessi delle imprese nazionali e quindi

incompatibile con il mercato interno. Il Governo ha perciò ribadito la volontà di lavorare ad una soluzione consensuale ed equilibrata, che consenta una generalizzata accessibilità di tutti i brevetti anche in lingua inglese – con effetto giuridico vincolante anche per il regime delle controversie – e che definisca un regime modificabile solo con decisione del Consiglio.

Con riferimento all'attuazione del Regolamento 2006/2004/CE, sulla cooperazione amministrativa per la protezione dei diritti dei consumatori, sono proseguiti i contatti con le amministrazioni competenti per coordinare le modalità di attuazione della normativa e rendere sempre più operativa la realizzazione della rete europea volta a contrastare le violazioni alla disciplina di tutela i consumatori. In particolare fra le molteplici iniziative, il Governo, attraverso il Ministero dello Sviluppo economico, ha gestito il sistema CPCS – Consumer Protection Cooperation System (Sistema di Cooperazione per la Protezione dei Consumatori), sia trasmettendo le richieste d'informazioni e quelle di misure di esecuzione (come Ufficio unico di collegamento), sia trattando i casi nelle materie di propria competenza (in qualità di Autorità competente).

È stata inoltre assicurata la partecipazione al Consumer Summit 2010, evento annuale organizzato dalla Commissione europea. Il citato summit si è occupato del mercato dei servizi, in particolare in termini di accesso, scelta e correttezza dell'offerta al consumatore.

L'Unione dell'innovazione è considerata la principale delle iniziative per l'attuazione della Strategia « Europa 2020 » e definisce un approccio strategico all'innovazione. Punta a stimolare e ad accelerare l'innovazione in Europa, eliminando gli ostacoli che impediscono a idee promettenti di raggiungere il mercato. Prevede anche forme di collaborazione tra il settore pubblico e quello privato, al fine di velocizzare la commercializzazione delle innovazioni. L'obiettivo è l'attuazione di un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva, il cui investimento in ricerca, svi-

luppo ed innovazione raggiunga entro il 2020 l'ambizioso ma necessario *target* del 3 per cento del PIL europeo.

Il Governo italiano ha operato nel 2010 per l'attuazione di « Europa 2020 », sia rinnovando gli strumenti esistenti di indirizzo della politica nazionale della ricerca, sia predisponendo strumenti nuovi. Nell'ambito degli strumenti esistenti, il rinnovato Programma nazionale della ricerca 2011/2013 è stato fortemente indirizzato verso una logica di internazionalizzazione della ricerca, così come il riparto 2010 del fondo ordinario per gli Enti di ricerca.

Nel corso del 2010 il Governo, tramite il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca (MIUR), ha dato un contributo significativo a tutte le iniziative europee per il sostegno delle attività di R&S.

Nel corso del 2010 i principali obiettivi della politica energetica europea sono stati legati all'efficienza energetica e allo sviluppo energetico sostenibile, alla realizzazione di infrastrutture energetiche, alla tutela dei consumatori.

Per quanto concerne l'efficienza energetica e lo sviluppo energetico sostenibile, l'argomento è stato oggetto di dibattito in occasione di quasi tutti i Consigli dell'energia svoltisi durante l'anno 2010, nei quali sono stati sottolineati gli obiettivi generali europei legati al cambiamento climatico e all'energia, volti a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra più rapidamente delle ultime decadi, a sfruttare pienamente il potenziale delle nuove tecnologie, a migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse e ad aumentare la sicurezza energetica.

Il Governo italiano ha condiviso in termini generali l'obiettivo quantificato per la spesa in ricerca e sviluppo, ma ricordando l'esigenza di considerare le specificità nazionali e il ruolo dell'investimento privato nella ricerca, sostenendo le piccole e medie imprese particolarmente attive nella innovazione tecnologica.

Per quanto riguarda la politica energetica, il Governo ha identificato nella promozione dell'efficienza energetica la priorità da attuare nel quadro della nuova strategia dell'immediato. Tra le soluzioni

tecnologiche su cui bisogna investire nel lungo periodo per ridurre le emissioni, ha indicato le rinnovabili, il nucleare, la mobilità sostenibile, le reti intelligenti, l'ammodernamento delle infrastrutture, la cattura e sequestro dell'anidride carbonica (CCS). Si è quindi evidenziata l'importanza del coordinamento delle politiche degli Stati membri.

Il Governo ha altresì richiamato l'impegno italiano nel settore dell'efficienza energetica attraverso il completamento delle politiche per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la riduzione di CO₂.

Il Governo italiano ha espresso forte sostegno alla realizzazione del progetto di gasdotto ITGI (Interconnettore Turchia-Grecia-Italia), come passo significativo per l'apertura del corridoio sud del gas. Circa la eventuale competizione tra i due gasdotti « Nabucco » e ITGI, il Governo ha indicato la sua intenzione di presentare alla Commissione e ai partners europei i due progetti come complementari e non rivali.

Gli Stati membri, hanno altresì manifestato l'intenzione di convergere verso un pacchetto di misure, volte ad accelerare la realizzazione di una rete europea integrata, quale condizione per la realizzazione del mercato interno dell'energia, in linea con gli obiettivi europei di competitività, sostenibilità e sicurezza degli approvvigionamenti.

A livello delle Istituzioni europee, il Governo ha inoltre sottolineato l'importanza del libero accesso al mercato dell'elettricità e del gas e gli ostacoli che ancora permangono sul cambio del fornitore. Stante il generale sostegno da parte degli Stati membri a favore di una maggiore attenzione ai consumatori, si è concordato il rilancio della loro tutela a livello europeo. Sulla base di quanto già sancito nelle norme del terzo pacchetto mercato interno dell'energia, i rappresentanti degli Stati membri hanno convenuto su uno scambio di « *best practices* », salvaguardando le prerogative nazionali in termini di politica sociale e rilanciando il ruolo del mercato interno e il suo efficace funzionamento, quale strumento idoneo a garantire l'accesso all'energia e prezzi com-

petitivi. A conclusione dello scambio di opinioni, la Commissione europea ha individuato nel risparmio energetico lo strumento più efficace per garantire la tutela dei consumatori più vulnerabili e ha circoscritto la questione in termini di politica sociale, piuttosto che di politica energetica.

Dichiara infine la sua disponibilità ad accogliere le sollecitazioni ed i suggeri-

menti che emergeranno dal dibattito ai fini della predisposizione della relazione e del parere.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo.
Audizione di rappresentanti della CONFAPI (*Svolgimento e conclusione*) 160

Sull'ordine dei lavori 161

INTERROGAZIONI:

5-04182 Brandolini: Situazione della sede territoriale INPS di Cesena 161

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 168

5-05131 Gnechci: Sulle prospettive di riorganizzazione dell'INPS 161

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 170

5-05257 Gatti: Idoneità delle misure relative ai fabbisogni professionali e formativi delle imprese 162

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 172

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Doc. LXXXVII, n. 4.
(Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 163

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 164

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato. (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 165

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro 167

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza
del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.

La seduta comincia alle 12.15.

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra
dinamiche di accesso e fattori di sviluppo.

Audizione di rappresentanti della CONFAPI.
(*Svolgimento e conclusione*).

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, avverte
che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione, avvertendo che i rappresentanti della CONFAPI hanno messo a disposizione della Commissione una documentazione, di cui autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Vincenzo ELIFANI, *componente di giunta della CONFAPI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Cesare DAMIANO (PD), Maria Grazia GATTI (PD), a più riprese, Paola PELINO (PdL) e Giuliano CAZZOLA, *presidente*.

Rendono, quindi, ulteriori precisazioni, rispetto ai quesiti posti, Vincenzo ELIFANI, *componente di giunta della CONFAPI*, Armando OCCHIPINTI, *dirigente area relazioni industriali della CONFAPI*, e Raimondo GIGLIO, *dirigente area sindacale e contrattazione della CONFAPI*.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Sull'ordine dei lavori.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, esprime la propria solidarietà all'onorevole Codurelli, componente della XI Commissione, per gli spiacevoli avvenimenti occorsi la scorsa settimana in Assemblea.

La seduta termina alle 12.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA indi del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 13.35.

5-04182 Brandolini: Situazione della sede territoriale INPS di Cesena.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sandro BRANDOLINI (PD) dichiara di non potersi ritenere soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, facendo notare che la sede territoriale dell'INPS di Cesena è stata elevata al rango di agenzia complessa, senza che tale cambiamento organizzativo sia stato accompagnato da un congruo adeguamento di organico. Facendo riferimento ai dati riferiti dal Governo circa la riduzione di personale di tale agenzia, fa presente di essere in possesso di informazioni diverse, che evidenziano un tendenziale e costante indebolimento della struttura, non posta nelle condizioni idonee per svolgere le proprie funzioni. Auspica che la recente autorizzazione di nuove assunzioni, che sembra prospettarsi alla luce della risposta del rappresentante del Governo, possa segnare l'inizio di una inversione di rotta in materia, sollecitando una rivisitazione organizzativa delle articolazioni territoriali dell'INPS, in modo da prevedere, specialmente nel territorio di Cesena, dotazioni organiche rispondenti ai bisogni della popolazione interessata.

5-05131 Gnechi: Sulle prospettive di riorganizzazione dell'INPS.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marialuisa GNECCHI (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo, si dichiara tuttavia insoddisfatta della risposta, lamentando anzitutto una preoccupante carenza di organico dell'INPS, suscettibile, a suo avviso, di pregiudicare la corretta erogazione di prestazioni fondamentali per la collettività. Esprime forti dubbi circa l'economicità e l'efficacia di taluni processi di esternalizzazione avviati dall'Istituto, facendo notare che sarebbe più conveniente, a suo avviso, procedere all'assunzione dei vincitori o degli idonei dei concorsi già svolti, nonché alla stabilizzazione dei lavoratori interinali, al fine di fare affidamento su una propria « forza lavoro », affidabile e dotata di professionalità adeguate. Osserva, infatti, che il personale dell'INPS ha sempre mostrato grandi capacità professionali e forte attitudine ad accompagnare con entusiasmo qualsiasi processo di rinnovamento (come è accaduto, ad esempio, per l'avvio dell'informatizzazione del sistema previdenziale, poi presa come punto di riferimento da altre amministrazioni), rivelando spirito di appartenenza alla pubblica amministrazione e piena disponibilità al sacrificio, a garanzia di una celere erogazione delle prestazioni sociali in favore dei cittadini.

In conclusione, giudica doveroso – sia nei confronti dei cittadini bisognosi di un servizio pubblico efficiente, sia nei confronti del personale dell'INPS e di coloro che hanno superato specifici concorsi pubblici – affrontare con serietà la questione della riorganizzazione interna dell'Istituto, in modo da garantire in pieno la sua rilevante funzione sociale.

5-05257 Gatti: Idoneità delle misure relative ai fabbisogni professionali e formativi delle imprese.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI, dopo avere ripercorso i termini di un precedente atto di sindacato ispettivo sulla materia, di iniziativa del medesimo presentatore, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria Grazia GATTI (PD), ringraziato il rappresentante del Governo per la risposta resa, prende atto che talune delle questioni poste nel proprio atto di sindacato ispettivo sono state, almeno in parte, prese in considerazione dal Governo, che ha fornito elementi di novità rispetto alla sua precedente interrogazione. Si riserva, tuttavia, di svolgere ulteriori approfondimenti, al fine di valutare se le misure annunciate siano o meno sufficienti a fare chiarezza circa l'attendibilità del sistema informativo *Excelsior*. Intende, peraltro, manifestare da subito talune perplessità circa la mancata indicazione, tra i soggetti abilitati all'attività di intermediazione, del Consorzio *Almalaurea*, che, a suo avviso, per il grado di competenza mostrato e la vasta esperienza messa in campo nel settore dell'istruzione e della formazione, meriterebbe di rivestire un ruolo importante nell'ambito delle attività di orientamento dei giovani. Fa notare, infatti, che l'attuale sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro, seppur basato su piattaforme informatiche interessanti, appare disarmonico e non in grado di svolgere una efficace funzione di collocamento, come ampiamente dimostrato dall'indagine conoscitiva in corso di svolgimento presso la XI Commissione in materia di accesso al lavoro.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 14.15.

Legge comunitaria 2011.**C. 4623 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.**Doc. LXXXVII, n. 4.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 5 ottobre scorso, preso atto dei termini previsti dall'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, ha convenuto di concludere nell'odierna seduta l'esame preliminare dei provvedimenti in titolo.

Alessia Maria MOSCA (PD) stigmatizza anzitutto il ritardo con cui l'Italia provvede a dare attuazione alle direttive comunitarie, comportamento per il quale rischia di vedere avviate nei propri confronti procedure d'infrazione da parte degli organismi europei. In proposito, osserva che è inutile lamentarsi per una eventuale esclusione del Paese dai processi decisionali europei più importanti, se poi non si assume un atteggiamento diligente, credibile e responsabile nella fase dell'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni comunitarie.

Entrando nel merito del provvedimento, si sofferma sul contenuto della direttiva attuativa dell'accordo quadro « rivisto » sul congedo parentale, evidenziando che essa ha mantenuto solo in parte le buone promesse che erano emerse nel corso della discussione svolta a livello europeo, giungendo, a conclusione dell'*iter* approvativo, a misure meno coraggiose rispetto a quelle inizialmente previste. Al riguardo, giudica importante recuperare gli elementi innovativi del dibattito svolto

in sede comunitaria, sviluppando quelle misure che prevedono di rafforzare ulteriormente il principio di pari responsabilità genitoriale, secondo linee di indirizzo riprese anche dalla XI Commissione, nell'ambito dell'esame di una proposta di legge incentrata sul riconoscimento del congedo di paternità obbligatorio. Preso atto con favore che la richiamata direttiva riconosce una maggiore flessibilità nell'utilizzo dei congedi parentali, sia in senso orizzontale che verticale, valorizzando un principio a cui ritiene necessario garantire piena attuazione anche nell'ambito dell'ordinamento interno, fa notare che la legislazione italiana in materia, seppur ritenuta da molti all'avanguardia per tanti aspetti, presenta taluni elementi di criticità nel suo campo di applicazione, soprattutto laddove non fa rientrare nel novero delle sue diverse tutele e garanzie alcune categorie di lavoratori, tra cui cita i lavoratori atipici.

Auspica, in conclusione, che il relatore, in fase di elaborazione della sua proposta di relazione, possa prendere in considerazione le osservazioni testé svolte, al fine di migliorare il contenuto del disegno di legge in esame e renderlo maggiormente aderente ai principi di pari opportunità.

Maria Grazia GATTI (PD) giudica importante dare piena attuazione alle direttive di competenza della XI Commissione, contenute nell'Allegato B al disegno di legge comunitaria, paventando, tuttavia, il rischio che – a fronte dei drammatici dati sull'occupazione giovanile e femminile registrati in Italia – sia difficile perseguire gli « obiettivi di Lisbona », che sono inclusi tra le premesse dell'intesa che ha portato alla revisione della disciplina comunitaria in tema di congedi parentali.

Soffermandosi, peraltro, sulla direttiva 18/2010/UE, attuativa dell'accordo quadro « rivisto » sul congedo parentale, fa notare che essa consente – tra l'altro – agli Stati membri di prevedere, in accordo con le parti sociali, forme di tutela anche nei confronti dei lavoratori discontinui, che possano vantare almeno un anno di la-

voro, anche frammentato. Ritiene, pertanto, che l'attuazione di tale direttiva possa costituire un'occasione importante per migliorare la qualità della legislazione italiana in materia, giudicata per molti aspetti valida e consolidata (soprattutto nella parte relativa ai permessi riconosciuti nei primi 8 anni d'età del minore), ma non in grado di coprire tutte le categorie di lavoratori, se è vero che essa tutela fortemente i lavoratori a tempo indeterminato, ma non altrettanto quelli con contratti a termine o atipici. Giudicato, quindi, essenziale favorire un'estensione della platea dei beneficiari delle garanzie sociali previste in tale materia, anche rafforzando i principi di pari responsabilità genitoriale, auspica che il relatore possa tenere conto di tali elementi in sede di elaborazione della propria proposta di relazione alla XIV Commissione.

Elisabetta RAMPI (PD), soffermandosi sulla parte del provvedimento di competenza della XI Commissione, ritiene necessario che gli Stati nazionali, oltre ad avviare adeguate politiche di conciliazione in favore delle lavoratrici, intervengano sul versante della parità retributiva, atteso che in questo campo permangono forti elementi di discriminazione, giudicati particolarmente odiosi in presenza di una iniqua distribuzione dei carichi del lavoro di cura, che gravano quasi esclusivamente sulle donne. Auspica, pertanto, un pieno accoglimento, da parte del relatore, delle indicazioni proposte dal suo gruppo nel corso del dibattito, in modo da poter condividere pienamente il percorso di valutazione dei provvedimenti in esame in seno alla Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare, ricordando che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 4623 è fissato alle ore 16 di oggi e che nella seduta già fissata per domani il relatore potrà presentare le proprie proposte sui documenti in esame, da sottoporre alla deliberazione della Commissione.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4517 Governo, approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele SCANDROGLIO (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione sul disegno di legge n. 4517, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Ricorda, in proposito, che il richiamato articolo 8, terzo comma, della Costituzione, stabilisce che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze: si tratta, quindi, di una riserva di legge rinforzata, che non consente la modifica, abrogazione o deroga di tali leggi, se non mediante leggi ordinarie che abbiano seguito la stessa procedura bilaterale di formazione. In conformità a quanto disposto dalla Costituzione, pertanto, il disegno di legge in esame, già approvato dalla 1^a Commissione del Senato in sede deliberante, intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, sulla base dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007, allegata al medesimo disegno di legge.

Prima di procedere alla sintetica illustrazione del provvedimento, per quanto di competenza della XI Commissione, segnala che la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridio-

nale è stata istituita dal Patriarcato ecumenico di Costantinopoli, i cui legami con l'Italia risultano particolarmente stretti: nel XV secolo, dopo la caduta di Costantinopoli, migliaia di profughi greco-ortodossi si rifugiarono, infatti, nei più importanti centri commerciali, artistici e navali della penisola, organizzandosi in confraternite e comunità con proprie chiese e cappelle; fra le più antiche comunità greco-ortodosse vi è quella di Venezia, la cui chiesa di San Giorgio dei Greci è divenuta la cattedrale dell'Arcidiocesi, che comprende in Italia diversi decanati territoriali con comunità parrocchiali e monastiche. Osserva che i fedeli del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli sono stimati, in Italia, in circa 150.000 unità, numero che giudica piuttosto significativo, tanto che la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, con sede proprio a Venezia, è stata riconosciuta dallo Stato italiano come ente di culto, con decreto del Presidente della Repubblica, in data 16 luglio 1998.

Passando, quindi, alla descrizione del provvedimento, limitatamente ai profili di più diretto interesse della Commissione, segnala anzitutto l'articolo 10, che consente agli appartenenti all'Arcidiocesi di osservare alcune festività religiose ortodosse, stabilendo come il diritto di osservare tali festività debba essere esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario. Ritiene poi opportuno sottolineare l'articolo 22, secondo il quale gli assegni corrisposti dall'Arcidiocesi per il sostentamento totale o parziale dei propri « ministri di culto » siano equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. Fa altresì notare che, in base al comma 3 del medesimo articolo 22, l'Arcidiocesi provvede, per i « ministri di culto » che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, per le parti di competenza della XI Commissione, nonché

del suo carattere sostanzialmente vincolante, trattandosi di attuare un accordo già intervenuto tra Stato italiano e Sacra arcidiocesi, formula una proposta di parere favorevole.

Elisabetta RAMPI (PD) sottolinea la rilevanza del provvedimento in esame, considerato che esso mira ad attuare il principio costituzionale di libertà delle confessioni religiose, disciplinando i rapporti tra lo Stato e una religione diversa dalla cattolica, nel rispetto di principi di piena autonomia organizzativa. Esprimendo soddisfazione per l'ampliamento delle confessioni con le quali l'ordinamento ha regolato i propri rapporti istituzionali e auspicando una sollecita attuazione legislativa di tutte le intese intercorse tra lo Stato e le altre confessioni religiose, in armonia con quanto disposto dalla Costituzione, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4518 Governo, approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriella GIAMMANCO (Pdl), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione sul disegno di legge n. 4518, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, il quale prevede che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose,

diverse da quella cattolica, siano regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze: per tali ragioni, non è possibile procedere alla modifica, abrogazione o deroga delle leggi che regolano questi rapporti, se non mediante altre leggi ordinarie che abbiano seguito la medesima procedura bilaterale di formazione. Fa presente, dunque, che – analogamente all’ulteriore provvedimento all’esame in sede consultiva della XI Commissione (C. 4517), su cui è stato appena espresso un parere favorevole – il disegno di legge in questione, già approvato in sede deliberante dalla 1^a Commissione del Senato, intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e la predetta Chiesa apostolica in Italia, sulla base dell’intesa stipulata il 4 aprile 2007, nel rispetto, quindi, della procedura bilaterale di formazione prevista dall’articolo 8 della Carta costituzionale, in precedenza richiamato.

Precedentemente alla descrizione del provvedimento, per le parti di competenza della XI Commissione, intende ricordare che la Chiesa apostolica è un movimento internazionale missionario, che nasce agli inizi del secolo scorso in Galles: gli apostolici credono nell’assoluta autorità delle Sacre scritture e il governo spirituale e materiale della loro Chiesa è affidato ad apostoli, profeti, evangelisti, pastori, dottori, anziani e diaconi, operanti ciascuno nella propria area di competenza. Fa presente che la Chiesa apostolica opera su scala mondiale e negli ultimi anni ha avuto un’imponente espansione in più di trenta Paesi, non solo europei, nei quali è attivamente impegnata in opere di solidarietà sociale come assistenza, lotta all’analfabetismo, costruzione di scuole, asili e centri sociali; il movimento della Chiesa apostolica, il cui numero di fedeli in Italia è oggi pari a circa 5.500 unità, ha la propria sede centrale a Grosseto e si è formalmente costituito il 15 dicembre 1973, con articolazioni su tutto il territorio nazionale; tale organizzazione ufficiale ha quindi comportato l’assunzione, da parte dei pastori italiani, di una propria caratterizzazione nella guida della Chiesa apostolica e dei suoi rapporti politici e sociali,

che ha condotto, infine, al riconoscimento della personalità giuridica, con decreto del Presidente della Repubblica, in data 21 febbraio 1989. Osserva che con l’approvazione di questa intesa, pertanto, si compie un ulteriore passo in avanti nell’attuazione dell’articolo 8 della Costituzione, poiché la definizione convenzionale delle relazioni bilaterali con la Chiesa apostolica amplia l’ambito ed il numero delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un rapporto pienamente conforme al dettato costituzionale.

Passando al contenuto del provvedimento, rileva come – analogamente al complesso delle intese già stipulate con altre confessioni religiose – il testo riconosca l’autonomia della Chiesa apostolica in Italia, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto, nonché la « non ingerenza » dello Stato nelle nomine dei « ministri di culto », nell’organizzazione ecclesiastica e negli atti disciplinari e spirituali; il disegno di legge, nel proprio articolato, disciplina quindi i vari settori dell’autonomia e del riconoscimento di vari istituti giuridici nell’ordinamento italiano. In questo ambito, con riferimento ai profili di diretto interesse della XI Commissione, segnala esclusivamente l’articolo 27, secondo il quale gli assegni corrisposti dalla Chiesa apostolica in Italia, per il sostentamento totale o parziale dei propri « ministri di culto », sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente; il comma 2 del medesimo articolo 27, inoltre, prevede che la Chiesa apostolica in Italia provveda ad operare, su tali assegni, le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle vigenti leggi.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento per i profili di competenza della XI Commissione e verificata la sostanziale analogia con l’altro provvedimento all’esame della Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Elisabetta RAMPI (PD), richiamate le considerazioni svolte in relazione al pre-

cedente provvedimento esaminato in sede consultiva e preso atto delle norme di diretto interesse della Commissione, nonché della necessità di riconoscere piena autonomia ad una confessione religiosa divenuta rilevante in seno alla comunità nazionale, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 11 ottobre 2011.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.40.

ALLEGATO 1

5-04182 Brandolini: Situazione della sede territoriale INPS di Cesena.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Brandolini, concernente la sede territoriale INPS di Cesena, passo ad illustrare le notizie fornite in merito dall'Inps.

Gli interventi legislativi che si sono succeduti negli ultimi anni in tema di blocco delle assunzioni hanno limitato il *turn-over* del personale, determinando, anche per effetto dei numerosi pensionamenti, una costante e progressiva flessione della consistenza del personale dell'INPS e una carenza di organico che interessa, in percentuali diverse, le strutture dell'Istituto su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, la legge 26 febbraio 2010, n. 25 (legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative »), ultima di una serie di previsioni normative che hanno imposto alle pubbliche amministrazioni di ridurre le proprie piante organiche, ha previsto un ulteriore taglio del 10 per cento della dotazione organica complessiva dell'Istituto.

In considerazione delle riduzioni imposte dalle richiamate previsioni normative, nell'ultimo quinquennio, la dotazione organica del personale si è ridotta complessivamente di circa il 20 per cento, circostanza che ha determinato una diminuzione dello scostamento tra dotazione organica e consistenza del personale effettivamente in servizio.

A fronte dei vincoli legislativi che hanno imposto alcune rigidità nelle di-

namiche occupazionali, l'Istituto ha posto in essere alcuni interventi volti ad ovviare, almeno in parte, alle evidenziate criticità.

Così, nel delineare il nuovo modello organizzativo delle strutture territoriali si è tenuto conto prioritariamente proprio dell'esigenza di assicurare continuità nello svolgimento delle funzioni e certezza per l'utenza non soltanto della permanenza, ma anche del rafforzamento degli attuali punti di erogazione del servizio. In tale ottica si è provveduto alla trasformazione dell'Agenzia di Cesena in Agenzia Complessa.

Da novembre 2001 a gennaio 2011 la stessa Agenzia di Cesena ha visto diminuire il proprio personale da 51 a 43 unità lavorative (con un tasso di riduzione pari al 14 per cento, leggermente inferiore alla media nazionale).

La struttura, comunque, si avvale di nuove metodologie di lavoro, incentrate su una maggiore flessibilità operativa e gestionale e su un forte impiego delle tecnologie informatiche.

In sostanza, il nuovo modello organizzativo e la politica di telematizzazione della domanda di servizi, congiuntamente al possibile impiego della sussidiarietà (ovvero l'impiego di risorse di altre sedi per supportare le strutture in difficoltà), consentono di ottimizzare al massimo l'utilizzo del personale e permettono all'Agenzia di Cesena, come alle altre strutture

territoriali dell'Istituto, di continuare ad erogare servizi di qualità a cittadini ed imprese.

Da ultimo, faccio presente che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 232 del 5 ottobre 2011, ha autorizzato

l'assunzione da parte dell'INPS, di n. 278 unità lavorative, 21 delle quali per trattamento in servizio. Alla luce di tale provvedimento saranno sicuramente assegnate nuove unità lavorative alle diverse sedi INPS e in tale prospettiva, pertanto, verrà valutata anche la situazione dell'Agenzia di Cesena.

ALLEGATO 2

5-05131 Gnechi: Sulle prospettive di riorganizzazione dell'INPS.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Gnechi – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sul processo di riorganizzazione interna avviato dall'Inps, con particolare riferimento alle procedure di esternalizzazione di alcuni servizi.

In proposito, l'Istituto ha reso noto, in via preliminare, che il mandato governativo della gestione commissariale – di cui ai decreti interministeriali dell'11 settembre 2008 e del 27 marzo 2009 – era incentrato sulla riorganizzazione dell'ente, nell'ambito del più ampio disegno di riordino degli enti, contemplato dall'articolo 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e finalizzato all'adozione di modelli organizzativi idonei a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attività strumentali.

L'Istituto ha inoltre comunicato di aver realizzato nel seguente ordine:

1) Una riorganizzazione della Direzione generale, mediante una razionalizzazione dei servizi e delle competenze che ha visto la riduzione del 37 per cento delle strutture centrali di livello dirigenziale generale, in ossequio all'articolo 74 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;

2) Una razionalizzazione delle strutture regionali, in ossequio alla rimodulazione delle strutture centrali;

3) Un riassetto delle strutture territoriali in funzione della consistente riduzione dell'organico dei dirigenti di seconda fascia imposta dal citato articolo 74 e in un'ottica di rendere coerenti i processi di servizio ai nuovi strumenti telematici col-

legati al sistema *uniemens* di gestione delle entrate contributive e delle posizioni assicurative per la liquidazione delle prestazioni.

Per il supporto di tale operazione di riassetto, l'Istituto si è avvalso del contributo della società, di primaria importanza, *KPMG*. I costi reali sostenuti dall'Ente come corrispettivo dell'attività prestata da *KPMG* (reingegnerizzazione attività e relativa formazione del personale, eccetera) sono pari a: euro 6,966.943,69 per il 2008, euro 8.549.570,10 per il 2009, euro 13.019.714,72 per il 2010.

L'INPS ha inoltre evidenziato come il processo di esternalizzazione non abbia interessato in alcun modo i servizi strategici dell'Istituto, la cui gestione è rimasta formalmente nella totale nella disponibilità della tecnostuttura dell'Ente.

Le attività esternalizzate infatti, secondo quanto riferito dall'Ente, attengono ad adempimenti standardizzati, prima svolti dall'Istituto attraverso lavoratori in regime di somministrazione di manodopera, non più utilizzabili a causa dei tagli lineari collegati ai più recenti interventi normativi sulla finanza pubblica.

Nello specifico, alla società *POSTEL* sono stati affidati servizi in materia di: invalidità civile, con particolare riferimento all'acquisizione dei verbali delle aziende sanitarie locali; acquisizione dei certificati di malattia cartacei; acquisizione di documentazione riguardante il contenzioso giudiziario). Pertanto, secondo quanto riferito dall'Istituto, l'esternalizzazione dei servizi a *POSTEL* ha riguardato esclusivamente l'acquisizione di documen-

tazione cartacea, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, e l'informatizzazione della stessa.

Da ultimo, con particolare riferimento a quanto rilevato nel presente atto parlamentare in ordine al servizio di assistenza fiscale prestato dall'INPS, l'istituto medesimo ha fatto sapere di aver ritenuto – nell'esercizio della facoltà attribuita dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ed alla luce della nota carenza di personale – di non prestare assistenza

fiscale nei confronti dei propri sostituiti per l'anno 2011. L'INPS, in proposito, ha evidenziato che negli anni passati si era registrato un sempre minore ricorso all'assistenza fiscale, da parte soprattutto dei pensionati, nonostante il rilevante sforzo organizzativo posto in essere in termini di risorse umane e strumentali; mi riferisco in particolare all'allestimento degli sportelli, alla ricezione del pubblico, alla consulenza e compilazione dei moduli alle trasmissioni e alle eventuali rettifiche.

ALLEGATO 3

5-05257 Gatti: Idoneità delle misure relative ai fabbisogni professionali e formativi delle imprese.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione che passo ad illustrare verte sulla tematica dei fabbisogni professionali e formativi dalle imprese con specifico riferimento al sistema informativo per l'occupazione e la formazione denominato *Excelsior*.

Le informazioni tratte dal Sistema Informativo *Excelsior* (che, dal 2011, si basa su un'indagine a cadenza trimestrale riguardante ogni anno un totale di circa 250mila aziende con almeno un addetto dipendente) fanno riferimento alle previsioni formulate dalle imprese circa le figure professionali – e le loro specifiche caratteristiche, tra le quali il titolo di studio – che assumeranno nel corso del trimestre e dell'anno successivo a quello di realizzazione dell'indagine.

Occorre evidenziare che le informazioni sui fabbisogni professionali e formativi espressi dalle imprese e rilevati da *Excelsior* misurano esclusivamente l'entità della domanda di personale in possesso di determinati titoli di studio e non consentono, da sole, di misurare il cosiddetto « mismatch » rispetto all'offerta (relativa sia ai neo-diplomati, sia alle figure già presenti sul mercato del lavoro e, in molti casi, alla ricerca di un nuovo impiego). La quantificazione di tale « mismatch » esula, infatti, dalle finalità dello stesso sistema *Excelsior* (basato su un'indagine rivolta solo alle imprese che cercano personale e non anche agli individui che offrono lavoro) e non può essere effettuata se non ricorrendo anche a fonti esterne circa le caratteristiche dell'offerta di lavoro, quali – in primo luogo – Istat e Almolaurea.

Tuttavia, fin dal suo avvio *Excelsior* ha provato a misurare il disallineamento fra

domanda e offerta di lavoro proprio attraverso la quantificazione delle assunzioni per le quali gli imprenditori segnalano difficoltà di reperimento, legate in primo luogo al grado di adeguatezza delle competenze possedute dai candidati all'assunzione rispetto alle esigenze richieste dalle aziende. È questo il senso delle informazioni sulle cosiddette « professioni introvabili », che *Excelsior* mette a disposizione al fine di favorire l'orientamento scolastico e universitario, nonché la transizione dal mondo della formazione a quello del lavoro. È altresì possibile definire non solo la quota per la quale le imprese avvertono difficoltà di reperimento (e, dunque, il potenziale deficit rispetto all'offerta) ma anche, cosa molto più importante, le motivazioni alla base di tale disallineamento, in modo da comprendere fino a che punto questo sia da attribuire a competenze di carattere tecnico-specialistico o trasversali possedute dai candidati e considerate inadeguate da parte delle imprese o, comunque, non immediatamente (o non più) « spendibili » nel mercato del lavoro. Informazioni che, evidentemente, possono rappresentare una base utile alla definizione di misure volte ad agevolare la realizzazione di attività di formazione continua in azienda (anche e soprattutto per lavoratori in età adulta) e, più in generale, di iniziative di riqualificazione professionale.

Faccio presente, inoltre, che già oggi *Excelsior* è in grado di quantificare, tra l'altro, il fabbisogno di diplomati o laureati (ossia, le assunzioni di tali figure programmate nel trimestre o nell'anno successivo) differenziando la quota di domanda che le

imprese rivolgono a personale in uscita dal sistema formativo (neo-diplomati e neo-laureati) rispetto a quella per la quale è considerato più idoneo un candidato in possesso di esperienza e, quindi, già presente sul mercato del lavoro (ancorché temporaneamente non occupato). A titolo esemplificativo, i dati *Excelsior* permettono quindi, nel caso dei diplomati, non solo di quantificare le assunzioni complessivamente programmate dalle imprese (circa 244.300 nell'intero 2011) ma anche di definire la quota per la quale le imprese preferiscono rivolgersi in prima istanza a candidati neodiplomati (fino a un massimo di 111.800 unità) o, ancora, quella per la quale le stesse imprese reputano indispensabile il possesso di una specifica esperienza lavorativa (oltre 130mila unità nello stesso anno), offrendo in tal modo opportunità di impiego anche per soggetti non più occupati.

È evidente che l'incontro fra domanda e offerta di lavoro rappresenta un problema complesso, che impone – ancor più in questa delicata fase economica – al mondo dell'offerta formativa, a tutti i livelli, di utilizzare i molteplici strumenti informativi a disposizione (valorizzando specificità e potenzialità di ciascuno), per rivedere di continuo le sue strategie e garantire in tal modo una occupabilità sempre maggiore.

Faccio presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali come già riferito nella risposta alla interrogazione n. 5-04948, ha istituito il portale *on line cliclavoro* che contiene gli elementi tecnici ed organizzativi per incrociare i dati raccolti da più fonti. Tale portale rappresenta uno strumento importante e innovativo, dotato di infinite potenzialità: è la soluzione tecnica e organizzativa che offre a cittadini, imprese e operatori (pubblici e privati) un luogo di incontro virtuale dove poter accedere a informazioni e servizi dedicati. Questo portale serve a cittadini e imprese per cercare o offrire lavoro, ma rappresenta anche un punto di riferimento per chi già lavora e vuole tenersi aggiornato sulle tendenze del mercato e sulle posizioni aperte. Sul portale si trovano

tutte le opportunità di lavoro presenti sul *Web*, messe a disposizione da un potente motore di ricerca, oltre ai *curricula* e ai posti disponibili (*vacancy*) inseriti direttamente da cittadini e aziende o intermediati dagli operatori. Saranno reperibili i concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni e la normativa di riferimento per i diversi aspetti del panorama di settore. Su *Cliclavoro* sono, inoltre, pubblicate le notizie sulle opportunità di lavoro e formazione sul territorio, sui bandi più interessanti, sui finanziamenti e gli incentivi disponibili e in generale sulle novità per il mondo del lavoro.

Al portale contribuiscono in modo attivo una serie di soggetti – pubblici e privati – che mettono in rete i propri patrimoni informativi attraverso la condivisione dei dati; tra questi occorre considerare in primo luogo le Regioni e le Province. Un importante ruolo, poi, è svolto dall'INPS, che mette a disposizione i dati dei percettori di trattamenti di sostegno al reddito – attraverso una banca dati che consente di incrementare la visibilità delle persone che percepiscono sussidi, come i cassaintegrati e i lavoratori in mobilità, e permette di entrare in un canale privilegiato che facilita il reinserimento lavorativo –, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ha iniziato a rendere disponibili su *Cliclavoro* i *curricula* dei laureati di tutte le università pubbliche e private, dal Ministero della pubblica amministrazione e innovazione, per la diffusione dei concorsi pubblici.

Oltre a favorire l'incontro fra domanda e offerta, *Cliclavoro* ha l'obiettivo di diventare un punto di riferimento imprescindibile per gli operatori che si occupano di intermediazione e per gli utenti che hanno bisogno di formazione, orientamento e supporto negli adempimenti legislativi.

La particolare fase socioeconomica che stiamo attraversando rende necessaria, da parte degli attori coinvolti, non soltanto la capacità di monitorare le dinamiche occupazionali, ma anche quella di prevederle e anticiparle per quanto possibile. I dati

inseriti in Cliclavoro e quelli utilizzati per analisi previsionali (rapporto Excelsior) sono pronti per essere studiati insieme per: analizzare le tendenze del mercato del lavoro; studiare la domanda soddisfatta; consentire una programmazione degli interventi di politica attiva; promuovere una informazione chiara e trasparente. Le prime sperimentazioni sono già in atto: i dati dell'incontro tra domanda ed offerta sono incrociati con le comunicazioni obbligatorie (che registrano i rapporti di lavoro); i dati di alcuni laureati sono incrociati con le comunicazioni obbligatorie, per studiare il rapporto tra formazione universitaria e inserimento nel mondo del lavoro; dalla prossima rilevazione trimestrale di *Excelsior*, Unioncamere e Ministero incroceranno i dati dell'indagine con le *vacancy* di cliclavoro e i rapporti di lavoro instaurati, per analizzare il rapporto tra posti ricercati e capacità di assorbimento del mercato.

Voglio ricordare, inoltre, che l'articolo 29 del decreto-legge 98/2011 ha sostituito l'articolo 6 del decreto legislativo n. 276/03, semplificando le procedure di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di intermediazione di particolari soggetti quali scuole ed università, associazioni di categoria, comuni e camere di commercio, gestori di siti *internet* e consulenti di lavoro. Le direttrici verso cui si muove tale riforma sono due: da un lato l'ampliamento dei soggetti abilitati al ruolo di operatori e, dall'altro, la trasparenza del mercato stesso per allargare le opportunità di accesso al mercato del lavoro, soprattutto dei giovani e favorire — in linea con l'Europa — un effettivo scambio di informazioni, grazie ad una vasta rete di operatori selezionati dalla legge. Scuole e università diventano quindi la sede privilegiata di incontro tra domanda e offerta di lavoro e favoriscono un capillare sistema di relazioni con le aziende e con il territorio al fine di agevolare l'occupabilità

degli studenti, superando l'idea che scuola e mondo del lavoro sono due entità distinte. La riforma mira quindi ad agevolare gli operatori abilitati dalla legge a svolgere un ruolo di mediatori, con la garanzia di un regime chiaro ed effettivo. La circolazione delle informazioni garantisce anche il monitoraggio dei fabbisogni professionali e il buon funzionamento del mercato del lavoro. A tal proposito, informo che a breve sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, il decreto ministeriale che definisce i dettagli operativi dell'allargamento della platea dei soggetti autorizzati alla intermediazione nel mercato del lavoro.

Da ultimo informo che ieri, 10 ottobre, è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il Testo Unico dell'apprendistato (decreto legislativo n. 167/2011), frutto dell'intesa con le regioni e le parti sociali. Il provvedimento è un passo avanti non solo normativo, ma anche culturale, verso il superamento della tradizionale distinzione tra sapere e saper fare. La riforma dell'apprendistato e le recenti novità in tema di tirocini formativi e di orientamento, introdotte con l'articolo 11 del decreto-legge 138/2011, hanno l'ambizione di fare di queste tipologie contrattuali il modo ordinario dei giovani di entrare nel mercato del lavoro e di recuperare quell'integrazione tra apprendimento e lavoro. L'integrazione tra apprendimento e lavoro significa riconoscimento del lavoro come parte essenziale del processo educativo e formativo della persona e significa anche opportunità di adattamento, di conoscenza teorica e di specifiche conoscenze pratiche. Il contratto di apprendistato consente di conseguire anche titoli formativi o educativi dalla qualifica triennale al diploma quadriennale, ai titoli di studio superiori o degli istituti di formazione tecnica e tecnica superiore, fino alla laurea e ai dottorati di ricerca.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	175
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	177

INTERROGAZIONI:

5-04887 Farina Coscioni: Iniziative per incentivare l'uso dei farmaci generici	178
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	183
5-05133 Cenni: Salvaguardia del comparto apistico nazionale	178
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	186

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di docenti universitari, operatori del settore ed esperti della materia nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4003 Palumbo, C. 4477 Binetti e C. 4489 Miotto recanti « Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi » ..	179
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita. C. 2058 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4308 Farina Coscioni</i>)	179
Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	181
<i>ALLEGATO 3 (Testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base)</i> ...	188
AVVERTENZA	182

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza
del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.40.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato
e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato

per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo
8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4517 Governo, approvato dalla 1^a Commissione
permanente del Senato.
(Parere alla I Commissione).
(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del
provvedimento in titolo.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla I Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza della proposta di legge in titolo. Tale disegno di legge, approvato dalla I Commissione del Senato in sede deliberante, intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, come previsto dall'articolo 8 della Costituzione, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007 (articolo 1).

Illustra, quindi, sinteticamente il provvedimento, evidenziando che l'articolo che maggiormente rientra nell'ambito di competenza della Commissione è quello in cui si dispone in ordine alla destinazione delle risorse dell'otto per mille.

L'articolo 2 conferma l'esplicito riconoscimento, già garantito in Costituzione, della libertà religiosa, con particolare riferimento all'Arcidiocesi, riconoscendo che le nomine dei chierici, l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale. Allo stesso modo, vengono riaffermate le libertà previste dalla Costituzione.

L'articolo 3 concerne lo *status* dei ministri di culto con riguardo ai chierici dell'Arcidiocesi i quali godono del libero esercizio del loro ministero. Questi, nel caso in cui fosse ripristinato il servizio obbligatorio di leva in attuazione delle disposizioni della legge 14 novembre 2000, n. 331, possono essere esonerati dal servizio militare o essere assegnati al servizio civile. L'Arcidiocesi rilascia un'apposita certificazione delle qualifiche di appartenenza canonica al proprio clero. L'articolo 4 disciplina l'assistenza spirituale ai militari in favore dei soldati ortodossi, appartenenti a parrocchie dell'Arcidiocesi. Gli articoli 5 e 6 disciplinano rispettivamente l'assistenza spirituale ai ricoverati e ai detenuti.

L'articolo 7 è volto a regolamentare l'insegnamento religioso nelle scuole stabilendo che l'ordinamento scolastico prevede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che ab-

biano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. Si riconosce, altresì, all'Arcidiocesi il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso, che possano pervenire dagli studenti, senza aggiungere oneri a carico dello Stato.

L'articolo 8 riconosce, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità.

Rileva, poi, che l'articolo 9 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dell'Arcidiocesi. L'articolo 10 consente agli appartenenti all'Arcidiocesi di osservare alcune festività religiose ortodosse, stabilendo che il diritto di osservare tali festività deve essere esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.

Come già accennato, ricorda, poi, come la norma che presenta maggiori profili di interesse della Commissione sia l'articolo 21. Si prevede, infatti, che l'Arcidiocesi concorra, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, vincolando la destinazione delle somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri.

Fa presente, infine, che il provvedimento non contiene ulteriori profili rientranti nello specifico ambito di competenza della Commissione, ad eccezione della destinazione delle risorse dell'otto per mille, vincolate, tra l'altro, a iniziative filantropiche o assistenziali.

Propone, pertanto, di esprimere il nulla osta all'ulteriore corso dell'esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4518 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mariella BOCCIARDO (Pdl), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla I Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge in titolo. Tale disegno di legge è stato approvato in sede deliberante dalla I Commissione del Senato, senza emendamenti.

Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento, sottolinea che esso intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e la Chiesa apostolica in Italia, come previsto dall'articolo 8 della Costituzione, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007, come specificato all'articolo 1.

L'articolo 2 riconosce l'autonomia della Chiesa apostolica in Italia liberamente organizzata e la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'organizzazione ecclesiastica e negli atti disciplinari e spirituali. Esclude, quindi, l'applicazione della legislazione sui cosiddetti culti ammessi, che prevede approvazioni e controlli da parte dello Stato.

L'articolo 3 specifica che i ministri di culto godono del libero esercizio del loro ministero, riconoscendo loro la facoltà di richiedere, qualora fosse ripristinato il servizio di leva obbligatorio, l'esonero dal servizio militare o l'assegnazione al servi-

zio civile; agli stessi sono corrisposti assegni equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

L'articolo 5 garantisce agli appartenenti alla Chiesa apostolica in Italia l'assegnazione, su loro richiesta, al servizio civile, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio *ex lege* n. 331 del 2000.

Ai sensi degli articoli 4, 6, 7 e 8, il diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto è assicurato agli appartenenti alla Chiesa apostolica in Italia, come ai fedeli delle confessioni che hanno già concluso un'intesa con lo Stato, anche se sono militari in servizio, se sono ricoverati in ospedali, case di cura o di riposo, o se sono detenuti in istituti penitenziari con relativi oneri sono a carico della Chiesa apostolica.

Osserva, poi, che l'articolo 9 affronta il tema dell'istruzione riconoscendo agli alunni il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi, provvedendo a che tale insegnamento non abbia luogo secondo orari e modalità discriminanti. L'articolo 10 riconosce alla Chiesa apostolica in Italia il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso, che possano pervenire dagli studenti, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, senza aggiungere oneri a carico dello Stato.

L'articolo 11 riconosce, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto di istituire scuole e istituti di educazione nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità.

Rileva, poi, che l'articolo 12 riconosce le lauree in teologia e i diplomi in teologia e cultura biblica rilasciati dalla Scuola e dalla Facoltà del Centro studi teologici della Chiesa apostolica in Italia. L'articolo 13 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia.

Dopo avere illustrato brevemente il contenuto dei restanti articoli, passa a illustrare l'articolo 25, che presenta alcuni profili di competenza della Commissione.

Tale articolo prevede, infatti, che la Chiesa apostolica in Italia partecipi, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, vincolando la destinazione delle somme devolute a tale titolo dallo Stato a interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Chiesa apostolica in Italia dichiara di rinunciare alla quota relativa a tali scelte. Gli importi relativi rimarranno, pertanto, di esclusiva pertinenza dello Stato.

Il provvedimento in esame, come emerge da quanto sinteticamente illustrato, non contiene ulteriori profili rientranti nello specifico ambito di competenza della Commissione, ad eccezione della destinazione delle risorse dell'otto per mille a finalità sociali e umanitarie.

Propone, pertanto, di esprimere il nulla osta all'ulteriore corso dell'esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

INTERROGAZIONI

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 13.55.

5-04887 Farina Coscioni: Iniziative per incentivare l'uso dei farmaci generici.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta. Osserva, quindi, che la sua interrogazione prende le mosse da una recente dichiarazione del ministro Fazio, secondo cui i farmaci generici sarebbero da preferire ogni qualvolta ciò sia utile e possibile, ma sempre rispettando la scelta terapeutica del medico. A suo avviso, tale dichiarazione denota un approccio al problema dell'impiego dei farmaci generici che spiega, in gran parte, lo scarso utilizzo di questa tipologia di farmaci in Italia. Altri Paesi, come la Gran Bretagna, la Germania e la Francia, hanno affrontato il problema puntando sul coinvolgimento di tutti gli operatori interessati: medici, farmacisti e aziende farmaceutiche. Le determinazioni assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) sembrano potersi accostare maggiormente all'esperienza tedesca, dove però è stato introdotto un tetto di spesa che i medici prescrittori sono tenuti a rispettare, anche mediante il ricorso alla prescrizione di farmaci generici. Dopo essersi brevemente soffermata sulle caratteristiche che contraddistinguono i modelli della Francia e del Regno Unito, rileva che la risposta del rappresentante del Governo non fa piena luce sulle iniziative da adottare per incentivare maggiormente l'uso di farmaci generici. In proposito, ritiene che debba essere attentamente valutata la possibilità di riconoscere ai farmacisti la facoltà di sostituzione del farmaco cosiddetto «griffato» con un farmaco generico, ogni qualvolta ciò non sia espressamente escluso nella prescrizione medica.

5-05133 Cenni: Salvaguardia del comparto apistico nazionale.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Susanna CENNI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta. Dopo aver rilevato come sia necessario attendere il prossimo 18 ottobre per una compiuta valutazione della risposta del Governo, dichiara di apprezzarne la puntualità e la precisione, che confermano la nota sensi-

bilità del sottosegretario Martini verso questo tema. Ritene, peraltro, che sulla base dei dati già oggi a disposizione, in particolare con riferimento alla Germania e alla Slovenia, sia possibile affermare la necessità di vietare l'impiego delle sostanze chimiche richiamate nell'atto di sindacato. Auspica, infine, che il Governo assuma iniziative incisive al fine di tutelare gli apicoltori e i consumatori.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 ottobre 2011.

Audizione di docenti universitari, operatori del settore ed esperti della materia nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4003 Palumbo, C. 4477 Binetti e C. 4489 Miotto recanti «Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Roccella.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita.

C. 2058 Palagiano.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4308 Farina Coscioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in data 10 ottobre 2011, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge n. 4308 Farina Coscioni: «Norme in materia di donazione degli embrioni a fini di nascita e di destinazione dei medesimi a fini di ricerca scientifica». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia analoga a quella delle proposte di legge all'ordine del giorno, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

La Commissione prende atto.

Antonio PALAGIANO (IdV), *relatore*, illustra brevemente la proposta di legge n. 4308 Farina Coscioni, testé abbinata, rilevando come essa incida su un ambito di applicazione assai più ampio di quello della sua proposta di legge n. 2058, in quanto è volta a rivedere alcuni aspetti fondamentali della legislazione vigente in materia di procreazione medicalmente assistita e, dunque, della legge n. 40 del 2004. La citata proposta di legge n. 4308, infatti, prevede, tra l'altro, la possibilità di donare non solo gli embrioni, ma anche i gameti, nonché la possibilità di ricavare dagli embrioni abbandonati cellule staminali per fini di ricerca scientifica. Si prevede, inoltre, la possibilità di donazione in favore di una singola donna, anziché della sola coppia. Nella relazione alla proposta di legge si sostiene, inoltre, che sarebbe più corretto parlare di «donazione» degli embrioni abbandonati, anziché di «adozione», perché quest'ultima nozione sarebbe suscettibile di generare confusione con l'istituto civilistico dell'adozione di minori. Sottolinea, infine, come l'intento di superare il divieto di fecondazione eterologa sia giustificato, nella relazione, dal richiamo alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di

non condividere la decisione di abbinare la proposta di legge n. 4308 Farina Coscioni, atteso che, come emerge anche dall'illustrazione che ne ha fatto il relatore, essa verte su una problematica assai più ampia di quella dell'originaria proposta di legge n. 2058 Palagiano.

Il sottosegretario Eugenia ROCCELLA, intervenendo per una precisazione rispetto ad alcune questioni sollevate nelle precedenti sedute, fa presente che il decreto ministeriale che disponeva il trasferimento degli embrioni crioconservati nella biobanca istituita presso l'Ospedale Maggiore di Milano si è rivelato inapplicabile, per ragioni tecniche e giuridiche, connesse, in particolare, alla revocabilità del consenso prestato dai genitori biologici. Sono emersi, inoltre, problemi di carattere finanziario e assicurativo. Pertanto, il Governo ha ritenuto di procedere alla modifica della disciplina in materia, adottando nuove linee guida che, a breve, saranno sottoposte alla Conferenza Stato-regioni e, quindi, al Consiglio superiore di sanità. Suggestisce, per tali ragioni, l'opportunità che la Commissione attenda l'adozione di tali linee guida, ferma restando, ovviamente, l'autonoma valutazione della stessa Commissione sulle modalità di prosecuzione dell'*iter*.

Antonio PALAGIANO (IdV), *relatore*, giudica gravi le considerazioni appena svolte dal sottosegretario Roccella, in base alle quali la Commissione dovrebbe attendere l'adozione di linee guida del Governo prima di pronunciarsi sulle proposte di legge in esame. Dalle dichiarazioni del sottosegretario Roccella sembra emergere, inoltre, che i 450 mila euro stanziati per l'istituzione della biobanca presso l'Ospedale Maggiore di Milano siano stati di fatto sprecati. Ribadisce, infine, la necessità e, anzi, l'urgenza di definire con una norma di rango legislativo come debbano essere gestiti gli embrioni crioconservati da parte dei centri di procreazione medicalmente assistita, anche a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità della legge n. 40 del 2004.

Il sottosegretario Eugenia ROCCELLA dichiara di non comprendere le ragioni della reazione indignata dell'onorevole Palagiano. L'adozione di linee guida e la relativa procedura è disciplinata dalla legge e il relativo *iter* è stato più lungo del previsto per la necessità di tener conto proprio della giurisprudenza costituzionale sulla legge n. 40 del 2004. Si è trattato, comunque, di un percorso molto partecipato e del tutto trasparente. Quanto alle risorse stanziare per la biobanca di Milano, esse sono state effettivamente utilizzate per la creazione di una struttura che, se necessario, può servire anche ad altro scopo. Uno spreco di risorse si sarebbe prodotto, invece, se si fosse proceduto al trasferimento degli embrioni, con il conseguente rischio, tra l'altro, di contenziosi derivanti dal carattere non definitivo del consenso prestato dai genitori biologici.

Mariella BOCCIARDO (PdL) preannuncia l'imminente presentazione di una proposta di legge in materia.

Delia MURER (PD), premesso di voler attendere l'aggiornamento da parte degli uffici della documentazione in relazione alla proposta di legge n. 4308 Farina Coscioni, di cui è cofirmataria, prima di pronunciarsi sull'insieme dei progetti di legge in esame, rileva che la nozione di « adozione », impiegata nella proposta di legge del relatore, può dare adito a perplessità e dubbi interpretativi.

Vittoria D'INCECCO (PD), riservandosi di valutare attentamente la proposta di legge n. 2058, testé abbinata, sottolinea come l'altra proposta di legge in esame, presentata dall'onorevole Palagiano, abbia senz'altro il merito di creare uno strumento che renda possibile affrontare le conseguenze del divieto di impiantare gli embrioni crioconservati o di utilizzarli per fini di ricerca, imposto dalla legge n. 40 del 2004. Osserva, peraltro, che il termine « adozione » può effettivamente risultare equivoco. Ritene, inoltre, che debba essere valutata la possibilità di elevare legger-

mente i limiti di età di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b*). Osserva, altresì, che andrebbe approfondita l'opportunità di limitare la possibilità di impianto alle sole coppie prive di figli, come prevede la successiva lettera *d*). Ritiene, infine, che debba essere garantita comunque alla donna la possibilità di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza in caso di gravi malformazioni del feto o di rischio per la salute della madre.

Andrea SARUBBI (PD) sottolinea il rischio che entrambe le proposte di legge in esame si risolvano in un tentativo di aggirare la legge n. 40 del 2004, introducendo di fatto nell'ordinamento la possibilità per le coppie di ricorrere alla fecondazione assistita eterologa, per giunta con l'impianto di un embrione con patrimonio genetico totalmente estraneo a quello della coppia. Ciò spiegherebbe, a suo avviso, anche la scelta di limitare l'impianto alle coppie senza figli, ovvero alle stesse coppie potenzialmente interessate alla fecondazione eterologa. Auspica, pertanto, che l'esame in Commissione sia approfondito, ampio e adeguato alla complessità della problematica sottesa alle proposte di legge in titolo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, precisa che la presidenza ha sin qui garantito e intende continuare a garantire il più ampio dibattito sulle proposte di legge in esame, nonché, se la Commissione lo riterrà opportuno, lo svolgimento di audizioni per approfondirne ulteriormente il contenuto. Osserva, inoltre, che, sebbene non manchino profili di contatto con la tematica della procreazione medicalmente assistita, l'originaria proposta di legge n. 2058 Palagiano ha un ambito di applicazione molto più circoscritto.

Antonio PALAGIANO (IdV), *relatore*, ritiene che, ampliando eccessivamente l'ambito dell'intervento legislativo in esame, si rischi di ridurre le possibilità di approvare una proposta circoscritta e ampiamente condivisa sul problema dell'impiego degli embrioni attualmente criocon-

servati. Invita, inoltre, tutti i colleghi e, in particolare, il collega Sarubbi, ad accompagnare le legittime critiche con proposte di soluzioni alternative.

Luciana PEDOTO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di condividere le perplessità espresse dal collega Di Virgilio sull'abbinamento della proposta di legge n. 4308 Farina Coscioni, dal momento che nessuno sembra voler riaprire una discussione sulla legge n. 40 del 2004. Stigmatizza, inoltre, la leggerezza con cui il sottosegretario Roccella ha affermato che un decreto ministeriale, per il quale erano state stanziato risorse significative e che era stato adottato da un Governo sostenuto dall'attuale maggioranza, non ha trovato applicazione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, precisa che il rappresentante del Governo ha esposto le ragioni che, dal suo punto di vista, hanno impedito la piena attuazione del decreto ministeriale cui ha fatto riferimento l'onorevole Pedoto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

Gero GRASSI (PD), *relatore*, illustra la proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto, che propone sia adottata come testo base per il prosieguo dell'esame (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone di fissare il termine per la presen-

tazione degli emendamenti alle ore 12 di venerdì 21 ottobre 2011.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Legge comunitaria 2011.
C. 4623 Governo.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.
Doc. LXXXVII, n. 4.

SEDE REFERENTE

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

Nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo e C. 2665 Mannucci.

ALLEGATO 1

**5-04887 Farina Coscioni: Iniziative
per incentivare l'uso dei farmaci generici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

1) In merito alla determinazione contenuta nell'articolo 11, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha ritenuto opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento che ha introdotto le liste di trasparenza nel 2001, con l'obiettivo di raggruppare specialità medicinali equivalenti dal punto di vista terapeutico (medesimo principio attivo, medesimo numero di unità posologiche, quantità di principio attivo e via di somministrazione), indipendentemente dal fatto che si tratti di farmaci generici o specialità precedentemente coperte da brevetto. Inoltre, è stato attribuito un unico prezzo di rimborso (un prezzo di riferimento) a carico del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) ad ogni categoria che comprende specialità equivalenti (articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge 16 novembre 2001, n. 405). Al fine di promuovere la diffusione dei farmaci generici e di consentire alle Regioni e Province Autonome una omogenea applicazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178, l'AIFA aggiorna e pubblica, con cadenza mensile, le Liste di Trasparenza con l'elenco dei medicinali equivalenti rimborsati dal S.S.N. e i relativi prezzi di riferimento, comprensivi della riduzione prevista dalla Determinazione AIFA 3 luglio 2006, dell'ulteriore riduzione del 5 per cento prevista dalla Determinazione AIFA 27 settembre 2006, nonché dell'articolo 9, comma 1, legge n. 31 del 2008 (*Pay back*) e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 122 del 2010. In particolare, l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito in legge 16 novembre 2001, n. 405, stabilisce che il S.S.N., nell'ambito di ognuna delle 529 categorie omogenee di prodotti, rimborsa il prezzo corrispondente a quello della specialità medicinale associata al prezzo al pubblico più basso.

L'eventuale differenza rispetto al farmaco prescritto dal medico viene sostenuta dal cittadino che ha comunque la possibilità di evitare la compartecipazione, accettando la sostituzione del farmaco prescritto con la specialità equivalente al prezzo più basso. Inoltre, in data 15 luglio 2011, l'AIFA ha provveduto a pubblicare la lista di trasparenza contenente anche i dati relativi agli scostamenti tra il prezzo di vendita al pubblico dei farmaci generici e quello di riferimento. Tale lista di trasparenza rende evidenti le specialità medicinali che non si associano ad alcuna compartecipazione da parte del cittadino, in modo da agevolare i medici di Medicina Generale nella prescrizione di prodotti non associati senza alcun onere per il paziente. Questa ulteriore informazione potrà fornire ai cittadini una « percezione della differenza di prezzo » sicuramente più contestuale alla scelta che dovranno effettuare e potrebbe rappresentare anche un valido ausilio per il farmacista.

2) L'articolo 11 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, in Legge n.122/2010, prevede provvedimenti che, a far data dal 31 luglio 2010, ridefiniscono le marginalità della filiera del farmaco ed, altresì, stabilisce ulteriori in-

terventi per la ridefinizione della spesa farmaceutica. Detto articolo 11 dispone, infatti, che l'AIFA adotti gli atti funzionali al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa, fissati dal Legislatore. In particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, decreto-legge n. 78 del 2010, si riferiscono alla sola spesa convenzionata, in quanto la norma fa riferimento alle quote di spettanza e ai prezzi al pubblico delle specialità medicinali collocate in classe A, di cui all'articolo 8, comma 10, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

L'articolo 11, comma 6, prevede, inoltre, che venga applicato alle farmacie un ulteriore sconto pari all'1,82 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci in classe A, al netto dell'IVA, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tale ultima disposizione prevede che « dal 1° gennaio 2005, lo sconto dovuto dai farmacisti al S.S.N. in base all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica a tutti i farmaci erogati in regime di S.S.N., fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico e per i farmaci, siano essi specialità o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso così come definito dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito con modificazioni, in legge 16 novembre 2001, n. 405 ».

L'AIFA ha ritenuto opportuno evidenziare che la manovra economica in questione non è stata finalizzata ad arrecare danno ai farmacisti, bensì ad ottenere un risparmio per il S.S.N., garantendo, quindi, la sostenibilità economica del sistema. Con riferimento al controllo della spesa farmaceutica, l'Agenzia prevede che gli adeguamenti verranno equamente distribuiti su tutta la filiera. La distribuzione della quota trattenuta dal S.S.N., pari al 3,65 per cento, infatti, è stabilita nella misura pari all'1,82 per cento a carico dei farmacisti sul prezzo di vendita al pub-

blico, al netto dell'IVA, e a carico delle industrie del farmaco per l'1,83 per cento.

3) Occorre evidenziare che in Italia i farmaci generici stentano ancora ad affermarsi, a differenza degli altri Paesi Europei, dove il mercato dei generici rappresenta una quota consistente. Lo sviluppo di questo mercato dipende, come principale *driver* di crescita, dalle prossime scadenze brevettuali che coprono aree critiche del Servizio Sanitario Nazionale. Entro il 2013, infatti, diversi *blockbusters* vedranno scadere la copertura brevettuale, aprendo una nuova fase nella quale molti farmaci saranno disponibili a prezzi più contenuti, con beneficio sia per la spesa farmaceutica che per il risparmio privato. Attualmente, la politica sanitaria che incentiva la sostituibilità del farmaco firmato con quello generico è già ampiamente prevista dall'articolo 1, decreto-legge n. 87 del 2005, convertito, con modificazioni, in legge 26 luglio 2005, n. 149, che prevede: « Il farmacista, al quale venga presentata una ricetta medica che contenga la prescrizione di un farmaco appartenente alla classe, di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è tenuto ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio dei medicinali aventi uguale composizione in principi attivi nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali » (criterio di informazione e sostituzione). Tra le azioni che l'AIFA intende porre in essere, vi è sicuramente quella di incentivare i medici di Medicina Generale alla prescrizione dei farmaci generici, provocando il conseguente aumento dei volumi di produzione ed evitando, in tal modo, ulteriori tagli di prezzo su questi prodotti, salvo recepimento di disposizioni legislative finalizzate alla razionalizzazione della spesa sanitaria.

4) In merito alla richiesta di avviare una campagna di informazione per la diffusione dei farmaci generici, l'AIFA segnala che in più occasioni si è attivata nell'ambito delle campagne di promozione

di tali farmaci, al fine di divulgare a tutti i livelli istituzionali la «cultura del farmaco generico». A tal proposito, è sicuramente opportuno citare due iniziative divulgative: *a)* la campagna informativa « Usa bene i farmaci. Farmaci equivalenti un vantaggio per tutti », che ha avuto come obiettivo quello di restituire al farmaco equivalente la propria identità, sottolineando la pari efficacia, qualità e sicurezza rispetto al corrispondente farmaco « di marca » ed evidenziandone la bioequivalenza rispetto alle relative specialità medicinali. Allo stesso tempo, la campagna si proponeva di promuovere un uso appropriato dei medicinali, sia per quanto riguarda la prescrizione che il consumo. Tale campagna era indirizzata a tutti i cittadini, con particolare riferimento alle donne e agli anziani. L'attività di divulgazione è stata progettata e realizzata in collaborazione con alcune Associazioni di Medici (SIMG, FIMMG), di farmacisti (FEDERFARMA, ASSOFARM) e di consumatori (ALTROCONSUMO, CITTADINANZATTIVA, CODACONS, FEDERCONSU-

MATORI, FEDERANZIANI, MOVIMENTO CONSUMATORI), ciascuna delle quali, sulla base delle proprie peculiarità, ha contribuito ad arricchire la molteplicità delle iniziative poste in essere per raggiungere, in modo efficace e capillare, il più ampio numero di cittadini; *b)* successivamente, è stata diffusa una campagna di informazione dal titolo « Salute a tutti », promossa da Assogenerici, con il patrocinio dell'AIFA, per far conoscere meglio il farmaco equivalente, puntando sulle caratteristiche di qualità, efficacia e sicurezza. La campagna ha previsto la diffusione di messaggi comunicativi sui più noti periodici nazionali e uno *spot*, andato in onda sulle principali emittenti televisive italiane.

In futuro saranno sicuramente promosse altre campagne di comunicazione sui farmaci equivalenti, nella consapevolezza che solo attraverso un atteggiamento di forte incentivazione all'utilizzo degli stessi è possibile garantire un maggiore accesso alle cure, un uso razionale delle risorse e un investimento nell'innovazione.

ALLEGATO 2

5-05133 Cenni: Salvaguardia del comparto apistico nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto, prima di entrare nel merito dei quesiti, fornisco alcune considerazioni di carattere generale.

In merito alla problematica legata all'impiego dei semi di mais concitati con i prodotti fitosanitari contenenti neonicotinoidi (sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid) e fipronil, preciso che il decreto del 28 giugno 2011, concernente l'anticipazione della sospensione cautelativa dell'uso dei neonicotinoidi e del fipronil al 31 ottobre 2011, è stato adottato sulla base del principio di precauzione.

Sulla base di tale principio, così come indicato dalla Commissione Europea, i provvedimenti di sospensione e divieto nell'uso di prodotti sui quali sussiste un rischio per la salute umana o per l'ambiente, devono essere adeguati al rischio e riesaminati entro un termine ragionevole.

Ne consegue che, eventuali provvedimenti restrittivi devono, pertanto, essere adottati limitatamente al periodo strettamente necessario per l'acquisizione e la successiva valutazione di tutta la documentazione necessaria a definire il fenomeno dello spopolamento e della moria delle api.

Nel merito della questione, il Ministero della Salute, sensibile alla problematica in esame, ha ritenuto, a seguito del parere espresso dalla Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari nel corso della riunione plenaria del 21 giugno 2011, di poter procedere alla proroga della sospensione, di cui al precedente decreto del 16 settembre 2010, solo per ulteriori quattro mesi, in considerazione che entro tale arco temporale deve essere acquisita per la

conseguente valutazione, da parte degli esperti della Commissione medesima, la seguente documentazione:

la Relazione conclusiva sull'attività svolta e sui risultati ottenuti nell'ambito del progetto APENET per la tematica « Effetti del mais conciato sulle api », del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, i cui risultati riguardano principalmente la determinazione del livello minimo di concentrazione di polveri emesse durante l'operazione di semina in campo dalle seminatrici pneumatiche, opportunamente modificate con i più idonei deflettori e la successiva valutazione degli effetti sub-letali sulle api esposte ai suddetti residui di polveri emesse;

i dati raccolti, nel corso della primavera 2011, sullo stato di salute delle famiglie di api, dalla rete nazionale di monitoraggio APENET, che è costituita da 20 moduli, 94 apiari e 940 alveari, disposti nelle diverse realtà territoriali di ogni Regione e Provincia Autonoma;

gli studi ed i monitoraggi condotti negli altri Paesi europei, principalmente Francia, Slovenia e Germania, anch'essi direttamente interessati dallo stesso fenomeno;

i pareri delle Regioni più direttamente coinvolte nella produzione maidicola, nonché i dati degli eventuali monitoraggi condotti a livello locale dalle medesime;

la documentazione prodotta dalle Associazioni di categoria delle Imprese direttamente interessate;

la relazione « Indagine tecnico-conoscitiva sul fenomeno di moria delle api in ambienti naturali o semi-naturali ed in terreni agricoli che ricadono all'interno delle aree naturali protette », condotta dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.

In considerazione di quanto sopra esposto, per quanto attiene alla richiesta di estensione della sospensione cautelativa fino al 31 dicembre 2011, il Ministero, che ribadisco è molto attento alle problematiche in esame, attende gli esiti della riunione della Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari che si svolgerà il 18 ottobre 2011.

Mi riservo pertanto, di fornire indicazioni più precise solo dopo tale data.

In riferimento al secondo quesito, concernente il divieto dell'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti neonicotinoidi e fipronil per la concia dei semi di mais, il

Ministero valuterà le opportune determinazioni da assumere sempre dopo aver acquisito il parere tecnico scientifico della Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari ed i pareri degli altri Ministeri direttamente coinvolti (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero dello Sviluppo Economico), nonché quelli delle Regioni e/o Province Autonome interessate alla produzione maidicola.

Devo far presente, comunque, che le sostanze attive neonicotinoidi sono state valutate positivamente dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e approvate dalla Commissione Europea.

Da ultimo, mi sembra giusto segnalare che ogni futura decisione del Ministero, anche nell'ipotesi di revoca definitiva dell'impiego di semi di mais conciatati con prodotti fitosanitari a base di neonicotinoidi e fipronil, sarà comunque sempre assunta con il diretto coinvolgimento della Commissione Europea.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa.

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge disciplina la donazione del corpo umano e dei tessuti ai fini di studio e di ricerca scientifica di soggetti dei quali è stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, che hanno espresso in vita il consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della presente legge.

2. La donazione del corpo umano e dei tessuti *post mortem* è informata ai principi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinata secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

ART. 2.

(Promozione dell'informazione).

1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.

2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a:

a) diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge;

b) diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sulla donazione del corpo umano e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

ART. 3.

(Manifestazione del consenso).

1. La donazione del corpo umano e dei tessuti *post mortem* avviene mediante testamento olografo in duplice copia. Una copia del testamento deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio di cui all'articolo 4. La volontà scritta del donatore non può essere disattesa.

2. È fatto obbligo al centro di riferimento di cui all'articolo 4 di comunicare all'ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore del corpo il contenuto del testamento di cui al comma 1 del presente articolo. L'ufficio di stato civile procede all'iscrizione del donatore del corpo in un apposito elenco speciale.

ART. 4.

(Centri di riferimento).

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme ai fini di cui alla presente legge.

ART. 5.

(Riconsegna della salma).

1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio e di ricerca scientifica la salma di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose entro un anno dalla data della consegna.

2. Le spese per il trasporto della salma effettuate dal momento del decesso sino alla riconsegna della salma ai sensi del comma 1, nonché le spese relative alla tumulazione della stessa salma sono a carico dell'istituzione in cui ha sede il centro di riferimento di cui al medesimo comma 1.

ART. 6.

(Donazione del corpo umano e dei tessuti post mortem).

1. La donazione del corpo umano e dei tessuti *post mortem* non può avere fini di lucro.

2. Eventuali donazioni effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.

ART. 7.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro

della salute, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta il regolamento di attuazione della presente legge al fine di:

a) istituire il Registro nazionale dei donatori del corpo umano post mortem e ne disciplina la tenuta e l'utilizzo;

b) individuare le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità in cui è presente un dipartimento di medicina legale da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e per l'utilizzazione delle salme ai fini di cui alla presente legge, prevedendo che la donazione dei tessuti umani possa essere effettuata in favore delle bio-banche a fini di studio e di ricerca scientifica;

c) stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a un anno, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e la restituzione in condizioni dignitose alla famiglia della salma da parte dei centri di riferimento di cui alla lettera b), prevedendo che si possa procedere alla « sepoltura » delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la riconsegna;

d) indicare le cause di esclusione di utilizzo delle salme ai fini di cui alla presente legge.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2011.

2. Gli oneri economici per il trasporto della salma dal momento del decesso sino alla sua riconsegna, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione, sono a carico della ASL in cui ha sede il centro di riferimento che l'ha presa in consegna.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a complessivi 10

milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011,

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame degli atti del Governo recanti riordino della normativa sull'attività agricola (Atti n. 164 e 168).

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni Confagricoltura, Coldiretti, CIA, Copagri, Fagri, AGCI-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Unci-Coldiretti 191

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni Agci Agrital-Pesca, Anapi Pesca, Api, Federcoopesca, Federpesca, Impresa Pesca, Lega Pesca, Unci Pesca e Unicoop Pesca ... 192

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni Agci Agrital-Pesca, Anapi Pesca, Api, Federcoopesca, Federpesca, Impresa Pesca, Lega Pesca, Unci Pesca e Unicoop Pesca, nell'ambito dell'esame degli atti dell'Unione europea sulla riforma della politica comune della pesca (COM(2011)417, COM(2011)425, COM(2011)416, COM(2011)424, COM(2011)418) 192

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Atto n. 407.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*. Atto n. 408 (Alla I Commissione) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 192

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione del dottor Antonio Corbo, giornalista professionista (*Svolgimento e conclusione*) . 196

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria per il 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 197

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 ottobre 2011.

Nell'ambito dell'esame degli atti del Governo recanti riordino della normativa sull'attività agricola (Atti n. 164 e 168).

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni Confagricoltura, Coldiretti, CIA, Copagri, Fagri, AGCI-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Unci-Coldiretti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 12.40.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni Agci Agrital-Pesca, Anapi Pesca, Api, Federcoopesca, Federpesca, Impresa Pesca, Lega Pesca, Unci Pesca e Unicoop Pesca.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 ottobre 2011.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni Agci Agrital-Pesca, Anapi Pesca, Api, Federcoopesca, Federpesca, Impresa Pesca, Lega Pesca, Unci Pesca e Unicoop Pesca, nell'ambito dell'esame degli atti dell'Unione europea sulla riforma della politica comune della pesca (COM(2011)417, COM(2011)425, COM(2011)416, COM(2011)424, COM(2011)418).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Atto n. 407.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*.

Atto n. 408.

(Alla I Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Paolo RUSSO, *presidente*, propone che la Commissione proceda all'esame congiunto degli atti in titolo, considerata la connessione esistente tra i medesimi.

La Commissione concorda.

Francesco BIAVA (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali realizza il terzo riassetto organizzativo predisposto nell'arco di quattro anni, adottato in ragione dell'obbligo di riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa. Lo schema, interamente sostitutivo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 2009, procede alla riduzione, nella misura del 10 per cento, degli uffici dirigenziali di livello non generale, della conseguente dotazione organica dei dirigenti di II fascia e della spesa complessiva relativa al numero di posti in organico. Il riordino comporta, peraltro, la rimodulazione delle direzioni generali, pur mantenendone inalterato il numero complessivo all'interno di ciascun dipartimento.

Più in particolare, l'articolo 1 conferma che il Ministero è organizzato in tre dipartimenti: il Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee ed internazionali e per le relazioni istituzionali (in precedenza Dipartimento delle politiche europee ed internazionali), così ridenominato – secondo la relazione illustrativa – in connessione con il potenziamento delle competenze amministrative gestionali e relazionali ad esso attribuite; il Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della pesca (in precedenza Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità), al quale sono riservate invece competenze prettamente operative, estese peraltro al comparto della pesca; il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, che conserva la precedente denominazione in ragione del

ruolo di vigilanza e repressione delle frodi nel sistema agroalimentare. Le funzioni dei capi dei dipartimenti restano invariate (comma 2), ma non viene confermata la norma che sancisce l'obbligo per ogni struttura dirigenziale generale di assicurare il coordinamento con le politiche regionali di settore nel rispetto delle intese raggiunte in sede di Conferenza Stato-regioni. Il Consiglio di Stato, nel parere espresso nell'adunanza del 30 agosto 2011, in merito ai rapporti tra amministrazione e regioni, ha sottolineato l'opportunità che non si creino duplicazioni tra i diversi uffici nelle relazioni con la Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 2 definisce le competenze del Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee ed internazionali e per le relazioni istituzionali, che resta articolato, seppure in modo diverso, in due direzioni generali. È, infatti, confermata la precedente Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea (in precedenza « delle politiche comunitarie e internazionali di mercato ») e viene istituita la Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, che assorbe le competenze della soppressa Direzione generale dei servizi amministrativi (in precedenza alle dipendenze del Dipartimento per le politiche competitive, al quale viene invece trasferita la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura). Il Consiglio di Stato rileva che la nuova redazione, nell'attribuire al Dipartimento una competenza in tema di pesca, non fa menzione dell'attività di acquacoltura. Relativamente poi alle attività inerenti alla cura dell'attività di comunicazione e di informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, della pesca e nelle altre materie di competenza del Ministero e l'educazione alimentare di carattere non sanitario, attribuite al Dipartimento, il Consiglio ritiene che potrebbero piuttosto rientrare nelle competenze del Dipartimento delle politiche competitive. Quanto poi alla competenza in materia di « mi-

sure connesse alla politica dei mercati (penultimo periodo della lettera a) del comma 3), sempre secondo il Consiglio di Stato, andrebbe aggiunto un collegamento con il Dipartimento delle politiche competitive.

L'articolo 3 definisce le competenze del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della pesca, che continua ad articolarsi in tre direzioni generali. Resta invariata la Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, mentre la Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità viene rinominata come Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare. La cessione delle funzioni di carattere amministrativo comporta la soppressione della Direzione generale dei servizi amministrativi, mentre l'accentramento delle funzioni operative porta alla istituzione della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (in precedenza nel Dipartimento per il coordinamento). In merito all'articolo 3, il Consiglio di Stato ritiene necessario che le competenze del Dipartimento in materia di agriturismo siano coordinate con quelle attribuite al Dipartimento del turismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio; rileva, altresì, la scomparsa di ogni riferimento alla « tracciabilità dei prodotti agricoli », che pure sarebbe uno degli strumenti di maggiore tutela del consumatore in ordine alla qualità dei prodotti.

In base all'articolo 4, le competenze dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi (ICQRF), continuano a far capo a due direzioni, le quali vengono tuttavia articolate in modo diverso. La precedente Direzione generale della vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore assume la nuova denominazione di Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore e conserva una competenza esclusivamente in materia di attività ispettiva e di controllo, diretta alla rilevazione delle violazioni. La Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi alimentari, in luogo della Di-

reazione generale della prevenzione e repressione frodi, ha il compito di adottare i provvedimenti sanzionatori. Il Consiglio di Stato rileva il contrasto tra la facoltà dell'Ispettorato di avvalersi della Direzione generale degli affari generali e il mantenimento di competenze in materia di gestione del personale (sicurezza del lavoro, trattamento economico accessorio, contrattazione collettiva integrativa, di cui alla lettera *a*) comma 2).

L'articolo 5 sopprime il Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca, trasferendo, come previsto dal secondo provvedimento in esame, le funzioni di consulenza alla struttura del gabinetto del Ministro, che acquisisce anche il posto di dirigente di prima fascia spettante al vicepresidente del soppresso Consiglio.

Gli articoli 6 e 7 riproducono il contenuto degli articoli 7 e 8 del precedente regolamento, recanti norme in materia di organismi posti alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e di organismi elencati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2000. Il Consiglio di Stato rileva, alla luce delle norme sul contenimento della spesa pubblica, l'opportunità che sia rivista la disciplina dell'indennità spettante ai componenti del Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, per evitare compensi aggiuntivi per prestazioni dovute in ragione dell'ufficio ricoperto.

Con l'articolo 8 sono definite le piante organiche del Ministero, la riduzione delle quali, allo scopo di realizzare gli obiettivi di risparmio stabiliti dal decreto-legge n. 194 del 2009, sono quantificate con i commi 1 e 3, restando invariate le restanti disposizioni. Il comma 3 riduce gli uffici di seconda fascia di 8 unità (da 77 a 69), mentre il primo comma consente la confluenza nel Ministero del personale dipendente dagli enti soppressi dall'articolo 7, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010. La relazione illustrativa riferisce che saranno conseguentemente inserite nel Ministero due unità, dipendenti del soppresso Centro per la formazione in economia e

politica dello sviluppo rurale di Portici e che le funzioni attribuite al Centro saranno svolte dalla Direzione degli affari generali.

Dalla relazione tecnica allegata allo schema si evince che la riorganizzazione proposta comporta, rispetto alle dotazioni definite con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 2010: l'invarianza della dotazione complessiva dei dirigenti di I fascia (tuttavia il posto dirigenziale generale attribuito al soppresso Consiglio nazionale dell'agricoltura viene attribuito all'Ufficio di gabinetto del Ministro); la riduzione del 10 per cento degli uffici dirigenziali non generali con conseguente soppressione di 8 posti dirigenziali di II fascia generale (da 77 a 69, già portati da 85 a 77 con il precedente regolamento); la riduzione della spesa, che viene quantificata in più di un milione di euro annui; la contrazione pari al 10 per cento della spesa per personale non dirigenziale, il cui organico è pertanto riquantificato sia nel ruolo agricoltura, che perde 94 unità, che in quello dell'ICQRF, che ne perde 95; il conseguente risparmio di spesa è di circa 7 milioni di euro. Il Consiglio di Stato rileva al riguardo (come già peraltro espresso in occasione della riorganizzazione del 2010) che i risparmi conseguenti alla riduzione dell'organico del personale dirigenziale potrebbero rilevarsi meramente virtuali, dal momento che a fronte di un organico teorico ridotto da 77 a 69 unità, i posti effettivamente coperti al 6 aprile 2009 sarebbero 60. Il Consiglio prende tuttavia atto che il Ministero dell'economia e delle finanze non ha ritenuto di dover sollevare obiezioni al riguardo e si limita ad evidenziare il fatto per un'eventuale riflessione da parte dell'Amministrazione.

Quanto alla qualità delle riduzioni operate, il Consiglio di Stato sottolinea che la mera riduzione numerica abbia portato a « sacrificare » uffici tecnici (come laboratori periferici) piuttosto che procedere all'accorpamento degli uffici meramente amministrativi (come raccomandato dalla normativa sul risparmio di spesa).

Il secondo provvedimento in esame – lo schema di regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e di disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della *performance* – è composto di 5 articoli, modificativi di talune disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n.303, concernente l'organizzazione di tali uffici.

Più in particolare, lo schema di regolamento prevede, all'articolo 1, la conferma delle attribuzioni attualmente spettanti alla segreteria del Ministro, all'Ufficio legislativo e all'Ufficio stampa, mentre all'Ufficio di gabinetto sono attribuiti taluni compiti aggiuntivi consistenti nelle attività di supporto all'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie, al momento assegnati alla segreteria tecnica del Ministro, e di determinazione degli indirizzi strategici della comunicazione istituzionale del Ministero. All'interno dell'Ufficio di gabinetto viene istituito l'Ufficio per i rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e l'Ufficio sicurezza NATO-Unione europea. L'Ufficio rapporti internazionali aggiunge alle proprie competenze quella del cerimoniale e subentra alle funzioni svolte dal soppresso Comitato nazionale italiano di collegamento tra il Governo italiano e la FAO.

All'articolo 2, viene istituito, al posto del servizio per il controllo interno, l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, secondo quanto richiesto dal decreto legislativo n. 150 del 2009. Tale organismo è costituito da un collegio di tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. È istituito un ufficio di supporto al quale è assegnato un contingente di personale non superiore a 7 unità (attualmente per il servizio di controllo interno è previsto un massimo di otto unità).

All'articolo 3, riguardante il personale degli uffici di diretta collaborazione, al comma 1, è aggiunta la menzione autonoma dell'organismo di valutazione accanto a quella degli uffici di diretta collaborazione, restando comunque invariato il contingente di personale complessivo di entrambi, che non può superare le 75 unità; al comma 2, invece, si prevede che il numero di incarichi di livello dirigenziale non può essere superiore a quattro rispetto agli otto attuali, specificando, però, che uno può essere di livello dirigenziale generale con compiti di studio e di analisi a diretto supporto dell'indirizzo politico.

All'articolo 4, si disciplina il trattamento economico del presidente, dei componenti del collegio di direzione e del responsabile dell'ufficio di supporto dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*.

La relazione tecnica evidenzia che le modifiche apportate comportano un'invarianza degli oneri. Il Consiglio di Stato, nel parere adottato nell'adunanza del 30 agosto 2011, rileva l'importanza che tale decreto sia approvato contemporaneamente o successivamente rispetto a quello di riorganizzazione del Ministero poiché talune novità, quali l'istituzione di un posto di livello dirigenziale generale presso gli uffici di diretta collaborazione, sono strettamente correlate con la soppressione del Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca e dell'ex Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, disposte con lo schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero. Vengono, poi, svolte alcune osservazioni puntuali in ordine all'articolo 1, in merito all'attribuzione all'Ufficio di gabinetto dell'attività di supporto all'organo politico circa l'utilizzazione delle risorse finanziarie, mentre meglio sarebbe, secondo il Consiglio di Stato, utilizzare la dizione «di destinazione delle risorse finanziarie», al fine di meglio differenziare l'attività politica dall'attività amministrativa gestionale che riguarda, invece, l'utilizzo dei fondi. Inoltre, sem-

pre all'articolo 1, andrebbe chiarito secondo il Consiglio di Stato che l'Ufficio di coordinamento con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano opera presso il gabinetto « ai fini del supporto all'organo politico », in modo da non interferire con le competenze di altri uffici del Dicastero. Sempre in riferimento all'articolo 1, il Consiglio di Stato ritiene che andrebbero meglio specificate le competenze della segreteria tecnica, definendo specificamente le diverse discipline tecnico-scientifiche di ausilio alle determinazioni delle politiche agricole. Quanto all'istituzione dell'Organismo di valutazione della *performance*, il Consiglio di Stato ritiene utile una riflessione in ordine all'opportunità di dotare tale organismo anche di un'autonomia di *budget* all'interno dell'Ufficio di gabinetto.

Ricorda quindi che l'esigenza di una riforma deriva dalle novità intervenute con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha dettato nuove disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e ha previsto, all'articolo 14, l'istituzione in ogni amministrazione, in sostituzione dei servizi di controllo interno, di un Organismo indipendente di valutazione della *performance*, che svolge le attività inerenti alla misurazione e alla valutazione della *performance*, garantendo dall'interno la definizione e l'implementazione dei sistemi di valutazione. Ricorda inoltre che, con il comma 20 dell'articolo 7 del decreto-legge n.78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la soppressione di taluni enti, tra i quali, il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO.

Si riserva infine di formulare le proprie proposte all'esito del dibattito.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione del dottor Antonio Corbo, giornalista professionista.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Antonio CORBO, *giornalista professionista*, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi i deputati Mario PEPE (PD), Giuseppina SERVODIO (PD) e Giovanni DIMA (PdL), ai quali replica e fornisce ulteriori chiarimenti il dottor Antonio CORBO, *giornalista professionista*.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.20.

Legge comunitaria per il 2011.

C. 4623 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.

Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame degli atti in titolo, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2011.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta ha fornito alcune indicazioni preliminari sulla disciplina di esame del disegno di legge comunitaria e sull'ammissibilità degli emendamenti. Ricorda altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 17 di oggi, mentre il termine per la conclusione dell'esame da parte della Commissione scade il prossimo 13 ottobre 2011.

Isidoro GOTTARDO (Pdl), *relatore*, osserva preliminarmente che dalla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e dalla relazione illustrativa al disegno di legge si traggono elementi per una valutazione molto interessante sullo stato attuale della relazione che intercorre tra l'Italia e l'Unione europea. Rileva inoltre che il Parlamento dovrebbe prestare particolare attenzione, ed esercitare il suo peso, alla cosiddetta fase ascendente del processo normativo comunitario.

Osserva quindi che nella relazione al disegno di legge governativo sono citati dati – che reputa utili e interessanti – che mostrano l'accresciuta attenzione delle imprese e dei cittadini nei confronti di una corretta applicazione delle direttive europee. Tale attenzione corrisponde in Europa alla costituzione di due organismi operativi quali il Solvit, una rete per la risoluzione di problemi *on line*, in cui gli

Stati membri collaborano per risolvere concretamente i problemi derivanti dall'applicazione delle norme sul mercato interno da parte delle amministrazioni pubbliche e per dirimere in via extragiudiziale e preventiva le questioni che riguardano i casi di erronee applicazioni della normativa europea, e il progetto EU Pilot, strumento volto a migliorare l'assistenza prestata a cittadini e imprese per quanto riguarda le richieste di informazioni e le denunce relative alla corretta applicazione del diritto dell'Unione europea, nel quadro dell'attività di prevenzione del contenzioso.

Per quanto riguarda il Pilot, ricorda che dei 723 casi esaminati, 424 sono stati conclusi positivamente, con soddisfazione del quesito posto, e comunque sono state date risposte a tutti i cittadini e a tutte le imprese che avevano bisogno di chiarimenti.

Per quanto riguarda il Solvit, strumento che cerca di prevenire le procedure di infrazione delle norme comunitarie, i casi esaminati per l'Italia sono stati 368, nel 2009, con una crescita di 135 casi rispetto al 2008.

Ricorda poi che appare migliorato il quadro relativo alle procedure di infrazione che interessano l'Italia, che alla fine del 2010 sono 131. In proposito, osserva che il settore agricolo è uno dei settori in cui si registrano minori problemi, quasi tutti interessanti il settore della pesca. Osserva a tale riguardo che la materia è di competenza fondamentale regionale, anche se l'ambiente, che pure è di competenza regionale, fa tuttavia registrare un più alto numero di casi. Anche per quanto riguarda i casi affrontati attraverso il Solvit, i casi riguardanti l'agricoltura si attestano su percentuali minime (il 4 per cento).

Fa presente infine che la percentuale di recepimento delle direttive europee è pari al 98,7 per cento per l'Italia, assai vicino alla media europea del 99,25 per cento, risultando non ancora applicate in Italia 38 direttive.

Per quanto riguarda poi il contenuto del disegno di legge, rileva che esso consta

di 5 articoli, nonché degli allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 2 e 21 direttive).

L'articolo 1 conferisce la delega al Governo per l'attuazione delle direttive riportate in allegato e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi.

L'articolo 2 detta i principi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie; si tratta di principi e criteri in gran parte già contenuti, come rileva la relazione illustrativa, nelle precedenti leggi comunitarie. La disposizione, prima di elencare tali principi generali, richiama come ulteriori principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe quelli contenuti nelle singole direttive comunitarie da attuare.

L'articolo 3 prevede, analogamente a quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria.

L'articolo 4 detta disposizioni circa gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria.

L'articolo 5 conferisce, al comma 1, una delega al Governo – da esercitare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento – per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie.

Per quanto riguarda le direttive contenute negli Allegati ed aventi interesse per la Commissione Agricoltura, fa presente che nell'Allegato A è riportata la direttiva 2009/156/CE, recante la codifica delle condizioni di polizia sanitaria per i movimenti degli equidi, mentre nell'Allegato B sono riportate la direttiva 2009/158/CE, recante la codifica delle norme di polizia sanitaria per le importazioni di pollame e uova da cova, e la direttiva 2010/63/CE, recante la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Segnala, in proposito, che le direttive citate rivestono carattere prevalentemente sanitario.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (<i>Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti e rinvio</i>)	199
Richiamo al regolamento	200

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (<i>Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti e rinvio</i>)	201
ALLEGATO (<i>Testo degli emendamenti esaminati in Commissione</i>)	202

Martedì 11 ottobre 2011. – Presidenza del presidente ZAVOLI.

La seduta comincia alle 14.05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, il dottor Luca Romano e il dottor Pier Paolo Pioli.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni.

(Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti e rinvio).

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre 2011.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito alla disposizione 11, che si intende illustrato.

Il relatore BUTTI (PdL) si dichiara contrario all'emendamento che, posto ai voti, risulta respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti alla disposizione 12, che si intendono illustrati.

Il relatore BUTTI (PdL) esprime parere contrario a tutti gli emendamenti.

Il deputato BELTRANDI (PD) insiste sul 12.1, tendente ad evitare un utilizzo strumentale del pubblico in sala.

In sede di votazione, risultano respinti gli identici emendamenti 12.2 e 12.4, nonché l'emendamento 12.1; gli emendamenti 12.5 e 12.6 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 12.3, il senatore VIMERCATI (PD) insiste sull'inopportunità di entrare in valutazioni di tipo tecnico.

Sottoscrivendo l'emendamento, il senatore VITA (PD) invita a votare favorevolmente.

Passati alla votazione, il senatore MORRI (PD) chiede la verifica del numero legale.

Richiamo al regolamento

Il deputato CASOLI (PdL) chiede al Presidente di applicare la prassi in vigore presso le Commissioni permanenti in Senato secondo la quale, una volta registrata la presenza mediante la firma, il parlamentare risulta presente per l'intera seduta.

Supportano tale richiesta i senatori BIANCHI (PdL) e BUTTI (PdL).

Il PRESIDENTE, chiarito che le prassi invocate sono connesse con la legittima presunzione del numero legale, dà lettura delle norme del Regolamento interno della Commissione e del Regolamento del Senato in materia di numero legale e ricorda che per l'approvazione del provvedimento

in esame è richiesta la maggioranza assoluta.

Considerando impossibile qualunque altra interpretazione, il senatore MORRI (PD) ritiene necessario constatare la mancanza del numero legale.

Alle obiezioni sollevate dal deputato DE ANGELIS (PdL) replica il PRESIDENTE, osservando come sia dirimente l'applicazione del comma 2 dell'articolo 12 del Regolamento interno.

Il deputato CAPARINI (LNP) chiede se sia possibile risultare assenti in una votazione pur essendo intervenuti in sede di dichiarazione di voto.

Poiché non sono opportune forzature che sarebbero lesive sul piano istituzionale, il senatore MORRI (PD) insiste per l'accertamento del numero legale.

Il relatore BUTTI (PdL) propone l'accantonamento della disposizione 12 per proseguire con l'esame delle disposizioni successive.

Il senatore MORRI (PD) invoca nuovamente il rispetto di quanto previsto nei Regolamenti richiamati dalla Presidenza.

Il PRESIDENTE, precisato che ai fini del computo per la verifica del numero legale saranno applicate le disposizioni del Regolamento del Senato, dispone tale verifica e, accertata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per 20 minuti.

La seduta sospesa alle 14.25 è ripresa alle 14.45.

Valutando corretta la decisione adottata dal presidente, il senatore MORRI (PD) chiede al Presidente un approfondimento circa i precedenti riguardanti la riconvocazione successiva ad una mancanza del numero legale.

Il PRESIDENTE si riserva tale approfondimento, pur ritenendo che siano state

sempre applicate per analogia le disposizioni dei Regolamenti della Camera o del Senato.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni.

(Seguito della discussione e rinvio. Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti e rinvio).

Riprende la votazione degli emendamenti riferiti alla disposizione 12.

Risulta respinto l'emendamento 12.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti alla disposizione 13, che si intendono illustrati.

Il relatore BUTTI (PdL) si dichiara favorevole agli emendamenti 13.8a, 13.7a e 13.6, purché sia modificata l'alinea sopprimendo le parole « da » e « alla fine », mentre è contrario ai rimanenti emendamenti.

Il senatore VITA (PD) rappresenta l'inopportunità delle specificazioni previste nel testo base dell'esame, mentre il deputato GENTILONI SILVERI (PD), considerando lecito il ricorso dell'opposizione agli strumenti regolamentari a fronte di un provvedimento su temi così rilevanti, insiste sull'emendamento 13.2, interamente soppressivo.

Il senatore VIMERCATI (PD) concorda anch'egli sull'opportunità di sopprimere la disposizione, come proposto dal 13.3.

Il relatore BUTTI (PdL) conferma i pareri già espressi.

In sede di votazione, risultano respinti gli identici emendamenti 13.3, 13.2 e 13.5.

Il senatore VITA (PD) fa proprio l'emendamento 13.8a che, posto ai voti, risulta approvato, con il conseguente assorbimento dell'emendamento 13.7a.

Il deputato BELTRANDI (PD), accettando la proposta del relatore, fa proprio l'emendamento 13.6, che, posto ai voti, risulta approvato.

Il deputato PELUFFO (PD) fa proprio l'emendamento 13.7b.

Il deputato BELTRANDI (PD) espone le ragioni sottese all'emendamento 13.1.

La Commissione respinge gli identici emendamenti 13.7b e 13.1, nonché gli emendamenti 13.4 e 13.9, identici nella sostanza, e l'emendamento 13.8b, sostitutivo della disposizione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti alla disposizione 14, che si intendono illustrati.

Il relatore BUTTI (PdL) si dichiara contrario a tutti gli emendamenti.

Il deputato BELTRANDI (PD) sottolinea come la disposizione in esame sia pericolosa per il futuro del giornalismo d'inchiesta.

Su segnalazione del senatore MORRI (PD), in considerazione dei concomitanti lavori presso l'Assemblea della Camera dei deputati, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta, già convocata per domani, mercoledì 12 ottobre, alle 14.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO

Atto di indirizzo sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento – Relatore sen. Butti.**TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE**

DISPOSIZIONI

Sopprimere la disposizione 11.

11.1. Pardi, Formisano.

Sopprimere la disposizione 12.

12.2. Gentiloni Silveri.

Sopprimere la disposizione 12.

12.5. Pardi, Formisano.

Sopprimere la disposizione 12.

12.4. Vita.

Sostituire la disposizione 12 con la seguente:

« 12. Qualora la presenza del pubblico sia ritenuta opportuna, la RAI assicuri che la stessa sia libera e non condizionata. ».

12.6. Pardi, Formisano.

Alla disposizione 12, sostituire le parole da: « la Rai assicuri » alla fine con le seguenti: « la Rai disponga per il pubblico il divieto di esprimere manifestazioni di consenso o dissenso, laddove vengano espresse tesi, opinioni o valutazioni politiche. ».

12.1. Beltrandi.

Alla disposizione 12, sopprimere le parole da: « In particolare evitando » a: « uso strumentale degli applausi. ».

12.3. Vimercati, Morri.

Sopprimere la disposizione 13.

13.3. Vimercati, Morri.

Sopprimere la disposizione 13.

13.2. Gentiloni Silveri.

Sopprimere la disposizione 13.

13.5. Pardi, Formisano.

Alla disposizione 13, nel primo periodo, dopo le parole: « all'interno », sostituire la parola: « di » con le seguenti: « dei telegiornali e dei ».

13.8a. Pardi, Formisano.

Alla disposizione 13, dopo la parola: « programmi », inserire le seguenti: « di informazione, compresi i notiziari , e nei programmi ».

13.7a. Pardi, Formisano.

Alla disposizione 13, sostituire le parole da: « delle informazioni » alla fine con le seguenti: « delle notizie e delle informazioni ».

13.6. Pardi, Formisano.

Alla disposizione 13, sopprimere il secondo periodo.

13.7b. Pardi, Formisano.

Alla disposizione 13, sopprimere il secondo periodo.

13.1. Beltrandi.

Alla disposizione 13, sopprimere le parole: « Nella fattispecie rientrano le interpretazioni, a opera di attori professionisti, delle conversazioni telefoniche intercettate. ».

13.4. Vita.

Alla disposizione 13, sopprimere il secondo periodo.

13.9. Pardi, Formisano.

Alla disposizione 13, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Il diritto di rettifica si esercita come previsto dalla normativa vigente, salvo che il giornalista/conduttore ritenga necessario ai fini della completezza del dibattito giornalistico autorizzare la messa in onda di interventi telefonici, anche a carattere di replica, da parte delle persone citate. ».

13.8b. Pardi, Formisano.

Sopprimere la disposizione 14.

14.1. Beltrandi.

Sopprimere la disposizione 14.

14.2. Gentiloni Silveri.

Sopprimere la disposizione 14.

14.4. Vita.

Sopprimere la disposizione 14.

14.5. Pardi, Formisano.

Alla disposizione 14, sostituire le parole da: « e quant'altro » alla fine con le seguenti: « devono essere quanto più possibile accurati, puntuali e corretti. ».

14.6. Pardi, Formisano.

Alla disposizione 14, sostituire le parole da: « non possono » alla fine con le seguenti: « devono essere funzionali all'approfondimento equilibrato delle tematiche oggetto della trasmissione. ».

14.3. Vimercati, Morri.

Alla disposizione 14, sopprimere le parole da: « o indiretto » a « trasmissione »; sostituire altresì la parola: « difendersi » con la seguente: « replicare ».

14.7. Pardi, Formisano.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	204
Sui lavori della Commissione	204
Audizione del Procuratore della Repubblica di Roma dottor Giovanni Ferrara, del Procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma dottor Giancarlo Capaldo e del Sostituto Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia dottoressa Diana De Martino	204
Sui lavori della Commissione	205

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU. — Intervengono il Procuratore della Repubblica di Roma dottor Giovanni Ferrara, il Procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma dottor Giancarlo Capaldo e il Sostituto Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia dottoressa Diana De Martino.

La seduta comincia alle 13.25.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Sui lavori della Commissione.

L'onorevole GARAVINI richiede l'audizione del direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati e l'acquisizione di alcuni documenti da tale ente.

Il PRESIDENTE assicura che provvederà a richiedere la documentazione, mentre sulla proposta di audizione la relativa decisione è riservata all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Audizione del Procuratore della Repubblica di Roma dottor Giovanni Ferrara, del Procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma dottor Giancarlo Capaldo e del Sostituto Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia dottoressa Diana De Martino.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo ricordando che è pervenuta anche una relazione scritta che è in distribuzione.

Il procuratore FERRARA, il procuratore CAPALDO e il sostituto DE MARTINO svolgono i propri interventi.

Pongono domande l'onorevole VELTRONI, il senatore SERRA, l'onorevole PAOLINI, i senatori LUMIA, CARUSO, l'onorevole GARAVINI, la senatrice ARMATO, gli onorevoli MESSINA e PICCOLO.

Rispondono il procuratore FERRARA, il procuratore CAPALDO, con un passaggio in seduta segreta, e il sostituto DE MARTINO.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione, ferma restando la facoltà degli

auditi di integrare le risposte fornite con contributi in forma scritta.

Sui lavori della Commissione.

Il senatore LUMIA, alla luce dell'imminente anniversario dell'omicidio Fortugno, chiede di sollecitare l'acquisizione di notizie sullo stato delle indagini in corso.

L'onorevole GARAVINI chiede di acquisire i verbali del processo Mori-Obinu non ancora pervenuti.

La seduta termina alle 15.25.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano Santini	206
Comunicazioni del Presidente	206

Martedì 11 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano Santini.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano SANTINI, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente D'ALEMA (PD),

dal deputato ROSATO (PD) e dai senatori BELISARIO (IdV), ESPOSITO (PdL), PASSONI (PD) e RUTELLI (Per il Terzo Polo ApI-FLI).

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti il calendario dei lavori e la documentazione pervenuta sulle quali intervengono i senatori BELISARIO (IdV), PASSONI (PD) ed ESPOSITO (PdL).

La seduta termina alle 10.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Audizione del Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma, prefetto Giuseppe Pecoraro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	207
AVVERTENZA	207

Martedì 11 ottobre 2011. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma, prefetto Giuseppe Pecoraro.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari introduce l'audizione del commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma, prefetto Giuseppe Pecoraro.

Giuseppe PECORARO, *commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, Alessandro BRATTI (PD) e Mauro LIBÈ

(UdCpTP), nonché il senatore Candido DE ANGELIS (ApI-FLI).

Giuseppe PECORARO, *commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il prefetto Pecoraro per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

AUDIZIONI

Audizione del presidente del Consorzio laziale rifiuti, avvocato Manlio Cerroni.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	208
AVVERTENZA	208

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 11 ottobre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 14.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla tutela della salute dei minori, con particolare riferimento ai danni derivanti

dall'inquinamento atmosferico da benzo(a)pirene.

Audizione di Francesco Forastiere, Direttore Unità operativa epidemiologia eziologica, Dipartimento di epidemiologia, SSR Lazio.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

Esame del documento conclusivo.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
<i>ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)</i>	10

COMMISSIONI RIUNITE (I e VII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di organizzazioni sindacali nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari (Atto n. 402) ...	12
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente della Corte dei conti, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4566, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale ed assistenziale »	14
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2011-2012. Atto n. 403 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	16
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010 (Doc. LXXXVII, n. 4) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	16

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
<i>ALLEGATO 1 (Testo base adottato)</i>	29

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011. C. 4622 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	25
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008. C. 4250 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	25
Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010. C. 4589 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	32
Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano. C. 4590 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	33
Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait. C. 4591 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	34
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale. C. 4592 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	27
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	35
Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri (C. 4564 Governo. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	27
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	36
Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia. C. 4565 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	37
AVVERTENZA	28

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4166, approvata dalla 2 ^a Commissione del Senato, recante norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica del dottor Alberto Nobili, procuratore aggiunto responsabile VII Dipartimento criminalità informatica presso il Tribunale di Milano, e del dottor Francesco Cajani, sostituto procuratore presso il Tribunale di Milano	38
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . Testo unificato C. 627 Binetti ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	38
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo della proposta C. 2800, approvata dalla 7 ^a Commissione del Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale e all'articolo 58- <i>quater</i> della legge 26 luglio 1975, n. 354. C. 668-B Lussana, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari. C. 3722 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa, a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.	
Audizione del Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, Col. Antonio Paparella (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	46

RISOLUZIONI:

7-00700 Cirielli: Sulla tempestiva adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzato all'erogazione degli assegni <i>una tantum</i> al personale individuato dal decreto-legge n. 27 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2011 e sul trattamento retributivo del medesimo personale.	
7-00710 Ruggia: Sulla tempestiva adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzato all'erogazione degli assegni <i>una tantum</i> al personale individuato dal decreto-legge n. 27 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2011 e sull'eventuale riconoscimento di benefici fiscali (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	47

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
AVVERTENZA	51

V Bilancio, tesoro e programmazione

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011. C. 4622 Governo, approvato dal Senato	53
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Relazione concernente i lavori della commissione incaricata del riordino della relazione generale sulla situazione economica del Paese. Atto n. 405 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	66

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	58
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
ERRATA CORRIGE	65

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	69
Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4569 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, con Allegati. C. 4564 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	70
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con Allegati. C. 4565 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	74
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	79
Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>) ..	81
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di relazione formulata dal relatore</i>)	87
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	90

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro verde sul futuro dell'IVA: Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente. COM(2010)695 definitivo (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	82
ALLEGATO 3 (<i>Riformulazione della proposta di documento finale del relatore</i>)	92

RISOLUZIONI:

7-00703 Bernardo: Interventi nei settori dei giochi e dei tabacchi (<i>Discussione e rinvio</i>) ..	82
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-02792 De Pasquale: Sull'assegnazione di posti di sostegno in deroga a docenti con contratto a tempo determinato	97
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	109
5-04510 Pili: Sulla collaborazione della Soprintendenza archeologica per le province di Cagliari e Oristano con gli enti locali della Sardegna	97
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	111
5-05118 Livia Turco: Iniziative volte a garantire l'insegnamento della lingua francese nel biennio dei licei classici e scientifici al fine di accedere ai progetti Esabac	98
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	113
5-05206 Ghizzoni: Sulla contemporanea iscrizione degli studenti all'università e alle istituzioni del sistema AFAM	98
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	115
5-05347 Alessandri: Sul rischio di chiusura dell'Istituto Tommaso Pellegrini di Modena – educatorio per sordomuti	98
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	118

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. C. 3428 Aprea	98
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvata dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato. Parere alla I Commissione (<i>Esame e rinvio</i>)	99
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvata dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato. Parere alla I Commissione (<i>Esame e rinvio</i>)	101
Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207, approvato in un testo unificato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato e abbinato. Parere alla XII Commissione (<i>Esame e rinvio</i>)	103
Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	105

AUDIZIONI:

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria, Paolo Bonaiuti, su questioni concernenti il settore dell'editoria (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	107
---	-----

SEDE REFERENTE:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci, e abbinato, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	107
AVVERTENZA	108

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti della Confederazione Italiana Piccola e Media Industria (CONFAPI), del Centro di coordinamento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), di Federtrasporti, della CNA-FITA, di Confartigianato Trasporti, della FAI-Conftrasporto e dell'ANITA sull'operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR)	121
--	-----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione e allo sviluppo dell'Abruzzo e agli eventi sismici. Doc. XXII, n. 9 Mantini (<i>Esame e rinvio</i>)	121
Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti, C. 4107 Lolli, C. 4675 Cicchitto (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4675 Cicchitto</i>)	122

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione)	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	123
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	125

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	126
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, ed abb. (<i>Esame e rinvio</i>)	127
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti, C. 4107 Lolli e C. 4675 Cicchitto	132
AVVERTENZA	132

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali. C. 4663 Biasotti (<i>Esame e rinvio</i>)	133
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	134
ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate)	145

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto – Conclusione dell'esame e relazione favorevole sul disegno di legge C. 4623 – Conclusione dell'esame e parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010</i>)	138
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)	149
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	150
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, con Allegati, fatto a Bruxelles il 17 dicembre 2009. C. 4564 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	138
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010. C. 4565 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	140
Ratifica ed esecuzione degli Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, del 2 dicembre 1992, effettuati a Roma il 23 luglio ed il 24 settembre 2010. C. 4590 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	141

RISOLUZIONI:

7-00690 Boffa: Necessità di destinare risorse al trasporto pubblico su rotaia e su gomma, anche alla luce della decisione del gruppo FIAT di dismettere lo stabilimento IRISBUS di Flumeri (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	143
--	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	151
Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	151

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo.	
Audizione di rappresentanti della CONFAPI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	160
Sull'ordine dei lavori	161

INTERROGAZIONI:

5-04182 Brandolini: Situazione della sede territoriale INPS di Cesena	161
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	168
5-05131 Gnechi: Sulle prospettive di riorganizzazione dell'INPS	161
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	170
5-05257 Gatti: Idoneità delle misure relative ai fabbisogni professionali e formativi delle imprese	162
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	172

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Doc. LXXXVII, n. 4. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	163
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvata dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	164
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvata dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	165

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro	167
--	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	175
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	177

INTERROGAZIONI:

5-04887 Farina Coscioni: Iniziative per incentivare l'uso dei farmaci generici	178
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	183
5-05133 Cenni: Salvaguardia del comparto apistico nazionale	178
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	186

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di docenti universitari, operatori del settore ed esperti della materia nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4003 Palumbo, C. 4477 Binetti e C. 4489 Miotto recanti « Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi » ..	179
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita. C. 2058 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4308 Farina Coscioni</i>)	179
Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	181
ALLEGATO 3 (<i>Testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base</i>) ...	188
AVVERTENZA	182

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame degli atti del Governo recanti riordino della normativa sull'attività agricola (Atti n. 164 e 168).	
Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni Confagricoltura, Coldiretti, CIA, Copagri, Fagri, AGCI-Agrital, Fedagri-Concooperative, Legacoop-Agroalimentare e Unci-Coldiretti	191
Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni Agci Agrital-Pesca, Anapi Pesca, Api, Federcoopescas, Federpesca, Impresa Pesca, Lega Pesca, Unci Pesca e Unicoop Pesca ...	192

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni Agci Agrital-Pesca, Anapi Pesca, Api, Federcoopescas, Federpesca, Impresa Pesca, Lega Pesca, Unci Pesca e Unicoop Pesca, nell'ambito dell'esame degli atti dell'Unione europea sulla riforma della politica comune della pesca (COM(2011)417, COM(2011)425, COM(2011)416, COM(2011)424, COM(2011)418)	192
---	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Atto n. 407.	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i> . Atto n. 408 (Alla I Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	192

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.	
Audizione del dottor Antonio Corbo, giornalista professionista (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	196

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria per il 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	197

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (<i>Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti e rinvio</i>)	199
Richiamo al regolamento	200

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (<i>Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti e rinvio</i>)	201
ALLEGATO (<i>Testo degli emendamenti esaminati in Commissione</i>)	202

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	204
Sui lavori della Commissione	204
Audizione del Procuratore della Repubblica di Roma dottor Giovanni Ferrara, del Procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma dottor Giancarlo Capaldo e del Sostituto Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia dottoressa Diana De Martino	204
Sui lavori della Commissione	205

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano Santini	206
Comunicazioni del Presidente	206

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Audizione del Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma, prefetto Giuseppe Pecoraro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	207
AVVERTENZA	207

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	208
AVVERTENZA	208

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

PAGINA BIANCA

€ 11,80



16SMC0005450